N 2

STUDJ

DI

DIRITTO PUBBLICO

AD OCCASIONE

DELLA CONTESA TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED I PROPRIETARII DANNEGGIATI PER RIFAZIONE DELLE VIE PUBBLICHE

CON TRE APPENDICI

1. — SULLA IMPORTANZA DELLE ALLEGAZIONI DEGLI AVVOCATI NAPOLETANI MASSIME DEL SECOLO XVIII — 2. SU' DIVERSI GIUDIZII RECATI SOPRA NAPOLI E SUI NAPOLETANI, E DELLE CAGIONI LORO — 3. SUL CONCORSO DE' PRIVATI NELLE OPERE COMUNALI.

PER

ENRICO CENNI

Avvocato Napoletano

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI FRATELLI DE ANGELIS

Via Pellegrini 4 e Portamedina 44.

1870

STUDJ

DI

DIRITTO PUBBLICO

AD OCCASIONE

DELLA CONTESA TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED I PROPRIETARII DANNEGGIATI
PER RIFAZIONE DELLE VIE PUBBLICHE

CON TRE APPENDICI

1 — SULLA IMPORTANZA DELLE ALLEGAZIONI DEGLI AVVOCATI NAPOLETANI MASSIME DEL SECOLO XVIII — 2. SU' DIVERSI GIUDIZII RECATI SOPRA NAPOLI E SUI NAPOLETANI, E DELLE CAGIONI LORO — 3. SUL CONCORSO DE' PRIVATI NELLE OPERE COMUNALI.

PER

ENRICO CENNI

Avvocato Napoletano

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI FRATELLI DE ANGELIS
Via Pellegrini 4 e Portamedina 44.
1870

ALL' ORDINE

DEGLI AVVOCATI NAPOLETANI

CHE

LA SUA STORIA GLORIOSA

DIMOSTRA IN OGNI FORTUNA DI TEMPI

SOMMO MAESTRO IN EQUITÀ CIVILE

INTREPIDO DIFENSORE DE'DIRITTI DELL'UOMO

PRECURSORE INFATICABILE DI CIVILI PROGRESSI

QUESTO UMILE LAVORO

RIVERENTEMENTE CONSACRA

L' AUTORE

AVVERTENZA

Ardisco di esporre al pubblico questi STUDJ fatti ad occasione della notissima quistione, sollevata nel comune di Napoli, se a' proprietarii delle case danneggiate per effetto del mutamento di livello della strada che fiancheggiano, competesse il diritto di pretendere dal comune le opere necessarie per riaccordare i loro edificii col nuovo livello stradale, ed inoltre di essere ristorati del danno, in caso ve ne fosse. Tale quistione fu dalla giunta comunale risoluta in senso contrario a' proprietarii, mossa dagli argomenti sviluppati dal consigliere Pezzullo nella sua RELAZIONE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO MUNICIPALE — Napoli 1869, ed oggi trovasi deferita al giudizio de' tribunali. Meditando sulle ragioni poste innanzi dal comune, mi parve che tutte scaturissero da una certa confusione d'idee sopra taluni punti principali di diritto pubblico, per la quale potea sembrare per un momento plausibile una opinione, che non può mantenersi in nessun modo, quando si restituisca ad esse idee la loro genuina natura. Una scrittura assai pregevole del Persico, consigliere comunale anche egli, mostrò con buoni ra-

gionamenti gli errori della RELAZIONE del Pezzullo. Nondimeno argomentandomi che la quistione potesse ancora ricevere qualche chiarimento, mi sembrò rendere servigio a' miei concittadini ed al comune stesso, con presentare qualche osservazione, atta a meglio dileguare gli equivoci e la confusione in una quistione d'interesse così generale. Ciò mi trasse a dovere esaminare con qualche accuratezza tali punti di diritto pubblico. Il lavoro crebbe oltre il mio pensiero: nè deve recare maraviglia, se volendo considerare il subbietto con una certa gravità, e dalle sue origini, io sia stato obbligato a trattare con qualche estensione dell'indole del comune odierno e della sua differenza dal municipio romano, del dominio eminente, del diritto di proprietà, della proprietà pubblica in generale, e delle strade in particolare, e di altre consimili materie. E come nell'antico nostro diritto molte cose si trovano atte ad illustrare la quistione, mi sembrò utile di metterle in luce, essendo che comunque antiche, oggidì per la immeritata dimenticanza in cui sono cadute, hanno quasi l'aria di novità; tanto più che esse provano una cosa anche vecchissima, ma oggi del pari generalmente ignorata, cioè la superiorità del sistema civile del regno napoletano a petto di ogni altro stato di Europa, massime in ordine alla materia della proprietà pubblica e del JUS CIVITATIS, che vi hanno i cittadini. Ho recato nell'esame della quistione la maggiore diligenza che ho potuto; nè ho perdonato a fatica per riuscirvi. Per commodo de' lettori ho trascritto in piè di pagina le principali autorità degli scrittori sui quali mi sono appoggiato, onde potessero giudicare da loro della verità delle pruove da me allegate. E

perchè nel corso del lavoro mi era più volte accaduto di parlare degli scritti forensi degli avvocati del nostro vecchio foro, e de' meriti della famiglia napoletana, essendo quelli quasi ignorati del tutto, e questi acerbamente contesi, ho stimato come pruova delle cose da me dette, di aggiungere due appendici, in cui tocco degli uni e degli altri. In esse ho dovuto dir molto in pochissimo, e mi sono ingegnato di farlo alla meglio. Sarei ad usura ricompensato delle molte fatte fatiche, se potesse questo lavoro riuscire utile a' miei concittadini; e più se la mia debole voce valesse ad eccitare gli animi allo studio dell' antico nostro sistema civile e del movimento intellettuale che lo generò (cosa d'importanza grandissima, e certamente molto al di là di quello che comunemente non si tiene), onde si abbia in maggiore stima e riverenza per noi napoletani la patria nostra. Parmi quasi di vedere sorridere i lettori (se pure ne avrò qualcuno) a questa mia aspirazione, che eccede di troppo ogni mio merito ed ogni mio potere. Confesso però che nell' averla, non mi sono proposto altro fine che quello di giovare in alcun modo al mio paese; ed almeno in grazia dell' amore che gli porto, spero mi si vorrà perdonare da' miei concittadini.

Napoli 12 agosto 1870

INTRODUZIONE

L'amore del pubblico bene è certamente il più nobile sentimento dell'uomo, essere civile per essenza, ed è il nesso principale della comunanza civile. Nondimeno per difetto proprio della umana natura, esso è soggetto a fuorviare per esagerazione, come qualunque altro sentimento sia pur nobile ed alto, di che la storia porge costante testimonianza. Senonchè questo vizio, facendo sembianza di ingrandire oltre i comuni confini l'idea o il sentimento che lo soffrono, riesce in realtà a loro distruzione, per questa semplice ragione, che essendo un mero prodotto dello spirito umano che non combacia colla natura delle cose, viene a porre il concepimento subbiettivo in luogo dell'ordine reale loro, il che non può fare diversamente che negando la realità, che è quanto dire vuotandole di ogni sostanza di essere. Esso in altri termini consiste in sostituire alla creazione di Dio la creazione umana; peccato radicale da cui sgorgano tutti gli errori che hanno travagliata l'umanità, ed il quale non mai è stato tanto vigoroso e fiorente quanto nel tempo che corre. Qual sentimento più no-

bile che quello della religione? ebbene la superstizione che ne è la esagerazione, finisce col negare la religione medesima. L'esagerazione della giustizia partorisce l'ingiustizia più completa, *summum jus summa injuria;* quella della idea di autorità genera il dispotismo; e quella della libertà figlia l'anarchia, che sono i maggiori flagelli della società, i quali la conducono inesorabilmente alla morte. In somma la esagerazione costituisce il vizio contrario alla virtù; ogni vizio non essendo che la esaltazione artifiziosa e fantastica della virtù corrispondente; e poichè il vizio è la negazione della virtù, facilmente può vedersi come la esagerazione del sentimento del pubblico bene si converte nella compiuta sua negazione. Il che se torna dannoso per la vita singola di ogni uomo, riesce perniciosissimo nella vita civile, perchè il campo è più ampio, nè solamente speculativo ma pratico. Non sono sorte da altre radici le tante sette politiche, che, massime a'giorni d'oggi, minacciano la vita delle società civili. I sistemi antisociali del Bentham, dell'Hobbes, del Machiavelli, le sette degli Assolutisti, de'Socialisti, de'Comunisti e così via non si derivano da altra scaturigine. Un esempio palpabile cade di presente sotto i nostri occhi. Il sentimento del pubblico bene magnificato oltre il dovere, ha oggi fatto sollevare una quistione, che se fosse risoluta nel senso de'suoi fautori, consacrerebbe colla ingiustizia maggiore la distruzione del benessere della società comunale. A prima vista non si tratterebbe che di questo umile quesito, che sembra toccare unicamente l'amministrazione locale: il Comune che vuole per ragione di pubblica utilità mutare i livelli delle strade sia elevandoli

sia ribassandoli, è tenuto a ristorare i danni che gli edificii che le costeggiano ne risentono, ed a fare le opere necessarie per riaccordarli col nuovo piano stradale? Vi ha di quelli che dicono di no. Tutti i loro argomenti si riducono in fondo a questi: le spese d'indennità e di riaccordo assorbiscono somme enormi, talvolta anche maggiori del costo dell'opera stessa: se il Comune deve pagarle, la finanza comunale potrebbe non bastare; ed allora bisogna rinunziare al compito dell'amministrazione comunale di migliorare le contrade della città, agevolarne il transito ed aumentarne lo splendore della forma esteriore. Il pubblico bene esige che tali miglioramenti abbiano luogo: e poichè questi non potrebbero conseguirsi, se non a condizione di non pagare indennità, nè fare opere di riaccordo, si è in diritto di negarle: bisogna che i proprietarii laterali sieno sacrificati al pubblico bene; richiedere questi sacrificii è un diritto del Comune, il soggiacervi è un dovere del cittadino. Nè si manca dal mantenere: che anche a voler considerare la cosa in *apicibus juris*, il diritto del Comune stia saldo, e che solo per equità possa sovvenirsi a' proprietarii danneggiati. Veggasi con ciò che noi non togliamo nulla alla sostanza degli argomenti che si pongono innanzi, ma li presentiamo nella loro schietta nudità. Ebbene noi diciamo, che questo sistema nega ogni principio di giustizia, distrugge radicalmente il diritto di proprietà, e con esso l'idea fondamentale del diritto: stermina la libertà, pone la società sopra una base vacillante; e per conseguenza di tutto ciò ridonda a ruina di quel pubblico bene, a fomentare il quale sembrava unicamente indirizzato; perchè dove la giu-

stizia è contesa, il diritto disconosciuto, il principio di proprietà distrutto, la libertà violata, si vengono a negare que' beni nella somma de' quali è riposto il bene pubblico: il *pubblico male* è il solo effetto che può risultarne.

E perchè a prima vista non paia iperbolico quello che diciamo, innanzi di toccare gli argomenti scientifici, è bene usare di quello *ab absurdo*, che pure suole essere più breve e più efficace a mostrare l'errore di un principio, ponendolo a primo sguardo in contraddizione della ragione e del senso comune.

Ponghiamo per poco che fosse di sommo giovamento che dalla piazza del *Plebiscito* si andasse in piano perfetto al sommo della contrada *S. Teresa*, o per contrario che una via affatto in piano congiungesse la piazza stessa alla contrada *Sanità;* nel primo caso dovrebbesi rialzare il livello della via attuale in modo che la massima parte de' palazzi che la fiancheggiano ne rimanessero seppelliti; e nell'altro sarebbe mestieri ribassarlo talmente, che quelli venissero scalzati dalle fondamenta e precipitassero. I proprietarii di essi invano griderebbero al Comune nel primo caso: Rivaleteci della perdita; e nel secondo: Ristorateci del danno e fate le opere di riaccordo, in contrario noi siamo condotti a perire. Il Comune risponderebbe inesorabilmente: Nulla vi è dovuto: ho usato del mio diritto: il pubblico bene dimanda il vostro sterminio. Non occorre spendere sul serio molte parole per dimostrare come il cinismo di consimile risposta rovescia ogni idea di morale e di giustizia, e nega sin l'essenza della vita civile. La prima, anzi la sola risposta che si presenta da sè, è il riso inestinguibile degli dei di Omero.

Ciò potrebbe bastare: ma perchè la cosa, non senza generale stupore, è stata presa sul serio da qualcuno; ed ultimamente è comparsa una scrittura di un uomo eccellente, che per amore del pubblico bene ne ha tolto il patrocinio, con una buona fede ed una rettitudine di sentimento che trapariscono ad ogni parola del suo discorso; ed inoltre discendendosi nel campo della vita pratica, sono surte contese tra il Comune ed i privati, deferite al giudizio de' tribunali, le quali hanno subìto varia fortuna, noi commossi dal grande pericolo che potesse trionfare una misura iniqua e sovvertitrice della società; e d'altra parte stimando debito di buon cittadino di rispondere all'appello, che con una lealtà rispettabile al sommo, l'Autore fa alla cittadinanza napoletana per discutere la sua proposta, presentiamo le nostre osservazioni in contrario, spronati non meno di lui dall'amore del pubblico bene. E poichè egli reca la quistione per fino sull'apice de' principii del diritto pubblico e del privato, non possiamo dispensarci dal seguitare la stessa via.

CAPO I.

DEL COMUNE E DEI SUOI DIRITTI RISPETTO ALLE PROPRIETA' PRIVATE.

L'egregio Autore volendo risalire a' supremi principii, da' quali discenda per logica deduzione la giustificazione scientifica della sua tesi, crede ritrovarli nel dovere del sacrificio, che ha il cittadino di offorire sull' ara della patria i suoi diritti di proprietario. A parte che l'idea del sacrificio messa assolutamente come principio è vaga ed indeterminata: a parte che non è un' idea giuridica, ma bensì un' idea morale, come appresso dimostreremo; essa quando anche potesse essere determinata, quando anche potesse trasportarsi nel campo civile, lungi dall'essere un principio, non potrebbe avere altro valore che quello di mera conseguenza. È d' uopo innanzi tratto dimostrare che si abbia il diritto di esigere il sacrificio, e fino a che limite esso si estenda, e poi si potrà parlare del dovere di compierlo. A noi pare perciò che questa dimostrazione preliminare sia il fondamento del discorso; e per farla bisogna prima stabilire nettamente che cosa sia lo Stato, che il Comune, che il dominio eminente, per indi raccoglierne quale sia il fine e la sfera di azione dell' amministrazione comunale, e quali sieno in ordine alla materia che ci occupa i reciproci doveri de'singoli cittadini verso il Comune, e di questo verso di loro; dopo di che solamente si potrà discernere in che senso possa dirsi, comunque in modo improprio, che il Comune abbia balìa di esigere sacrificii da' cittadini, e quale e quanta ne debba essere la misura.

Che sia lo Stato? ecco la grande quistione che da secoli è messa innanzi alla umanità: essa è l'idea centrale in cui si appunta e da cui si diffonde il movimento civile delle diverse epoche storiche della umana società. Parlando in ragion civile si può, senza tema di andare errato, affermare, che tutto il corso civile del paganesimo e quello del cristianesimo si differenziano per la propria idea dello Stato, che ha preseduto all'antica civiltà, e che presiede alla nuova: il grande progresso nelle idee civili del mondo cristiano ha per principale sorgente la più ampia, feconda ed intellettuale idea dello Stato. Non entreremo nella ricerca sulla essenza dello Stato, basterà al nostro uopo toccare del suo principale carattere.

Sì pel mondo pagano che pel cristiano l'idea dello Stato ha la sua patria nel cielo. I romani ed i greci non derivano che dalla Divinità l'istituzione della società civile, ed il potere de' suoi legislatori e rettori. Pel mondo cristiano l'origine dello Stato, come di qualunque altra potestà, è nettamente recata a Dio: *Omnis potestas a Deo est.* Ma nel paganesimo l'idea dello Stato doveva apparire conforme alla religione da cui scaturiva, la quale essendo più o meno intensamente pregna di panteismo, il cui radicale concetto è quello di *necessità*, così lo Stato assume nel gentilesimo un rigido carattere di necessità, il quale deve disconoscere dove più dove meno la libertà dell'arbitrio. Lo Stato è il solo *necessario*: l'individuo non è che per lo Stato, e gli appartiene in tutto e per tutto: è solo necessario che lo Stato si conservi, il cittadino non ha ragion di essere se non per ubbidire a questa necessità; il suo diritto è di servire allo Stato, il suo dovere è di dedicarglisi incondizionata-

mente. Egli è perciò che fuori quelli del cittadino non vi sono altri diritti; il non cittadino, lo straniero, il nemico non sono subbietti giuridici. I regni orientali, ne' quali per una forma speciale di panteismo religioso, la persona del principe è identificata a rigore di termini collo Stato: Creta, Sparta, le altre greche repubbliche e Roma stessa non hanno altra idea dello Stato. In Roma però, temperata da una religione in cui la tinta panteistica è assai più pallida, sicchè comporta un maggior senso di libertà dell'arbitrio, comincia a spuntare il diritto dell'uomo come tale; e la consacrazione del movimento progressivo di questo diritto si trova nel giure pretorio, la cui mercè acquista quell'ampiezza che potea consentire il principio religioso di Roma, servendo di apparecchio alle grandi idee civili del cristianesimo. Il quale movendo dalla suprema idea religiosa di Dio creatore dell'universo *ex nihilo*, che è l'ultimo fine degli uomini e del mondo, ma da loro sostanzialmente distinto, dovea per conseguente fecondare e dilatare l'idea dello Stato. Questo nel cristianesimo smette quella fisonomia di necessità rigida ed angusta che lo caratterizza nel gentilesimo. Il pagano non può avere altra finalità che lo Stato, che è quanto di più alto può trovarsi nella vita terrena. Ma il cristiano ha per fine supremo Dio stesso, cui la società civile tuttaquanta è ordinata, ed al quale per atto di libero amore, dopo avere virtuosamente operato vivendo, si dee congiungere eternalmente nel cielo. Il problema dello stabilimento d'istituti civili diventa perciò più grande e più difficile di quello che non era pel paganesimo: il nuovo elemento della libertà morale; su cui è fondata la civile libertà, ci deve entrare per molto; e quando per lo in-

nanzi gli ordini civili doveano bastare a questo solo, che lo Stato fosse conservato, dal Cristianesimo in poi essi deggiono accordare la vita di lui con quella dell'individuo, e l'autorità dee conjugarsi con la libertà individuale. Questo è il grande, sommo e faticoso problema che ha mosso e muove tutta la società moderna. In virtù del principio religioso cristiano l'individuo non riceve i suoi diritti dallo Stato; li possiede da sè come membro della società civile, di origine divina anche essa. Nel mondo pagano è lo Stato il *creatore del diritto*, e si deriva da lui tutto il civile universo: la proprietà, il matrimonio, la famiglia sono tutte sue proprie creazioni. Ma nel mondo cristiano non è così: questi istituti ed i diritti che ne derivano sono inerenti all'umana natura, ed hanno una origine comune con quelli dello Stato; è Dio stesso che creando gli uomini ne li ha dotati. Lo Stato adunque dee mantenere nella loro integrità questi diritti; e però l'aspetto che riveste non è più quello di *creatore*, ma sì di *conservatore del diritto;* e questo è il carattere proprio che porge allo Stato cristiano una fisonomia essenzialmente diversa da quella dello Stato pagano [1]. Il diritto dell'individuo è consacrato dalla religione; lo Stato non può manometterlo senza oltraggio della sua stessa ragione di essere. Senonchè il diritto eterno ed immutabile come idea, si va dispie-

[1] Ci piace riferire la nitida esposizione che dell'obbietto dello Stato, cioè la conservazione del diritto, fa Samuele de Cocceii.

Objectum imperii seu summae potestatis est salus reipublicae; adeoque defensio jurium civitatis publicorum et privatorum; unicus enim finis, cur homines in civitate coierint, in eo consistit, ut jura tum communia, tum singulorum tuta sint.

Introductio ad Henrici de Cocceii *Grotium illustratum — Dissert.* II. Lib. VI. cap. II. § 629.

gando di grado in grado nella società umana perfettibile per natura, e questo svolgimento della nozione del diritto è la cagione di ogni progresso della società civile. Se lo Stato è il *conservatore del diritto*, ragion vuole che progredendone la notizia, esso per poterlo conservare deggia progredire di pari; ed ecco mirabilmente sposata nello Stato cristiano l'idea di conservazione con quella di progresso. Uno Stato che contenda al progresso è per essenza anticristiano, e ne sfigura l'idea, quale vien porta dalla lucente purità della cristiana religione, per ritirarla nella penombra civile dal gentilesimo; come per contràrio uno Stato che progredisca senza conservare, non tornerebbe men fiero nemico all'idea cristiana dello Stato, e sarebbe un mostro tormentato da convulsioni perpetue, il cui nome è *anarchia*.

Dopo di ciò vediamo come storicamente si generi l'idea del Comune. Lo Stato per gli antichi non travarcava i confini della città: la storia lo attesta. Nella Grecia ogni città era uno stato a sè: le stesse voci *Politica, Polizia* non vengono che dalla voce πόλις (*polis*) città. Platone ed Aristotele, che ci hanno lasciato i più mirabili trattati del gentilesimo sullo Stato, non altrimenti lo intendono che come governo della città. Nell'Italia antica era altrettanto. Uno Stato che avesse una città capitale ed estendesse il sua impero, come i moderni, sopra molte regioni e molte città, era affatto ignoto all'antichità. Questi stati o città indipendenti talora si univano tra loro più o meno stabilmente con patto federale, massime per far testa al nemico comune; le anfizionie greche e le confederazioni italiche mostrano la sola forma di passeggera unità che stringeva per fini particolari quelle città autonome: forma federale assai

più debole in Grecia, molto più robusta in Italia. In non altro modo la intese Roma: lo stato romano non fu mai altra cosa che l'*Urbs*; e quando Roma ebbe abbracciato il mondo, non per questo egli ebbe a mutare di essenza: l'*Urbs* divenne l'*orbs*, ed i confini civili della città di Roma si confusero con quelli del mondo. Questo crescere successivo, per cui Roma ampliava civilmente i suoi confini allargandoli prima alle città del Lazio, indi superati i termini dell'Italia a quelle delle Gallie e delle Spagne, e poi includendovi la Grecia, l'Asia e l'Affrica, non ebbe altro istrumento che il diritto; e tutto l'ingegno consistette in far diventare cittadini romani, cioè cittadini della *Urbs*, i popoli di tante e sì varie regioni. Questa idea civile, cioè della partecipazione de' popoli stranieri alla cittadinanza romana, è l'idea suprema che governa il corso della storia romana, ed è il principio fecondo per cui Roma assimilando, e direi quasi tirando nella propria sostanza l'universo allora conosciuto, fe' combaciare i suoi confini civili co' confini naturali di quello, e diventò il *caput mundi*, la patria comune di tutti i popoli [1]. Solo Roma nel mondo antico si maneggiò a tal modo: cosiffatto sistema civile fu ignoto alla Grecia. Quando Atene e Sparta conquistavano altri popoli, li rendevano soggetti e tributarii, ma non comunicavano loro la cittadinanza; ecco perchè nè Atene, nè Sparta ingrandirono civilmente i loro proprii confini. Atene stessa aperse più facilmente l'adito alla cittadinanza agl'immigranti dalle altre città di Grecia, e questa larghezza fu non piccola cagione del suo su-

[1] *Roma communis nostra patria est.*
L. 23 Dig. *ad Municipalem*

premo splendore e del suo principato intellettuale; ma in quanto al partecipare a' vinti la cittadinanza fu aliena del tutto. Non così Roma: fin da' primordii apparisce l'idea di comunicare la cittadinanza a' vinti. Romolo convertì i nemici in cittadini [1], e questo sistema di *augere etiam hostibus civitatem*, come dice Cicerone, fu la causa della romana grandezza [2]: esso è costantemente serbato in tutto il corso della romana repubblica, anzi va crescendo d'intensità ed acquista la sua massima espansione mercè gl'imperatori. Questa comunicazione di diritto di cittadinanza Roma la esercitò principalmente mercè il sistema municipale [3].

Roma spinta dalla sua intima virtù ad operare per

[1] Ecco come ne parla Dionisio: « *Quid aliud exitio Lacaedemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent*, nisi *quod victos pro alienigenis arcebant*? *At conditor noster Romulus tantum sapientia valuit, et plerosque populos* eodem die *hostes*, *dein cives habuerit*.

Lib. II. cap. 17.

[2] *Illud vero sine ulla dubitatione* maxime *nostrum fundavit imperium et populi romani nomen auxit*, *quod princeps ille Romulus*, *foedere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri civitatem oportere*.

Pro Balbo cap. 3.

Così Camillo, in Livio, dopo la vittoria ottenuta su' latini propone al Senato due essere le vie per procacciare la pace e la sicurezza allo Stato: o distruggere essi vinti, ovvero *exemplo majorum augere rem romanam*, *victos in civitatem accipiendo:* aggiungendo quasi per determinarlo a questo partito: *Materia crescendi per summam gloriam suppeditat*: *certe id firmissimum longe imperium est quos obedientes gaudent*.

Histor. Lib. VIII. cap. 12.

[3] Veggasi la sugosa e dotta esposizione di questo maneggiarsi della romana repubblica nel nostro Turboli—*Origin. jur. praed. doman. regni Neapol.* cap. III. §. 7. *Polit. municip. orig.*

ridurre nel corso dei tempi all'unità il mondo antico, formandone una società contenuta dal vincolo del diritto, nello spiegare la sua azione al di fuori si avvenne talora in città floride e potenti come Preneste, Tivoli, Napoli, Capua, Taranto ed altre, e con queste strinse vincoli di federazione, sempre però di quella che correndo tra uno più potente ed un altro più debole, finisce col dare una preponderanza al primo. Queste città (*civitates foederatae*) serbavano perfettamente la loro indipendenza come stati autonomi, salvo il vincolo, o meglio la soggezione federale: quindi rimanevano intatti i loro istituti, e il loro territorio riputavasi come quello di ogni altro stato indipendente, per modo che coloro che erano indirettamente messi al bando della città (*interdicti aqua et igni*) potevano cercarvi rifugio: Roma era soddisfatta: i condannati a siffatta interdizione aveano abbandonato il territorio romano. Ma dove trovò città più deboli, e massime quelle debellate in guerra, diede a' loro abitanti la cittadinanza romana, cioè loro conferì il *munus* civile, vale a dire i diritti e gli obblighi per conseguente de' cittadini romani [1]; in tutto il resto loro rimase le magistrature e le leggi proprie, che costituivano la *lex municipalis*, di cui fanno menzione le leggi romane [2]. Ecco i municipii, così detti dal *munus*

[1] Ecco la definizione del Munus data dalla L. 18 Dig. *de Verb. Significat.*— Munus *tribus modis dicitur: uno* donum *et inde munera dici, dari, mittive. Altero* onus, *quod cum remittatur, vacationem militiae munerisque praestat, inde immunitatem appellari. Tertio* officium*: unde munera militaria, et quosdam milites munificos vocari. Igitur* municipes *dici, quod munera civilia capiant.*

[2] Serrigny—*Droit public et administrat. rom.* Tom. I. p. 183 e 203.

civile de'romani cui partecipavano [1]. I municipi adunque, secondo la definizione che ne da A. Gellio, erano cittadini romani: in tutto il resto serbavano i loro proprii ordini civili, leggi e magistrature, salvo che non si fossero resi *fundi*, cioè non avessero volontariamente abbracciato le leggi di Roma [2]. Or questo conferire la cittadinanza romana pareva un beneficio ed un privilegio: certo a primo aspetto sembrava che i vinti non avessero potuto essere meglio trattati che col mantener loro le proprie istituzioni non solo, ma gratificandoli dippiù con gli stessi diritti civili de' vincitori, e fino a renderli capaci di esercitare i maestrati maggiori in Roma stessa, come avveniva pe' municipii *cum suffragio*, a differenza di quelli *sine suffragio*, che non godevano di tale privilegio; ma in realtà questa comunicazione di cittadinanza fu la leva potente di cui Roma si valse a disfarne l'indipendenza [3], ed a ridurne prettamente gli abitanti in

[1] Il nostro giureconsulto Giuseppe Toscano, nella sua ampia e gravissima opera sul diritto pubblico di Roma, precedente per merito di novità, ed in nulla seconda a quelle degli scrittori più recenti, così nettamente definiva il Municipio: *Municipia erant urbes a populo romano in munerum civilium societatem recepptae, quaeque separatam a romanis rempublicam habebant.*

De caus. rom. jur. Tom. VI. p. 73.

[2] *Municipes ergo sunt cives romani ex Municipiis suo jure et legibus suis utentes, muneris tantum honorarii participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus, neque ulla lege populi romani adstricti*, nisi *populus eorum* fundus *factus esset.*

A. Gellio—*Noct. Act.* Lib. XVI. cap. 13.

[3] Il lodato Toscano acutamente avverte come mercè questa partecipazione di diritto, che parea un beneficio, Roma incominciò ad assoggettare le città vicine: *Atque per haec captiosa blandimenta municipia coeperunt Romano imperio subjici — De caus. rom. jur.* Lib. V. Pars alt. cap. V. § X. Tom. VI. p. 110.

cittadini romani, assorbendoli nella *civitas* della *Urbs*[1]. I municipi aveano in realtà due patrie, come dice Cicerone, il luogo dove erano nati, e Roma; *una naturae, altera civitatis..... alteram loci patriam, alteram juris*[2]; ma Roma era la principale, alla cui salute doveano consacrarsi, e morire per essa se era d'uopo[3]. Difatti è chiaro che i municipi entrando a far parte della *civitas romana* erano legati alla sua conservazione, e nulla potevano intraprendere contro lo Stato romano senza delitto di fellonia.

Con altre città di popoli vinti in guerra Roma tenne altro consiglio: mandò suoi cittadini ad abitarle; e tolte le proprie leggi ed istituzioni, comunicò loro la qualità di cittadini romani, assoggettandole in tutto alle leggi romane, ed introducendo una forma di reggimento affatto consimile a quella vigente in Roma stessa: tali erano le colonie; onde Gellio le chiama, ritratti in piccolo della maestà del popolo romano[4]. Erano le colonie per ciò assai meno libere de' municipii, anzi strettamente dipendenti da

[1] Anzi quanto maggiore pareva il privilegio tanto più era stretta la dipendenza; ed in origine i municipii *cum suffragio* erano assai più dipendenti che quelli *sine suffragio*, come rettamente nota il nostro giureconsulto Antonio Turboli nel suo eccellente libro sulle Origini del Demanio, libro che meriterebbe di essere assai meglio conosciuto di quello che nol sia, fatto disgraziatamente comune a molti pregevolissimi nostri scrittori.

Vedi la sua opera *Origines juris praediatorii domanii regni neapolitani* Cap. III. § VI.

Junge Toscano — Op. cit. Tom. VI. p. 110.

[2] *De Legib.* Lib. 2. cap. 2.

[3] Intorno alla duplice patria dei municipi veggasi quanto dottamente ne scrive lo Spanhemio—*Orbis rom. Exercitat.* 1. cap. VI.

[4] *Quasi effigies parvas et simulacra populi romani.*

A. Gellio — *Noct. Act.* XVI. 13.

Roma, o a dir meglio tutt'uno con l' *Urbs*: i romani ivi spediti ad abitarle vi stavano quasi a presidio per mantenerle in fede. Ebbero a simiglianza di Roma diviso il popolo in *ordo* e *plebs*; quello formato da' proprietarii i quali componevano la curia, e si nomavano *decuriones*, e talvolta *senatores* e per fino *conscripti;* e la *plebs*, che rispondeva presso a poco al proletariato romano; e così pure ebbero per magistrati i *duumviri* o *quatuorviri* a simiglianza dei consoli, i quali usavano anche le insegne consolari de' fasci, il *quinquennalis* equivalente al censore, gli edili, il questore e così via a guisa della *Urbs*. La condizione delle colonie per un rispetto era men favorevole di quella de'municipii, ma godevano in compenso del vantaggio della comunicazione completa del diritto e della cittadinanza romana: insomma esse potevano in certo modo assomigliarsi a' municipii *fundi*. Se le città federate, se i municipii o le colonie rompeano la fede a Roma, questa le puniva riducendole in prefetture, che era il più duro istituto, imperocchè spoglie di ogni autonomia, venivano rette da un prefetto (*praefectus juri dicundo*) che da Roma inviavasi ogni anno a governarle [1]; nondimeno i cittadini delle prefetture rimaneano sempre cittadini romani, anzi a parecchie di quelle vennero serbati i magistrati a simiglianza delle colonie [2].

Coll' andare del tempo non poche *civitates foederatae*, adescate da'vantaggi della cittadinanza romana,

[1] Festo — Voc. *Praefecturae*.

[2] Savigny è di avviso, contro l'opinione di parecchi, che le prefetture serbassero i loro proprii magistrati, salvo il maggiore tra essi i *duumviri*, rimpiazzati dal prefetto. — *Hist. du droit rom.* Tom. 1. p. 55.

spontaneamente si resero municipii ed anche colonie, come fece Napoli [1]; altre in punizione della mancata fede, furono ridotte in municipii o colonie; d' altra parte parecchi municipii trovarono più commodo di adottare del tutto il diritto romano, e divenendo perciò *fundi*, si andarono a confondere colle colonie, ovvero dimandarono di essere trasformati in quelle [2]. Gellio confessa che al suo tempo non poteasi più discernere il municipio dalla colonia [3]. Sparì pure l' altra distinzione delle prefetture. Insomma l' antica partizione delle città federate, dei municipii, delle colonie e delle prefetture venne sotto gl'imperadori man mano cancellandosi [4], e tutte si nomarono col nome generico di municipio, il quale così divenne *immago romanae reipublicae* [5], e valse a dinotare ogni città che fosse abitata da *cives romani*, qualunque fosse stata la sua primitiva origine [6]. Per tal modo l'unità giuridica de'popoli, apice della civiltà pagana, si vide recata ad effetto mercè il sistema municipale di Roma.

La base del reggimento municipale poggiava sulla

[1] CAPACCIO—*Histor. Neapolit.* Cap. VIII. Tom. I. pag. 46 e seg.
FIMIANI — *Elem. jur. priv. neap.* Par. II. cap. 4 e 5.

[2] *Quaedam alia antiqua municipia..... cum suis moribus legibusque uti possint, in jus coloniarum mutari gestiverint.*
A. GELLIO — *Noct. Attic.* XVI. 13.

[3] *Sic adeo et municipia quid et quo jure sint, quantumcumque a colonia differant ignoramus.*
A. GELLIO — *Noct. Attic.* XVI. 13.

[4] SAVIGNY — *Histoire du droit romain au moy. age.* Tom. I. pag. 55.

[5] Come lo chiama il TOSCANO — Op. cit. Tom. VI. pag. 74.

[6] GIRAUD — *Histoire du droit franc. au moyen-age.* Tom. I. pag. 140.

distinzione dell' *ordo* dalla *plebs*; era l' *ordo*, detto pure *curia* e financo *senatus*, che creava i magistrati (i *duumviri*, i *quatuorviri*, i *quinquennales*, gli *ediles*), ed i quali non poteano scegliersi che tra i membri dell'*ordo* stesso (*decuriones*, *curiales*, *conscripti*)[1]. L'*ordo* solo co'magistrati da lui creati amministrava la cosa pubblica municipale (*respublica*). È dunque manifesto che il municipio era un istituto principalmente politico.

Questi magistrati esercitavano dapprima la più estesa potestà, maneggiavano la cosa pubblica sovranamente, giudicavano del pari le cause civili e le criminali, e possedeano ad un tempo l'*imperium* e la *jurisdictio*[2]. Ma dallo stabilimento dell' impero in poi andarono rimettendo graduatamente questa piena potestà. Primamente perdettero l' *imperium*[3]: il potere di punire i rei loro fu tolto. Venne loro rimasta facoltà d'infliggere a' soli servi di leggeri castighi[4]; e potevano arrestare i rei profughi, ma

[1] *Is qui non sit decurio, duumvirato vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur.* L. 7 § 2. Dig. *De Decurion.*

[2] *Municipia vetustis temporibus, hoc est a sua origine, fuisse civitates liberas, suis magistratibus atque legibus viventes, atque in hoc tantum Romanae reipublicae subditas, quod agnoscerent supremum illius imperium, caeterum omnimodam jurisdictionem in cives suos habere, atque adeo, ut de juribus majestatis nemini rationem reddere tenerentur.*

TOSCANO — *De causs. rom. jur.* Tom. VI. p. 109.

Junge BASTA — *Instit. jur. publ. neapolit.* — *Pars altera* — Lib. I. §. 683.

[3] *Ea quae magis imperii sunt quam jurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest.*

L. 26 Dig. *Ad municipalem.*

[4] L. 12 Dig. *De jurisdict.*

solo per trasmetterli al preside o al proconsole [1]. In quanto al civile la loro giurisdizione restò circoscritta a cause non eccedenti una determinata somma; per le altre il giudizio spettava al pretore di Roma per quei municipii inclusi nello scompartimento messo sotto la immediata giurisdizione del pretore urbano, e pei rimanenti a' luogotenenti imperiali (*consulares, juridici* [2]); ed anche in questi affari di menoma importanza essi non erano che giudici di prima istanza; l' appello ne era deferito al luogotenente imperiale [3]. Per tal modo l' antico aspetto del municipio, fondato sopra l' idea politica di una indipendenza più o meno spiccata dalla *Urbs*, venne a cangiarsi profondamente per guisa, che le città aveano stima di persone private rispetto allo Stato romano [4]. Però nel mentre essi perdevano ogni importanza politica particolare, ne acquistavano un'altra non minore come fondamento del sistema generale

[1] L. 4 Dig. *De fugitivis.*
Toscano — *De caus. rom. juris.* Tom. VI. p. 114.

[2] Savigny —*Hist. du droit. rom. au moy. ag.* Tom. I. pag. 50.

[3] Savigny — *Op. cit.* p. 51.

[4] *Eum qui vectigal populi romani conductum habet publicanum appellamus, nam publica appellatio in compluribus caussis ad populum romanum respicit: civitates enim* loco privatorum *habentur.* L. 16 Dig. *De Verb. Signif.* Ed è sotto questo rispetto che Ulpiano nella L. 15 D. *De Ver. Sig.* dice: *Bona civitatis* abusive *publica dicta sunt, sola enim publica sunt, quae populi romani sunt.* Ma sotto il rispetto della città in sè considerata essa era pubblica persona, ed i suoi beni erano *bona publica*, come lo stesso Ulpiano dichiara nella L. 17. Dig. *ejus. tit: Sed si qua sunt civitatum velut bona, sed peculia servorum civitatum, proculdubio publica habentur.* L'apparente antinomia di queste due leggi dello stesso giureconsulto è conciliata ottimamente dal Toscano—Op. cit. Tom. VI. p. 123.

dello Stato romano, e come tali entrarono nel congegno politico di esso. La riscossione delle imposte, la reclutazione dell'armata, i lavori pubblici erano le tre principalissime cose che importavano al potere imperiale. Tuttochè sotto gl' imperatori lo Stato avesse acquistato una certa unità centrale maggiore, nondimeno essa era assai diversa da quella che si vede negli stati moderni; e comunque una certa incoativa istituzione di ministeri di stato potesse vedersi spuntare col potere imperiale, nondimeno questi supremi officiali non aveano sotto di loro altre gerarchie subordinate di officiali addetti a ciascun dicastero e sparsi per tutto il territorio dello Stato, che avessero curato degli affari proprii ad ognuno. Le curie municipali quindi erano le sole che poteano provvedere a tali tre momentose bisogne: all'*ordo* ne fu addossato il carico; ed i suoi membri ne rispondeano personalmente sui proprii beni, massime per la riscossione de' tributi. Egli è perciò che lo Stato non avrebbe potuto sussistere senza le curie municipali, onde i curiali erano riguardati come i *nervi* dello Stato e i *visceri* delle città [1]; in compenso di quali carichi esorbitanti, e che spesso consumavano le loro fortune, godevano di molti privilegii. In quanto però all'amministrazione della cosa pubblica i municipii rimasero pressochè autonomi, ed in questo conservarono le antiche prerogative; l' *ordo* reggeva co' suoi magistrati con quasi totale indipen-

[1] *Curiales* nervos *esse reipublicae ac* viscera *civitatum nullus ignorat*, *quorum coetus recte appellavit antiquitas minorem senatum.*

Novella Majoriani in princ. Appendix Cod. Theodos.

SERRIGNY—*Droit publ. et administrat. rom.* Tom. I. p. 224.

denza la cosa municipale, e i suoi poteri giungevano financo a vendere i beni proprii del municipio. La potestà imperiale non era in questa materia direttamente interessata, e consentiva a'municipii una grande libertà di azione [1].

Concludiamo: il Municipio nasce da un certo vincolo di soggezione a Roma: serba dapprima la sua autonomia politica, salvo il vincolo della dipendenza suddetta; quale autonomia viene mancando a poco a poco, finchè l'antica fisonomia politica si tramuta in una nuova, cioè in quella di organo inferiore del sistema politico dell'impèro romano: la sua piena balìa nell'amministrazione locale è come un avanzo della sua prima autonomia politica. Il suo carattere in ogni epoca è però sempre il politico, e la sua immutabile base riposa sempre sulla distinzione dell'*ordo* dalla *plebs*.

Tale era lo stato de'municipii, e tale perdurò dalla decadenza dell'impero fino al VI o VII secolo [2]. Intanto la nuova luce del mondo era già comparsa, e progrediva nel suo lavorio ad un tempo religioso e civile. Una novella civiltà è incubata dalla religione cri-

[1] Puoi vedere nella diligente esposizione che ne fa il RAYNOUARD, di quanta estensione fosse la potestà de'municipii intorno alle cose di amministrazione.

« En un mot, egli conchiude, tout ce qui n' appartenait qu' à « l'administration locale était de la compétence définitive de la « curie, de l'ordre des décurions ou conseil municipal. »

Hist. du droit municip. en France. Liv. I. ch. 31.

[2] Durò questa costituzione delle città presso noi fin sotto i Goti, i quali poco o nulla immutarono gli ordinamenti romani, ma da' Longobardi in poi cessò del tutto.

BASTA — *Instit. jur. publ. neapol. Pars alt.* §. 795.

stiana, civiltà non più propria a questo o quel popolo, ma universale come la religione che la partoriva. Questa predicando i dommi fondamentali di Dio creatore, la discendenza comune degli uomini da un solo padre, la colpa di origine per cui tutti gli uomini partecipavano all' umana natura corrotta, la redenzione di Cristo morto a salute di tutti, veniva a proclamare in conseguenza colla reale fraternità degli uomini, la effettiva eguaglianza loro, usciti tutti da uno stesso ceppo guasto, tutti eguali innanzi a Dio, appo cui non sono rispetti di persona, e tutti comunicanti nell'identico fine, la celeste beatitudine; e poi trasportandosi nel campo civile, distruggeva dalla radice ogni privilegio di casta, scalzava dalle fondamenta il dispositismo, e la signoria dell' uomo sull' uomo; e pubblicando la fratellanza reale degli uomini, ne stimolava la carità, e li accendeva al conseguimento del bene non pure peculiare a ciascuno, ma a tutti comune. E comunque imponesse rispetto agli ordini esistenti, e comandasse l' ubbidienza alle potestà secondo quelli stabilite, si apparecchiava a riassumere l' antica civiltà, e direi quasi a transustanziarla da cima a fondo. Tutti i fedeli, compresi i principi ed i signori del mondo, non erano che membri della *christiana plebs* innanzi alla Chiesa ministra di Dio sulla terra, e deputata al supremo ufficio di condurre gli uomini all'ultimo loro fine, la patria celeste. Favorivano le nuove idee la legislazione romana imperiale, che aveva ornati tutti i liberi abitanti del mondo della qualità di cittadini romani; loro giovavano financo le irruzioni barbariche, le quali rovesciando le istituzioni politiche romane, abolivano l'antica partizione

di *ordo* e *plebs* [1]. La Chiesa ha il cómpito di comunicare la qualità di cittadino anche a'servi, ed a coloro la cui condizione a quella de' servi si accostava: il servaggio ed il colonato sono aboliti lentamente dalla sua azione temperata e persistente. È dessa che insegnando essere il lavoro ed i suoi dolori una pena della colpa d'origine, e quasi una espiazione di quella, lo purga del tristo colore di degradazione civile che lo avviliva nel paganesimo, ne fa il dovere di ogni cristiano, anzi lo nobilita e santifica con l'esempio di Cristo alunno di un fabbro, e con quello della Regina degli Angeli, vissuta umile operaia sulla terra. L'operaio non è in sè stesso nulla di men degno di un re, tuttochè abbia il dovere di ubbidirgli come capo dello Stato. Queste idee doveano avere un' influsso potente sulla vita della città, e modificarne la costituzione. Tolta di mezzo la distinzione di *ordo* e di *plebs* ogni città non potea considerarsi altrimenti che quale ragunanza di tutti i cittadini legati da interessi e diritti comuni. Alla parola *Municipium*, che esprimeva un concetto politico, venne sostituita l' altra *Universitas*, che include una idea meramente civile. Difatti nel linguaggio del diritto romano questo vocabolo significa una totalità di cose e di diritti, che comunque tra loro diversi, per una *fictio juris* vogliono considerarsi come una cosa sola: l'eredità è una *universitas* perchè abbraccia l'insieme de'diritti costituenti

[1] Agostino Thierry nelle sue gravissime *Lettres sur l'histoire de France*, osserva che la rivoluzione de' comuni si deve agli operai ed a' mercanti. Questo movimento civile è retto evidentemente dalla idea cristiana della santificazione del lavoro, e dalle idee giuridiche che ne scaturiscono.

il patrimonio del defunto, di cui sostiene la persona [1]; così pure la dote ed il peculio sono detti *universitas* [2]; i corpi morali, come le corporazioni delle arti, nomavansi *universitates*, perchè aveano un insieme di diritti proprii a ciascuno di essi; e per la stessa ragione le società [3]; in questo senso il municipio addimandavasi anche *universitas*. Ma dipoi, quando sotto l'influsso delle idee cristiane l'antica idea politica del municipio disparve mercè la soppressione dell'*ordo* e della *plebs*, e si trasformò nell' altra più larga di comunanza civile, la quale non si restringeva più ai soli *cives romani*, ma abbracciava tutti coloro che stabilmente abitavano la città *(incolae)*, la parola *universitas* servì a meraviglia per significare per sè stessa la società civile del Comune. Il Comune è l' *Universitas* per eccellenza , anzi la sola e vera *Universitas*, onde questo vocabolo assolutamente preso non significò altra cosa che il Comune, come nota il Du Cange [4].

Mutata l' idea fondamentale del municipio, questo cangiamento dovea rifluire su' beni appartenenti alla società locale. I pascoli, i boschi , i corsi d'acqua spettanti in dominio alla città, che vigendo i municipii si nomavano *bona reipublicae*, *res publicae*, il cui uso era de' soli *cives romani*, ma dal quale erano allontanati gli altri abitanti, si chiamarono da

[1] L. 20 § 10 Dig. *De haered. petit.*

[2] L. 1. §. 4. Dig. *De dot. praeleg.*—L. 20. Dig. *De haered. petit.*

[3] Così vengono chiamate queste persone morali civili nella L. 1. Dig. *Quod cujuscumque universit. nom. vel contra eam agat.*

[4] *Universitas* nude *pro incolarum urbis vel oppido universitas, idem quod Commune.*

Gloss. mediae et infim. lat. V. Universitas. Vedi Basta—*Instit. jur. pub. neapolit. Pars alt.* Lib. I. §. 678.

allora in poi *bona communia, res communes*, all'uso delle quali avea diritto l' *universitas incolarum*. E così la espressione giuridica *res communes*, che nel diritto romano usavasi a dinotare solo quelle cose il cui dominio non poteva essere di alcuno, ma il cui uso era di tutti in quanto uomini, cioè *aer*, *aqua profluens*, *mare et littora maris*, si estese fino a comprendere le terre e gli altri beni il cui dominio apparteneva alla città, e di cui l'uso spettava a tutti gli abitanti di essa; d'onde surse la prima idea del demanio comunale [1]. Dopo ciò che cosa è la città?

[1] Muratori — *Antiq. ital. Dissert.* 45 p. 668 crede: che ab antico *apud veteros latinos* bona communalia *fuisse, in quae erat jus universo populo*; e cita in appoggio di questa sua opiniono Frontino ed Aggeno Urbico. Ma per verità non è così. I *communia* o *communalia* di cui parlano questi scrittori, non erano beni pubblici di cui l'uso fosse aperto a tutti gli abitanti di una città o di un borgo, ma indicavano terre a pascolo la cui proprietà e l'uso si apparteneva a'fondi limitrofi, assegnati a'coloni inviati da Roma ad abitarle. Ecco il testo di Frontino: *Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune, propter quod ea compascua multis locis in Italis* communia *appellantur*: *quibusdam provinciis* pro indiviso — *De limit. agr.* p. 41. *ed. Goesii.* Ed Aggeno Urbico: *Relicta sunt et multa loca quae veteranis data non sunt: haec variis appellationibus per regiones nominantur*: *in Etruria* communalia *vocantur*, *quibusdam provinciis* pro indiviso. *Haec fere pascua* certis personis *data sunt depascenda*, tunc cum agri adsignati sunt—*De Controver. agror.* P. 66 *edit. Goesii.* Si può aggiungere ancho la testimonianza d'Igino: *Multis coloniis immunitas agri vicit assignationem, et cum plus terrae quam datum est superesset, proximis possessoribus datum est* in commune, *nomine* compascuorum —*De l mitib. constituend.* p. 192. *edit. cit.* Si tratta dunque di proprietà privato comnni ed indivise, non di pubblicho proprietà destinate all'nso comune. È poi evidente che non potea nascere l'idea di *bona communalia* essenzialmente cristiana, quando non era ancora venuta in luce, mercè il cristianesimo, quella del Comune.

essa significa una congregazione di uomini, legata da interessi comuni e retta da leggi certe, possedente un patrimonio comune, salvo i possibili privati dominii, ed i cui membri hanno eguaglianza di diritti. Questo nuovo stato di cose civili trovò la sua congruente espressione nella parola *Comune*, surta accanto all' altra *Universitas*, e che la sostituì del tutto nel linguaggio volgare, rimanendo questa adoperata più specialmente da' legisti. Ed ecco l' idea politica e più angusta del Municipio, che comprende una società di uomini, dapprima fatta vassalla da Roma, dipoi divisa in *ordo* e *plebs*, e che non esiste se non per la conservazione dello stato romano, trasformarsi in quella civile e quindi più ampia del Comune; che serve a significare la società locale di uomini eguali, nata dall' abolizione dell' *ordo* e e della *plebs*, e purgata di ogni neo di vassallaggio, salvo il legame di civile soggezione all' autorità dello Stato. Chi non vede in tal corso di evoluzione storica il trionfo della idea civile sulla politica, e l'ampliarsi dell'idea della società umana nel campo del diritto? Non ci diffondiamo più oltre sulla origine de'comuni, perchè ciò ci trarrebbe fuori del nostro scopo, a noi basta accennare l' idea civile e cristiana che li hanno prodotti. In conclusione quindi le parole *Municipio* ed *Università* o *Comune* compendiano due sistemi civili, anzi a dire meglio, due mondi, due civiltà. L' una, la pagana, sorretta dalla idea politica romana della distinzione dell'*ordo* dalla *plebs*, l'altra, la cristiana, radicata in quella della civile eguaglianza [1]. Egli è intorno alla idea del Comune che si

[1] È singolare che certi scrittori recenti per non volere rocare alla Chiesa le origini de' progressi del mondo moderno, par-

aggruppano i progressi civili del mondo moderno, bandita principalmente dall' Italla nel resto del mondo, ciò che prova il suo eterno principato morale e civile. L' idea democratica e cristiana della effettiva comunanza de' diritti degli abitanti della città, che le dà una vita propria e naturale, è il centro di tutto il movimento civile dell' Italia nel medio evo, che di là si propaga appo le altre nazioni [1]. La storia d'Italia nel evo mezzano può dirsi l'epopea grandiosa della lotta e del finale trionfo della idea civile, guelfa e papale del Comune sulla idea politica, ghibellina e imperiale, il cui più splendido episodio è la Lega

lano del mondo cristiano prescindendo da Cristo e dalla sua Chiesa, il che è un palpabile errore storico. Siamo noi nel tempo pagano o nel cristiano? certo nel cristiano: dunque come non tener conto di Cristo, da cui l'era nuova si cognomina? Per questo vezzo, che non ha altra radice che il pregiudizio antireligioso dell'epoca corrente, essi si rendono volontariamente impotenti ad edificare sovra salde basi la filosofia della storia e della civiltà. Così p. e. il Guizot dichiara schiettamente che il Municipio sia tutt'altro che il Comune—*Hist. de la civil. en France.* Paris 1829. Tom. 5 p. 207; anzi mostrandone la essenziale diversità, confessa che il carattere dominante del Municipio sia l'aristocratico, e quello del Comune il democratico: (Op. cit. Tom. cit. p. 146). Ma d'onde ciò nacque? quale ne fu la cagione? Il suo discorso rimane sospeso in aria, e destituto d'ogni base scientifica. È il progresso, egli dice: sì: ma qnale è l'idea che lo informa? Eppure la storia canta così chiaro, che bisogna a bella posta turarsi le orecchie per non sentirne la voce. Cristo e la sna Chiesa sono il centro del mondo moderno: nulla di bene di qualunque natura vi è stato mai o vi può essere in un popolo, in una società, in un individuo qualunque, che possa avere altra sorgente, altro principio; il mondo moderno nel suo sviluppo morale, intellettuale e civile non può muovere che da Cristo, nè progredire che per Cristo, nè tendere altrove che a Cristo.

[1] Muratori — *Antiquit. italic. Dissert.* 45 p. 677.

Lombarda. Egli è il Comune che vuole sieno mantenuti i suoi diritti e la propria vita, quelli manomessi e questa soffocata da Federico nella dieta di Roncaglia, che pone le armi in mano alle città italiane della Lega; dall'esito della quale magnanima lotta dipendono le sorti del mondo, decise a Legnano in modo molto più grande e momentoso che nol furono nel paganesimo a Maratona ed a Farsaglia. Ed è pregio del lavoro notare come i giureconsulti bolognesi, imbevuti anzi saturi di diritto romano, appoggiavano le pretensioni imperiali, appunto perchè le idee romane dell' *Imperium* e del *Municipium*, quale fu ridotto sotto gl'imperatori, non potean dare altro prodotto giuridico [1]. Si è a torto creduto, e si crede ancora da moltissimi per difetto di sodezza di storiche cognizioni o per traguardo di pregiudizii politici, che la famosa Lega significasse la riscossa della indipendenza italica contro la signoria dello straniero [2]: nulla di ciò: tra la guerra della Lega e quella del 1859 non corre veruna rassomiglianza: ivi è quistione del diritto civile del Comune, quì veramente si tratta della indipendenza politica. L' autorità imperiale era accettata come suprema autorità politica dagli stessi comuni che la

[1] Questa imputazione fanno loro il SISMONDI — *Hist. des répub. ital. cinq.me édit.* Tom. I chap. 9. e il RAUMER—*Storia degli Hoenstauffen.* Par. 2ª § 103. Il SAVIGNY cerca di giustificarli da questa taccia, dimostrando che essi per contrario non si attennero a' principii del diritto romano; ma per verità è difficile a far tenore alla opinione dell' illustre tedesco — *Hist. du droit. rom.* Tom. 4 p. 41 e seg.

[2] Il BALBO appunto è in questa erronea credenza, il che è meraviglioso per un tanto uomo — V. *Sommario della storia d' Italia* § 8 e seg.

guerreggiavano; e, sarebbe a mantenere il contrario, snaturare, rimpiccolendola, la grande finalità della Lega. Questa non contende se la poca regione della superiore Italia deggia emancepparsi dalla potestà imperiale; il negozio è di ben altra importanza: egli è la sovrana idea civile ed universale nata dalla religione cristiana, che dee trionfare della monarchia feudale, tinta ancora di paganesimo, la quale fondata sul ferro, vuol negare la libertà del Comune e confiscare i diritti del cittadino a profitto della potestà imperiale. Difatti quando i comuni ottengono col trattato Costanza che i loro diritti sieno restituiti, fanno la pace con l' imperatore e consentono a prestargli ubbidienza [1]. L' idea del Comune trionfante in Italia dovea mutare da capo a piede il sistema politico e civile di Europa. È il Comune che rompe guerra al Feudo; e questa lotta si propaga dall' Italia, dove prima si accese, rapidamente presso le nazioni di sangue latino, e con minor fortuna ed ampiezza presso le nazioni germaniche, nella quale lotta esso è giovato dalla Monarchia, cui alla sua volta presta il suo potente concorso; ed i loro sforzi insieme consertati riescono al diroccamento del sistema feudale, ed al finale trionfo della idea democra–

[1] Puoi vedere nel Leo la narrazione ottimamente fatta della civile contesa tra i comuni e l'impero. *Aggiungi* Muratori—*Antiq. Italic. Dissert.* 48 e Savigny — *Op. cit.* Tom. 3 p. 90 e seg. Al Balbo pare che la lega lombarda avesse in gran parte fallito lo scopo, perchè non sottrasse l'Italia dalla dipendenza imperiale; e sembragli che si lasciò sfuggire il momento propizio di liberare la patria dallo straniero. Ma questo è giudicare la celebre Lega co' criterii e le aspirazioni italiane del decimonono secolo; sbaglio di senso storico che turba il giudizio del sommo scrittore su quel fatto straordinario, sulle sue cause, e su'suoi effetti.

tica cristiana dell' eguaglianza di diritto, ne' quali risultati si conchiude tutta la storia moderna.

L'idea del Comune è dunque essenzialmente civile non politica; essa ha per iscopo di stabilire e consacrare i diritti del cittadino, non già la parte che egli dee prendere nel politico reggimento[1]. Nè si opponga l'esempio delle repubbliche italiane, che furono de' comuni anche politicamente autonomi[2], perchè l'autonomia politica di quei comuni fu piuttosto in fatto che in diritto, e surse per cause occasionali che qui è superfluo l'additare. In diritto gl'imperatori continuarono a mandare i loro luogotenenti o vicarii in Italia; ed è appunto come vicarii imperiali che Ludovico il Moro, e più tardi Francesco Sforza riuscirono ad occupare la signoria di Milano. Mai poi la storia manifestamente dimostra, che tutti quei comuni smessa a poco a poco la loro accidentale e non essenziale autonomia politica, fi-

[1] Dicasi lo stesso de' comuni di Francia, autonomi affatto per certo tempo. V. Thierry — *Lett. sur l'hist. de France.*

[2] Una pruova della indole civile del Comune odierno, a differenza della indole politica del Municipio, si può arguire dalle magistrature. L'autorità che stava a capo del Municipio, erano i *Duumviri*, immagini de' consoli romani; nel Comune il capo dell'amministrazione comunale è detto *sindaco*: ora è noto che nel municipio romano il sindaco era propriamente il difensore della città, il cui ufficio consisteva in rappresentarla e difenderla nelle liti *L. ult. Dig. de muner. et honor*—*L. 2. Cod. de defensor. civit;* vale a dire era il procuratore del Comune naturalmente deputato a tutelare i suoi interessi puramente civili: a poco a poco si trasporta questa voce a significare il capo dell' amministrazione comunale, quasichè esso non avesse altro carattere che quello meramente civile, sicchè suo capo naturalmente ne fosse l'antico procuratore dei suoi civili interessi. V. Basta — *Instit. jur. publ. neapol. Par. alt.* Tit. XIII.° § 804.

niscono col raggrupparsi intorno a certi centri, dove s'insedia un potere centrale verso di cui gravitano, in cui solo si condensa il potere politico; e surgono gli stati di Toscana, di Milano, di Venezia, di Roma, e molto prima di loro il Regno Napoletano, nel quale per la maturità delle idee civili connaturate all'indole degli abitanti, rifulse con maggiore purità l' idea civile del Comune, la quale ebbe tanto vigore che permise lo stabilimento di una monarchia, il cui carattere civile è più spiccato di ogni altra. Il Comune adunque, massime in Italia ed in Francia, non ripudia mai la sua idea fondamentale che è civile e non politica; e col progresso del potere monarchico spiega sempre più scolpita la forma corrispondente alla sua essenza, cioè quella di semplice amministrazione locale. Sicchè i comuni oggi sono tanti enti morali di natura civile, ne' quali si assomma l' amministrazione locale, e che, salvo certe distinzioni meramente consuetudinarie de'luoghi, del tutto trascurabili, ubbidiscono alle leggi generali ed uniformi sancite dalla Monarchia, nel cui potere trovano la loro tutela e la consacrazione de' loro diritti. Solo in Inghilterra la cosa va diversamente; ivi l' idea del Comune è assai più tarda a comparire. Colà il sistema politico feudale è il dominante; e però l'idea politica nella storia inglese soverchia di molto la civile: da qui la costituzione feudale aristocratica inglese. Sono i baroni inglesi quelli che vogliono porre in sodo i loro diritti colla *Magna Charta* strappata a Giovanni Senzaterra, de' quali principalissimo era quello di non potere essere tassati senza il loro consenso dato in solenne ragunanza nel parlamento. I comuni non aveano in quella rappresentanza alcun posto: i bor-

ghesi erano taglieggiati ad arbitrio dalla Corona; e per torsi da questa inevitabile vessazione da cui erano rovinati, non si apriva altra via che di ottenere il diritto politico di essere membri del parlamento. Ecco perchè a questo si sforzarono di riuscire; ecco perchè nelle frequenti contese tra i re inglesi ed i loro baroni, i quali tendeano a restringere l' autorità regia, i comuni, massime quello di Londra, pigliavano partito pe' baroni contro il re, precisamente al contrario di quello che avveniva nel continente. Questi erano reputati da' comuni come quelli da cui poteano sperare di essere liberati dalle imposte arbitrarie. I comuni quindi conquistarono il diritto politico di essere *membri del parlamento*, e questa fu l' espressione di cui si servirono nella memorabie dichiarazione del loro diritto legislativo che ebbe luogo nel secondo anno del Regno di Enrico V. [1]; ed una volta messovi il piede, ne derivò per naturale conseguenza che acquistarono il diritto a concorrere alla formazione delle leggi. Da qui viene che in Inghilterra la camera bassa si chiami *Camera de' Comuni;* ed è perciò che i deputati de'comuni singolarmente presi non rappresentino l' Inghilterra, ma solo il comune della cui rappresentanza sono investiti. Da ciò si può vedere come la idea civile del Comune, già sviluppata nella sua vera indole nel continente, è tarda ad apparire in Inghilterra, e vi assume la forma poli-

[1] Ivi fu detto: *il comune di terra è e fu mai sempre un membro del parlamento.* Vedi Hallam — *L' Europe au moy. ag.* Chapit. VIII. Questo autore prova che l'espressione *mai sempre* non fu che una esagerazione, non essendo ciò storicamente vero. Puoi leggere in lui la storia accurata della origine della rappresentanza de' comuni nel parlamento inglese.

tica che è meno larga, anzichè la civile più ampia e ricca; e quale enorme divario corra tra le istituzioni potitiche dell' Inghilterra e quelle del continente, e con quanta civile prudenza e sapere teorico e pratico la turba de'politicanti si avvisi, che non ci sia meglio a fare che trapiantare tra noi certe istituzioni inglesi, come se questo fosse possibile, e anche in tale caso, potesse tenersi come un progresso. Tanto la ignoranza della storia ed i pregiudizii valgono ad annuvolare le menti!

Il Comune adunque quale è oggi nel continente di Europa, e più specchiatamente in Italia ed in Francia, si palesa come una istituzione meramente di amministrazione locale, escluso qualunque carattere politico; possono i cittadini godere mercè gli Statuti, dell' esercizio del diritto politico, ma il Comune come tale non ha veruna ingerenza nel maneggio dello Stato.

Dalle cose discorse ognuno può scorgere quanto il Comune odierno si dilunghi dall' antico Municipio, e con quanta proprietà di linguaggio, e còn quanta eleganza giuridica oggi si appicchi al Comune il nome di Municipio. L' idea del Municipio è principalmente politica, quella del Comune è schiettamente civile. Il Municipio implica l' idea di una soggezione politica al diritto del più forte, che politicamente vi impera; il Comune invece importa una associazione civile, che trova il suo appoggio nel principato civile, al quale non è vassalla, ma cui deve ubbidienza, come vuolsi alla Suprema Potestà Civile, al pari di qualunque libero cittadino. L' idea della libertà civile e della civile eguaglianza è il fondamento del Comune, dove che la base giuridica del Municipio è quella

del predominio di una classe *(ordo)* sul resto della cittadinanza *(plebs):* sicchè se ne può conchiudere come il Municipio sia una idea retrograda a petto del Comune, che esprime adeguatamente il progresso civile de' tempi odierni, e quanta la costui idea giuridica sovrasti e vinca quella del primo [1].

Il grande divario tra il Municipio ed il Comune, a torto confusi da parecchi scrittori, non isfuggì al profondo senso giuridico de' nostri giureconsulti. Antonio Turboli scrisse, che i municipii oggi non sono più; e che solo per abuso le città provinciali da taluni si chiamassero municipii, de'quali non esistono nemmeno i vestigii [2]. Ed il Toscano notò, che una mera ignoranza degl' istituti civili antichi e moderni potè generare la credenza che le magistrature comunali fossero derivate dagli antichi decurioni, quasi che il Comune fosse la continuazione del Municipio [3]. Certo ognuno sorriderebbe se per vezzo di no-

[1] Ad Ulrico Hubero, certo uno de' maggiori giureconsulti moderni, sfuggì del tutto la differenza tra l' antico Municipio ed il Comune odierno. Ebbene l' idea di vassallaggio e di diseguaglianza civile propria al Municipio, è così da questo inseparabile, che egli costretto dalla logica ha lasciato scritto, che il nome di *civis* è per eccellenza dovuto o a coloro che partecipano all' imperio (p. e. i nobili veneziani d'allora, come spiega il suo comentatore De Linker); ovvero a quelli che abitano la città dove è la sede della Suprema Potestà Civile; ed a coloro che abitano le altre città dello stato, si convenga il semplice nome di *municipes* — *De Jure Civit.* Lib. II cap. IV. n. 12.

[2] *Hodie municipia exulant ;* et abusivo *civitates* municipia *dixeris; et* abusivo *loquutus est Falco Beneventanus ad annum 1134, qui comitis Rainulphi oppida et civitates* municipia *nuncupavit, quorum aetate sua nec vola nec* vestigium *deprehendes.*

Orig. jur. praed. doman. regn. neapol. Cap. III. § 2.

[3] *Etenim qui fuerint decuriones, quodque munus eorum igno.*

vità, che si scusa per amor di progresso, si chiamassero *tribuni de' celeri* i generali di cavalleria, o se al ministro di finanze si desse il nome di *conte delle sacre larghezze*; eppure non si ride quando si vede sbattezzato il Commne per essere ribattezzato col nome di Municipio. I nostri padri che per parecchi rispetti valeano più di noi, piaccia o non piaccia alla nostra puntigliosa vanità, si tennero immuni da questo errore: la fede cristiana era in essi troppo vivace, e sentivano la loro vita essere connessa troppo intimamente colle idee del progresso civile figliato dalla religione cattolica, per commettere un tale anacronismo: Napoli, Firenze, Venezia, Milano e quelle gloriose città, che inalberando il segno della Croce abbatterono quel grande e terribile colosso del Barbarossa, non si nomarono altrimenti che Comuni. Quelle anime così fiere ed avide di civile libertà, non sognarono di adoperare il nome di *Municipio*, significante regresso di civile servitù.

Abbiamo reputato conveniente attingere dalla evo–

rantes et politiam nostrorum temporum camdem, atque illam vetustae memoriae existimantes, Syndicos, Electos, Nobiles civitatem regentes ab antiquis decurionibus ortos esse falso *putarint*, *illorumque jura* absurdissime *his aptanda censuerunt*.

De caus. rom. jur. Tom. VI. pag. 84.

Il Raynouard nella sua, per altro pregevole, *Storia del diritto comunale in Francia* si sforza a dimostrare il contrario. È il solito vezzo di trattare la storia del mondo cristiano dando l'ostracismo a Cristo ed alla Chiesa. Quando anche tutte le memorie storiche ed i monumenti non soccorressero, la differenza della teologia pagana dalla cristiana fornirebbe un criterio per sè solo indubitato a combattere la sua tesi, se è vero come è verissimo ed universalmente assentito anche dai migliori scrittori acattolici, che il principio teologico è l'anima informativa delle società, e de' loro istituti politici e civili in ogni tempo ed in ogni luogo.

luzione storica l'idea del Comune per poterne ritrovare la schietta natura; il che ci è paruto tanto più necessario in quanto che la recente sostituzione nelle leggi e nel volgare discorso del vocabolo municipio a quello di comune è lungi dall'essere innocente. Essa ha favorito certe idee torbide e perplesse, per cui si dimanda ad alte grida da molti, che non sanno propriamente quello che si dicano, l'*autonomia* del Comune; forse per reazione contro il sistema di esagerato accentramento di certe principati, il quale gravando il comune di una spesso inutile ingerenza dello Stato, anco in quelle cose di cui niun altro che esso stesso può essere il vero giudice, ne aveva, inceppandola, assottigliata la vita. Probabilmente nè i nuovi legislatori, nè coloro che gridano avranno avuto chiara contezza della natura diversa del Municipio e del Comune: nondimeno si è subodorato che qualcosa di diverso dovesse correre tra l'uno e l'altro; e d'altra parte la voce della storia ronza nell'orecchio anche di coloro cui poco ne cale. La malaugurata sostituzione ha tratto a pensare che il Comune deggia avere piena balìa di sè stesso, come già l'antico municipio l'avea, in quanto all'amministrazione interiore; e che fosse lecito alle amministrazioni comunali di maneggiare a loro talento, senza altra censura, la cosa pubblica, talento oggi reso al sommo mutabile per la mutabilità dell'onda elettorale. Questo falso concetto è stato fomentato per verità dalla facoltà concessa a' comuni di potere contrarre debiti indefiniti, e di accrescere fuori modo le non poche imposte dirette e indirette che i cittadini pagano allo Stato; dacchè non lievi danni e disordini sono scaturiti. Ogni città, ogni borgo

ha voluto mostrare di capire che importasse il suo nuovo nome; e tutti si sono recati ad onore di dare prova della loro indipendenza col fare e disfare a capriccio, perloppiù a scapito del buon senso; ed hanno ascritto quasi a sacro dovere di rovinarsi a gara con prestiti gravosissimi per metter su cose la cui utilità era assai raro effettiva, spesso affatto secondaria, talora esistente solo nel cervello de' rettori del comune, ed il più delle volte immaginata solo per satollare la ingorda fame di speculatori e di progettisti. Insomma nessuno comune si è creduto *all'altezza dei tempi* (stile nuovissimo) se non avesse sconvolto da cima a fondo la cosa pubblica; ed avrebbe sul serio stimato di restare indietro in civiltà, se non si fosse inviluppato di debiti, affrontando intrepidamente il pericolo del fallimento, col tirarsi dietro senza esitare la ruina della pubblica e della privata fortuna. E non pochi, dopo aver dato fondo alle loro risorse, incalzati dall' abbaco inesorabile, hanno dimandato in grazia di cessare la loro dignità municipale, e riunirsi a qualche altro comune più grosso, cui hanno regalato per entratura i loro debiti, che non potevano più soddisfare. Sicchè per tante ragioni il nome *Municipio* suona terribile agli orecchi de' cittadini proprietarii o non proprietarii che sieno, spremuti di ogni sugo e ridotti ad essere la sua *gens taillable e corvéable*, onde ne suole essere a buon diritto cotidianamente bestemmiato. E nondimeno odi ancora gridare, che i municipii non sono abbastanza liberi; ed è quasi un miracolo se non si dimanda che vengano dissepolti i duumviri ed il senato, e che il Comune si converta in un piccolo stato nello Stato, mezzo ottimo per risolvere nell' anarchia

finale l'unità dello Stato, già gravemente alterata dagli attuali ordinamenti amministrativi. Nè vogliamo tacere un'altro rispetto. La borghesia, dopo di avere nel passato secolo fortificandosi con la plebe, da lei suscitata in nome della civile eguaglianza, dato l'ultimo crollo al già logoro e decrepito sistema feudale, oggi tende a mettersi sulla sella della scavalcata aristocrazia di sangue, superandola in burbanza ed in corruttela, ma di cui non partecipa a certi generosi istinti sopravvanzati al suo decadimento. Alla borghese vanità di questi *demo-aristocratici*, come li chiamava spiritosamente l'Alfieri, la parola cristiana *Comune*, che esclude ogni privilegio di casta, puzzava di troppo schietta democrazia : per contrario la voce *Municipio*, che ricorda la distinzione dell'*ordo* dalla *plebs*, solleticava pruriginosamente la loro smania di separarsi da quel volgo da cui testè erano usciti. La borghesia che ora tiene lo scettro, si pone quasi come l'*ordo*, cui è commesso il maneggio dell'azienda comunale *ad libitum*, il resto è *fex plebeja*, dispregevole in tutto, ma di cui i borghesi mostran pure di curare per uccellarne i voti nelle elezioni, accattandosi fama di filantropi e di *patres patriae*, operanti per pubblico bene; che è stata la gran maschera, oggi però assai sfatata, di cui si copre la cupidigia e l'ambizione, non di rado degnamente assorellate alla più pellegrina ignoranza. Ecco il pericolo del nome Municipio imposto al Comune, ecco le conseguenze cattive che ha prodotte; d'onde la necessità di restituire all'idea Comune la sua verità.

Essendo adunque il Comune un ordine di mera amministrazione locale, a lui tocca di provvedere alla

comune utilità degli abitanti. Tutto quanto concerne le vie pubbliche, il corso pubblico, l'uso e la distribuzione delle acque pubbliche, la polizia urbana e la rurale, l'amministrazione e la tutela del suo patrimonio e del demanio comunale gli appartiene, ed ha su questa vasta materia una propria giurisdizione, nella quale consiste la sua ragionevole autonomia. Lo Stato, che come innanzi dicemmo, è conservatore e non creatore del diritto, non gliela può contendere sotto colore di tutela. Il Comune sussiste *proprio jure* a fronte dello Stato, come *proprio jure* sussiste il cittadino, a differenza del Municipio che non avea esistenza che dallo Stato e per lo Stato. Però la giurisdizione incontrastabile del Comune dovendo tendere anche essa alla conservazione del bene de' cittadini, nel quale si assomma il benessere della vita comunale, non può estendersi a quanto possa sminuire il suo patrimonio, che in fondo è patrimonio dell'insieme della cittadinanza; esso perciò non può avere abilità nè ad alienare i suoi beni, nè a contrarre debiti, i quali mirano alla diminuzione del patrimonio [1]. Che se occorra che il suo

[1] I nostri giureconsulti e pubblicisti sono tutti concordi nella idea radicale che separa il Municipio dal Comune; e non cascano nell'errore storico e giuridico di confonderli insieme. Francesco De Petris, fiorito tra la fine del 500 ed i principii del 600, uno de' principali nostri giureconsulti ed uno degl' innovatori della giurisprudenza, il quale forma quasi un anello di congiunzione tra Alessandro d'Alessandro e Francesco d'Andrea, insegna non solo che il comune non possa alienare i suoi beni, ma nemmeno contrarre debiti senza l'assenso del principe; e non pur questo, ma vuole che l'assenso stesso del principe non sia valevole in tal caso, se non costi che il danaro mutuato sia stato applicato all'utile effettivo ed evidente del comune.

Consilior. Cons. 52. Neapol. 1637 pag. 213 e seg.

bene dimandi l'uno e l'altro, come accade eziandio al privato, il giudizio ne è per natura di cosa deferito allo Stato, conservatore del diritto de' comuni e de' singoli, cui solo spetta dare o negare la venia *cognita causa*. Fin qui della indole civile del Comune: vi ha un' altra categoria di funzioni che esso esercita per conto dello Stato e per sua delegazione, ma toccare di questa non giova nel presente discorso.

Però può accadere, anzi non di rado interviene, che il comune non abbia entrate proprie per sopperire alle spese che la cura del bene generale si tira per mano; può darsi ancora che per cagione di pubblica utilità abbia necessità di pigliare o danneggiare la proprietà del privato: nel primo caso bisognerà tassare i cittadini, nel secondo uopo è che il diritto del proprietario privato ceda innanzi al diritto del pubblico, che dimanda il bene comune. Il comune non può nell' un caso e nell' altro muoversi da sè, perchè ciò si dilunga da' limiti della sua giurisdizione. Questo ci conduce ad entrare nella provincia della filosofia del diritto.

L'uomo essere composto di anima e corpo non potrebbe sviluppare la sua umana natura, anzi nè vivere, senza usare, appropriandosele, delle cose materiali a tale fine indispensabili. La natura fisica è fatta per lui, ed egli è investito del principato su quella. Per virtù della sua razionale natura conosce a che servano le cose naturali, elegge quelle che apprende essergli utili, ne dispone secondo ragione gli detta, ed ha potere di custodirle a suo uso contro l'altrui violenza. Da qui nasce il diritto di proprietà, che non gli conferisce alcuna legge rogata da uomini, e che è inerente alla sua stessa natura, onde tanto vale negargli la

proprietà quanto l'essere stesso. Vico, di cui nessuno prima nè dopo ha più profondamente scrutato le origini dell' universale diritto, ricavandolo dalla contemplazione dell' umana natura nella idea divina del suo Creatore, notò come dalla ragionevole destinazione delle cose a proprio utile nasca il *Dominio*, dal ragionevole uso di quelle sorga la *Libertà*, dalla ragionevole custodia di esse venga fuori la *Tutela* [1]; sicchè il diritto di proprietà costa di dominio, di libertà e di tutela talmente connessi tra loro, che il dominio includa la libertà e la tutela, la libertà abbracci il dominio e la tutela, e questa contenga il dominio e la libertà. Dalla ragione moderatrice del dominio, della libertà e della tutela discende l' *Autorità* propria di ogni uomo, in cui consiste tutto l' esercizio del suo naturale diritto; autorità realissima che non gli mutua veruna umana istituzione, ma che gli viene dalla sua stessa natura; e che egli messo in solitudine, cioè lontano per qualsia modo dalla società in guisa che non possa giovarsi del suo presidio, sovranamente esercita: lo Stato e l' individuo allora sono tutt'uno [2]. Ma l'uomo singolo non può da sè solo dispiegare la ricchezza della sua razionale natura, senza essere consociato a' suoi simili; la sociabilità è perciò insita nella sua essenza, e la società per conseguenza non è dipendente dal suo arbitrio, quasi ne fosse un' artificiata creazione. Dalla società naturale nasce la società civile, in cui e per cui l' uomo celebra la sua natura eminentemente civile; e poichè l' idea stessa di società importa quella di un certo reggimento, perocchè società senza

[1] *De uno univ. jur. princ.* cap. 71 e seg.

[2] *De. uno univ. jur. princ.* cap. 94 98 e 99.

reggimento è una contraddizione ne' termini, la Civile Potestà rettrice della società civile sorge con essa. *Uomo*, *Società*, *Potestà Civile* sono tre idee per intimissimo nodo di generazione intellettuale e reale tra loro connesse ed inseparabili, e che muovono insieme dall' idea divina dell' umana natura

Come d' arco tricorde tre saette [1].

La Potestà Civile ordinata al bene civile della società cui presiede, deve esercitare a tal fine un' Autorità, di cui è investita dalla stessa sua idea, che dee necessariamente superare ogni autorità particolare del singolo individuo, senza però assorbirla, anzi pacatamente conservandola nell' essere suo. E perciò il suo dominio si estende su tutti i beni del cittadino e vince il dominio peculiare di ognuno; la sua libertà sopravvanza la libertà di ogni singolo, cui costringe ad ubbidire a leggi certe; la sua tutela supera ogni individuale tutela, che essa esercita colle pubbliche magistrature. Da qui vengono il *Dominio Eminente*, *la Libertà Civile*, ed il *Sommo Imperio*, i quali sono proprii della Potestà Civile, e che se sopravvincono non distruggono, anzi salutevolmente conservano nel loro essere i privati dominii, la libertà individuale, e le singole tutele, componendoli nella pubblica pace che è il supremo de' beni civili. L'espressione *Dominio Eminente* fu ritrovata per prima con somma eleganza dal Grozio, per significare l'alta potestà dello Stato su' beni de' cittadini. L' aggettivo *eminente* specchia la natura di questo supre-

[1] Dante — *Parad.* Can. 29.

mo dominio, il quale non si ha da confondere con quello della famiglia o del singolo padrone [1], ai quali sovrasta; e perciò avanza in dignità, ma non abolisce i peculiari dominii [2]. Questo carattere di eminenza consiste in ciò, che la Civile Potestà può obbligare i cittadini a' tributi, per applicarne il prodotto a comune vantaggio: d'onde tutta la materia de' tributi; e può per la stessa ragione del bene comune, usare, anzi impadronirsi in tutto o in parte, perdere e danneggiare i beni privati de' sudditi [3]; d'onde tutta la materia della espropriazione per causa di utilità pubblica, de' danni subìti dal privato per amore della utilità comune, e delle leggi regolamentarie sul modo di usare de' privati dominii. Dacchè la sua natura è affatto diversa dal dominio privato, da cui non si vuol mai scambiare, la Potestà Civile nulla può esigere da' singoli in *agnitionem dominii*: la proprietà privata sta da sè; il cittadino è proprietario *jure proprio* indipendentemente dallo

[1] GROZIO—*Non etiam familiare aut herile.* — *De Jure Bel. ac Pac.* Lausannae 1752. Tom. IV. pag. 325 nota 20.

[2] *Nam et civitati aliquod dominium in bona civium tribuitur, quod privata quidem dominia non* tollit, *sed tamen* eminet *super illa.*

HUBERO — *De jur. civitat.* Lib. I. cap. XVIII. n. 14.

GENOVESI — *Imperio competere dominium eminens in totum subjectum territorium,* servata *interim ac* immota *cujusque proprietate.*

De jure et offic. Lib. II. cap. VIII. § 36.

[3] *Alibi diximus res subditorum sub eminenti dominio esse civitatis, ita ut civitas, aut qui civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam perdere et alienare possit, non tantum ex summa necessitate.... sed ob publicam utilitatem.*

GROZIO — *De Jure Bel. ac Pac.* Tom. IV. p. 325. n. VII.

Stato, e nulla gli deve per l' esercizio di un tal diritto [1].

Però nel diritto di proprietà deesi attendere a due diverse ragioni, che importa supremamente distinguere. L' una è il diritto del proprietario al valore stesso della cosa che è nel suo patrimonio, l' altra il diritto di usarne a suo talento. Il dominio eminente essendo di natura affatto straniera al privato dominio, non ha ragione sul valore della cosa, e non ne può togliere al proprietario neanche una menoma parte, perchè il solo proprietario, domino del patrimonio, può alienare e perdere i valori che lo compongono. Quello che esso colpisce è il diritto del proprietario ad usarne, ed a ritenerla tale quale è in tutto od in parte. Quindi nel mentre da un lato la Po-

[1] Se si guardasse nella sua quiddità il dominio eminente dello Stato tanti spropositi non si direbbero oggi da certi politici, che s' intendono di cose di Stato quanto del mondo della luna. Non sarebbe p. e. tra' finanzieri (peste dell' Italia odierna) surto in qualche bislacco cervello il ghiribizzo di considerare il tributo fondiario come un canone, che si paghi allo Stato quasi in *agnitionem dominii*, confondendo così il dominio eminente dello Stato con quello del domino diretto sul fondo enfiteutico; il che importerebbe che lo Stato sarebbe il solo e vero domino di tutti i beni posseduti da' privati. Si grida tanto contro i comunisti, e poi non si dubita di accettare il più terribile de' loro dommi, che da sè basta a disciogliere la società civile. Certo se il Fourier, buon' anima sua, fosse stato vivente, avrebbe gridato: Osanna; e si sarebbe a gran fretta mosso dal fine del mondo per offerirsi per collega di ministero al coraggioso difenditore delle sue teorie. Ma qual principio o qual diritto suol rispettare l' astuta fame de' finanzieri? il cui peregrino sapere è riposto nel percuotere con balzelli di diversi nomi le stesse cose, qualificandole con voci diverse, quasichè l' arbitraria varietà de' vocaboli potesse mutare la identità della loro natura.

testà Civile per effetto del suo dominio eminente può obbligarlo a cederle in tutto o in parte la sua cosa a cagione del bene generale, ha dall'altro lato l'obbligo d'indennizzarlo del valore di tutta o di parte della cosa stessa; ed in questo la espropriazione per causa di pubblica utilità si differenzia dalla espropriazione che per diritto privato fa il creditore dei beni del debitore, per la quale gli si toglie non solo il diritto ad usare della cosa, ma il valore di essa. Adunque il proprietario espropriato o danneggiato per ragione di pubblica utilità, serba intatto il suo diritto al valore della cosa, il quale non soggiace al dominio eminente dello Stato, e che niuno può rapirgli; egli è obbligato solamente a cedere il suo diritto di usare e di ritenere tale quale è la cosa destinata al bene comune della società, del quale egli stesso partecipa come membro di quella. Per tal modo il dominio eminente si accorda coi diritti di proprietà del privato, nel rispetto de'quali risiede la base immutabile di ogni civile consorzio: il bene comune si marita a quello di ogni singolo cittadino; e lo Stato non ismette mai il suo carattere essenziale di *conservatore del diritto*. Sicchè due capitali idee scaturiscono da questo discorso: l'una che lo Stato in virtù del dominio eminente ha potestà di togliere al cittadino in tutto o in parte l'esercizio del suo diritto di proprietario sulla cosa destinata a servire alla comune utilità: l'altra che il proprietario ha un diritto incondizionato ed assoluto alla integrità del suo patrimonio, e quindi al valore della cosa stessa che ne fa parte. D'onde ne vien fuori una terza, che il proprietario ha diritto di essere indennizzato dallo Stato per qualunque diminuzione di valore che la sua cosa

subisca per cagione di pubblica utilità, senza che si abbia a guardare se diminuzione cosiffatta nasca da appropriazione che lo Stato faccia di tutto o di parte del fondo del privato, ovvero da danno che gl' inferisca; perciocchè l' espropriazione o il danno rimontano allo stesso principio, e l'una e l' altro importano una diminuzione del patrimonio, poichè danno non altrimenti è detto che *ab adimendo patrimonio* [1]. Concordano in questo i maggiori pubblicisti, Grozio può valere per tutti [2]. Ebbene questa

[1] *Damnum et damnatio ab ademptione et quasi diminutione patrimonii dicta sunt.* L. 3. Dig. *De dam. infec.*

[2] *Sed addendum est, cum id fit* (cioè l' espropriazione o il danno della proprietà privata) *civitatem teneri his qui suum amittunt sarcire* damnum *de publico, in quod publicum nomen, et ipse qui* damnum passus *est, sit opus est, contribuet.*

De Jure Bel. ac. Pac. L. III. cap. XX. § VII. n. 2.

Aggiungi Enrico De Cocceji — *At quia unus civium prae altero gravari non debet, cum omnes aequaliter defendere rempublicam teneantur, et in quo gravatus est* (espressione generalissima che comprende perciò anche il danno) *ex aerario vel publica contributione ei restituendum est*—*Comm. ad Hug. Grotium.*

Binkershoek — *Quaest. jur publ. cap. XV* non fa altra eccezione se non quella del danno inferito per cagione di guerra.

A'quali s'accorda l' egregio nostro pubblicista Giuseppe Basta, il quale nello esporre la dottrina del dominio eminente, insegna che il cittadino non può dolersi se, per effetto del dominio eminente dello Stato, a cagione della pubblica utilità, *ejus bonis spolietur omnibus, vel praedia ad usum publicum convertantur, sive comburantur, aliove modo* deteriora *fiant.* Però in tali casi, cioè sia della perdita totale, sia del danno, *ne alter prae altero gravetur, cives alios ad* damni *contributionem bonus princeps adiget, ut necessitatibus publicis omnes aequa lance consulant, vel ex erario publico* bonorum jactura (cioè sì la perdita che il danno) *quam ille passus fuit compensetur.*

Instit. Jur. publ. neapol. Pars. prior. Tit. IX. *De dom. em.* §. 278.

idea giuridica fondata sulla legge naturale e sulla scritta, consentita da' principi dei giureconsulti e de' pubblicisti, è quella che l'Autore chiama un *errore volgare* (p. 20) arrovellandosi a puntellare il vero errore, cioè, che l'espropriazione od il danno non risalgano allo stesso principio!

Ciò posto è chiaro che il comune non possa altrimenti che dallo Stato ricevere la facoltà di tassare i cittadini, e di espropriare o danneggiare la proprietà loro per cagione di pubblico bene, facoltà che deriva dal dominio eminente che è unicamente proprio alla Somma Potestà Civile. Or se il diritto del cittadino è quello di possedere indeminuto il valore del suo patrimonio, che lo Stato come conservatore del diritto ha il dovere di rispettare, nè segue che il comune non può vantare un diritto maggiore di quello che viene allo Stato dal suo dominio eminente; nè il cittadino avere verso il comune un' obbligo maggiore di quello che abbia verso lo Stato. E così rimane dialetticamente dimostrato, con la scorta dei supremi principii che regolano il pubblico ed il diritto privato, che il comune deggia ristorare il proprietario pe' danni che gli reca a cagione della opera pubblica. E perciò, discendendo al caso in esame, se il comune col rialzare o ribassare il livello di una strada noccia agli edifizii che la fiancheggiano, è per ragioni di pubblico e di privato diritto obbligato non solo a fare le opere necessarie per porre in accordo gli edificii col nuovo livello, o fornire al proprietario il danaro perchè le esegua egli stesso; ma ove oltre i riaccordi, le proprietà abbiano patito diminuzione di valore, ha lo strettissimo anzi necessario dovere di renderne in-

denni i proprietarii. Quale dimostrazione non potea farsi se non veduto prima qual fosse il carattere dello Stato, quale quello del Comune e che importasse il dominio eminente, come proponemmo sul cominciare del nostro discorso.

CAPO II.

DEL SACRIFIZIO, COME DOTTRINA CIVILE, DA CUI NASCE LA NEGAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

Assoluta la dimostrazione del diritto che ha il privato ad essere ristorato de' danni inferiti alla sua proprietà per causa di pubblica utilità, sarebbe il nostro cómpito esaurito, se non fosse quasi suo necessario compimento l'additare a quali estremi pericoli si vada incontro mantenendosi la tesi contraria, massime se venissero accolti i concetti da cui muove l'Autore della scrittura che fornì l'occasione a questo lavoro.

Egli volendo risalire a' supremi principii, da'quali a suo credere si derivi la prova della tesi che difende, stima di averli ritrovati nel diritto che ha lo Stato d'imporre sacrificii alla libertà ed alla proprietà de' singoli cittadini, e nell'obbligo di costoro a soggiacervi. È questo il concetto centrale in cui s'impolano i suoi principali argomenti; e perchè nello esporlo nulla di nostro s'introduca, è pregio del lavoro inserire le sue proprie parole:

« Entrando ora nella quistione, dice egli [1], e ri-
« portandola innanzi tratto a' suoi più alti principii,

[1] Pag. 14 e seg.

« si offre spontanea una prima considerazione, che
« cioè la società onde possa incessantemente pro-
« gredire nella via dell' incivilimento, uopo è che
« *imponga un doppio ordine di sagrificii*, l'uno
« sulle facoltà personali, ed individuali del cittadino,
« e l' altro sulla proprietà immobiliare: cosicchè sa-
« crificî personali, restrizioni e modificazioni alla
« proprietà; libertà e proprietà, e proprietà che della
« libertà è la prima e più legittima emanazione,
« sono costantemente addette al servizio dell'ordine
« sociale, *costituendone l' essenza*. L' erario pubbli-
« paga e compensa per avventura in tutti i casi gli
« uni e gli altri sagrificî? della libertà della pro-
« prietà? ecco il problema che la società, nella *as-*
« *soluta impossibilità di poterli tutti indistintamente*
« *retribuire, ha risoluto* distinguendo i sacrificî mag-
« giori da' minori, attribuendo a' primi il corrispetti-
« vo, e dichiarando gli altri gratuiti. » Or bene noi
diciamo: che il concetto del sacrificio, inteso a modo
dell' A. non pure non è un principio, ma è la com-
pleta negazione di tutti i principii del pubblico e
del privato diritto, e compendia esso solo i più peri-
colosi errori civili: perchè snatura l'idea dello Stato
e del Comune; perchè nega compiutamente il di-
ritto di proprietà, anzi rapisce ogni diritto a' citta-
dini riducendoli alla condizione de' negri o degl' i-
loti, con che ricusa loro fin l'umana natura; perchè
consacra quel panteismo politico fondato sulla asso-
luta negazione del diritto, che è la base degl'inna-
turali ed antigiuridici sistemi de' socialisti e dei
comunisti, i quali tendono a rovesciare e dissolvere
la società civile.

Il nostro discorso vuole naturalmente cominciare

dalla nozione del sacrificio, concetto principale dell'A. Sacrificio, come la sua etimologia lo attesta, viene *a sacrum faciendo ;* esso consiste nella offerta che l'uomo fa a Dio per atto di liberissimo amore di qualche cosa di proprio in omaggio alla suprema potestà di Lui, ed in dimostrazione della sua assoluta soggezione verso di Colui, da cui riceve il suo essere e quello che al suo essere si appartiene. Esso è perciò un atto religioso, col quale l'uomo confessa di non aver diritto nessuno rispetto al suo Autore, offerendogli quasi come non proprio, quello che è pure sua proprietà, vale a dire riconoscendo ogni sua proprietà dalla grazia liberale del Creatore del mondo. Questa idea dunque è fondata sul *diritto assoluto* di Dio, cui si fa il sacrificio, e sul *non diritto assoluto* dell'uomo che lo fa. E quanto più dappresso ci appartiene la cosa che si offre, tanto è maggiore e più puro il sacrificio; onde il più alto di tutti è il sacrificio monastico pel quale l'uomo offre a Dio il proprio corpo col voto di castità, il suo diritto di proprietà con quello di povertà, la sua volontà con quello della ubbidienza. Il sacrificio è pure essenzialmente *gratuito,* perchè nulla deve chi solo ha diritto a colui che ne è privo affatto; e la cosa sacrificata in quanto tale è pure spoglia assolutamente di diritto. Esso può esercitarsi in due modi. O l'uomo offre a Dio gli atti proprii e le sue proprie facoltà considerandole come non proprie, ma appartenenti in reale dominio al suo Autore; ovvero fa oblazione al Creatore delle cose che la natura gli porge, come al solo Signore dell' universo, le quali per sè non sono capaci di diritto. Nell'un caso e nell' altro sussiste sempre la negazione del diritto

dell' uomo sulle cose, che costituiscono la materia del sacrificio. È dunque il sacrificio un' atto essenzialmente religioso, che movendo dall'amore più puro, richiede la completa libertà della volontà morale. Questo sia detto in quanto all'idea archetipa del sacrifizio in relazione dell'uomo con Dio. Noi addimandiamo per assimilazione anche sacrifizio, la volontaria abdicazione del diritto che fa l'uomo per amore dell' altro: così diciamo sacrifizio il dare la vita volontariamente e senza obbligo prescritto, per la salute dell' amico o della patria, e lo spendere la vita e 'l avere in opere di misericordia, ed atti simili. Qui il sacrifizio non ha per base il diritto assoluto di colui che lo riceve, nè il non diritto assoluto di colui che lo fa; ma muove dall' amore che porta l' amante a spogliarsi volontariamente del suo diritto per giovamento della cosa amata, (l' amico, la patria, il prossimo). Ma anche in questo senso secondario il sacrificio può aver valore di atto religioso che ha Dio stesso per obbietto, se è fatto per amore di Lui; e può non essere tale, se l'amore che lo ispira non è perfetto, cioè carità, ma nondimeno è amore naturale e buono, come quello che naturalmente lega l' uomo all' altro uomo; il quale se non è carità, è però avviamento verso di quella, dalla quale piglia, ancorchè per isbieco, la sua consistenza, ed è illustrato sia pure pallidamente, da un raggio rifratto dell' amore divino. La stessa parola sacrificio adoperata a significare cotali atti, mostra che almeno *in latenti* vi è l' idea religiosa del *sacrum facere*, benchè non dispiegata completamente nella coscienza dell' operante. Anche in questo caso il sacrificio è un atto morale, che sorpassa i confini del diritto, per internarsi

nella superiore regione dell 'amore. Insomma in qualsia caso l' idea del sacrificio spunta là dove il diritto finisce, e piglia sua radice nella onnimoda libertà della volontà morale.

Nella società civile è tutt' altro discorso. La sua idea fondamentale riposa sul diritto: è il *suum* nel più ampio significato che il cittadino dimanda e che gli è dovutò [1]; da cui nasce in ciascuno l' obbligo di rispettare quello che agli altri si appartiene, fino al dovere di restituire altrui la cosa aliena venuta in nostra potestà, dovere che elegantemente Grozio chiamò *obligatio dominii* [2]; d' onde si deriva il *vinculum juris quo necessitate adstringimur*. Il fine massimo della società è riposto nell' amministrare la giustizia, la quale consiste nel *suum cuique tribuere;* alla cui osservanza obbliga i ricalcitranti mercè l' esterna coercizione. Il cittadino esercita dunque liberamennte il suo diritto nella società civile: nè lo Stato può dimandargliene il sacrificio, perchè i cittadini sono egualmente subbietti giuridici; e lo Stato, essendo non *creatore* ma *conservatore* del diritto proprio de' cittadini, non può assolutamente esigere il sacrificio di ciò che non gli appartiene, e che spetta ai cittadini stessi, i quali non l'hanno ricevuto da lui. Il sacrificio adunque è un idea esclusa completamente dalla provincia civile: esso riposa sulla più assoluta libertà dell'atto morale ed è perciò incoercibile; quandochè il diritto si fonda sulla idea *del suum*, ed in-

[1] Vico — *De uno. uni. jur. princ. cap. 37.*

[2] *Qua tenetur, is qui rem nostram habet in sua potestate, efficere quantum in se est, ut in nostram potestatem veniat.*

De Jur. Bel. ac Pac. Lib. 11 cap. X. n. 2.

clude la capacità della coercizione esteriore. Sacrificio e diritto stanno perciò agli antipodi. La società civile essendo *società del diritto* , ognun può vedere fin da ora che il parlare di sacrificio come di obbligo del cittadino, è non solo un linguaggio improprio e senza sapore giuridico, ma ripugnante all' idea stessa del diritto, di cui il sacrificio è la negazione.

Negli stati pagani fondati sopra una religione più o meno panteistica, non potea nascere l' idea della distinzione della *società morale* dalla *società civile* : in altri termini della *morale* dal *diritto*. In essi le due società sono confuse ; e però lo Stato riveste quel carattere di assolutezza, e come direbbero i teologi di *aseità*, che veramente al solo Dio si compete. Lo Stato pagano usurpa perciò la proprietà della natura divina: esso riesce l'alfa e l'omega della società umana, ed è la scaturigine di ogni diritto. Sotto un tal punto di vista i cittadini non hanno diritti proprii rispetto allo Stato , ma solo ne posseggono in relazione tra loro: lo Stato dunque può esigere il sacrificio di questi condizionati loro diritti, e con ciò loro nulla toglie, ma riprende quello che gli è proprio e che emana lui ; onde il cittadino ha il dovere di sacrificare sè e le sue sostanze allo Stato ; e questo dovere, per la permistione fondamentale della Chiesa con lo Stato, torna religioso e civile ad un tempo. Codro, Decio, Curzio sono vere vittime digiune di diritto, che si offrono da sè in sacrificio sull' altare innalzato alla divina natura dello Stato.

Ma poi che la Luce del mondo, gittò il fondamento della civiltà moderna sulla capitale distin-

zione della Chiesa dallo Stato, con le eterne parole: *date a Cesare quel che è di Cesare, ed a Dio quel che è di Dio,* con le quali distinse la società religiosa dalla civile, e l' atto morale dal giuridico, l' idea dello Stato ne emerse rifulgente di tutta la sua purità, cioè quale mera società civile, di cui è proprio campo il diritto, e la cui suprema missione sta nella conservazione di esso. Dunque secondo l'idea cristiana dello Stato, nella società civile non può trattarsi che di diritto, rimosso qualunque sentore di sacrificio, che nè lo Stato può pretendere, nè il cittadino gli deve. È una impropria e pericolosa metafora quando si dice, che lo Stato esige dal cittadino il sacrificio della propria vita nella guerra, o quello de' suoi averi con le imposte. Il vero è che sia dovere del cittadino difendere colle armi la patria minacciata dal nemico; e fornire allo Stato i mezzi necessarii alla sua sussistenza. Lo Stato col servizio militare e mercè le imposte domanda a rigore il suo diritto, e ne esige l' adempimento dal cittadino, che può costringere se egli rilutta. L' idea del sacrificio non c' entra per nulla. Dopo ciò è chiaro che lo Stato odierno il quale richiedesse sacrificii, sarebbe uno Stato che esce dalla sua orbitá; e quasi venti secoli di storia fossero un nulla, si studierebbe di respingere indietro le civiltà sino al paganesimo. Nondimeno pare all' A. che per ragione di civile progresso si abbia a dimandarne a' cittadini. Laonde per potersi dunque accogliere la teoria dell' A. è mestieri risolversi francamente ad affermare, che i cittadini *non hanno diritti* innanzi allo Stato: perocchè, come dianzi fu detto, le cose sacrificate non possono avere alcuna assoluta capacità di diritto.

Per tal modo non avendo diritti, i cittadini non possono essere liberi, ripugnando la libertà alla mancanza di quelli: essi dunque sono realmente *mancipia* dello Stato. Il rispondere che lo Stato non toglie tutti, ma solo taluni de' loro diritti, non approda a nulla. Se lo Stato è potenziato a toglierne loro un solo, lo è del pari a rapirglieli tutti, perchè per poterneli privare di un solo, si conviene che abbia virtù a privarli di tutti, i quali deggiono per necessità riuscire *non diritti*, una volta che lo Stato può a suo libito rapirli; e se loro ne conserva una parte, egli è per mera sua grazia provvisoria; nel modo stesso come il padrone permette allo schiavo per sua degnazione la famiglia e l'uso di certe cose materiali, ma che gli può togliere sempre che lo stimi conveniente al proprio interesse, perchè lo schiavo è cosa e non persona civile. La teoria dell'A. in sostanza fa dio dello Stato; nega il diritto e la libertà de' cittadini, ridotti ad essere innanzi allo Stato quello che gl'iloti erano dinanzi a Sparta, o quello che già i negri negli stati americani: essa può formolarsi così: *lo Stato solo civilmente è, l'individuo civilmente non è.* Panteismo politico che è la religione civile de' comunisti, i quali in nome dell'assoluta eguaglianza spogliano di ogni diritto il cittadino per arricchirne lo Stato; ed in nome della libertà mettono capo al servaggio più completo. È noto come il Fourier sottoponesse, nonchè gli altri atti della umana vita, fin l'opera della generazione al potere regolatore dello Stato; non ci vuol più per pervenire alla completa negazione della umana natura.

Che se realmente lo Stato avesse potestà d'imporre sacrificii a' cittadini, non sappiamo a che possa

conferire la distinzione di sacrificii in *maggiori* e *minori*, che vagheggia l' A., quelli retribuiti, questi privi di retribuzione. Se sacrificii, essi sono del pari fondati sulla negazione della proprietà, e sulla assoluta mancanza di diritto de' sacrificati. Il sacrificio è essenziamente gratuito; sacrificio con attribuzione di *tandundem*, cioè di cosa di egual valore, è un pretto non senso: se hai ricevuto l' equivalente che cosa hai sacrificato? Posta perciò l' idea del sacrificio, lo Stato ha il diritto di esigerli, e di non compensarne veruno; egli prende quello che gli è proprio, e che i cittadini non hanno diritto a ripetere; epperò come *cose* vuotate di diritto, li sacrifica a sè medesimo *utendo suo jure*. E se egli condiscende a compensare i soli sacrificii maggiori, debbono quelli essergli riconoscenti come di grazia speciale; nel modo stesso che lo schiavo dee benedire la graziosa larghezza del suo padrone, se togliendogli qualche cosa, gliene dia quel prezzo che avrebbe avuto diritto di ritenere.

Egli è inutile l' avvertire, che l' animo dell' A. è lungi dal far buon viso a queste enormi conseguenze eversive della società civile. Sta il suo difetto nel non essersi fatta una idea chiara del sacrificio, cosicchè ha creduto potersi trapiantare nel campo civile una idea tutta morale che si dilunga dal diritto, senza attendere alle conseguenze logiche di una tale confusione. Egli è perciò che pone i diritti accanto a sacrificii, e vuol comporre insieme due cose incompatibili; ma la logica lo incalza e non gli consente uscita dalle sue rigide spire, che lo necessitano a negare sostanzialmente ogni idea di diritto. Difatti ei pare un momento concedere, che il diritto di

proprietà sia realmente sussistente appo i singoli. Egli dice: la società ha diritto d' imporre sacrificii alla libertà dell' individuo ed alla sua proprietà: poi pone il problema: *L' erario pubblico paga e compensa in tutti i casi gli uni e gli altri sacrificii?* e lo risolve così: *la società nella assoluta impossibilità di poterli tutti indistintamente retribuire, ha risoluto distinguendo i sacrificii maggiori da' minori. attribuendo a' primi il corrispettivo e dichiarando gli altri gratuiti.* Se tale discorso ha un senso, non può essere altro che questo: L' individuo possiede in realtà nella sua pienezza la libertà e la proprietà: lo Stato però ha diritto a gravarlo di sacrificii sull' una e sull' altra: *avrebbe il dovere* di compensarli tutti, ma i mezzi gli fanno difetto: in questa strettezza si appiglia a fare una distinzione tra sacrificii *maggiori* e *minori*, rimborsa quelli, e si libera da questi col dichiararli gratuiti. Dunque, a spremere il sugo di questo ragionare, è la mera mancanza di danaro l' *unico e reale* fonte del diritto dello Stato a non compensare i sacrificii minori: dunque per contrario *l' unico fonte* del dovere che lo obbliga all'indennizzo de' sacrificii maggiori è l' avere danaro bastevole a ciò: dunque per ultima irrecusabile conseguenza, se non ha danaro disponibile, ha diritto a non ristorare nè sacrificii maggiori nè minori; e rimanda *jure* i miseri ex-proprietarii suoi creditori colle mani vuote a casa loro. Chi crederebbe che la zecca sia la genitrice del diritto? È dunque messo in pieno meriggio che ogni idea di diritto di proprietà è sparita. E perchè lo Stato in materia di debito e credito è un cittadino come un altro, questo discorso mena a ciò, che un debitore i

cui debiti superano il patrimonio, avrebbe il dovere di pagare i più onerosi finchè gli bastino le forze; sugli altri farebbe man bassa, congedando *sic et simpliciter* i suoi creditori. Questi gli griderebbero invano, che hanno diritto ad essere pagati: ed il debitore: Tacete io ho diritto a non soddisfarvi: il vostro diritto piglia entità dalla mia scarsella, ed essa è esaurita. In tal guisa ogni debitore avrebbe un mezzo spiccio a liberarsi da tutti i suoi creditori; senza andar pescando nè sofismi nè cavilli, non ha altro a fare che fondere il suo patrimonio fino all'ultimo quattrino: fattosi vacuo d'ogni sostanza eccolo nuotare nella piena balia di rimandare i suoi creditori, e con questo rimane compiutamente liberato. Ma vi ha dippiù: il ladro stesso è per ragion civile debitore de' dirubati: ma se ha consumato tutto, potrebbe rispondere: La società ha il diritto, *si opus sit,* anche d'impiccarmi: ma, cari dirubati, non mi ñojate con inutili ciarle: io ho didiritto a non pagarvi, perchè nulla ho. Si obbietterà forse che il codice civile non ammette questo discorso tra' singoli cittadini? ebbene noi replichiamo: Il codice si ha da rifare: questo è progresso: si è riformato tante volte, si riformi anche per questo. E se lo Stato in materia di debiti e crediti è sottoposto alle leggi scritte ed è civilmente eguale a' privati, per quale odioso arbitrio si negherà a costoro quello che a lui è concesso? Ma si risponderebbe ancora, che lo Stato ha per pubblico, e non per privato giure, il diritto d'imporre alla proprietà sacrificii senza compensi, sempre che gli manchino i danari. Dunque almeno questo non si può contendere: che Stato per pubblico giure

paga *come può e se può* i suoi creditori: e se *non può* del tutto è affatto sciolto da ogni obbligazione. Se gli odierni finanzieri, che oggi tanto si travagliano in sottigliumi per disgravare gli stati moderni e le città indebitate fino agli occhi, gustassero un pocolino questo nuovo principio di diritto pubblico, dovrebbero gridare: *Eureca:* per liberarli da' debiti non ci è cammino più corto e più sicuro, che sprecare quello che avanza, e ridurli al verde: così dalla ultima ruina sorgerebbe la suprema salvezza. D'onde nascerebbe una nuova dottrina di economia, che potrebbe formolarsi così: *Volete salvare lo Stato? rovinatelo compiutamente.* Ciò consuonerebbe con quella teorica, che altra volta la nazione stupefatta udì bandire in parlamento: *che lo Stato più ha debiti, più è ricco.* Peccato che a quegli illustri pubblicisti non cascò in mente la teoria dei sacrificii; avrebbero trovato modo di arricchire lo Stato, purgandolo da'debiti, perchè, come dice il proverbio, *chi non ha debiti è sempre ricco.* Con questo principio tra le mani si potrebbe mirabilmente semplificare l'organica dell'amministrazione dello Stato, ottenendosi economie maravigliose, delle quali oggi si va tanto a caccia, almeno in parole. A che l'inutile ingombro delle amministrazioni finanziarie per balzelli diretti o indiretti? a che un'armata d'impiegati fiscali, vere inutili sanguisughe dell'erario? a che una corte di conti? a che i bilanci, e gli stati discussi? Via tutto questo: siamo più semplici: la teoria de' sacrificii basta a tutto. Quando lo Stato ha bisogno, comanda sacrificii, i quali non hanno altro limite che i suoi bisogni: nulla paga, perchè nulla ha: oggi sacrifica questi

e domani quelli: quando ha spolpati gli uni passa appresso a rodere gli altri. A questa occorrenza gli bastano pochi impiegati, e poca forza pubblica. I cittadini adunque non sono subbietti giuridici in faccia allo Stato, ma sono veramente *oves occisinis*: lo Stato li sacrifica *jure* sull' altare della patria. Il filosofo Cebete tebano fece una tavola in cui descrisse con figure il suo morale sistema. Vico dopo di lui, creando la *Scienza Nuova* immaginò una tavola, dove con segni e figure simboleggiò le sue nuove dottrine. Ma la tavola del Vico è troppo ingarbugliata e difficile: ivi ci è Dio, una certa donna detta Metafisica, un vecchio chiamato Omero, e poi l' altare, il globo, l' aratro e tante altre diavolerie durette a digerire. Oggi si potrebbe esporre la *scienza nuonissima*, quale rampolla dalla teoria del sacrificio, con minore spesa: si potrebbe descrivere una tavola senza altri segni che questi: un uomo sacrificante (lo Stato) sopra un altare (la patria) una mandria di pecore (i cittadini). E questa *scienza novissima* avrebbe anche il vantaggio di essere già confermata dalla esperienza. L'imperatore di Marocco non ha nè ministero di finanza, nè gli altri inutili congegni degli stati odierni che si pretendono civili. Egli non governa i suoi felicissimi sudditi con altra teoria civile che con quella de' sacrificii; e pare che non abbia a dolersene, e che le cose del suo stato vadano per bene. Parranno queste conclusioni burlevoli: può darsi, ma sono logiche. Tale è il fato dell'errore che non può liberarsi dalla pece del ridicolo. La sola verità è seria e comanda rispetto.

Adunque noi diciamo: Sono o non sono diritti di proprietà quelli che formano la materia di quei tali

sacrificii minori che lo Stato non retribuisce? Se lo sono *quo jure* non li rispetta, e li distrugge senza compenso? Così governandosi annulla il diritto di proprietà, il quale è come ogni altra idea, di cui non si può negar parte senza negarla tutta. Se lo Stato non vuol fare confessione di rapina, non ha altra uscita che dire di avere potestà di farlo; ma distruggere o alterare la cosa niuno può all'infuori del proprietario di essa; un tal diritto non può venire allo Stato dal dominio eminente, perchè questo non ha che fare col dominio privato: dunque non gli puo sorgere da altro se non da questo, che egli può alterare o distruggere, perchè è vero proprietario dei beni cui quelli si riferiscono. Ed ecco negato fontalmente il diritto di proprietà a' singoli. Dirà forse che esso ha potestà d'imporre sacrificii? ed abbiam visto che questa idea è annessa e connessa colla negazione del diritto stesso. Dirà per ultimo: che quei diritti che sono il subbietto de'sacrificii minori non sono diritti? ed ecco la proprietà privata che se ne ita per un altro verso: perchè della proprietà non puoi negar cosa per poco che paia, in cui non si contenga la negazione per intiero. Dunque rivolgi la cosa in un modo o in un altro, la conclusione è forzosamente questa: la proprietà individuale non è: solo lo Stato è il vero proprietario. Cancellinsi perciò parecchi articoli del codice civile: esso scherza quando parla del diritto di proprietà, anzi propriamente non sa bene quel che si dica. Volete sapere che sarebbero i così detti proprietarii? degli usufruttuarii temporanei, anzi precarii, per mera concessione dello Stato. Ciò posto non vi ha che a fare un passo: lo Stato vede, come chiunque

altro, che vi ha ineguaglianza di godimento di questi beni precarii tra' cittadini; giustizia esige che l'eguaglianza la vinca; non sono forse gli uomini eguali tra loro? e perchè lo Stato libero disponitore della sua proprietà, dovrà rispettare consimile ingiusta ineguaglianza? Dunque per riordinare la società ritirerà le precarie concessioni: e senza dar luogo a nuove ed odiose ripartizioni, che schiudono sempre la via alla ineguaglianza, amministrerà da sè tutti i beni di cui costavano i singoli patrimonii; e fatto un coacervo di tutte le rendite, istituirà la *banca sociale*, che dispenserà ad ogni cittadino giorno per giorno il pane quotidiano. Eccoci a rigore di logica giunti al centro del comunismo. Il *Falanstero* è l'archetipo dello Stato democratico, che nasce sulle ruine del diritto di proprietà. E questa è l'inesorabile logica che spinse il Fourier ed i suoi settatori a tanto eccesso; ed a questi identici risultamenti si arriva senza remissione, ogni qualvolta si ponga, anche per via indiretta, la mano sacrilega sul diritto di proprietà.

CAPO III.

Della proprieta' e delle sue condizioni rispetto alla societa' civile.

Finora abbiamo visto come il principio dell' A. meni direttamente alla negazione di ogni diritto, anzi a quella della umana natura, ed allo sterminio della società. Ora è da dimostrare come l'A. sia stato condotto ad abbracciare esso concetto dal non avere una chiara idea del diritto di pro-

prietà e de'modi che oggi riveste, i quali non nascono da mero arbitrio dello Stato o dalla pretesa idea del sacrificio, ma sibbene dallo sviluppo che dopo tanti secoli ha avuto l' idea di proprietà. In altri termini: oggi il diritto di proprietà per natura di cose non può essere altrimenti esercitato, che con le modificazioni che ha, ed in queste modificazioni si avvicina meglio alla realtà della sua essenza. Il cittadino non sacrifica nulla del suo diritto allo Stato; anzi per contrario è solo nello Stato stesso che egli ne ritrova la tutela.

Innanzi tratto è necessario notare un errore, per quanto grave per tanto comune, intorno alla genesi del diritto e dello Stato. Non si deve nella ricerca dell'idea del diritto cominciare all'uomo singolo per risalire allo Stato, quasi il diritto del singolo fosse *il prima* e quello dello Stato *il poi* e da esso derivante. Questo processo invalso dalla Riforma in appresso per cause che tralasciamo, a spiegare le quali ci vorrebbe un lungo discorso, include questo concetto, che *realmente l' individuo solo è, e lo Stato non è* se non per *contratto* degl'individui tra loro, ma non possiede una essenza propria ed *assoluta*. Secondo questa teoria sono gli uomini che creano lo Stato secondo le convenienze de' loro utili, de' loro bisogni, de' loro timori, o di altri fini qualunque che si propongano. Ciò importa che l'uomo individuo sia selvaggio e solitario per natura, socievole e civile solo per calcolo di utilità, di bisogno, di timore e simili, ed esclude radicalmente che sia civile per essenza della sua natura. Da questo fondamentale errore sono nati i falsi sistemi civili del Grozio, del Pufendorfio, del Hobbes, dello

Spinosa, del Rousseau, che tutti li compendiò e li completò, sviluppando più pienamente la teoria del *contratto sociale* che quelli non avessero fatto. Da questo punto di vista il diritto sovrano dell' individuo autonomo è la misura unica del diritto dello Stato come di cosa da lui creata; e quindi sono gl'individui sovrani che creando per contratto lo Stato, rinunciano ad una parte de' loro diritti dei quali dotano lo Stato, per rimanere tranquillamente godenti dell' altra parte. Ma questa rinuncia essendo nata o per paura, o per interesse, o per calcolo di utilità, ha una origine assai poco nobile, perchè sono questi i più bassi motivi dell' uomo, ed implicano da un lato la confessione della propria debolezza, indigenza o cupidità; e dall'altro arguiscono la sua poca virtù morale, perchè per godere in pace di una certa copia di utilità, consente a scemare la pienezza della sua libertà, che è il massimo attributo del suo essere: dacchè si deve conchiudere che l'uomo civile sia un essere degradato. Questa fu di fatti la conseguenza che la inflessibile logica del filosofo ginevrino formolò con un rigore ed una nudità spaventevole; conseguenza di cui molti hanno riso, ma per contrario è lecito ridere de' derisori, i quali, movendo dallo stesso principio di Giangiacomo, si ricusano a dispetto della logica di accettarne l' ultima e legittima conclusione. Ognuno sa quali conseguenze terribili se ne cavassero politicamente: la sovranità del popolo, il diritto alla insurrezione come normale ed ordinario, l'annullamento completo di ogni diritto e giustizia assoluta, il diritto della forza; per indi giungere all'anarchia, come corona del civile edificio. Farai un

buco nell' acqua se vorrai combattere queste conclusioni distruttrici, dove per poco assenti a Giangiacomo che l' individuo è *il prima* e che lo Stato è *il poi*, cioè che la società sia di mera origine umana, dipendente dall' arbitrio dell' uomo che la crea. La verità è che le dottrine del Rousseau sono false, ma non già per isbaglio di logica. Sono tali perchè muovono da un falso pronunziato, che siede sopra una ipotesi arbitraria ed astratta, cioè che lo *stato di natura* proprio dell' uomo, fosse quello di selvaggio isolamento, del quale sia uscito mercè il contratto creatore della società; contro della quale immaginaria ipotesi sta la metafisica con la storia. La metafisica, che contemplando l' idea uomo qual 'è nella Mente Eterna creatrice del mondo, lo mostra sociale per natura; la storia, perchè non ha mai esibito l' uomo vivente in questo preteso stato selvaggio, salvo certe singolarissime eccezioni individuali venute da casi straordinarii; nè il contratto, per cui nacque in qualsia modo lo Stato. Ben potranno gli uomini fare e rifare a loro senno le leggi positive, che imperano nella società a vantaggio comune, ma non per questo è da dire che essi *creano* la società stessa, la quale è connaturata e coeva alla loro essenza, ed appartiene al natural diritto; il quale, appunto perchè rampolla dalla umana natura, è al di sopra dell' arte umana, almeno fino a quando non si dimostrerà, che l'uomo non crei la sua propria natura, massimo degli assurdi. Movendo da questa centrale e realissima considerazione, ne deriva per legittima illazione, che gli uomini partecipando, benchè in modo diverso, alla stessa umana natura, sono eguali per natura e quindi anche per diritto; e per-

ciò il diritto e la libertà dell' uno non può concepirsi che offendano il diritto e la libertà dell'altro. Laonde questa e quello non hanno per criterio l'individuo, ma l'idea stessa di *uomo*, a cui tutti partecipano, che è la misura assoluta del diritto della società e dell'individuo. Da ciò segue che il costui diritto di proprietà non può consistere nel capriccio di usare e di abusare delle cose di cui è domino, delle quali è appunto tale in quanto ne usa ragionevolmente, cioè secondo i fini che hanno nell' ordine della Mente creatrice del mondo; nè la sua libertà può risiedere nella licenza sfrenata di fare qualunque cosa gli salti in fantasia, perchè appunto egli è libero in quanto indirizza i suoi atti a ragionevoli fini: il capriccio e la licenza sono la negazione stessa del diritto e della libertà, precisamente perchè sono destituti di fine reale, onde con incomparabile profondità il Vico avea detto: *avari et luxuriosi sunt* mancipia, *non domini; immodice liberi, seu licentiosi, sunt natura* servi, *non liberi* [1].

Tale è l' idea del diritto e della società secondo natura. La società civile, che su questa si adagia, altro non fa che rendere *certi* con le leggi, scritte o non scritte che sieno, i diritti che l' uomo ha da natura. La quale essendo per essenza sociale, ne viene che il diritto dell' uomo singolo, non solo non può essere antagonista a quello della società, ma per l' opposto la sua reale essenza non si spiega altramente che nel legame armonico, con cui si congiunge con la medesima, e si conforma alle leggi che quella sancisce per la conservazione sì del pubblico che del privato diritto: daochè

[1] *De uno univ. jur. princ.* cap. 73.

segue che quelle condizioni, che volgarmente ed a torto si nomano restrizioni della libertà e della proprietà dell' individuo, stabilite dalle leggi, non sono realmente tali, quasichè fossero imposte dall' arbitrio della società a' suoi membri, ma sono modi radicati nella vera essenza del diritto ingenito all' uomo sociale, che vien celebrato mercè le leggi della società civile. Questa col fermare le norme stabili e determinate che moderano l'esercizio del diritto degli uomini singoli, non vi apporta alcuna arbitraria limitazione contraria alla giustizia; ma con quelle impedisce solamente che veruno non ne usi, o par dir meglio non ne abusi, in guisa che noccia al diritto degli altri ed a quello della società intera; e con ciò conserva nella sua reale essenza il diritto di tutti. Senonchè tutto il progresso della società civile consistendo nella continua consacrazione del diritto naturale nelle leggi civili, essa si avanza a misura che l' idea di quello si dilata e si compie graduatamente nel corso del tempo nelle menti umane. Il *certo civile*, cioè le umane leggi, guadagnano in ampiezza e bontà a misura che il *vero* del diritto naturale, meglio si comprende dagli uomini che le fanno, e quindi le cose che ne sono l'oggetto vengono per esse leggi usate in modo più conforme alla loro finalità. Questo è il cammino progressivo di tutta la giurisprudenza, e con esso di quello della civiltà. In questo progredire si vantaggiano altresì la libertà e la proprietà dell'individuo, che sono la base di ogni diritto civile. Illustriamo questo discorso con un esempio: tra mille che potremmo additarne, pigliamo la famiglia. Al tempo del paganesimo, quando la religione non insegnava la reale

fratellanza degli uomini per la comune discendenza da un ceppo solo, e la loro degradazione per la colpa di origine, è manifesto che l'idea della sociabilità umana dovea essere meno intensa e meno comprensiva; il diritto che da quel principio religioso scaturiva, dovea perciò tenere più all'individuo che alla specie, e quindi appressarsi più al principio politico che alla umana natura. Il diritto familiare dovea rispondere a questo momento storico della società. La famiglia perciò si presenta come un mero dominio del *pater*; egli è l'assoluto signore della famiglia e del suo patrimonio, i quali sono *in manu* di lui; il figlio non ha diritti innanzi a lui, egli è *res mancipi* del padre, come il servo o il fondo di terra: la moglie è pareggiata al figlio. Poi coll'andare avanti del natural diritto, per quanto potea comportarlo il paganesimo, la sua più ampia introduzione nel giure civile fa avviare il diritto della famiglia meglio verso la sua idea. Il padre perde il *jus vitae* et *necis* sul figlio: questi comincia ad ottenere un limitato diritto di proprietà colla istituzione del *peculio* e delle sue diverse specie; e un barlume ancora di personalità civile, quando mercè la *querela inofficiosi* può conseguire la sua parte nella successione, della quale era stato ingiustamente privato dal paterno testamento; e quando gli si permette di liberarsi dalla necessità di essere forzatamente erede, *se ab haereditate abstinendo*. E poi allorchè la religione cristiana restituì nella sua pura interezza l'idea uomo, egli perviene ad essere subbietto giuridico completo mercè la istituzione della *legittima*, e la cessazione della patria potestà, giunto alla età maggiore. Del pari la donna, riguardata come mo-

glie, dall' essere *in manu* del marito, e quindi *res mancipi* del *paterfamilias*, il quale è padrone della sua persona e de' suoi beni, principia colla introduzione del *jus dotium* ad avere una certa propria personalità giuridica distinta da quella del marito; di poi colla istituzione de' *fedecommessi* divien capace come erede *fedecommessaria* a succedere per testamento; indi mercè il senatoconsulto Tertilliano è chiamata a succedere a' figliuoli, ai quali prima succedeva unicamente il padre: e dipoi sotto l'influsso delle idee cristiane compie la sua personalità giuridica indipendente da quella del marito, ed acquista financo la patria potestà. In quanto figlia, dall' essere in prima privata di ogni personalità civile, negandosele financo la successione, comincia ad acquistarla mercè il diritto conferitole di essere dotata dal padre; dipoi mediante il senatoconsulto Orfiziano riceve abilità a succedere alla madre, come i suoi fratelli; finalmente sotto gli auspicii della idea cristiana consuma la sua giuridica personalità. Così il diritto di famiglia si viene man mano sviluppando e perfezionando, e tutto questo in virtù di continue *modificazioni* e *restrizioni* della *patria potestà* e dell' *agnazione*, che formavano il diritto civile fondamentale della famiglia romana. Or queste modificazioni e restrizioni riescono in realtà progresso del diritto di famiglia, che per esse si accosta alla pura idea del naturale diritto; la quale vuole sia la famiglia una società di uguali, retta bensì dal padre, ma in cui tutti i suoi membri si abbiano la capacità giuridica che loro egualmente compete, salvo la naturale subordinazione al diritto rettorio del padre; e la patria potestà essa stessa si avvicina alla sua idea

archetipa. E questo è il senso della nuova e profondissima dottrina del Vico, da nessuno prima di lui insegnata, e disconosciuta spesso da' legisti, cioè che le restrizioni del diritto civile sono ampliazioni del diritto naturale, per le quali quello va accostandosi alla ragione universale del diritto, cioè alla idea divina che è il suo esemplare [1].

Lo stesso a capello interviene al diritto di proprietà. Informato dal principio teologico pagano, che pallidamente ritrae l'idea della società umana, il diritto di proprietà si disegna con un' assolutezza e rigidità, che pare ampiezza, e non pertanto è angustia. Secondo il *jus quiritium* il proprietario è il domino assoluto del fondo di terra, ed il suo dominio si profonda al di sotto sino al centro della terra, al di sopra s' innalza sino al cielo; gli compete *l'uti et abuti* della cosa sua; egli non rende nessuna ragione del suo diritto alla società; ed suoi poderi sono esenti da ogni tributo. Lo Stato non può obbligarlo a cedere la sua proprietà per ragione di pubblica utilità; l'angusto carattere politico del diritto di proprietà non lo soffre: tale era la proprietà *optimo jure*. Dipoi ampliandosi la nozione dell' umano diritto in relazione alla società civile, la proprietà incominciò a considerarsi meglio ne' suoi naturali rapporti con questa; e sotto gl' imperatori fu sancito il diritto dello Stato ad espropriare il cittadino per cagione di pub-

[1] *Et ex genere restrictiones omnes juris conditi sunt productiones juris naturae; et omnis juris conditi, qua talis, hoc est legittimarum formularum productiones, sunt juris naturalis angustiae, quae jus rigidum condunt, quod aequitati naturali adversatur. Hinc quo ratio est* universalior, propius *accedit ad Deum — De Uno univ. jur. princip.* cap. 85.

blica utilità, e si principia a vedere stabilita qualche restrizione alla proprietà, che con linguaggio più moderno si suol chiamare *servitù di pubblica utilità*[1]; e di poi abolito da Giustiniano l'antico diritto quiritario, si spense la distinzione del *jus italicum* e del *jus provinciarum*, onde tutti i fondi vennero assoggettati alla imposta prediale a pro dello Stato. E progredendo il principio teologico cristiano, in cui predomina l'idea della società umana, la proprietà si andò accostando alla idea del natural diritto, pel quale le possessioni dell'individuo deggiono servire anche esse all'utile comune, salvo sempre l'integrità del patrimonio; e quindi furono introdotte più largamente le sopraddette servitù di utilità pubblica, ed il godimento della proprietà venne moderato da istituzioni stabilite pel pubblico bene (come quelle di edilità, di sanità, d'igiene pubblica e così via,) nel quale si celebra più pienamente la natura sociale dell'uomo; ed il diritto di proprietà slargandosi sempre più, assorse fino a combiaciare col diritto della società tutta quanta. Da questo rapido cenno che abbiamo fatto sulla storia del diritto di proprietà, è manifesto, che le modificazioni successive della proprietà civile non sono in realtà che sviluppo ed elaterio di esso verso l'idea di proprietà, quale il natural diritto la porge; e loro mercè la proprietà si avvia meglio alla sua reale essenza, cioè alla sua idea; onde, per usare del linguaggio del Vico, oggi il

[1] Per esempio la restrizione stabilita con la L. 1 Cod *De aquaeductu*, con cui fu statuito che i proprietarii di fondi percorsi dall' acquidotto, non potessero far piantagioni di alberi fra i quindici piedi dall' uno e dall' altro lato del medesimo. Vedi gli altri esempii riferiti dal MUHLENBRUCH—*Doctr. Pandect.* §. 248.

diritto di proprietà è più *divino* di quello che ne'tempi addietro non fosse; e questo è progresso realissimo della sua natura. Le quali modificazioni e restrizioni non si hanno da dire per alcun patto *sacrificii*, che la legge positiva, quasi *suo nutu*, imponga alla proprietà, nè *confisca* a pro dello Stato de' diritti della proprietà individuale. Lo Stato non rapipisce il *suum* a nessuno, nè il cittadino immola nulla del suo sull'altare della patria, suo malgrado. Il diritto di proprietà oggi è quale lo domandano i progressi delle idee civili della società moderna, e segna il graduato approssimarsi dell'individuo verso la specie. Difatti se la *Civitas*, o lo Stato che dir si voglia, è la *communicatio civilium utilitatum*, come nobilmente la definì Aristotile, tuttochè forse e senza forse non avesse potuto intravedere tutta la immensa fecondità della idea contenuta in tale definizione, è chiaro che tanto lo Stato è più perfetto, quanto e' rende maggiore la comunicazione degli utili civili *ad invicem* tra i cittadini. Questa idea feconda, ma considerata solo da un lato, e perciò in modo angusto ed astratto dalla sua pienezza, ha generato le esagerazioni innaturali del socialismo e del comunismo, che sono riusciti all'abolizione del diritto di proprietà, e con esso di quello della libertà. La comunicazione degli utili civili non si può intendere senza il rispetto de' diritti di proprietà dell' individuo; tolti questi di mezzo, non vi sarebbero più cittadini, ma servi; e la espressione stessa di *utili civili* non avrebbe alcun reale contenuto: come possono darsi *utili civili* se non vi sono più cittadini, ma solo *servi* dello Stato? Dopo ciò egli è facile vedere come l'A. non abbia un concetto chiaro del diritto di proprietà,

e della ampiezza ideale che oggi dispiega. Egli ha in istima che il vero diritto di proprietà sia quale lo porge il *contratto sociale*, non già connaturato all' uomo, ma *creato* dall' arbitrio sociale; e perciò, che i modi a' quali oggi è pervenuto, sieno restrizioni del diritto stesso, e *sacrificii* che lo Stato, vogliano o no i cittadini, esige da loro, quando il negozio corre precisamente al rovescio. E quindi da un lato mentre esagera il diritto di proprietà, lo fa poi retrocedere fino al tempo in cui esso consisteva nell'assoluta facoltà dell' *uti et abuti;* in guisa che la sua teorica torna eminentemente regressiva. Esagera alla sua volta il diritto dello Stato, quando crede che questo abbia la facoltà di restringerlo, mercè le servitù di pubblica utilità; e di confiscarne una parte, negando il compenso a' danneggiati dall' opera pubblica. E su questa doppia esagerazione, che disconosce la natura del diritto di proprietà, costruendo il suo ragionamento, pon capo là dove guidano tutte le esagerazioni, alla negazione del diritto di soverchio magnificato.

Di vero è tale la necessità logica che lo costringe a negare il diritto di proprietà, che egli comunque, credendo d' ingrandirlo, lo abbia rimenato fino all' *uti et abuti* individuale ed arbitrario, è poi obbligato, per dare un' ombra di ragione alla confisca che ne fa lo Stato, a mutare linguaggio e ad affermare prettamente, che una gran parte de' diritti del proprietario non solo tali. Egli dice, formolando in modo più aperto il suo discorso: Il diritto di proprietà consiste in quanto l' individuo possiede la sua cosa indeminuta in tutte le sue parti; se a lui se ne toglie taluna, è questo appunto il caso di espropriazione per

utilità pubblica (*sacrifizio maggiore*); e senza dubbio gli è dovuto un compenso. Ma quando lo Stato o il Comune altera il livello delle strade nulla toglie alla proprietà, di cui non s' impadronisce di un solo briciolo: può questo mutamento *danneggiarla*, ma lo Stato non è tenuto ad indennizzo, perchè nulla si appropria. Esso *utitur suo jure*, poichè ha facoltà di mutare per ragione di pubblica utilità i livelli delle strade; e poichè *qui jure suo utitur neminem laedit*, non è tenuto a compenso alcuno, nè il cittadino può dolersi delle conseguenze dannose (*sacrificii minori*), che risente dall' esercizio che lo Stato fa del proprio diritto. Queste non colpiscono i suoi diritti, ma sì i suoi *utili sine jure*, e perciò non gli danno diritto a compenso. Al postutto è questa una servitù di utilità pubblica, alla quale deve egli soggiacere senza retribuzione. È difficile riunire un maggior cumulo di sviste di diritto privato e pubblico|; ed una maggiore somma di contraddizioni, patrimonio proprio dell'errore.

Il principal fallo consiste nello snaturare completamente la nozione della proprietà, quale ci è porta dal codice civile: non è maraviglia se in seguito di una imperfetta notizia della proprietà in diritto naturale, ne scaturisca un inadeguato concetto anche della proprietà, quale ce la ministra la legge civile; quell' errore si tira per mano il secondo. « La « proprietà, dice l' art. 436 del codice civile, è il « diritto di *godere* e *disporre* della cosa nella ma- « niera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso « *vietato* dalle *leggi* e da' *regolamenti* ». Dunque il diritto di proprietá reca con sè quello della onnimoda disposizione e godimento della cosa, e per

conseguente la facoltà di porre in atto tutto ciò che serve a tale pienissimo godimento. Non si potrebbe godere di una casa senza farvi le aperture necessarie per introdurvi l' aria e la luce, che conferiscono ad un tempo alla necessità, al commodo ed alla salubrità: dunque il proprietario ha diritto di aprire quelle luci che crede, e nel modo che gli pare. Non se ne potrebbe fruire senza un agevole accesso: dunque il proprietario ha diritto di stabilirne l'entrata dove meglio gli accomodi; e può distribuire a suo senno le stanze, usare delle servitù che la legge determina, acquistarne e concederne, insomma statuire come gli piace i modi del suo godimento. L'insieme di tutte queste facoltà costituisce il diritto di proprietà, quale è dal codice definito. Però cotale godimento non è sregolato: per la sua stessa essenza giuridica non può riuscire dannoso altrui, nè avversare al pubblico bene; e perchè l' egoismo insito all'uomo, volentieri tenderebbe a trasformare l'uso pieno e legittimo in abuso infesto a' privati ed alla comunanza civile, intervengono leggi e regolamenti per impedire questo eccesso. Nascono le leggi di edilità, che per cagione di sicurezza pubblica, e per garentire altresì l' aria e la luce agli altri proprietarii, vietano che il singolo alzi le sue fabbriche oltre una determinata altezza; e perchè il suo capriccio non renda deforme la città, provvedono alla euritmia e simmetria del prospetto; e per ragioni di pubblica sicurezza gli si difende di poter tenere ne' suoi magazzini grande quantità di materie combustibili; e per pubblica salute gli proibiscono che vi accumuli materie che tramandano esalazioni nocevoli, e così via. Ma si noti bene, che queste, anzichè restrizio-

ni, per l' opposto sono le condizioni giuridiche stesse del diritto di proprietà dell' uomo membro della civile società; e quindi, come innanzi avvertimmo, ampliazioni di quello, nella idea del diritto naturale considerato. Una volta che il proprietario si è uniformato a tali disposizioni, egli possiede il godimento de' suoi diritti *nella maniera più assoluta*, come vuole la legge.

Dopo ciò è palese, che se l' opera pubblica impedisca questo legittimo godimento, ferisce i diritti del proprietario, altera le condizioni della proprietà, e ne diminuisce il valore. Ciò è tanto evidente che pare incredibile se ne possa muovere dubitazione. Eppure l'A. asserisce recisamente, che in questi casi non si dà alterazione della proprietà, e vuole ritrovarla solo nel caso di espropriazione. Egli dice (p. 5): « Il caso de' riaccordi è es-« senzialmente diverso da quello della occupazione « totale o parziale delle proprietà private, e si ve-« rifica quando l'Amministrazione o eleva una stra-« da, rimanendo le soglie de' pianterreni delle case « laterali sottoposti al nuovo livello stradale, e quan-« do ribassa la strada stessa, rimanendo le anti-« che soglie a tale altezza da riuscirvi *difficile*, *im-« possibile*, o anche *meno commodo* l' accesso ». Parrebbe da questo che dovesse concluderne, che la proprietà sia rimasta alterata; e, diminuitone il valore, offesi per conseguente i diritti del proprietario. Niente affatto: egli prosegue: « L' Amministrazione non « espropria, non incide, non occupa una particella « sola dal suolo, dove sono piantate le case fron-« tiste, di talchè le proprietà private continuano « nella loro *piena integrità, tali quali erano innanzi*

« *all'opera* , colla sola modificazione *(piccola ba-*
« *gattella!)* che i vani de'portoni e delle botteghe la-
« terali , e quindi i cortili ed i pavimenti di quelle
« si trovano sottoposti al livello stradale, ovvero su-
« periori al medesimo ». A parte l'errore di credere che l'espropriazione e la riduzione del legittimo godimento sieno cose di natura diversa , quando che l' una e l'altro ricadono nella idea loro comune del *danno,* detto *ab adimendo patrimonio,* non correndo altra distinzione tra loro che di estensione, l'una essendo danno totale , e l' altra danno parziale ; e potendo talvolta anche la semplice riduzione riuscire più gravosa dell'espropriazione, se questa sia di poca parte e non di tutta la proprietà. A parte, diciamo, questo errore dell'A., secondo la sua teoria ne' casi da lui indicati non vi sarebbe mai danno, perchè le proprietà *private continuano nella loro piena integrità, tali quali erano innanzi all' opera.* Ma la cosa allora è integra, quando non subisce alterazione veruna; or se v'interviene la *modificazione,* che i vani *de' portoni e delle botteghe laterali, e quindi i cortili ed i pavimenti di quelle si trovino sottoposti al livello stradale, ovvero superiori al medesimo ;* essa patisce un'alterazione ; ed allora dove se ne è ita l'integrità ? *impossibile est simul esse et non esse;* ebbene l'A. vuol rendere possibile che una cosa sia e non sia integra nel tempo stesso !

Comunque la teoria dell'A. dovrebbe condurre a dire, che danno non vi sia, non essendo possibile concepire il danno di una cosa che rimane intatta , pure perchè i danni che la proprietà risente in quei casi sono troppo evidenti, egli è costretto dal buon senso a confessare che quelli vi sieno, e con essi diminuzione

di valore: «Chiudere i vani e sotterrare una parte oriz-
« zontale dell'edifizio non è espropriare, perchè, ripe-
« tiamolo anche un'altra volta, non vi ha mutazione
« o trasferimento dall'uno all'altro di una parte sola
« delle proprietà; e se il proprietario rimane nel
« possesso della identica proprietà, sebbene *depre-*
« *ziata*, è questo sempre *un danno* ed *una dimi-*
« *nuzione di valore*, come quello che si arreca in
« tutte le altre servitù di utilità pubblica... Ma tutto
« ciò significa una diversa gradazione di danno, es-
« sendo minimo nel primo e massimo nell' ultimo
« caso. Ma la natura del danno è sempre la stes-
« sa: diminuzione *minima o massima del valore*
« *di una proprietà*, la quale rimane sempre *intera*
« *sulla testa del proprietario (sic)*, il quale nel caso
« più estremo avrà una *proprietà sotterrata (baz-*
« *zecole!)*, e *cieca* dalla parte dell' antica strada rial-
« zata, coll' ingresso forse anche sul piano de' la-
« strici posti a livello dalla nuova strada, e colla
« differenza di discendere ne' piani anzichè di a-
« scendervi *(cosa da nulla!)* ». Dunque non è vero
che la proprietà permane la stessa, se essa è *dan-*
neggiata; perde di valore, e questo può essere anche
grandissimo; dunque i diritti del proprietario sono
manomessi. Ma allora come intendere, che la proprietà
diminuita di valore *rimane* sempre *per intero* sulla
testa del proprietario? No: la testa del proprietario,
diciam noi, sarebbe sgravata di un gran peso, cioè
di tutto il valore che se ne andato via col danno.
Componga chi può questi concetti, che si escludono
a vicenda. Ma come mai questa palpabile contrad-
dizione ha potuto cascare in pensiero all' A.? Essa
è nata dalla falsa idea che ha concepito della pro-

prietà, anche secondo il codice. La proprietà per lui non consiste nel possesso, nel godimento e nella disposizione della cosa, cioè nell' insieme de' diritti sulla medesima; ma sì nel conservare l' identica quantità di materia del fondo: quando sono salvati il volume ed il peso delle pietre, degli stipiti, delle mensole, del tetto, delle travi, la proprietà è intera, nulla rilevando che di questa materia non possa farsi alcun uso, e che abbia perduto il suo valore permutabile: per tal modo posto una casa che faccia isola, e che le quattro strade che la fiancheggiano vengano elevate di livello in maniera che la seppelliscano, a modo di quelle di Ercolano o di Pompei, la proprietà ridotta a nulla di valore, rimarrebbe nondimeno *integra*, perchè nè un atomo di materia è stato sottratto al suo padrone. Volete ciò posto sapere quali sono i diritti del proprietario? recatevi innanzi ad uno edifizio in costruzione: ivi vedrete ammonticchiate le pietre, la calce, i travi, le tegole, i ferramenti: ecco i suoi diritti: li potete toccare colle mani, ma il *jus utendi fruendi* non ci entra! Forse la cosa dovrà andare come crede l'A., ma per fermo questa non è la proprietà quale la consacra il codice civile.

Messa cosiffatta idea della proprietà, che trapela quasi dovunque dal suo discorrere, non dee far maraviglia che egli spiegando più nettamente il suo concetto, affermi che le deteriorazioni le quali vengano causate dall' opera pubblica, e che danno luogo a riaccordi, non colpiscano i diritti del proprietario, ma unicamente le sue utilità *sine jure.* Così senza abagi è negato che il *jus utendi fruendi* sia diritto, ed esso è ridotto ad una semplice

e precaria facoltà [1]. Pare appena credibile che possa dirsi, la *luce*, l'*aria* ed il *passaggio*, che si ottengono mercè le porte e finestre che i proprietarii hanno sulla strada pubblica, essere utili *sine jure*. Il proprietario di un'edificio dunque non avrebbe altro diritto che di avere una casa *oscura*, alla quale non si *possa accedere*, ove abbia la disgrazia, una volta riputata sommo vantaggio, di possedere una casa costeggiata da' quattro lati da strade pubbliche! ma senza l' *aria*, la *luce* ed il *passaggio* non è in alcun modo possibile usare della proprietà, la quale rimarrebbe *titulus sine re*, cioè non sarebbe più proprietà; così il ragionamento dall' A. per una fatale necessità, riesce sempre alla negazione del diritto di proprietà. Senza andare per le lunghe, ce ne richiamiamo al codice, il quale considerando l' avere il proprietario diritto all' aria ed alla luce, gli dà balìa di aprire luci anche ne' muri contigui al fondo altrui, munendole però d' inferriate ed invetriate fisse, onde non degeneri in servitù, con discapito dell' altrui diritto [1]. Ed in quanto al pas—

[1] Crediamo utile riferire le parole dell' A. Egli dopo di avere (pag. 36) fatto due categorie, cioè di utili *cum jure*, o di utili *sine jure*, tribuendo il compenso pe' primi, negandolo pe' secondi, a pag. 37 afferma che: « le porte, finestre o balconi sul la pubblica strada non costituiscono servitù attive di diritto privato; « essendo invece semplici *utili sine jure*, commodi, vantaggi, « *meri atti facoltativi* e di *semplice tolleranza*, che non possono « servire di fondamento all'acquisto di alcun possesso legittimo. »— Qui è evidente, tra l'altro, la confusione tra il diritto, che al cittadino compete sulla pubblica proprietà, *jus civitatis*, con quello di servitù; ma di ciò tratteremo in appresso.

[1] Art. 584. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può aprire in questo muro luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse.

saggio concede facoltà al proprietario, il cui podere è chiuso da fondi altrui e non abbia accesso alla strada pubblica, di ottenere il transito su questi per la coltivazione ed il conveniente uso del fondo. Onde si conchiude, che se il proprietario ha diritto ad aprir viste, ancor che sporgano sul fondo vicino, salvo le cautele suddette, ha *diritto* pieno di aprirle senza alcun limite sulla pubblica via, perchè ivi non trova il diritto del vicino, che egli dee rispettare, ma sì la strada pubblica, di cui l'uso è appunto comune a tutti, perchè ciascuno ne tragga quell'utile, che non offenda i diritti dell'universale [1]. In quanto al passaggio la legge attribuisce in modo tanto esplicito al proprietario il diritto alla uscita sulla via pubblica, che lo faculta a passare sui fondi vicini, da' quali il suo fosse chiuso, non solamente nel caso di assoluta necessità, ma ancor quando il procacciarsela gli tornasse non già del tutto impossibile, ma dispendioso di troppo. Nè solo l'avere l'aria, la luce ed il passaggio sono pel codice diritti effettivi, e non già utili *sine jure*, come piacerebbe all'A.; ma vengono dichiarati tali anche le altre utilità, senza cui non potrebbe il proprietario godere della sua cosa. Così lo autorizza ad attraversare il muro comune con chiavi, e capichiavi, e collocare bolzoni dall'opposto lato per sicurezza della sua fabbrica (articolo 551); e gli dà abilità di costruire acquidotti su' fondi del vicino, per condurre al suo le acque

[1] Art. 592. Il proprietario il cui fondo è circondato da' fondi altrui, e che non ha *uscita* sulla via *pubblica*, nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio su' fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

di cui abbia diritto di usare sia in perpetuo, sia a tempo (art. 598); e gli ascrive altri diritti ancora, quali sono indicati nel. Lib. 2 tit. 3 cap. 2 Sez. 1ª che tratta delle servitù stabilite dalla legge. Con queste disposizioni, partendosi dal principio che il diritto di proprietà includa quello di usare della cosa, si compongono insieme i legittimi interessi de' proprietarii, per modo che il diritto di ciascuno si armonizzi con quello degli altri. Ma, ripetiamolo, la proprietà secondo l' A. non è quella consacrata dal codice civile, ma sì un vapore impalpabile, un' ombra che non puoi stringere; ed i proprietarii molto si rassomigliano per lui all' Issione della favola.

Potrebbe forse l' A. cavarsela col dire: che questi ragionamenti cadono a vuoto, perchè il codice considera la privata proprietà, non già la pubblica, per la quale il negozio corre in tutt' altra guisa; e che quei diritti che il giure privato conferisce al singolo in relazione alle altre proprietà particolari, il pubblico giure glieli nega in rapporto alla proprietà pubblica. Per verità un diritto pubblico che avversi diametralmente il privato, è cosa difficile ad ingollare; perocchè lo Stato essendo *conservatore del diritto*, non può far man bassa su quelli de' cittadini; ma si conviene, come è ragione che sia, che il primo porga all' altro amichevolmente la mano; se il diritto pubblico è poziore, non per questo è contrario al privato; e di sopra mostrammo, come il dominio eminente contempera la pubblica con la privata ragione.

CAPO IV.

Della dottrina della proprietà pubblica del comune, o demanio comunale; e della importanza dei **jura civitatis**, massime nel diritto e nella giurisprudenza napoletana.

I moltiplici errori in cui rompe l' A. sgorgano dalla confusa notizia che ha della proprietà pubblica, di cui sono le strade parte precipua. Egli per tale ragione non ha potuto formarsi un chiaro concetto de' diritti che vi competono a' cittadini, che il diritto romano chiama *jura civitatis*, perchè realmente il cittadino ne è investito come membro della *civitas*. Questa niuna precisione d' idee giuridiche ha condotto l' A. a reputare, che quei diritti non fossero tali, ma semplici *utili sine jure*, come gli piace di qualificarli; e quindi, che lo Stato o il Comune possa farne buon mercato senza più, come di cose di poco momento e destitute del carattere di giuri dicità. Per contrario noi diciamo: che i *jura civitatis* sono la parte più rilevante della personalità giuridica del cittadino, il conseguimento de'quali fu uno de'fini più grandi che si propose la rivoluzione francese dell'89. E che perciò si hanno scrupolosamente da rispettare , se si vuole il progresso e la libertà civile. Se, come nel primo capo di questa scrittura noi abbiamo mostrato, l'idea del Comune è il centro di moto del progresso nell' ordine civile dell'epoca moderna, si può a primo sguardo già subodorare quale sia la sovrana importanza de' *jura civitatis,* che pajono sì poca cosa all' A. E perchè

in materia di tanta importanza si proceda con quella gravità che il subbietto dimanda, non dorrà a'lettori se preponghiamo un cenno storico sulla proprietà pubblica del Comune, e su' diritti che vi hanno i cittadini, per concluderne con ragioni invincibili alla necessità che ha il Comune di pagare i riaccordi e d' indennizzare i proprietarii del danno che loro reca. Tratteremo in questo capitolo in generale della proprietà comunale, e de'diritti che vi vantano i cittadini; dipoi più specialmente delle strade ci occuperemo nel capitolo seguente.

Lo Stato o il Comune per provvedere agli utili comuni de' cittadini uopo è che abbiano beni destinati a questo scopo. Questi sono di due specie: quelli che appartengono allo Stato o al Comune allo stesso titolo di qualunque privato dominio; giacchè la *Civitas* (Stato o Comune) è una persona civile, che esercita nella guisa più piena i diritti civili inerenti a qualunque singolo cittadino, all' infuori di quelli che tengono alla persona naturale; e quindi può possedere beni mobili ed immobili, comprare, vendere, succedere per testamento, come ogni altro. Di questi beni l' uso particolare non compete a' singoli, ma le rendite ne sono applicate a procacciar cose di comune utilità. L' altra specie di beni comprende quelli che la *Civitas* possiede come pubblica persona, de' quali essa è proprietaria, e di cui l' uso spetta a' particolari cittadini. Un profondo divario dispaia l' una e l' altra generazione di beni: la prima entra nella cerchia del mero diritto privato, l' altra forma una parte rilevante del diritto pubblico. Lasciamo da canto quei beni che lo Stato possiede per la difesa della società civile, come le fortezze, gli arse-

nali, le fabbriche di armi e simili, de' quali non può usare il singolo cittadino, di che si compone il *Demanio Nazionale*, di cui non occorre tenere discorso. I romani chiamavano gli uni e gli altri *bona publica*, *bona reipublicae*, e tuttochè li distinguessero, attesa la diversa loro finalità [1], nondimeno li addimandavano con quel nome comune, in considerazione che la proprietà sì di quelli che di questi non era de' privati. Egli è per opera del diritto napoletano che la dottrina civile della proprietà pubblica, massime della comunale, salì alla maggiore precisione, svolgendosi ampiamente mercè i principii del diritto naturale; sulla quale materia, come in molte altre, il diritto napoletano entrò innanzi di lungo tratto a quello degli altri popoli e stati di Europa, non esclusa la stessa Francia; in guisa che gran parte delle conquiste civili fatte in quello stato per opera della rivoluzione dello scorso secolo, e che sembravano anzi erano pe' francesi mavigliosi progressi in civiltà, già presso di noi vigevano come dottrine civili antichissime non contese da nessuno, e sulle

[1] Muhlenbruch — *Doctr. Pandect.* § 218.

Così gli *agri quaestorii*, cioè quelli che i romani avean tolto a' nemici, che erano dati in fitto da' questori; gli *agri vectigales*, cioè quelli alienati dalla repubblica col patto di ricompra, su'quali i compratori pagavano un censo *(vectigal)*; gli *agri scriptuarii*, cioè i fondi a pascolo, per l'uso de' quali coloro che v' immettevano il bestiame pagavano *certum aes*, appartenevano alla prima specie; l' *ager publicus*, le pubbliche vie (*viae praetoriae*, *viae consulares*) erano della seconda specie. Ciò in quanto a' beni dello Stato. La stessa distinzione avea luogo rispetto a' beni de' Municipii e delle Colonie, come egregiamente ha dimostrato il Turboli—*Orig. jur. praediat. doman. regn. neapol.* p. 108 e seg.

quali adagiavasi l'edificio del nostro diritto pubblica interiore.

Secondo il linguaggio del nostro diritto la proprietà del comune chiamavasi *demanio comunale*; ma per discernere con chiarezza l'idea giuridica ivi contenuta, è mestieri toccare del significato primitivo del vocabolo *demanio*, per iscorgere mercè quale genesi di idee di diritto fosse stato unicamente presso di noi dato il nome di *demanio* alla proprietà comunale [1].

Al tempo della romana repubblica chiamavasi *Aerarium* il luogo dove deponevasi il pubblico danaro. A poco a poco questa parola si allargò a dinotare anche i beni proprii della repubblica, sieno diritti *(jura)*, come i tributi ed i vettigali, siano beni fondi: l'Erario, che potrebbe considerarsi come il primitivo embrione del dicastero delle Finanze, amministravasi dal questore. Sotto Augusto cominciando a spuntare, e di dì in dì sempre più salendo in riputazione, l'idea imperiale nella costituzione dello stato romano, questa si tirò dietro la necessità di addire all'imperatore una certa quantità di beni e di diritti presi dall'erario della repubblica, per formarne il suo appannaggio. Surse quindi l'erario imperiale, distinto da quello della repubblica, e che si chiamò propriamente *Fisco* [2], il quale, secondo

[1] Diciamo unicamente presso di noi, perocchè comunque in Francia oggi la parola demanio comunale sia in uso per designare la proprietà de' comuni, quest'uso è recente: esso forse non data che dalla rivoluzione del 1789.

[2] Fiscus, *pressius dictus, rem sive patrimonium notat Principis; quum ex adverso* Aerarium *populi rem significat, sive patrimonium.*

Toscano — *De caus. rom. jur.* Tom. VI. p. 229.

la definizione che ne dà Cujacio, comprendea tutto quello che il popolo dal suo erario avea trasferito al principe, cioè ogni diritto che all' imperatore competeva, per ragione del suo principato, su certi beni, su certe eredità, tributi, vettigali, azioni, privilegii e simili, de' quali trattano il Codice ed il Digesto nel titolo *De Jure Fisci*[1]. Dipoi fortificandosi sempre più l' idea imperiale, la quale condensò tutti i diritti dello Stato, sparì la distinzione dell' erario della repubblica da quello dell' imperatore, rimanendo il primo assorbito nel secondo. Il Fisco imperiale abbracciò tutta la finanza dello Stato. Il Fisco adunque comprese tutta la proprietà pubblica, spettante al popolo come diritto mero di proprietà, ma di cui il principe avea l' uso e l'amministrazione, sia per sopperire alle spese stesse dello Stato, sia per provvedere al commodo ed allo splendore del suo mantenimento; laonde il *Fisco* non si dee confondere col *patrimonio*, il quale apparteneva in proprietà all' imperatore allo stesso titolo di proprietà, che ogni singolo ha sulle cose sue. Seguìta l' irruzione barbarica, i re barbari si reputarono avere occupato colle orde da loro condotte il territorio de' vinti. Di questo parte fu da loro lasciato agli antichi possessori, parte ne assegnarono a' loro commilitoni come ricompensa a titolo di *beneficium*, il quale si traeva dietro l'*obsequium*, cioè il servi-

1 *Jus autem Fisci est reliquum omne, quod populus ab se abdicavit et* transtulit *in Principem. Jus omne quod principi dominationis, principatusve jure competit in bonis certis, in haereditatibus certis, tributis, stipendiis, vectigalibus, actionibus, privilegiis, et aliis juribus, iisdem amplissimis et summis.*
Cujacio — *Comm. in Tit. Cod. De Jure Fisci.*

zio militare, beneficii che poi più specialmente si nomarono *feudi*. Le terre date in feudo rilevavano dal re come concedente, l'uso ne era tribuito agl'investiti, cioè a' baroni; feudi che dapprima concessi a tempo, indi a vita, crescendo la potenza baronale, divennero ereditarii, come tutti sanno. Un'altra parte del territorio occupato i re barbari lo riserbarono come dotazione della loro corona. In Francia, dove il sistema feudale gittò le barbe più fonde, i re, come osserva Otomanno [1], addissero alla loro corona non solo quei diritti che costituivano il Fisco imperiale romano, ma anche vasti latifondi. E poichè questi si appartenevano immediatamente al re, come capo dello Stato, il quale era il *dominus* per eccellenza, vennero chiamati *domaine*, d'onde la voce di barbara latinità, *domanium* [2]. Questi beni, detti anche *dos coronae, dos regni* [3], erano sì sotto il suo potere, ma solo in quanto all'uso, la proprietà mera stava nella nazione; quindi come dal *Fisco imperiale* distinguevasi il *patrimonio* privato dall'imperatore, del pari dal *demanio* regio distinguevasi il regio *allodio*, che comprendeva il patrimonio del principe, di cui egli era assoluto proprietario. Non in tutti gli stati però i principi possedeano allodio: i re

[1] *Franco-Gallia* Lib. I cap. 8 *De antiq. jur. reg. gallic.*

[2] *Domanium*, dice il nostro Basta, *vox franchae originis est, atque dominium denotat: hinc quemadmodum rex per excellentiam dominus est, ita demanium omne quod sub regis dominio immediate est, significat.*

Instit. Jur. publ. neapol. Pars. pr. Lib. 1. tit. 2. § 106—nota.

[3] Quasi dote della repubblica disposata al principe.

Besoldus — *Dissert. de Regalib.* Cap. 9.

Turboli — *Orig. jur. praed. dom. reg. neapol.* cap. 1. §. 2.

d'Inghilterra non ne ebbero per un pezzo [1], e quelli di Francia non ne ebbero mai [2]. Egli è perciò che i beni del regio demanio non potevano distrarsi dal principe, perchè egli non ne avea la proprietà; bisognava per alienarli che concorresse ancora il consenso della nazione, che ne era la proprietaria [3]. Laonde può definirsi il Demanio: come *pubblica proprietà della nazione, la quale è assegnata per dote della corona, e di cui il principe ha l'uso, non la piena disposizione* [4].

In Francia, come altrove, i barbari non si appropriarono da principio in tutto il territorio: ne lasciarono una parte a' privati, come loro particolare proprietà, un' altra la divisero a sorte tra sè; e i beni compresi in entrambe si dissero *allodio* [5]; ma la mag–

[1] Choppinus — *De Dem. Franc.* Lib. 1. tit. 1.

[2] Anzi se il re acquistava alcuna possessione, sia per successione, sia per altro titolo, essa incorporavasi al demanio della corona, e diveniva inalienabile come quello.

Choppinus — *De Dem. Franc.* Lib. 1. tit. 2. §. 7 e 15.

Merlin — *Repert.* Domaine public. §. 3.

[3] Grozio — *De Jure Bel. ac. Pac.* Lib. 2. cap. 6. §. 11.

Choppinus — *De Dem. Franc.* Lib. 1. tit. 2.

Questa dottrina civile così liberale si deve alla Chiesa: papa Onorio III la bandì; o da lui la tolsero i giuristi italiani dell'evo mezzano, e quelli delle altre nazioni. V. Basta — *Instit. jur. publ. neapol.* Pars. pri. Lib. 2. tit. 2. n. 210.

[4] Egli è per questo che acutamente il Turboli trae l'etimologia della parola *domanium* non *a dominio*, ma sibbene *a domino*, perchè il dominio importa il diritto di proprietà pieno, del quale non gode il principe sulle cose demaniali, ma di cui ha l'uso *jure principatus*, come *dominus* dello Stato. Osservazione profonda non avvertita da nessun altro giurista. V. *Orig. jur. praediat. dom. regn. neapol.* cap. 1. § I.

[5] Il vocabolo *allodio*, sulla cui etimologia tanto si è disputato da' giuristi, da principio significò quella parte di terre occupate

gior porzione ne fu spartita tra' commilitoni del principe a titolo di beneficio, o di feudo, che dir si voglia. Ma dipoi crescendo in vigore il sistema feudale, i feudatarii di proprio arbitrio occuparono le proprietà private, cioè costrinsero i proprietarii a riceverle da loro in feudo, i quali riconoscendone l'alto dominio, si resero loro vassalli [1]; e così invalse il principio: *non vi ha terra senza signore.* Quindi la voce demanio in Francia significò per eccellenza i beni della corona (*dos regni, dos coronae*), i quali erano direttamente sotto la potestà regia, per distinguerli dal resto del territorio dato in feudo a'baroni, e che solo indirettamente soggiaceva al re, per effetto della concessione feudale loro fattane. Così in Francia sparirono i dominii privati, e le proprietà comunali; e i diritti de'cittadini su questi, (*jura civitatis*) vennero, pel feudale sistema sempre più prevalente, confiscati a profitto de' baroni. Nel regno napoletano la cosa procedè altrimenti. I Goti non alterarono quasi in nulla gli ordini romani: i

da' barbari, che essi si divisero in sorte; ei si deriva dall' antico teutonico *allod*, la cui radice *loos*, *lot* si vede adoperata nelle lingue moderne per indicare quello che dà la sorte. LABOULAYE— *Hist. du droit de propr. fonc. en occid.* p. 252. Come le dette terre appartenevano in piena proprietà a' barbari, forse perciò la parola *allodio* fu estesa a significare ogni privata e libera possessione, secondo la testimonianza del DU-CANGE: *Erat igitur* Alodium *praedium non modo ab omni praestatione liberum, sed et a quolibet servitio reali et personali immune—Gloss. ad script. med. et infim. latin.* Voc. Alode.

[1] Questa specie di feudi furono detti *feuda oblata, feuda recognita,* dalla offerta che i proprietarii avean fatto al barone de'loro proprii dominii. Essi per tal modo da liberi in tutto, divennero uomini ligii, e da proprietarii, semplici domini utili.

privati dominii in massima parte rispettarono; e le città serbarono, come sotto l'impero, i *bona publica, bona reipublicae*[1]. I Longobardi, se occuparono una maggior quantità di terre, non tolsero a' singoli ed alle città del tutto di loro beni. Il sistema feudale non fu veramente per noi che una pianta forestiera trasportatavi da' Normanni; ma come accade per lo più alle piante esotiche, che svengono dal loro primitivo rigoglio tradotte in terreno non proprio, perciò il sistema feudale francese, così rigido ed universale in Francia, venne profondamente temperato dalle idee civili, proprie degli abitanti di queste regioni. Esse non comportarono che pigliasse radice il principio: *non è terra senza signore*, il quale non si traforò mai nel nostro diritto pubblico: per contrario esse permisero che di buon' ora vi si stabilisse un potere monarchico forte e bene organato, dal quale i baroni non si emanciparono mai, come fecero in Francia ed in Germania: i dominii privati ebbero sussistenza accanto a' feudali, sicchè tra noi non trovarono luogo, o almeno assai raramente, i feudi oblati [2]. Le terre date in feudo, e questo è importantissimo, si ebbero in istima di proprietà della nazione, delle quali il Principe, come capo dello Stato, diè l' usufrutto a' baroni [3]; e quindi conservarono lo stesso

[1] SARTORIUS — *Ess. sur. l' ét. des peup. d' Ital. sous le gouv. des Goths. p. 12. n. 4.*

[2] PECCHIA—*Storia civ. e polit. del reg. di Napoli* Diss. 2. Tom. 2

[3] Questa idea sostanziale, che beni dati in feudo fossero beni nazionali, non già di proprietà del principe, rimane assai perplessa ed in ombra presso la più gran parte de' feudisti stranieri ed anche degli italiani. È merito proprio di taluni nostri scrittori di averla messa in chiara luce, in che si vede la finezza e profondità del loro senso giuridico, che non permetteva di confondere

carattere che il demanio regio, composto di beni nazionali addetti alla corona, di cui il principe era usufruttuario. Egli è perciò che i feudi vennero detti appo noi anche *demanii* [1]. Furonvi demanii *feudali* accanto al demanio *regio;* ed è per questo, noi crediamo, che presso i nostri scrittori il demanio della corona fu sempre qualificato con l'aggettivo *regio;* dovechè in Francia la voce demanio si adoperò senza altra qualità. Il demanio in Francia, preso in senso assoluto, non significò altra cosa che la *dos regni*, la *dos coronae* [2]. Questo carattere del feudo pro–

i beni nazionali col patrimonio della corona. V. DRAGONETTI nella eccellente sua opera sulla *Origine de' feudi*. Napoli 1778. Cap. V. Ed il GUARANI, autore del migliore trattato di diritto feudale nostrano, non altrimenti chiama i beni dati in feudo, che *publicum patrimonium: Beneficia autem ab initio non privatum quidem, sed politicum, seu publicum patrimonium constituebant — Jus feud. neapolit. et sicul.* Tom. 1. pag. 29. n. 12; e definisce il feudo: *Publici patrimonii delibatio per principem immediate, aut mediate facta. Op. cit.* Tom. cit. p. 86.

[1] Il FIMIANI in seguito del suo comentario su' suffeudi, pubblicò il lungo catalogo de' baroni del regno napoletano, compilato sotto il secondo Guglielmo per la spedizione di Terra Santa, già pubblicato dal Borrolli in piede dell'opera *Vindiciae neapolit. nobilit.* In questo importantissimo monumento del diritto feudale nostrano si legge frequentemente a' feudi dato il nome di *demanio*.

Robertus de Beneth dixit quod demanium *suum est Beneth, quod tenet in capite a domino rege, quod est* feudum *quinque militum.*

Comes Bertheraymus Andriae Demanium *suum est Andria* etc.

Commentar. de suffeud. Neapol. 1787 pag. 56 e seg.

[2] Trovasi talvolta anche in Francia adoperato il vocabolo demanio per indicare il feudo; ma è per tutt' altra ragione. In Francia i baroni profittando della debolezza de' successori di Carlomagno, aspirarono a rendersi quasi indipendenti dal re, e si arrogarono il pieno dominio de' feudi; per tal modo si nomarono demanii talora anche i feudi, quasi per significare che i baroni

dusse tra noi conseguenze civili di grande rilievo in ordine al diritto comunale, come più giù toccheremo. Le città ed i borghi, o come allora dicevasi, le *Università*, conservarono i loro *bona publica*, di cui l' uso spettava a' cittadini pe' bisogni della loro vita. I diritti dei cittadini raccolti in Comune *(jura civitatis)* non furono mai distrutti dal diritto feudale. E poichè i *bona publica* erano appunto publiche proprietà, il cui uso era ordinato agli abitanti del comune, essi aveano una certa similitudine co' beni della corona, pubbliche proprietà destinate all' usufrutto del principe, e co' beni feudali, pubbliche proprietà del pari, addette all' usufrutto de' baroni concessionarii; e per questa rassomiglianza fu dato a queste possessioni comunali il nome di *demanii comunali*. Per tal modo furono nel nostro regno un *demanio regio* (beni della corona), *demanii feudali* (proprietà nazionali concesse in feudo), *demanii comunali*, detti anche *universali*, per l' uso che ne era tribuito alla università degli abitanti del comune, (proprietà pubbliche de' comuni). L' identità del nome addita la comune loro natura di *pubbliche* proprietà; i diversi qualificativi indicano i caratteri speciali che le differenziano, dalle diverse persone che ne aveano l' uso [1]; tutto-

possedevano i boni del feudo per quello stesso supremo titolo che i re di Francia i beni della corona. Questa idea, come è chiaro, è tutta diversa da quella per cui presso di noi i feudi si dissero *demanii*; tra noi questo vocabolo dinota che i feudi erano *pubbliche proprietà nazionali*, di cui i baroni per regia concessione godeano l'usufrutto; onde da' nostri giuristi vengono frequentemente indicati col nome di *domini utili*, a modo degli enfiteuti.

[1] Il Turboli nota il fatto, ma non ne adduce le ragioni: *Item-*

chè pe' comunali, la parola *demanio* fosse in certo modo abusivamente adoperata, perchè questi non entravano propriamente tra'beni della nazione, il cui uso fosse addetto agli abitanti de' singoli comuni, ma erano in realtà proprietà appartenenti a' comuni stessi [1]. Importava però molto, per evitare le usurpazioni de' baroni, il serbar loro il carattere di proprietà pubblica, distinta da' feudi, e per questa momentosa ragione vennero addimandati col nome di demanii [2]. Ecco la genesi della idea civile che vien

que emolumenta, possessiones et jura feudalia, *quae baronibus pro victu et fidelitate a rege conceduntur, nec non* universitatum res, *praedia nimirum et pascua, quorum usus ad certum populum spectant,* demania *quoque appellari moris fuit.*

Origin. jur. praediat. dom. reg. neapol. Cap. 1 § IV.

Nè si può punto consentire ad ORAZIO MONTANO, nostro pubblicista principalissimo del secolo XVII, il quale esagerando la regia prerogativa in questo regno, vuole che i beni comunali pigliassero nome di demanio, perchè provenienti dal demanio regio: *In regno nostro appellantur bona haec demanialia,* quia de demanio *regis sunt* (*De Regalib.* p. 262 n. 10 col. 2 Neapoli 1718) come se i comuni li possedessero per regia concessione. Questo non è, poichè i nostri comuni ebbero sempre cotali beni in proprietà *jure proprio,* indipendentemente dal principe, come mostreremo anche meglio in appresso. E quindi molto meno si vuol prestare fede all' AFFLITTO (*decis. 129 n. 1*), il quale di soverchio tenero della potestà regia, giunse financo a dire, che tali demanii comunali conservavano la qualità feudale, quasi che i comuni li avessero ricevuti in feudo dal re.

[1] Al sottile senso giuridico del TORBOLI non passò inosservata tale considerazione : *Tandem et abusive res publicae, sive res universitatis alicujus populi, utpote portus, flumina, balnea, theatra et domaniales dicuntur ; harum* enim dominium et usus ad *Populum, omniaque ejus individua spectant.*

Orig. jur. praed. dom. reg. neapol. Cap. § IV. pag. 17.

[2] Questa speciale natura de' beni comunali, e la suddetta ra-

significata dalla espressione *demanio comunale*; idea ricca di progressi civili e che diversifica intimamente il nostro diritto pubblico, da quello delle altre nazioni europee, e della Francia stessa. Egli è perciò che è propriamente speciale del diritto napoletano l'espressione di *demanio universale*, per indicare i beni pubblici della università. In Francia non vi erano che i *beni comunali*, i quali tra poco vedremo a che si riducessero: essi non aveano altra origine, che la concessione fattane al comune dal barone: quindi non potea concepirsi l'idea di una proprietà pubblica spettante al comune, destinata all'uso de' cittadini. Sopra tali *demanii universali* continuarono i cittadini ad esercitare quei diritti *(jura civitatis)* che aveano avuto ne' tempi andati; con questo divario però, che ove al tempo della repubblica e dell'impero romano fruivano di tali beni i soli *Municipes*, questo godimento venne partecipato anche agli *incolae*, cioè alla universalità degli abitanti, allorchè l'istituto cristiano del Comune trasformò il pagano del Municipio; sicchè i nostri demanii universali erano in fondo gli antichi *bona reipubli-*

gione di distinguerli da' feudi vennero notate dal LUPOLI, altro egregio nostro giureconsulto del passato secolo. Che anzi egli, derivando la parola demanio colla più parte degli scrittori, dalla voce *dominium*, accenna all'idea che i comuni avessero un diritto di dominio su' beni comunali, come consimile diritto avea il re sul demanio regio. Egli dice: *Demanium apud gallos dictum est quasi dominium. Ea voce per excellentiam res illa denominata est quae* immediate *erat penes dominium regis, ut ita a re feudali secerneretur. Tum etiam res universitatis* demaniales *dictae sunt, utpote a rebus feudalibus distinctae*, quo sensu *in nostro jure usurpantur.*

Jur. neapol. praelect. Tom. I. pag. 204.

cae trasmutati in *bona comunalia*, come innanzi avvertimmo. Or proseguiamo a delineare il progresso nel nostro diritto della dottrina della proprietà comunale.

Di sopra notammo, che doppia è la specie di beni che possono appartenere al Comune, quelli cioè le cui rendite sono dispensate in cose di pubblica utilità, e quelli di cui l' uso è tribuito a' cittadini; ed avvertimmo altresì, che i romani gli uni e gli altri chiamavano col nome di *bona publica*, *bona reipublicae*, e talvolta ancora di *patrimonium populi*; così del pari quando il Fisco imperiale assorbì l' Erario della repubblica, spesso la espressione *patrimonium principis* usavasi ad indicare beni di natura tra loro diversissima, cioè tanto quelli che si aspettavano alla corona, quanto quelli che più propriamente erano dello stato, e financo i beni particolari del principe. Vi era dunque confusione o almeno perplessità di linguaggio, assai pericolosa nel giure. Nel nostro diritto non fu così: il progresso delle idee civili appo noi richiedeva, che a cansare gli equivoci con le loro infeste conseguenze pratiche, ed a stabilire con precisione i diritti de' cittadini in materia sì grave *(jura civitatis)*, si fosse adoperata una maggiore esattezza di linguaggio, che avesse meglio scolpita la differenza delle idee giuridiche, presidenti all' una ed altra specie di beni. Fu osservato, che i beni delle università, le cui rendite s' impiegavano in cose di utile comune, erano da quelle possedute allo stesso titolo con cui il privato possiede i suoi beni; e quindi furono indicati con la parola *patrimonium*, tolta dal linguaggio del diritto civile privato; que' beni poi la cui proprietà spettava alla università, ma l' uso de' quali era destinato a' cittadini, si designarono con la voce

demanium, che esprime una idea di diritto pubblico. Così venne introdotta la distinzione del *patrimonio* dal *demanio*, in cui non è chi non veda un progresso d' idee civili, che trovano la loro adeguata espressione mercè un linguaggio di precisione maggiore, che non fosse quello dello stesso diritto romano. Stabilita cosiffatta radicale distinzione, ne scaturì la conseguenza, che i diritti de' cittadini sovra essi beni riuscissero determinati con rigore d' idee e di linguaggio; e questo appunto nel processo del tempo fecero il foro ed i giureconsulti napoletani. Si vide che tanto sul patrimonio che sul demanio, i cittadini, come membri della società comunale, avessero diritti proprii *(jura civitatis)*, ma di natura affatto diversa. Su' beni patrimoniali consistevano in questo, che le rendite ne fossero assegnate per vantaggio comune in negozii di utilità universale, come in costruire e riparare fontane, acquidotti, strade, pubblici edifizii, e simili, ed in pagare pubblici servigii: per tal modo delle rendite di questi beni i cittadini godevano non come membri distinti della società comunale, ma come compresi nel *nomen juris* della *universitas incolarum*; per l'opposto de' beni disposti all' uso comune (demanio) i cittadini fruivano ciascuno individualmente per sè, poichè a ciascuno era dovuta una parte dell' uso: surse quindi la dottrina, che sul patrimonio i cittadini avean diritto *uti universi, non uti singuli;* e per contrario, sul demanio *uti singuli, non uti universi.*

Tale è la principale dottrina su cui edificossi con chiarezza e con civile eleganza il *jus civitatis* [1].

[1] Tra tanti, puoi trovare questa dottrina esposta dal nostro giureconsulto MAGLIANO — *Jurisprud. feudal.* Lib. II § I p. 257;

Il diritto del cittadino sul demanio è perciò un diritto vero, che si accosta molto al dominicale, ma sì di quel dominio che promana dal diritto pubblico, non dal giure privato, e che piglia più propriamente l' origine anzi dall' ampiezza dell' idea *homo*, che dalla più augusta del *civis*. Il *jus civitatis* presso di noi fu inteso in senso assai prossimo al diritto, che viene all' uomo dalla umana natura. La famosa dichiarazione de' *diritti dell' uomo*, che in quanto alla sua parte vera riassume tutta la finalità reale della rivoluzione francese, era in casa nostra una dottrina civile antica e principale, se vuoi non formolata in veruna legge, non esposta esprofesso dagli scrittori, ma realmente consentita da tutti; essa era il succhio vitale che animava il nostro sistema civile, il principio che informava le nostre leggi, l' idea capitale de' nostri giureconsulti, la norma invariabile della giurisprudenza. L'uomo, secondo le idee dal nostro diritto, è da natura un essere intelligente e libero, che viene alla luce investito di diritti inviolabili, ordinati alla conservazione e sviluppo della sua natura. Questi diritti nè legge, nè re gli può togliere [1], la Suprema Potestà Civile non essendo che ministra di Dio per assicurare a' singoli i diritti proprii dell' *uomo* [2]; e però quando il re opera contro

ed anche più nitidamente dal VALLETTA—*Instit. jur. feud.* pag. 233 a 235, il quale ne parla come di dottrina antica e comune, *pro vulgari loquendi usu,... ut ajunt pragmatici*, come egli dice.

[1] *Naturalia (jura) enim Princeps tollere non potest.*

ANDREA D'ISERNIA—*Comm. ad Constitut. reg.* p. 111 col. 2. § *Item dirae.*

[2] *Ipsa jura humana per imperatores et reges saeculi Deus distribuit humano generi.*

MARINO DA CARAMANICO—*Proem. ad Const. regni* p. XXXIV col. I.

giustizia, in questo non è re; [1] e gli atti che emana sono nulli per sè stessi, quando anche non li revochi [2]; nè recano al cittadino obbligo di ubbidienza, sendo questi tenuto solo di ubbidire al re; ma il re in siffatti casi non è tale, [3] poichè egli non ha ragion di essere se non pel popolo cui impera [4], con carattere di supremo magistrato [5].

Ecco dunque il diritto del cittadino assiso su quello dell' uomo, e messo come sussistente per propria natura nè più nè meno che quello del re, del quale anzi è il precedente cronologico ed ideale. Queste idee così distanti in progresso da' principii del puro diritto feudale, allora imperante rigidamente su tutta Europa, le quali collocano i *jura civitatis* accanto al *jus regium*, e che contengono più che i germi della dottrina politica del Principato Civile, sembrano idee affatto moderne, le quali in altre regioni di Europa, sbucciate nella mente di qualche solitario filosofo, non trapelarono nel diritto pubbli–

1 *Si non facit justitium ad quod rex ponitur* non est rex in integro statu, *nam ad hoc constitutus est rex.*
Andrea d' Isernia — *op. cit* pag· 81. § *Sed numquid.*
In eo actu quando injuriose agit non est rex.
Andrea d' Isernia — *op. cit.* p. 77. § *Bene autem.*

2 *Et nulla sunt etiamsi non revocet,*
Andrea d' Isernia — *op. cit.* p. 78. col. 1.

3 *Tunc non est inobediens regi, qui in tali actu non est rex.*
Andrea d' Isernia — *op. cit.* p. 80. §. *Et haec.*

4 *Siquidem non est dubium quod ab initio antea fuerunt populi quam reges.*
Rovito—*Super pragm.* 1. *De Salario.*

5 *Ipse rex supremus magistratus est.*
Montano — *De regalib.* p. 87 col. 1. Neapoli 1817.
Sunt enim reges magistratus in potestate.
Montano — *De regalib.* p. 131. col. 2.

co de' popoli europei se non dopo la rivoluzione francese. Eppure esse erano professate appo noi non da pensatori solitarii nel silenzio de' loro gabinetti, nè da capipopoli che mulinavano cose nuove, come erano in Francia gli uomini che preparono e consumarono la rivoluzione dell' 89; ma costituivano la nostra comune dottrina civile, affermata universalmente e senza eccezione come il fondamento giuridico della monarchia napoletana, e bandite publicamente da uomini di stato, da magistrati, da giureconsulti, e consacrate dalle decisioni de' tribunali.

L'influsso di tali idee, che impregnavano l'ambiente civile di questa parte meridionale d' Italia, infrenò tra noi potentemente il sistema feudale fin dal suo primo apparire, il quale, come è detto, importato dal di fuori, non acquistò mai quell' ampio e ferrigero rigore con cui signoreggiò nelle altre provincie di Europa. L' idea del diritto naturale dell' uomo, trasfusa nel diritto civile, moderò di buon' ora, e di poi nel progresso del tempo soverchiò, l' idea politica del feudo. Tra noi il feudo, fin dalla sua introduzione per opera de' Normanni, cioè dal primo stabilimento della monarchia napoletana, mostra una decisa tendenza ad accostarsi al diritto civile, e ad essere retto con le norme di questo; tendenza che va sempre crescendo, e che palesa il carattere proprio del diritto feudale napoletano, dandogli una fisonomia che lo scompagna recisatamente dal diritto feudale d'altrove. Due sono le idee principalissime del sistema feudale, cioè l' *investitura* e la *successione*; e l' una e l' altra vennero appo noi sostanzialmente modificate a profitto del diritto civile, e de' *jura civitatis*. Per farne la dimostrazione si richiederebbe non breve

nè facile ragionamento, che ci trarrebbe assai lontano dal nostro proposito. Nondimeno per darne un saggio, basterà il poco che saremo per dirne.

La causa finale dei feudi era il servizio militare, onde nomavansi *stipendium militiae*. Importava quindi sommamente al principe concedente, che quelli non capitassero per via di successione, in mano di famiglie nemiche o di dubbia fedeltà. A ciò si provvide con la istituzione de' feudi *ex pacto et providentia*, detti così perchè per patto tra il concedente ed il feudatario, e per provvidenza della ragion feudale, erano chiamati a succedervi solamente i figli e discendenti dell' investito, a'quali si reputava anche essere conceduto il feudo, nell'atto stesso della investitura, mercè la formola: *tibi et liberis seu descendentibus:* questi perciò succedevano per proprio diritto, non già perchè eredi dell' ultimo possessore. Eravi ancora un' altra specie di feudi detti *meri ereditarii*, i quali sentivano piuttosto dell'allodio, che del feudo, perocchè in essi succedevano gli eredi dell'ultimo possessore, qualunque si fossero: la formola d' investitura era : *tibi et haeredibus quibuscunque*. Ma questa generazione di feudi, detti ragionevolmente *improprii*, era assai rara: il tipo comune era quello *ex pacto et providentia*. A noi, nudriti dalle idee del diritto romano, parve cosa dura e nemica di giustizia, che fosse lecito altrui far lucro della successione feudale, per l' ordinario la più pingue e rilevante, senza pigliare la qualità di erede, che importava la necessità di soddisfare agli obblighi del defunto feudatario. Quindi fin dall' apparire tra noi del sistema feudale al tempo dei Normanni, venne istituito il feudo *misto*, mercè la

formola dell' investitura: *tibi et haeredibus ex corpore*, la quale importava che il successore feudale per acquistarlo, dovesse assumere anche la qualità di erede civile dell' ultimo possessore. Appellavasi *misto*, appunto perchè teneva dell' una e dell' altra specie di feudi; dovendo riunire il chiamato i due caratteri, di successore feudale e di erede civile; e per tal modo gli era interdetto di ritenere la successione feudale, ripudiando la civile. Questo era un alterare essenzialmente l'idea politica della successione feudale, quale fioriva in tutta Europa, per sua natura indipendente dalla civile, governata dal diritto civile. Cosiffatta grande novità del sistema successorio de'feudi napoletani, i quali tutti erano *misti*, si avvertì da'giureconsulti di altre provincie di Europa; taluni de'quali, non trovando modo come comporre insieme la successione feudale e la civile, che le era forestiera affatto, dissero i feudi napoletani essere cosa mostruosa e contraria alla ragione feudale [1]. E si apponevano senza fallo dal punto di vista del puro diritto feudale; però non si addarono dell' immenso progresso civile, che si racchiudeva in cosiffato istituto napoletano, pel quale si schiudeva la via alla completa trasformazione del sistema feudale. Difatti a poco a poco, per virtù del foro e della giurisprudenza, la successione feudale si aperse in taluni casi anche a favore del padre *(successio retro-*

[1] Rosenthal — *Synop. jur. feud.* Tom. 1. cap. 2. *conclus.* 33 n. 7 e seg.; il quale scrisse, che il trovato de' feudi *misti* era uscito del cervello de'nostri giureconsulti, contro la vera natura del feudo, per non aver ben compreso che la parola *erede* adoperata nelle investiture, non potesse esprimere che i soli figli o gli eredi feudali, e non mai avere il significato che le dà il diritto civile.

grada), e degli zii *(quasi retrograda)*, contro il principio supremo nella materia: *il feudo discende e non ascende* [1]. Venne introdotta la successione delle donne nel feudo, a dispetto dell'altro principio: *il feudo non può passare dalla lancia al fuso;* la quale fu prodotta per opera della giurisprudenza fino al punto, che ne'feudi *jure francorum* la sorella dell'ultimo possessore fosse in certi casi preferita al fratello del padre, tuttochè a questo dovesse per ragion feudale ricadere il feudo del fratello, estinta la discendenza maschile. [2] Per tal modo il sistema della successione feudale, assai semplice altrove, a cagione delle forti infusioni di diritto civile che vi faceva la giurisprudenza, divenne tra noi di una complicazione massima. E in guisa cosiffatta scuotendosi il sistema feudale nella sua pietra angolare, cioè nel diritto successorio, si procedeva difilitamente ad abolirlo del tutto; giacchè ogni sistema politico è come una fortezza, la quale sta salda sin quando resti integra; ma se riesce di farvi un buco pel quale possa penetrarvi un uomo, cadrà quando che sia nelle mani dell'assalitore [3].

[1] *Successionis feudalis* talis *est natura, quod ascendentes non succedunt, v. g. pater filio.*

Feudor. Lib. II. Tit. 50.

[2] Ciò venne stabilito nella famosa lite della successione nel principato di Avellino, agitata tra la figlia del feudatario ed il costui fratello; la cui decisione fatta da giudici *ad hoc*, fu trasportata in legge, mercè la celebre prammatica detta *Filangeria*, resa da Giovanna II.

GUARANI. *Jus. feud. neapol. ac sicul.* Tom. 3. p. 137 e seg.

[3] Nè questo solo: una volta che il nostro foro riuscì ad infiltrare nel feudo il colore dell'allodio, non se ne stette che non ne traesse le più gravi conseguenze, contrarie al diritto feudale. Ne addurremo un esempio. Il feudo appartenendo in semplice dominio utile al feudatario, era chiaro che questi non poteva in verun modo gravarlo di debiti: non per tanto la nostra giurisprudenza

Ma lasciando da parte questo lato, uopo è considerare la grande modificazione che il feudo subì appo noi in quanto alla investitura, cioè alla natura giuridica delle cose date in feudo e de' diritti del feudatario, la quale riguarda più da vicino il nostro tema. Posta il principio fondamentale, che il diritto del cittadino sta da sè del pari che il diritto del monarca, ed anzi ne è l'antecedente cronologico ed ideale, la prima legittima conseguenza che ne deriva, si è che la concessione del feudo dovesse intendersi solo *quoad jurisdictionem, non quoad dominium*[1], con che si escludeva ogni diritto dominicale del barone sugli uomini del feudo, e di fatti tra noi non furono nè ascrittizii, nè servi di gleba, i quali fossero regnicoli; nè fu mai co-

s'ingegnò a far modo che certi debiti potessero riuscire inerenti al feudo; e questa novità, avversaria della ragione feudale, ma conforme alla equità ed alla ragione civile, ebbe imitatori anche in altre parti di Europa, come ne fa solenne testimonianza lo Struvio, di cui ci piace riferire la sentenza. *Successu vero temporis primitus Neapoli ac in regno Siciliae introductum, ut quaedam debita feudis cohaereant. . . . . . . quod postea ob aequitatem et alibi receptum* . . . . et de ejusmodi *debitis expressa constitutio ab Electore Augusto promulgata — Syntag. jur. feud.* cap. 14. §. 4. *Francofurti ad Moenum* 1703. p. 505. Così la scuola feudista napoletana si levava a maestra in Europa di equità civile, e battendo incessantemente il feudo, ne apparecchiava lo sterminio, che è il supremo risultamento della rivoluzione francese dello scorso secolo.

[1] *An concesso oppido cum* pascuis, pratis, nemoribus etc. *dicantur ea territoria concessa baroni quoad dominium, an vero solummodo quoad jurisdictionem. In qua questione* communis sententia est, *ut concessio intelligatur* solummodo *quoad jurisdictionem.*

Francesco d'Andrea: nella Dissertazione inserita dal Maradei nelle sue *Pract. observat.* pag. 25. col. 1. Neapoli 1704.

Rovito — *Super pragm. de Pascuis* n. 8.

nosciuto il terribile diritto di *manomorta*, che da sè solo era la negazione di ogni *jus civitatis* de' vassalli [1], e che durò in Francia fino alla rivoluzione dell' 89, di cui fu una delle cause più potenti. L'altra importantissima coseguenza si era, che il re non avesse potuto concedere il feudo, se non a patto che fossero rispettati i diritti del cittadino *(jura civitatis)*, quali scaturiscono dal diritto naturale dell' uomo; diritti primordiali, che non era in sua potestà di disconoscere [2]. E poichè il primo diritto dell' uomo è quello di avere le cose necessarie alla vita, a qual fine erano destinate le proprietà pubbliche delle università (*demanio universale*), ne seguiva che tali proprietà restassero al di fuori della concessione del feudo in quanto all' utile dominio del barone, in guisa che i diritti sovra esse *(jura civitatis)* rimanevano salvi a' cittadini [3]; nè il barone poteva par-

[1] Pecchia—*St. civ. e pol. del Reg. di Napoli* Tom. II. pag. 154 e seg.

[2] Per chi nol sapesse, il diritto di manomorta era un diritto signorile, pel quale i vassalli eran ridotti alla condizione servile, privati della facoltà di alienare i loro beni, e di disporne per testamento senza il consenso del signore; e poteano essere perseguitati da lui in qualunque luogo dove avessero trasferito la loro residenza. Le genti di manomorta erano assai vicini a'servi romani. V. Choppinus—*De Dem. Franc.* Lib. 1. tit. 13.

[3] Freccia — *De Subfeudis* Lib. 2. aut. 46. Potrei arrecare infinite testimonianze degli scrittori, ma basterà quella del nostro celeberrimo Francesco d'Andrea:

Nullo modo praetendi posse esse praejudicatum primaevo illi juri, *quod antequam oppidum concederetur, erat penes* omnes cives, *ut agris illis uterentur in communem ipsorum utilitatem pro omnibus iis, quae ad humanae vitae usum sunt necessaria.....Jus istud quod uniuscujusque universitatis civibus competit, ut agro publico utantur, est proprium ejusdem universitatis* jure naturali, *adeo ut nec per regem ei tolli possit.*

teciparvi ad altro titolo che come uno de' cittadini del comune, sia pure che per dignità fosse considerato primo tra loro; e questo uso era circoscritto alle sue necessità, nè superava quello di ogni altro cittadino. E questo è uno spiccato civile carattere del nostro feudale diritto [1]; in tal guisa accanto al feudo sussisteva

Dissertaz. cit.

Aggiungi Rovito—*Sup. Pragmat.* 1ª *de Salario* dal n. 18 al n. 30; e molto prima di loro Matteo degli Afflitti—*Sup. constit. Cum per partes Apuleae* n. 6 in fine, il quale allega essersi in tali sensi giudicato dalla Magna Curia nell' anno 1513—Fighera—*Instit. jur. neap.* Lib. 2. tit. 3 § 26. É notevole l'altra ragione che adduce il Fimiani, desunta da ciò, che il diritto del cittadino che scaturisce da natura, non può essere nè rapito, nè stremato senza il suo consenso: *Non enim praesumitur princeps, castro in feudum dato, voluisse usum earum rerum, quae ad cives* naturali ratione *spectant, sine* ipsorum consensu *auferre aut imminuere.*

Elem. jur. priv. neapol. Pars 1. Lib. 2. cap. 1. § 3.

[1] *Rebus universatis, sive demaniis, uti possunt* (barones) *ut reliqui cives pro suis tantum* necessitatibus, *nec sibi* plus juris *quam cives coeteri, adrogare possunt.*

Basta — *Institut. jur. publ. neapol.* Tom. 3. § 740 e § 918.

Maffei — *Institut. jur. civ. neapol.* Lib. 2. cap. 8. § 7.

Fimiani — *Element. jur. priv. neap.* Pars 1. Lib. 2. cap. 1.

Il Lupoli ancora più recisamente insegna, che il barone può usare *moderate* del demanio comunale nella qualità di cittadino, non come barone: *nimirum ut civis, non ut baro—Praelect. jur. neapol.* Tom. 1 pag. 205. Neapoli 1781. Laonde egli è solo perchè partecipava a *jura civitatis* comuni a' cittadini, che avea diritto ad usare del demanio comunale; ecco come appo noi il diritto del cittadino prevale sul diritto feudale. Nè questo solo: la nostra giurisprudenza nemica a' baroni, fece valere, che il barone dovesse considerarsi cittadino solo in quanto all' uso de' demanii, ma non per partecipare a' diritti di cui i cittadini avessero potuto godere per privilegio. Interpretandosi così restrittivamente la Prammatica 12 *de Baronib.* fu statuito, che per aver diritto,

il demanio comunale. Ma vi è anche dippiù: potevà accadere, come di frequente avvenne , che sulle terre date in feudo si fossero venuti formando de' villaggi, i quali appunto perchè surti sul feudo, non potevano avere alcuna proprietà; poteva darsi ancora, che il demanio comunale per qualche università non bastasse ai bisogni de' cittadini: ebbene sì nell' uno come nell' altro caso la nostra dottrina civile, movendo dal principio che il diritto del cittadino è sempre preferibile a quello del barone, dava il diritto agli abitanti dei nuovi villaggi e de' comuni che ne avessero bisogno, di usare delle terre del feudo per ritrarne le cose necessarie alla vita. Insomma pel giure napoletano l' uomo è investito sempre del suo naturale diritto, e lo esercita sempre che le sue condizioni il dimandino, ed è questo per natura così assoluto che il re stesso non può negarlo [1]. Da quì la nostra dottrina degli *usi civici*, per cui i cittadini aveano diritto di attingere l' acqua dalle acque del feudo, di recidere le legne da fuoco nelle sue foreste, d' immettere il bestiame a pascere ne' pascoli di quello, di seminare sulle terre del medesimo per raccogliervi il frumento necessario alla vita, e financo di edificarvi ricoveri per pernottare : poteano questi *usi* avere una varia estensione secondo le consuetudini, ma

a tali privilegi, dovesse espressamente essere detto nella investitura, che il barone *in omnibus reputetur primus civis*, cosa che era, so non impossibile, difficilissima. Lupoli — *op. cit.* Tom. 1. pag. 205 e 206.

[1] *Unde quemadmodum rex non possit suos subditos e suo regno expellere, ita nec eos privari posset ejusmodi commoditatibus, quas quotiescunque eis tolleret, cogere eos videretur ad alio migrandum.*

Francesco D'Andrea — Dissertaz. cit.

erano sempre inerenti agli abitanti del feudo per modo, che invalse la massima: *dove sono feudi, ivi sono usi*. E sotto questo aspetto erano le terre del feudo soggette agli usi civici, addimandate *demanii feudali*, quasi a modo del *demanio comunale*, perchè come di questo i cittadini pe' *jura civitatis* ne aveano l' uso, così pure per gli stessi *jura civitatis* possedevano gli usi civici sul demanio feudale; con questa differenza, che dove del demanio comunale l' uso era loro assegnato come membri del comune, che ne era il proprietario, e quindi come compartecipi del dominio di quello; sul feudo invece esercitavano gli usi *jure servitutis*, perchè tali usi aveano un *quid simile* al diritto di servitù, e *servitutes* vengono spesso chiamati da' nostri pubblicisti. Sicchè considerando la cosa nella sua essenza, gli abitanti del feudo, mercè l' esercizio di questi diritti reali, venivano a partecipare col barone stesso dell' uso del feudo. E di fatti gli usi civici aveano talmente l'impronta del *jus in re*, che a' baroni era proibito di escludere i cittadini costituendo le così dette *difese*, cioè col chiudere una parte del territorio del feudo, per negarne loro gli usi [1]; e più tardi quando sull' entrare di questo secolo, per effetto delle leggi eversive della feudalità, vennero i feudi aboliti, i co-

[1] La pramm. 11. tit. *de Baronib.* sanciva tale divieto generale: permetteva nondimeno di poterle costituire, ma richiedeva all'uopo non solo il regio assenso, ma l' espresso consenso de'cittadini, il che era già molto. La nostra giurisprudenza però, sempre intesa a ridurre i diritti del barone ed a favorire i *jura civitatis*, stabilì che fosse indispensabile il consenso di *tutti* i cittadini *a rigore, nemine excepto;* e che il dissenso di *un solo* fosse sufficiente ad impedire il proposito del barone, perchè *quod omnes respicit, omnibus probandum est.*

muni si ebbero in proprietà una parte più o meno grande de' feudi, come rispondente agli usi civici, cioè a' diritti dominicali, di cui erano in possesso. Nè questo ancor basta. È noto come i baroni di Europa tra' loro diritti più preziosi, aveansi riserbato quello esclusivo della caccia, diritto tenuto in pregio straordinario appo i Normanni; e sono pure note le terribili leggi che essi recarono in Inghilterra per assicurarsene il godimento, e quelle di quasi eguale rigore, che sotto i loro influssi s'introdussero in Francia: leggi violente non meno infeste all' agricoltura, e nimiche al benessere ed all' aumento della popolazione, che non fossero conculcatrici del diritto naturale. Questi barbari istituti noi non mai conoscemmo: le idee giuridiche del nostro ambiente civile le cacciarono in bando. Se le *ferae bestie* sono *res nullius* (dicevano i nostri) ogni uomo ha il diritto di farle proprie, come primo occupante: dunque i cittadini hanno per natural diritto balìa di esercitare la caccia e la pesca nelle foreste e nelle acque del feudo [1], nè il barone po-

De Franchis — *Decis.* 2. *e decis.* 97.
Maffei — *Instit. jur. civil. neapol.* lib. 3. cap. 7 § 6.
Fighera—*Instit. jur. neapol.* Tom. 1. lib. 2. tit. 3. § 27.
Capycius — *Decis.* 152. n. 3.
Lupoli — *Praelect. jur. neapol.* Tom. 1. p. 207.
Veggasi in quale ampio senso intendeano i giuristi ed i tribunali i diritti de' cittadini.

[1] *Prima itaque juris silvestri pars est* venatio, *quae est modus adquirendi juris gentium, diciturque* occupatio, *proinde omnibus permissa.* Magliano — *Jurisprud. feud.* Lib. 11 tit. XIV. § 28.

Laicis autem omni jure venatio et piscatio est permissa, tam scilicet jure divino, ut est supra fundatum, quam etiam jure naturali, seu gentium primaevo, quam gentium secundario.

tea vietarlo [1]. E comunque nelle concessioni dei feudi fatte da' Normanni e da' loro successori, seguendo lo stile consueto del diritto feudale di Europa, spesso si leggessero le parole *cum fluminibus et piscationibus*, la giurisprudenza nostrana loro tolse per tal verso ogni efficacia, facendo valere il principio, che cosiffatte espressioni erano *de stylo*, e non importassero conferimento di tali pretesi diritti proibiti-

Laganario — *Add. ad Rovitum sup. pragm. de Aucup. et Venat.*

Jus venandi et aucupandi est de jure naturae, *et proinde singulis tributum censetur.*

. . . .

Communi traditione receptum est, dominos terrarum principes et magistratus piscationem prohibere non posse.

Così il nostro Novario (il quale non so per qual fato, insieme al nostro Capobianco, è stato battezzato dal Merlin per giureconsulto tedesco: *Repert. Usage* (*droit d'* § 2) nel suo eccellente trattato *De Gravamin bus vassallorum*, Tom. 1. p. 92 e 93, indispensabile a chi volesse studiare ne' suoi particolari la fisonomia propria del nostro diritto feudale, e notarne le capitali modificazioni, cagionate dal continuo infiltramento in esso delle idee del diritto naturale.

[1] Maradei — *Observat. practicae.* p. 22:

Igitur baro nequit vasallis eam prohibere, *sive in* propriis praediis, *sive in* territorio feudali, *licet investiturae adjecta fuerit clausula*, cum venationibus... *manet jus gentium*, *hoc est* naturalis *venandi* libertas.

Magliano — *op. cit. ibid.*

Del rimanente non è a maravigliare se i giuristi francesi, inglesi e tedeschi, disconoscendo il diritto naturale, consentirono al diritto feudale la potestà di violarlo, quando di questo peccato non andarono immuni i giureconsulti italiani. Così Scipione Gentili, uno de' maggiori tra questi, nel suo trattato *De Venatione*, tuttochè concedesse il diritto di caccia derivare dal diritto naturale, nondimeno mantiene, che la concessione del feudo rechi con sè tacitamente il diritto proibitivo della caccia: *Jus autem*

vi, contrarii al diritto naturale [1]. È agevole il pensare, che a' baroni del regno accomodasse poco vedere di tanto assottigliati i diritti ed i privilegii del signore, di ben altro momento nel resto di Europa, ed a'quali forse guardavano con occhi di tenera invidia; e come quelli che aveano la forza in pugno, si sforzassero colle usurpazioni e con le violenze di arrogarsi diritti che non aveano. A questo pose rimedio Ferdinando I. d' Aragona colla celebre prammatica 1.ª *de Salario* del 14 dicembre 1483, nella quale pur dichiarando di voler serbare, non punto immutare, l'antico diritto del regno, consacrò in modo solenne i *jura civitatis et libertatis*, spegnendo ogni pretensione dei baroni a quelli contraria. Questo atto Sovrano è la nostra *Magna Charta* del diritto de' cittadini, come membri del comune considerati. E perchè la cupidità de' baroni non si trasse indietro, ma ora col pretesto di diritti falsi, ora colla forza si studiavano di stremare l'ampiezza de' diritti de'cittadini (*jura civitatis*), intervennero le parecchie prammatiche di Carlo V che s'intitolano: *De Baronibus et eorum*

venandi, aucupandi, piscandi, concessa in feudum silva, tacite ad ipsum concessum intelligitur — *Disput. de Venat.* n. 43. *Op. omn.* Tom VIII. p. 157. Neapoli 1769. I nostri giuristi per contrario, anche se nella investitura del feudo esisteva la espressa concessione cum *venationibus*, *aucupiis*, *aquis* etc. negarono a'baroni codesti diritti proibitivi. Ecco di quanto superavano tutti per larghezza d' idee di diritto naturale, cui come a suprema regola, riducevansi.

[1] ROVITO — *Sup. pragm. de Aucup. et Venator.* n. 4.

CAPOBIANCO—*De jure et officio. baron.* Tom. 1° in Pragm. 14 *de Baronib.* n. 35 et seq. Tom. 2 cap. 86.

LAGANARIO — *Addit. ad Rovit. sup. pragm. de Aucup. et Venat.*

officio, tra cui notevolissime sono la 14.ª e la 16.ª, con le quali furono gli antichi *jura civitatis* confermati, frenata la prepotenza de' baroni, assicurata la libertà naturale de' cittadini [1]. Sicchè l' anzidetta prammatica *de Salario*, con talune delle susseguenti *de Baronibus*, sono una specie di dichiarazione di *diritti dell' uomo*, che in massima parte prevenne di due secoli e più quella famosa della rivoluzione francese dell' 89. Invano i baroni si studiarono di saltare fuori i confini in cui erano circoscritte le loro prerogative: trovarono pronte le magistrature ad infrenare queste tendenze, e subirono innumerevoli processi co' loro vassalli, quasi sempre vittoriosi ne' tribunali [2]. Tanto

[1] È tale nella nostra storia civile l' importanza di queste due prammatiche, che il GUARANI ebbe a chiamarle *rocche* de' comuni, e *muri di* BRONZO che li custodivano dalle violenze de' baroni: *Utraque Caroli V lex universitatum propugnaculum, ac murus veluti aheneus adversus injurias per barones inferri solitas, videri debet.*

Jus feud. neapol. ac sicul. Tom. III. p. 233.

[2] *Ea de re oppidanos et barones inter, non minus apud neapolitanos quam siculos, frequentissimae exarsere lites.*

GUARANI — *op. cit.* Tom. III, pag. 224.

E d'onde la scaturigine di tante liti, se il diritto non avesse militato pe' cittadini, contro la prepotenza baronale, che si sforzava di annullarlo di fatto? Questa antitesi tra il diritto ed il fatto è notata anche dal CAPONE nel suo ammirabile *Discorso sulla storia delle leggi patrie* Tom. I, p. 289; senza attendere alla quale, non si può ben capire la storia del regno, ed i grandi progressi civili di cui porse l'occasione, dappoichè nella nostra storia spesso la buccia sta all' antipodo del midollo. Il GUARANI, non mai lodato abbastanza, ha dimostrato con un rigore di logica, ed una abbondanza di pruove storiche, che non lasciano nulla a desiderare, che ad onta delle concessioni *cum angariis, parangariis, furnis, molendinis, trapetis* etc. i baroni non potevano *jure* esigere diritti cosiffatti (Tom. III. p. 230).

adunque era salda e potente appo noi l'idea del cittadino e de' suoi diritti *(jura civitatis)*, che valse a trasformare mercè un forte innesto di diritto civile, il diritto feudale; ed eguagliare al barone il cittadino, per modo da farlo salire fino alla dignità di condomino del barone nell'uso del feudo, proscrivendo dalle prerogative feudali le più odiose e nocevoli alla società civile [1]. Egli è per tal guisa

Le allegazioni degli Avvocati difensori de' comuni sono frequentemente di somma importanza per la nostra storia civile, principalmente pel nostro diritto pubblico; la storia vi è largamente sviluppata e sposata felicemente col diritto, massime in quelle uscite nella fine del 1600 ed in tutto il corso del 1700; sicchè riescono ad un tempo monumenti di storia e di giurisprudenza. Si può dire che la scuola *storica* sia nata tra noi. Ciò parrà esagerato a chi non ha notizia di quei lavori: ma quelli che ne conoscono qualche cosa possono far fede, che nulla io pongo che sia al di sopra della verità. Il ch. avv. Francesco Casella nella sua ricca e preziosa biblioteca possiede 56 volumi di allegazioni di questo genere, che sono un prezioso tesoro per le materie del nostro pubblico diritto.

[1] Con ciò non s' intende dire, che i comuni ed i cittadini avessero pacificamente usato de' loro diritti e fossero vissuti tranquilli e cheti. Per contrario le violenze de' baroni furono quì grandissime, e la storia, massime quella del foro lo attesta. Puoi leggere nel WINSPEARE il lungo e spaventevole catalogo de' loro abusi: *Storia degli abus. feud.* Tom. 1. Ma la ragione del nostro entrare innanzi alle altre nazioni d'Europa stava in ciò, che le leggi garentivano il diritto de' cittadini; ed i baroni quando lo manomettevano faceano cosa contraria alla leggi, e perloppiù trovavano i tribunali apparecchiati a farli rientrare nel dovere; dove che in Francia ed altrove nelle leggi stesse rinvenivano la consacrazione delle loro prerogative, percui poterono ridurre legalmente al servaggio la massima parte della popolazione: essi aveano per loro il *jus receptum* ed i tribunali. Egli è con questa scorta che bisogna giudicare nel giusto loro valore le lagnanze, che molti nostri giuristi facevano dello stato misero dèi cittadini vessati da' baroni, come

principalmente che il nostro civile sistema superava smisuratamente in progresso quelli delle altre nazioni europee; e perchè non paia esagerato quello che diciamo, potrebbe farsi il paragone tra il nostro e gli altri stati; il che non si potendo per tutti, sceglieremo la Francia, come quella che stava anche più innanzi del rimanente degli altri stati di Europa, dove il sistema feudale era meno pesante, e che fu pure quella da cui si compiè il gran fatto della sua totale abolizione, e della proclamazione in Europa de' diritti dell' uomo [1].

puoi vedere p. o. nell' AGETA — *Annotationes pro regio aerar.* Tom. 3. *passim.* I nostri giuristi non guardavano alla condizione veramente misera dei vassalli in altre parti di Europa, a petto dei quali i nostri aveano una posizione eccellente, sì perchè i diritti feudali erano assai minori, sì perchè le leggi tutelavano i vassalli, sì perchè la giurisprudenza era decisamente rivolta a favorirne la libertà.

[1] Il TOCQUEVILLE, nella rimarchevole sua opera l'*Ancien regime de la Révolution* Lib. 2. cap. 1. asserisce, che il feudalismo in Francia era il meno duro e pesante, e che i comuni ed i paesani erano ivi più liberi (o per dir meglio meno servi), che in qualunque altra parte di Europa. Egli però non compara alla Francia che la Germania e l' Inghilterra: non avrebbe potuto dire questo se avesse conosciuto le istituzioni del regno di Napoli, che pure era il maggiore stato d' Italia, e certamente uno dei principali di Europa. Come dire libori i cittadini soggetti alla *manomorta* porsonale o reale, alle *corvées* e ad altri infiniti personali servigi e tributi, e senza una amministrazione comunale degna del nome? Le *angarie*, e fino le *parangarie*, presso di noi erano tutto altro che le *corvées*. Ma tanto è: non è da maravigliare se le nostre istituzioni erano poco note anche a' valenti; ed i nostri giureconsulti feudisti poco citati: il carattere liberale di quelle e le dottrine civili di questi superavano la capacità de'tempi, per modo che riuscivano como a dire un suono fuori di chiave; così al ROSENTHAL parve un mostro il sistema feudale napoletano. Del resto

È inutile il dire, che non intendiamo istituire un paragone completo e particolareggiato dello stato napoletano con lo stato francese: questa trattazione ci condurrebbe di molto fuori mano: noi non faremo che un cenno appena di taluni punti saglienti, per illustrare il nostro tema, e questo anche circoscrivendolo alla proprietà comunale, ed a' *jura civitatis* che vi si rannodano.

Nel diritto antico francese si trovano riguardo a'comuni, le espressioni *beni patrimoniali*, *usi e beni comunali*, questi ultimi erano, come li definisce il Merlin: « i pantani, i prati, i boschi e gli altri beni « che appartengono alle comunità di abitanti o sieno « comuni [1]. Non si creda però che questi beni fossero stati proprii di quei comuni, nel senso de' *demanii universali*, o del patrimonio de'nostri comuni; nè che gli *usi* fossero stati lo stesso degli *usi civici* nostrani. I comuni di Francia non ne godettero mai in questo senso. Dinnanzi dicemmo, come allorquando i barbari invasero le province romane, sì nelle Gallie come dovunque, una parte del territorio fu attribuito al re (*domanium*), un' altra parte venne divisa tra i militi (*allodium*), un' altra parte rimase a' vinti: queste due porzioni del territorio appartenevansi dunque in libera proprietà a' possessori. Ma queste proprietà libere durarono poco: il sistema

lo stesso TOCQUEVILLE, credendo di mostrare come fosse eccellente la condizione de' paesani, ne fa un tale quadro da spaventare noi altri, che nulla di simile siamo abituati a considerare nella storia del nostro diritto. Nè il MERLIN, che era un feudista eccellente, e che come membro del *Comitato feudale* lavorò più di ogni altro alla compilazione delle leggi eversive delle feudalità, divide il sentimento dell' egregio scrittore.

[1] MERLIN — *Repert.* p. *Communeaux*.

feudale prevalente le distrusse. I proprietarii de' piccoli allodii per sottrarsi alle vessazioni de' signori, furono obbligati a cedere le loro proprietà ad essi, per indi riceverle da loro a titolo di feudi *(fiefs de reprises, feudi oblati)*, mutando così la loro condizione di uomini liberi in quella di vassalli: gli allodii si dileguarono di mano in mano nel vasto grembo della proprietà feudale [1]. E tuttochè il sistema feudale fosse stato molto men rigido nelle provincie meridionali della Francia, dove il diritto romano ne contenne la furiosa carriera, dal comun fato non si sottrassero che i grandi allodii, ma i piccoli subirono la legge comune [2]. Ben tosto prevalse il principio: *non ci ha terra senza signore*, cui si congiunse l'altro: *nessuno può possedere allodio:* così disparve la proprietà libera. Il sistema feudale si assise come assoluto dominatore de' beni e delle persone. Se la terra apparteneva al signore, e con essa gli uomini che l'abitavano, ne seguiva che tutto quello che la terra potea produrre sia per natural virtù, sia per industria degli uomini nel senso più ampio, si appartenesse a lui solo, nè altri poteva goderne se non per sua concessione, ordinariamente a titolo oneroso, ed a tempo; d'onde scaturì quella moltitudine di diritti reali e personali, che legavano l'uomo ad una perpetua soggezione in quasi tutti gli atti della sua

[1] La Ferrière — *Essais sur l'hist. du droit français.* Tom. I p. 95 e 96. Paris 1859.

[2] « Les petits proprie'aires d'alleux, ayant besoins de la pro-
« tections d' hommes puissants, dans le Midi comme dans le Nord
« se sont mis corps et biens dans le système de la hierarchie
« féodale.

La Ferrière — *op. cit.* Tom. 1. p. 97.

vita [1]. Sotto l'impero di questo principio è evidente, che la proprietà comunale non poteva sussistere in una regione, dove non esisteva che il feudo. Se pure taluna delle città avea qualche patrimonio, non si riputava che l' avesse posseduto se non per concessione de' signori o del re, e perciò quei beni erano soggetti a diritti signorili [2]. Un patrimonio nel senso di libera proprietà, come lo aveano moltissimi dei nostri comuni, quelli di Francia non lo ebbero mai. In quanto a' beni comunali *(communaux)*, secondo la definizione di sopra citata del Merlin, i comuni erano lungi dall'averne la proprietà, che i baroni già di buon' ora aveano occupata su quelli che la possedeano [3]. Salvaing, scrittore del XVII secolo, emise l' opinione, che la proprietà de' boschi, de' pantani, delle terre incolte di cui i comuni usavano, si avesse a reputare di loro spettanza, e che il barone che volesse loro contrastarla, dovesse mostrare un titolo espresso che la tribuisse a lui [4]. Un altro giureconsulto, Houard, ardì mantenere, che dovendo

[1] Vera proprietà allodiale non si dava nella massima parte di Francia, ma semplici concessioni di terra fatte dal signore mediante un censo (*terres censives*), la cui proprietà in fondo era del signore. Quando muore il concessionario, s'intende che la terra ritorna al signore concedente: se l' erede del concessionario vuole ritenerla, dee pagare al signore il diritto di riscatto (*droit de rachat*); se il concessionario vuol venderla, nol può senza l'assenso del signore: il venditore paga per ottenere la facoltà di vendere, il compratore per aver quella di comprare (*droit de lods et vente*).

La Ferrière — *op. cit.* Tom. 1. p. 107 e seg.

[2] La Ferrière — *op. cit.* Tom. 1. p. 153.

[3] Laboulaye — *Hist. du droit de propriété foncière en occident* p. 250 nota 1ª e pag. 465 e seg.

[4] *De l'usage des fiefs*, ap. Merlin *Repert — Usage (droit d')* § 1.

presumersi essere i comuni appartenenti al re, e che la loro esistenza avesse preceduto la loro infeudazione a' baroni, si dovesse altresì intendere che costoro non l'avessero ricevuta, che a patto di conservare a' vassalli l'uso di tali beni [1]. Però queste dottrine non rimasero che quali meditazioni singole, attinte alle fonti del naturale diritto, ma non si traforarono nel diritto pubblico francese. Per contrario, i giureconsulti francesi mantennero prettamente, che questi *communeaux* si aspettassero al barone come inerenti al feudo; e questo fu stabilito da'giudicati [2]. Venne poi apertamente, come contraria al diritto, combattuta l'idea, che l'infeudazione non avesse potuto togliere a' comuni i loro diritti di proprietà sopra i *communeaux*, per la sola ragione che la loro esistenza era precedente alla infeudazione; fu osservato, che comunque questo fatto fosse indubitato, nondimeno il diritto feudale avea del tutto immutato lo stato anteriore delle cose, sì intorno alla proprietà de'beni, che alle persone [3]. Codesta teoria è accettata completamente dal Merlin, che pure era avverso al feudalismo, ed uno di coloro che meglio lavorarono alla sua abolizione, ma che imbevuto de'principii del diritto feu-

[1] *Dictionnaire de droit normand.* par. *Commune*—apud. Merlin — *Repert. Usage (droit. d')*.

[2] « Les terres incultes, les pâturages qu' elles produisent, et « les bois qu' y croisseut, sont *presumés* appartenir au seigneur « justicier, qui a la direcie universelle dans un territoir circon- « scrit et limité.

La Touloubre —*Jurisprud. féodale* tit. 13 — apud Merlin, loc. cit. dove si possono anche vedere tutti gli autori e *les coutumes* da lui citati.

[3] Joubert. — *Enchiridion* par. *Usages*—apud Merlin, loc. cit.

dale, non seppe concepire un diritto a quello superiore, radicato nella umana natura. « A che serve, « dice egli, allegare ciò che ha preceduto la istituzione de' feudi? fa d'uopo forse rimontare fino al « diluvio per imparare quali sono oggidì i diritti e « le proprietà?. . . . . Tutto apparteneva al signore, egli ripete, financo gli uomini; come dunque si può « pensare che questi avessero la proprietà de' bo- « schi e de' pantani [1] ? Talora avvenne è vero, che i baroni dettero in proprietà a' comuni de' boschi e delle terre; ma nemmeno questa alienazione a titolo gratuito valse ad assicurarne loro l'integra possessione: i baroni aveano il diritto di ripigliarsene la terza parte (*droit de triage*), senza tenere ragione della donazione fatta da loro o da loro maggiori [2]. Insomma i *communeaux* non erano che un'ombra appena de'*demani universali* de'nostri comuni; l'idea giuridica capitale che loro manca è quella appunto di proprietà, che ab antico e *jure proprio* fosse spettata a' comuni.

Senonchè egli è chiaro, che le terre del feudo poco o nulla poteano fruttare al feudatario senza gli uomini che le avessero coltivate; inoltre l'avere popolazioni più numerose su' propri feudi moltiplicava le entrate de'baroni, per la percezione de'diritti signorili cui quelle erano soggette; egli è per-

[1] *Repert.* par. *Usage* (*droit d'*).

Gli articoli del Merlin inclusi nel *Repertoire*, che spesso sono vere dissertazioni, sono un'ottima fonte per vedere ne' suoi particolari quale era il rigore del sistema feudale, il quale escludeva ogni proprietà da' comuni. V. *Marais*, *Triage* (*droit de*) *Terres vaines et vagues*, *Communeaux* ed altri.

[2] Merlin — *Repert. Triage.*

ciò che essi concessero a' comuni degli *usi* su' boschi e sulle terre inculte e sterili, più per proprio interesse che per vantaggio de' comuni [1]. Ed anche questi *usi* raramente erano conceduti senza retribuzione *(redevance)*; ed il barone poteva a piacere escluderne i concessionarii, ponendo a coltura le terre, ancor quando la concessione fosse stata fatta a perpetuità [2]. Solo assai tardi fu introdotto, che pe' boschi, su cui gli usi erano stati conceduti dal barone, ove questi avesse voluto liberarsene, ne dovea rilasciare una parte in proprietà al comune, il che chiamavasi *cantonnement* [3]. Ma l'Henry, nelle sue disputazioni feudali, afferma, che questo istituto non risaliva che a' principii del secolo scorso [3], cioè era assai recente quando egli scriveva. Gli *usages* ammessi in Francia, erano adunque tutt'altra cosa che gli *usi civici*, che esercitavano i nostri comuni sulle terre dei feudi; l'idea fondamentale che li dispaia sta in questo, che appo noi essi erano diritti reali inerenti a' cittadini *proprio jure (jura civitatis)*, ed in Francia nasceano da mera concessione del signore. D'onde un' altra importante differenza, che per noi essi erano diritti di condominio, ed in Francia no; e per ultimo, aveano da noi una grande estensione, ed in Francia restringeansi solo a soppcrire a talune più urgenti necessità della vita. In conchiusione i comuni francesi non possedettero mai nè un patrimonio, nè beni comunali, come loro pubblica proprietà; nè *usi*, come diritti primordiali

[1] La Ferrière — *Ess. sur l'hist. du droit. franç.* Tom. I pag. 110 e seg.

[2] Merlin — *Usage (droit d')* § 2.

[3] Merlin — *Usage (droit d')* § VI.

e reali inerenti a' cittadini, indipendentemente dalle concessioni de'baroni. Tale è l'enorme intervallo civile che correa tra' comuni francesi e quelli del regno napoletano, i quali godevano di un *patrimonio libero*, possedevano pubbliche proprietà, *demanii universali*; e divideano col barone, mercè gli *usi civici*, il dominio utile del feudo.

Ridotti adunque i comuni francesi a vivere d'ordinario di concessioni baronali, e queste a prezzo, e per dippiù precarie: negati quasi completamente i *jura civitatis* a' cittadini, i quali non aveano nessun mezzo per far valere que' diritti naturali, che i principii giuridici loro non consentivano: che non poteano invocare le leggi perchè loro contrarie; e che non aveano nemmeno a sperare di mitigarne la durezza mercè una giurisprudenza più benigna, la quale anzi era fautrice delle usurpazioni feudali [1]; sendo che il corpo della magistratura francese applicava rigidamente le norme del diritto feudale; pronta a considerare quasi come *crimen laesae* ogni tentativo di diminuirne l'efficacia, fino a condannare ad essere bruciato dal carnefice il libro, che il ministro Turgot, uno de' maggiori uomini di stato che abbia prodotto la Francia, il quale vedeva la necessità di riformare profondamente lo stato, nel 1776 avea fatto scrivere dal Boncerf *sugl'inconvenienti de' diritti feudali* [2]; i francesi, diciamo, non aveano altra

[1] La Ferrière chiama la giurisprudenza francese, *souvent complice des usurpations féodales*.

Op. cit. Tom. 2 p. 155.

[2] « L'arrêt du Parlement, osserva La Ferrière, qui condamna « l'ouvrage à être laceré et brulé par l'exécuteur de la haute « justice, et les flammes de la cour du Palais, au pied du grand

via a rompere questo cerchio di ferro che la rivoluzione: a questo partito disperato e terribile si appigliarono e riuscirono; i *jura civitatis* quali rampollano dal diritto naturale, trionfarono a traverso di spaventose catastrofi, del diritto feudale e politica che li negava; e sì terribile sforzo fu loro necessario per ottenere in gran parte quei diritti, di cui noi eravamo in possesso *ab immemorabili*, sanciti dalle leggi, e revindicati ad ogni occasione dalla giurisprudenza per lo spazio di cinque secoli prima [1].

Ognuno sarebbe tentato a credere, che l'impeto formidabile con cui la Rivoluzione procedè nel rovesciare il sistema feudale in omaggio del natural diritto, avesse ad un tratto radicalmente restituito i *jura civitatis*, da quello soffocati. Niente affatto: i principii del diritto feudale, connaturati alla società francese, lo contesero. Si può vedere nella storia delle leggi e della giurisprudenza che ne uscì, come lentamente, a petto della foga della Rivoluzione, si

« escalier, révélèrent hautement la pensée parlementaire· l'aristocratie de la noblesse et celle de la magistrature héréditaire
« faisant alliance contre la réforme', le réformateur (Turgot) vit
« ses projets et son courage se briser contre la féodalité civile
« et administrative.

Op. cit. Tom. 1. p. 403.

[1] Il TOCQUEVILLE, il quale giudica con soverchio ottimismo le condizioni civili di Francia prima della Rivoluzione, non può non dissentire sul fatto, il quale contrasta con la troppa benignità del suo giudizio. « Il fallut, egli dice, une convulsion affreuse
« pour détruire et extraire tout-à-coup du corps social une partie
« qui tenait ainsi à touts les organes. Ceci fit paraître la Révo-
« lution encore plus grande, quell'elle n'était; elle semblait
« tout détruire, car ce qu'elle détruisait touchait à tout, et faisait
« en quelque sorte corps avec tout ».

Ancien regime de la Révol. p. 30.

fosse giunto ad attribuire a' comuni que' *jura civitatis*, che i nostri già possedevano da lungo spazio. Nella sempre memorabile notte del 4 agosto 1789 si proclamò in principio l'abolizione della qualità di servo, e della manomorta; la facoltà di liberarsi mercè rimborso, de'diritti signorili; la soppressione del diritto esclusivo di caccia [1]. Quest' ultimo sembrò un acquisto civile di sì nuovo ed inestimabile pregio, che accese di frenetico entusiasmo i francesi, i quali, quasi usciti di guinzaglio, corsero a precipizio con la loro furia consueta, ad esercitare questo fresco diritto, loro interdetto da secoli, devastando le campagne e commettendo i più riprovevoli eccessi [2]. Ed era in realtà un progresso immenso che essi facevano, considerata la cosa meno in sè stessa, che come consacrazione del diritto naturale; il quale fortemente compenetrando il nostro sistema civile, aveva tra noi serrato l'adito a'consimili feudali prerogative. Di poi particolari decreti della Costituente, dell' Assemblea Legislativa e della Convenzione Nazionale, furono necessarii per dar corpo a' principii banditi nella notte del 4 agosto; de' quali non toccheremo per non digredire di soverchio, limitandoci ad accennarne appena qualche cosa, unicamente rispetto alla proprietà comunale; rimanendo contenti nel resto a questa generale osservazione, che molti gravosissimi diritti feudali, tra noi ignorati del tutto, o dipoi abrogati senza compenso, come inconciliabili co' *jura civitatis et liberatis*, vennero in Francia aboliti, ma rimborsandone i feudatarii, i quali la Rivo-

[1] Decreto del 4 agosto 1789 — *Code féodal* Paris 1791 p. 3.
[2] Thiers — *Hist. de la révol. franç.* chap. 3.
La Ferrière — *Op. cit.* Tom. II. chap. 3.

luzione stessa non potè disconfessare come legittimamente investiti della proprietà di quelli.

Il primo passo si diè con la legge del 13 aprile 1791, con cui nondimeno non fu messo punto in quistione che i boschi, i prati, le terre sative, ed in generale tutte quelle che dessero una rendita, spettassero a' baroni, esclusa qualunque partecipazione de'comuni; solo fu stabilito, che le terre incolte e sterili *(vaines et vagues)* si appartenessero a' comuni che vi avessero esercitato l' uso; ed anche con quanti temperamenti! Si negò a' baroni il diritto di farle proprie, ma solo dal 4 agosto 1789 in poi: sicchè ove se le fossero appropriate prima, o coll'averle già infeudate, o ricinte con mura, siepi o fossati, ovvero piantate, o messe in qualsia modo a coltura, la proprietà ne fu loro tribuita, ad esclusione dei comuni; e si noti, che non venne richiesto alcuno spazio di tempo più o meno lungo: questi atti di appropriazione furono fatti fino al giorno innanzi al 4 agosto? ciò bastava perchè la proprietà fosse acquisita al barone. Fu mestieri di un'altra legge pubblicata più di un'anno dopo, cioè quella del 28 agosto 1792, per fermare, che queste terre incolte dovessero reputarsi comunali, quando anche i comuni non potessero giustificare di averne usato per lo innanzi: non pertanto non fu questa una regola assoluta: si ammisero i baroni a far valere in loro favore la prescrizione di 40 anni, ovvero il titolo.

La legge del 10 giugno 1793 fece un passo più innanzi, e più decisivo: stabilì che la sola prescrizione di 40 anni non potesse valere per titolo di proprietà; e che questo non potesse consistere in un atto proveniente dallo stesso barone, come le

leggi precedenti aveano consentito, ma dovesse risultare da un atto autentico, che dimostrasse la legittimità dell'acquisto. E non dimeno a' comuni non si concesse a sperimentare i loro diritti che il breve termine di cinque anni, trascorso il quale rimaneano estinti. In tal guisa ci vollero tre leggi pubblicate nel corso di tre anni, per dare a' comuni di Francia la proprietà delle sole terre incolte; pe' boschi poi, pei prati e per quelle in qualunque modo fruttifere, nessuno mise mai in dubbio che i baroni ne avessero l'assoluta proprietà, senza che nulla ne potesse spettare a' comuni. Tanto l'antico principio feudale: *non v' ha terra senza signore* serbò quasi intatto il suo vigore, anche nell'ambiente della Rivoluzione.

Nè le magistrature nate da quella applicarono con maggior favore verso i comuni le leggi anzidette. In virtù di quel principio fu deciso, dovere sempre il comune fornire la pruova di avere la proprietà dei beni de' quali possedea l'uso; militando pel barone la presunzione di esserne egli il proprietario [1]. La nostra giurisprudenza per l'opposto, mosse da un principio perfettamente contrario: era il barone che dovea provare con titolo la qualità feudale delle terre: la presunzione della proprietà stava in favore del comune [2]. Il comune in Francia non potea prescrivere contro il barone; ma questi potea con la pre-

[1] Arresto del 27 aprile 1808.

[2] *In dubio autem, utrum demania universitatis sint, an baronis, potius secundum universitatem pronuntiandum est; quum quia universitas favorabilior est barone: tum etiam quia feudum nunquam praesumitur, nisi probetur.*

MAFFEI — *Institut. jur. civ. neapol.* Lib. 3. cap. 7 § 4.

FIMIANI — *Element. jur. priv. neap.* Pars 1. Lib. 2 cap. 1. § 3.

scrizione di 30 anni respingere il comune, che pretendesse con semplici presunzioni dimostrare la proprietà di un fondo. I titoli dubbiosi di proprietà doveano interpetrarsi a favore del barone non del comune; perchè nel dubbio doveasi stare alla regola che la proprietà fosse del barone [1]. Queste ed altre consimili massime [2] erano perfettamente al rovescio di quelle serbate tra noi dalla *Commissione Feudale*, la quale non fece che attenersi fedelmente a' principii giuridici correnti ab antico tra noi.

Riassumendo in breve e ponendo a confronto i due sistemi, ne salta agli occhi il capitale divario. Il napoletano muove dall' affermazione assoluta ed incondizionata de' diritti del cittadino *(jura civitatis)*, ed il francese dalla loro negazione; quindi pel napoletano la libertà civile è di regola, e pel francese ella è la servitù feudale. Da qui germogliano tutte le diverse conseguenze pratiche che li differenziano. Nel sistema napoletano il diritto civile, che è il più potente, non pure fronteggia il feudale, ma lo costringe ad entrare nella sua orbita; nel francese è il diritto politico del feudo, che assorbe quasi del tutto il diritto civile. Pel napoletano i diritti del cittadino stanno da loro, sono inviolabili ed imprescrittibili, come lo sono quelli dell' umana natura, da cui derivano; pel francese essi non muovono che dall' arbitrio del feudatario, e sono onerosi o precarii, prescrittibili sempre; cosicchè all' uno presiede l'idea dell' eguaglianza di diritto, che si va man mano svolgendo mercè l' equità civile, per opera della giuri-

[1] Arresto dell' 8 Messidoro, anno XII.

[2] Puoi leggere nel Merlin—*Repert. Usage* (*droit d'*) una lunga serie di decisioni di tribunali in questi sensi.

sprudenza; all' altro l' idea della predominanza politica dell' ordine feudale, che genera una giurisprudenza nimica del diritto naturale. E per dir tutto in uno, quello rappresenta il progresso civile e sociale, questo la stasi del sistema politico. Tale diversità di ambienti dovea di necessità tradursi nella storia. Noi si procedea con perseveranza instancabile, e per le vie legittime del foro e della giurisprudenza, a sminuire graduatamente il feudalismo, per spegnerlo del tutto, e trasformare completamente la società civile, senza altro spendio, che quello del tempo necessario a porre in atto le ultime conseguenze logiche del principio; e si sarebbe senza fallo raggiunto lo scopo: l'irrompere de'francesi non fece che ammezzare il cammino, col dare l'ultimo crollo al feudalismo agonizzante. In Francia per contrario, necessitò una rivoluzione terribile per diroccare, pigliandolo d' assalto, un sistema politico e civile, che sebbene avesse rimesso di valore e di forza, non ministrava alcuna via legale, che menasse a conquiderlo. Laonde non dee recare maraviglia se l' abolizione finale de' feudi riuscì appo noi facile e piana, come cosa già maturata e prossimamente attesa dall'universale; ed in Francia causò una lotta spaventevole di più anni, feconda di dolori infiniti, e contaminata da'più atroci delitti. Nè questo solo, ma da noi fu d' uopo ancora modificare in meglio le stesse leggi venuteci di Francia, per renderle proporzionate al nostro ambiente civile; perchè rispetto alla sostanza, per quanto riguarda la proprietà comunale ed i *jura civitatis*, le leggi fatte dalla Rivoluzione non valeano la nostra prammatica 1ª *de Salario* e quelle *de Baronibus*, nè le 18 prammatiche *de Administratio-*

ne Universitatum; e la nostra *Commissione Feudale* si lasciò indietro il *Comité féodal* della Rivoluzione. E così era ragione che fosse, perchè in queste provincie le idee del diritto romano, ringiovanite ed ampliate dagl'influssi vivificanti della vicina Roma, furono la base costante del nostro progresso civile [1]. Esse

[1] Mi auguro che il lettore non interpreti a torto queste parole, e non voglia commettere lo sbaglio di confondere gl'influssi salutevoli e gravidi di progressi civili, nascenti dal puro insegnamento della verità cattolica, del diritto romano e del canonico, di cui Roma ci gratificò incessantemente, con quegli abusi che talvolta gli uomini della curia romana, per cupidigia o ambizione introdussero, e provarono di dilatare in queste provincie; abusi che fornirono ubertosa materia alla lunga, costante e gloriosa lotta civile, dibattuta tra Napoli e Roma, nella quale s' illustrarono tanti giureconsulti, canonisti, storici, pubblicisti, ed uomini di stato, degni di eterna riconoscenza; tuttochè, ad essere giusti, talora si fosse trascorso oltre i legittimi confini, come per altro suole intervenire in contese siffatte. Però i papi, come tali, hanno in generale esercitato negli stati italiani, e nel napoletano in particolare, sempre a Roma fedelissimo, la più efficace e feconda influenza di civili progressi: basterebbe per la parte nostra citare, non che altri, Innocenzo III ed Onorio IV, i cui *capitoli* pieni di idee liberali, massime in revindicare i diritti dei popoli e dei vassalli contro il soverchiare della potestà regia, e l' oppressione dei feudatarii, servirono a maraviglia ad indirizzare a nobil fine il corso della nostra giurisprudenza. Il male ci venne dalle mire interessate dei curiali romani, le quali per altro trovarono tra noi i più dotti e più gagliardi oppositori, anche tra' cherici, onde l' impeto di quelli ruppe in resistenza condegna; giacchè è privilegio di questa terra ricca di glorie e di dolori, che in lei siensi combattute per prima le maggiori lotte intellettuali, morali e civili, come la storia ne fa fede. E questo è un aspetto proprio nella nostra storia, ed una delle principali nostre glorie, cioè la resistenza decisa alle invasioni clericali di ogni genere, che si accorda con la più inconcussa riverenza al Papato, e con la più intemerata fede alla Santa Romana Chiesa. Noi crediamo, che que-

modificarono sensibilmente tra noi il diritto longobardo, ben altrimenti rigido in altre provincie: esse compenetrarono il sistema feudale normanno-svevo, e favorirono l'istituzione di una potente Monarchia, pregna di sensi civili, ed avviata a trasformarsi in principato civile: esse resistettero a' principii feudali, qui tradotti dagli Angioini, ed impedirono che ponessero radici sì fonde, come sulla terra onde vennero: esse proseguirono il loro corso anche sotto gli Aragonesi, che pure furono fautori così caldi de'feudi; e trionfarono della oppressione di Spagna e dell' inflessibile rigore dell' idea monarchica spagnuola; e finalmente nel tempestoso tramonto del passato secolo, salvarono questi popoli dalle catastrofi cui soggiacque la nazione francese, e le altre in cui irruppero gl' influssi di questa[1]. Ed è notabile, che anche la crisi rivoluzionaria del 99, che imitò in parte la francese, non esordì tra noi con la *dichiarazione de'diritti dell' uomo*, come quella fece. Qual bisogno di prendere le mosse dal pubblicare solennemente quello, che era stato la immutabile sostanza della nostra storia civile, che avea compenetrato le nostre leggi, governato i nostri tribunali, ed era nella coscienza di tutti? Fu necessaria in Francia, dove i diritti dell'uomo erano impugnati da un or-

sto felice connubbio costituisca l' idealità della nostra storia civile, d' onde la fonte de' grandi progressi civili tra noi. Sappiamo pure che oggi si tiene per quinto evangelo il contrario: ma senza esitare diciamo, che l' ignoranza quasi totale delle cose nostre, sia l' unica cagione di questo errore.

[1] Quella del 99 non fu prodotta dalla rivoluzione francese, ma dalla reazione politica avvenuta principalmente per opera degl'inglesi.

dine numeroso e potente, appoggiato alla forza materiale, tutelato dalle armi, dalle leggi e dalla giurisprudenza, di farne la solenne pubblicazione al cospetto della nazione francese e dell' Europa. Essa riusciva una novità inestimabile pei francesi, ma era inutile per noi [1].

Ecco una parte de'sommi nostri meriti civili, che assicurano alla famiglia napoletana, si voglia o non si voglia, uno de' primi seggi nel consorzio de' popoli civili. Sappiamo che oggi, altra volta non già, essi sono contesi da' più, sì tra gli stranieri, che tra' nostrani, il che è più maraviglioso; e noi nettamente diciamo, che ciò nasce da pretta ignoranza. Ma se la terra dove prima venne su una monarchia, che per bocca di Ruggiero e di Federico parlò un linguaggio civile, di cui non fu il simile udito in Europa, anche per più secoli dopo: dove senza altre armi che la ragione ed il diritto, venne combattuta la gloriosa lotta contro il sistema feudale, ed infrenate le stemperate pretensioni politiche della corte di Roma: dove unicamente in senso cattolico surse la protesta in omaggio della libertà di coscienza, nel moto contro l'Inquisizione, e mercè lo stabilimento di un tribunale che avea per fine di impedirne ogni menomo tentativo: dove Masaniello diede il primo

[1] Nel progetto di costituzione della repubblica napoletana scritto da Mario Pagano, Giuseppe Logoteta e Giuseppe Cestari leggesi la *dichiarazione de' dritti dell' uomo*, ma questa non fu che una inutile imitazione francese; il Pagano, che ne fu l' autore principale, era assai parziale delle novità francesi, e come accade, andò oltre il dovere. È certo che la rivoluzione fu da noi compiuta senza cotale dichiarazione, che tardi comparve nel progetto suddetto, che non venne messo in atto, essendo seguita la caduta della repubblica.

esempio di una rivoluzione legale: dove il S. R. C. pronunziava gli oracoli che tutta Europa riveriva: dove il Vico pubblicò una nuova scienza civile, che dovrà, presto o tardi che sia, governare l' umano consorzio: dove vennero gittate le fondamenta dell'economia politica: e dove Pietro Giannone prima espose la colossale idea della *Storia civile:* dove fiorirono innumerevoli giureconsulti, difensori costanti ed intrepidi de' dritti dell'uomo; se questa sacra terra, diciamo, è ora messa in non cale, se ne vuole avere unica obbligazione alla setta liberale gallizzante, stigmatizzata fin sull' apparire dalla santa e nazionale ira di Vittorio Alfieri, la quale nata in Italia sullo scorcio del passato secolo, andò nel presente crescendo di vigore, ed insolentemente si arrogò il monopolio della libertà e del progresso. Essa in queste provincie ruppe le nostre gloriose tradizioni; e serva umilissima come era delle idee francesi, che pigliava di seconda mano, sostituì alla nostra robusta e nazionale scienza, che domandava solo di essere rammodernata, una scienza superficiale e leggera, importata da fuori: fu dessa che rapì ogni originalità di fisonomia alla nostra giurisprudenza ed al nostro civile stato, per renderci miserabili e servili copisti di Francia; d' onde la boria de' francesi, ed il meritato dispregio con cui hanno ricambiato il nostro vergognoso ossequio. Ed è pure questa setta, divisa in due per gelosia di mestiere, ma una per illimitata devozione allo straniero, quella che batte la solfa e tiene ancora in pugno le sorti della misera Italia, già da lei aggiogata al triplice servaggio intellettuale, morale e civile dello straniero; dal quale non si sa scuotere, ad onta di tante sonore tantafere cantate e ricantate sino alla nausea;

e che si crede libera, solo perchè per la lunga servitù, causa del suo prodigioso abbassamento intellettuale, è giunta a tale stupidità, che non risente più il peso di sì turpi catene; e si crede indipendente sol perchè può mutare a sua posta padrone; e corre e ricorre dal francese, all' inglese, e da questi all'alemanno[1]; e, quel che più ridicolo, zufolando stucchevoli idillii alla grandezza di quella patria, per lei vilipesa e svergognata.

La conclusione di questa parte del nostro discorso, che legittimamente scaturisce dalle cose dette di sopra, è che i diritti del cittadino *(jura civitatis)*, i quali sembrano all' A. cosa di così poco momento, di cui possa farsi buon mercato senza che l' edificio sociale abbia a risentirne, sono nienteme-

[1] Questo abito servile è disceso nella pratica più minuta. In quanto alla scienza del giure abbiamo udito da magistrati e da avvocati, anche non volgari, citare nel foro, non solo le opinioni de' giuristi francesi, ma fin gli articoli delle costumanze di Parigi, d' Orléans, del Nivernese e simili, attinti di seconda mano da' moderni legisti di Francia; e parlare dell' ordinanza di *Moulins*, come se fosse una nostra legge propria. Si può dare nulla di più infelice, o di più contrario al senso comune, nonchè ad ogni sapore di scienza giuridica? E che diremo della turba degli odierni politicanti, vero flagello con cui Dio batte i peccati della povera Italia! la cui superba miseria sfarzosamente fa pompa de'cenci forestieri che la coprono; ed altro fare non sa, che rimescolare in modo compassionevole brandelli d'istituti politici di questa o di quella nazione; o fattone un pasticcio, di cui non toccherebbero i cani, pretendere d' imbandirlo come fresca e saporosa vivanda a' popoli italiani, i quali per altro, accostumati a nudrirsi di ben altri cibi in casa loro, non pare ne gustino volentieri; e se vi ha taluno, che non avendo perduto in tutto il naso o il palato, torca la bocca e le nari dal tristo cibo, ecco che te lo gridano nemico della libertà e del progresso, intesi però a modo loro.

no che il fondamento di ogni stato civile; e che essi lungi dall' essere utili *sine jure*, come piace all'A. sono diritti veri, reali, incondizionati, imprescrittibili, anzi la parte principalissima della personalità giuridica del cittadino, come quelli che direttamente emanano dall' umana natura, e tengono più all'idea *uomo*, che non i diritti meramente civili e politici; e perciò di quanto la idea *uomo* soverchia in ampiezza ed in intensità l' idea *cittadino*, di tanto i *jura civitatis* vincono i diritti nascenti da' codici civili, e quelli stessi che germinano dal sistema politico, che diritti politici si chiamano; perchè nessuno può contendere che l' idea politica, sia più angusta di quella del diritto civile, e questa soggiaccia in dignità alla idea del diritto naturale, da cui i *jura civitatis* più da vicino si derivano. Laonde si può affermare, senza tema di andare errato, che lo sviluppo e il credito de' *jura civitatis* sono un' ottima stregua per misurare lo stato di civiltà delle nazioni; per la qual cosa quella si dee reputare vincere le altre, presso la quale sieno questi diritti maggiormente in onore; e quelle rimanere indietro dove essi mostrinsi deboli, pochi, e senza pregio. E perciò lungi dal potere essere impunemente manomessi, un principe savio ed un prudente rettore di popoli dee rispettarli fino allo scrupolo, e non permettere che vengano per nessun modo conculcati. Sono i *jura civitatis* la base della società civile, e la pietra fondamentale del progresso e della libertà civile : quanto ad essi si toglie tanto si rapisce al progresso ed alla libertà; tanto si aggiunge al dispotismo, il quale non può regnare se non spegnendo questi diritti, che sono il suo maggiore

avversario. E per indirizzare al nostro tema tutte le nostre conclusioni, ci pare che rimanga dimostrato, come il cittadino ha sulla proprietà pubblica un diritto proprio, unito al suo essere di cittadino, che nessuno gli può confiscare; e del quale egli non può essere obbligato a far gettito o subire diminuzione che per ragione di pubblica utilità; ma in tal caso dee essere rimborsato della perdita, perchè l' integrità de' suoi diritti non venga violata, meno con suo danno, che con pericolo di tutto lo stato; perchè la violazione del diritto individuale nuoce meno all' individuo che la soffre, che all'intero corpo sociale, di cui pone a ripentaglio la libertà civile. Ha dunque il cittadino un diritto proprio sulla strada pubblica, come proprietà demaniale del comune: ma di ciò sarà più ampiamente trattato nel seguente capitolo.

CAPO V.

DELLA NATURA DELLA VIA PUBBLICA E DE' DIRITTI CHE VI HANNO I CITTADINI

Per determinare quali sieno i diritti che competano a' cittadini sulla via pubblica uopo è partire dalla sua nozione, la quale non si deriva altrimenti che dalla sua finalità. A che serve la via pubblica? Indispensabile bisogno degli uomini costituiti in civile consorzio si è quello di comunicare tra loro con facilità, e trasportare agevolmente da un punto all' altro i prodotti della terra e della propria industria, per modo che la mercè del reciproco scambio si accresca la pubblica e la privata ricchezza. Fu dun-

que mestieri di *separare* una certa parte di suolo, sottraendola al privato dominio, la quale quasi come cosa di tutti, servisse a tale uso comune. Ecco l'origine della via pubblica, detta a *vehendo*, come vuole Varrone [1], ovvero *a vehiculorum incursu*, come piace ad Isidoro [2]; i cui caratteri, con l'origine e la finalità sua, così descrivevano con la loro consueta precisione le leggi romane: *Viae autem publicae solum publicum est, relictum ad directum certis finibus latitudinis, ab eo qui jus publicandi habuit, ut ea publice iretur, commearetur* [3]. La strada pubblica è dunque una zona di terra di determinata lunghezza e larghezza, che la Potestà Civile, la quale sola ne ha il diritto *(jus publicandi)* [4], ha sequestrata dal privato dominio, e messa fuori commercio, per servire all'uso della comunicazione reciproca degli uomini. Però per venire in chiaro della distesa di tali diritti, è necessario vederne lo svolgimento storico, tanto nel diritto romano, che nel posteriore, e segnatamente tra noi; imperciocchè essi rivestirono una forma giuridica più o meno ampia, a tenore delle idee di diritto pubblico del tempo.

È nota la distinzione che i romani faceano delle vie pubbliche, togliendola dalla diversa e speciale loro finalità. Chiamavano in tempo della repubblica *viae*

[1] *De lingua latina*—Lib. V. p. 37. edit. Spengel. Berolini 1826.

[2] ISIDORO—Lib. XV. cap. 16 apud EVERARDO OTTONE—*De tutela viarum public.* pag. 327.

[3] L. 2 § 21 Dig. *Ne quid in loco publ.*

[4] *Publicare hic idem est*, nota E. OTTONE, *quod publicum facere, separare scilicet rem et eximere commercio privatorum, eamque pubblicis usibus, vi summi imperii, destinare.*

De Tutela viar. publ. p. 316.

militares , *consulares* o *praetoriae* quelle ordinate alla comunicazione tra una regione e l'altra, e che mettean capo al mare, a'fiumi navigabili, alle città, ovvero ad altra via militare [1]: in quello degl' imperatori queste vie vennero appellate anche regie, ad imitazione de' greci, i quali le dicevano *basiliche* [2], che suona lo stesso; noi le chiamiamo ancora *consolari* o *regie*, ed i francesi *grands chemins :* nomavano *vicinales*, quelle che conducevano a' villaggi, ovvero menavano da una via militare o regia ad altra, le quali i francesi chiamano *chemins de traverse*, e che in queste provincie addimandavansi ancora *traverse;* e finalmente *viae urbanae* quelle poste nell' ambito della città. Le vie pubbliche militari o vicinali, in opposizione a quelle delle città *(viae urbanae)*, addimandavano *viae rusticae* [3], che non bisogna confondere con le *viae agrariae*, dette anche *communes*, le quali erano private, ed attraversavano i poderi per commodo dei proprietarii laterali [4], ed il cui suolo era privato.

[1] L. 3. § 1. Dig. *De locis et itiner. publ.*

[2] L. 2. § 22. Dig. *Ne quid in loco publ.*

[3] Egli è in questo significato che il Pretore distinse in ordine agl' interdetti le vie pubbliche in *rustiche* ed *urbane*. L. 1 Dig. *De loc. et itiner. publ.* — L. 2. § 24. Dig. *Ne quid in loco publ.* V. Ottone — *De Tut. viar. publ.* p. 332.

[4] Venivano talora anche dette *vicinales* tali vie private, le quali pe' campi *sine ullo exitu intermoriuntur* L. 3 § 1 Dig. *De locis et itin. publ.* ovvero *agrariae—Privatae sunt quas agrarias quidam dicunt* L. 2. § 22. Dig. *Ne quid in loco publ.* Ed anche *communes*, come attesta Siculo Flacco: *communes viae ex vicinalibus nascuntur, quae aliquando inter vicinos possessores in extremis finibus, pari modo, sumptu communique impensa iter praestant. De Condit. agror.* Edit. Goesii pag. 10.

La strada pubblica adunque in qualsiasi categoria si contenga, è una pubblica proprietà; e sono da riprendere quegli scrittori, i quali per esagerazione dell'uso pubblico, cui è ordinata, l'hanno detta *res nullius*, quasi che potesse cedere al primo occupante [1]. Essa fa parte del demanio pubblico; del comunale, se è posta nell'ambito del caseggiato o del territorio del comune; del nazionale, se è regia o consolare. Delle pubbliche vie hanno l'uso i cittadini *uti singuli*, del pari che delle altre pubbliche proprietà destinate all'uso pubblico (*loca publica* secondo i romani [2], *demanio* secondo noi); quali diritti di uso non esercitano a titolo di privata proprietà, ma per diritto pubblico, cioè *iure civitatis*, come dice il giureconsulto Paolo [3]. Questi diritti hanno per materia *tutte quelle utilità*, che ogni pubblica proprietà può ministrare secondo la sua natura e la sua finalità, di cui ciascuno può godere privatamente, purchè non offenda il legittimo diritto degli altri [4]. Or la strada, se serve principalmente al

[1] In questa pecca casca il nostro D'ANDREA.

[2] *Publici loci appellatio quemadmodum accipiatur, Labeo definit, ut et ad areas, et ad insulas, et ad vias publicas itineraque publica pertinet.*

L. 2. §. 3. Dig. *Ne quid in loco publ.*

[3] *Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt,* jure *scilicet* civitatis, *non quasi propria uniuscujusque.*

L. 2 Dig. §. 1. *Ne quid in loco publ.*

[4] Stimiamo pregio del lavoro riferire un egregio passaggio del DONELLO, il quale determina in modo specchiatissimo i diritti dei cittadini sulle cose destinate all'uso pubblico, tra cui le strade: *Loca civitatis publicis usibus deservientia sunt, et ipsae civitatis, ut natura sua sine his civitas esse non possit. Unde publica ut sunt, ita dicuntur, quales sunt areae, insulae,* viae itineraque

passaggio, è capace di fornire molte altre utilità ai cittadini, le quali scaturiscono dalla sua natura, e di cui hanno diritto a giovarsi. È perciò *diritto* del cittadino l' innalzare a' suoi fianchi edificii, farvi l' entrata principale e giovarsi del suo livello pel più commodo accesso, aprire sovra essa finestre e balconi per fruire dell' aria, della luce, e della vista non solo, ma anche per comunicare più liberamente con gli uomini, sia per tutelarsi da' sinistri, sia per accorrere in altrui soccorso, od implorarlo; quali utilità che il privato ritrae dalla via pubblica, contribuiscono anche al pubblico vantaggio, perchè conferiscono ad abbellirla e le crescono vivacità e sicurezza. Sulla pubblica via, al pari di ogni altra pubblica proprietà, ha giurisdizione l'autorità pubblica, la quale ha balìa di regolare l'esercizio di tali diritti, per modo che l'intemperante arbitrio del cittadino non noccia all'altrui sicurezza, non usurpi quello dell' altro, nè guasti o deturpi l'aspetto della città: e tutto questo è materia propria della magistratura edilizia. Però l'intervento dell' Autorità, notisi bene, non è già arbitrario, nè s' interpone per concedere o negare se vuole e cui le piace usi cosiffatti; ma per contrario esso importa l' affermazione di tali diritti per sè stessi; e la sua azione si spiega appunto per impedire che non degenerino in abusi, i quali non possono avere carattere di giuridicità, in danno de' singoli o della intera cittadinanza.

publica. *Est usus quidem locorum publicorum ita publicus*, ut sit singulorum, *id est, quo quilibet ex populo sibi* suoque jure privatim *locis publicis uti possit, dum publicus usus eo facto non impediatur*.

De jure civ. Lib. 2 cap. V. §. 12.

Parrebbe affatto superfluo il dimostrare che cotali usi sieno altrettanti *diritti* de' cittadini, se il dubitarne di taluni non desse un esempio di più, che gli uomini pongono in dubbio e negano per abuso di ragione, o per torto modo di vedere, le cose più manifeste. Il diritto romano per primo ne porge la prova più irrefragabile. Difatti a tutela di codesti diritti erano deputate in Roma speciali magistrature; e perchè quelli erano nobilissimi e di sommo momento, i maestrati preposti alla tutela delle pubbliche vie, si annoveravano tra' più degni, e godevano de' maggiori onori. La stessa altezza della dignità imperiale si onorava di esercitare la suprema tutela delle vie [1]. Al libero esercizio de' diritti dei cittadini su' *loca pubblica*, tra cui le vie, provvedeva il Pretore co' suoi interdetti proibitorii e restitutorii a seconda dei casi. Segnatamente sulle vie urbane spiegavano la loro giurisdizione in Roma gli Edili Curuli, ed a loro simiglianza gli edili municipali ne' municipii e nelle colonie; le cui attribuzioni sono con precisione indicate nella *L. Unic.* Dig. *De Via publica* [3]. Nelle provincie la giurisdizione pretoria sulle vie era data a' presidi [4]. Il cittadino offeso nel—

[1] Ottone — *De Tut. viar. public.* capo VI per intero.

[2] Vedi l' intera lunghissima L. 2. Dig. *Ne quid in loco publ.* e la nitida esposizione che ne fa l' Ottone *op. cit.* cap. VIII.

[3] Questa legge è tratta dal libro perduto di Papiniano *De officio aedilium*, scritto da questo giureconsulto in lingua greca, in grazia de' municipii o delle colonie, nelle quali il linguaggio greco era più comune, come erano quelli di questa parte d' Italia. Everardo Ottone nel suo eccellente trattato *De Aedilib. coloniar. et municip.* ha provato con una dottrina grande, contro l' opinione di parecchi, che questa legge era comune agli edili curuli ed a' municipali. Vedi cap. IX pag. 326 e seguenti.

[4] Ottone — *De Tut. viar. publ.* pag. 502 e seg.

l' esercizio de' suoi diritti poteva rivolgersi al Pretore, ovvero agli Edili, a seconda de'casi, ne'quali avea luogo la giurisdizione dell' uno ovvero dell' altro magistrato: e taluna volta era concesso a chiunque di promuoverne querela, mercè l' *actio popularis,* cioè quella che poteva esercitarsi a *quolibet ex populo* [1]. Ei si vuole segnatamente avvertire, che il diritto romano con quella profondità d' idee giuridiche , per cui meritò il nome di ragione scritta , riconosceva siffattamente i diritti de' cittadini di usare secondo le loro commodità de' luoghi pubblici, comprese le vie, che gl' interdetti pretorii non miravano a proibire se non quegli atti che ne cagionassero la deteriorazione [2], ovvero si convertissero in abuso a danno altrui [3]. In tutt' altro il cittadino avea diritto di servirsi della via pubblica, *jure civitatis.* Non altrimenti era pe' fiu-

[1] Come per esempio nel caso si fosse fatta od immessa alcuna cosa sulla pubblica via, che ne impedisse il passaggio, L. 2. §. 34. Dig. *Ne quid in loco publ.*

[2] *Praetor ait: Ne quid in loco publico facias, inve eum locum immittas, qua ex re illi* damni *detur.*

L. 2. in princ. Dig. *Ne quid. in loco publ.*

Ait Praetor: In via publica itinereve publico, immittere quid, quo ea via idve iter deterius *fit, fiat, veto.*

L. cit. §. 20.

Praetor ait: Quod in via publica itenereve publico factum, immissum habes, quod ea via idve iter deterius *fit, fiat, restituas.*

L. cit. §. 35.

[3] *Ne quid in publico immittas, qua ex re luminibus Gaii Seii* officias.

L. cit. §. 6.

Merito ait Praetor, qua ex re illi damni detur. *Nam quotiensque aliquid in publico fieri permittitur , ita oportet permitti , ut sine injuria cujusquam, fiat.*

L. *cit.* §. 10.

mi navigabili o non navigabili che fossero. Il Pretore non vietava pe' primi, che quegli atti, i quali ne rendeano peggiore la navigazione, o la stazione dei navigli [1]; e pe' secondi, quelli che ne impedivano il corso, o li poneano a ripetaglio d'inaridire, con che il diritto degli altri sarebbe stato vulnerato [2]: in tutto il resto il cittadino *jure* usava del pubblico fiume. Anzi vi ha dippiù: in consonanza di tali principii la L. *unica* Dig. *De Via publ.* §. 4. vietava agli Edili d'impedire al lavandaio ed al fabbro di carri di giovarsi della via pubblica, l'uno per asciugare i panni, l'altro per collocarvi i carri, quando però non si fosse recata offesa al passaggio [3]. Che se l'uso pubblico fosse stato turbato, interdicevasi a' cittadini l'usare della cosa pubblica (*locus publicus*), non già perchè i diritti loro fossero utili *sine jure*, come piace all' A., de' quali potessero essere privati *ad libitum* dell' autorità pubblica; ma sì perchè i loro atti tornando a danno della pubblica proprietà, e ad impedimento alla sua finalità, degene-

[1] *Non autem omne quod in flumine publico, ripave fit, coercit Praetor:* sed si quid fiat *quo* deterior *statio et navigatio fiat.*

L. 1. §. 12. Dig. *De Fluminib. ne quid in flum. publ.*

Jubetur autem is qui factum vel immissum habet, restituere quod habet: si modo, id, quod habet, stationem vel navigium deterius *faciat.*

Dict. L. §. 21.

[2] *Labeo scribit non esse iniquum, etiam si quid in eo flumine, quod navigabile non sit, fiat ut exarescat, vel aquae cursus impediatur, utile interdictum competere.*

Dict. L. §. 12.

[3] *Studeant autem* (Aediles) *ne ante officinas nihil projectum sit vel propositum, praeter quam si fullo vestimenta siccet, aut faber currus exterius ponat. Ponant autem et hii, ut non prohibeant vehiculum ire.*

ravano in abusi, e quindi riuscivano spogli di ogni carattere giuridico. Onde è che in tali casi non si negava il *diritto*, ma il *non diritto*; e poichè giudice dell'abuso non era, nè poteva essere altri, che la stessa pubblica autorità, rettrice dello stato, così i meno oculati hanno creduto che gli usi delle proprietà pubblica, ed in ispecie delle vie, non provenissero dal diritto perpetuo del cittadino, ma dall'arbitrio della pubblica autorità.

Nel medio evo, quando sulle ruine del romano imperio s'insediarono le monarchie barbariche, in consonanza all'indole violenta di quel tempo, (violenza per altro necessaria ad abbattere l'edificio politico e civile logoro e vecchio, ma pur tuttavia colossale, dell'impero romano), parve che i *jura civitatis* piegassero innanzi alla forza prepotente e selvaggia dei conquistatori. Lo Stato, secondo il modo rozzo di concepire dell'epoca, fu reassunto dalla persona del principe: nè i *jura imperii*, come li chiama Livio, si poterono concepire altrimenti, che come diritti inerenti alla sua persona stessa. Più tardi, quando surse l'idea imperiale, come principio unificante di quella moltitudine confusa e perplessa di principati venuti fuori nel periodo, diciam così, cosmogonico della società moderna, egli è l'imperatore che condensa nella sua persona i diritti tutti della società civile d'allora: egli è il *dominus dominantium*, egli è il signore di tutta la terra [1], egli è il fonte unico d'ogni giustizia civile e di ogni giurisdizione nello stato. L'esempio più grande se ne può vedere nella colossale figura di Carlomagno, il quale resse con

[1] *Totius mundi dominus dicitur.*
ROSENTHAL — *Tract. jur. feud. Cap. 5. conclus. 20.*

la sua mano il mondo civile, come dominatore supremo della terra e degli uomini; ed i suoi statuti recano la vigorosa impronta del suo personale dominio. Cominciò in quel tempo ad apparire la dottrina civile de' *regali* o *regalie* come dir si voglia [1], la quale meglio sviluppandosi sotto il 1° Ottone, acquistò una più precisa conformazione con Federico 1°. Nella costituzione *Quae sint regalia*, attribuita a questo imperatore, la quale si legge negli usi de' feudi, compilati da' giureconsulti lombardi, si contiene la dottrina del diritto pubblico dell' evo mezzano. Essa costituzione ha il carattere spiccato della personalità del principe [2]; e tuttochè puoi vedervi entro i germi, e quasi le cellule generatrici degl' istituti del Demanio pubblico, del Fisco, cioè del demanio della corona, e dell' Erario, cioè della pubblica fi-

[1] Questa informe compilazione, la quale sotto il nome di *decima collazione* venne di poi annessa al *corpus juris*, è stata attribuita dalla maggior parte de' giureconsulti ai lombardi OBERTO DE ORTO e GERARDO DE NIGRIS, ed anche al UGOLINO DE PRAETIS, dottore bolognese del tempo di FEDERIGO II.° Ma il nostro GUARANI ha dimostrato il nessun fondamento di siffatta opinione: la compilazione degli usi feudali è un portato del tempo; gli autori ne sono ignoti. La costituzione *Quae sint regalia*, non pare sia stata formolata come è scritta dall' imperatore FEDERIGO I.°, ma è certo il sunto fedele delle idee del tempo sulla potestà imperiale.

GUARANI — *Jus feud. neapol.* Tom. 1. pag. 61 e seg.

[2] Questo carattere è chiaro abbastanza dalla definizione che il ROSENTHAL porge delle regalie:

Ea esse jura imperii summo imperatori, seu supremo principi, ejusque fisco in signum supremae praeeminentiae, in immensi laboris praemia, et publicae utilitatis commoda, ad imperii dignitatem et maiestatem conservandam tendentia, debita, data, concessa.

Tract. jur. feudal. Cap. V. concl. 1.a

nanza, nondimeno ci vorranno ancora secoli perchè questi stabilimenti ne vengano tratti fuori. La dottrina de'*regali* è il fondamento della ragion pubblica di tutti gli stati dell' evo di mezzo; ciascuno de' quali acquista una fisonomia propria, a tenore della interpretazione che appo sè davasi alla detta costituzione; onde si può conchiudere, che quello stato superava gli altri in civiltà, dove la dottrina de'*regali* era sviluppata nel modo più conforme al naturale diritto. Essa era adunque il perpetuo argomento delle meditazioni de' pubblicisti, e la materia della scienza del diritto pubblico, durante il medio evo fino alla rivoluzione francese.

Si cominciò ad avvertire che de' diritti *regali*, annoverati nella costituzione *Quae sint regalia*, alcuni erano cosiffattamente connessi al carattere della Sovranità, che senza di essi non poteva darsi potere sovrano, e queste si addimandarono *regalie maggiori*[1]: altri riguardavano più propriamente la proprietà della Corona, che ne'primi tempi non fu distinta dalla proprietà dello Stato *(demanio pubblico)*, ovvero erano indirizzate ad impinguare il regio Fisco, allora non distinto nè dal Demanio, nè dall' Erario, cioè dalla pubblica finanza, e questi si nomarono *regalie minori*[2]; tali nella prima categoria delle *minori* e-

[1] Zieglerus — *Majora regalia vocantur illa, quae gubernationem et statum ipsum reipublicae concernunt, qualia sunt Potestas legislatoria, Potestas constituendi magistratus, Jus belli, Jus extremae provocationis.*

De Jurib. majestat. Lib. 1. cap. 3. n. 28.

[2] Zieglerus — *Minora ad jus Fisci magis et fiscales redditus, quam ad supremam dignitatem spectant, et hinc Majestati subsidiaria sunt.*

Op. cit. loc. cit.

rano i fiumi navigabili et *ex quibus fiebant navigalitia*, i porti, le ripe, i lidi del mare, le *pubbliche vie;* nella seconda i tributi *(vectigalia)*. E poichè questi diritti s' intendeano appartenere sempre alla persona del principe, si dissero le regalie maggiori, con materiale e sensibile traslato, essere inerenti alle *ossa del principe* [1] e dalla sua persona inseparabili; le minori spettanti anche al principe, come dominio del patrimonio della Corona e dello Stato, che allora erano confusi, e perciò separabili. Un gran passo era fatto con questa distinzione: ciascuno vi può vedere dentro i germi dell' istituto del demanio pubblico, e della finanza dello Stato; nondimeno sì le maggiori, che le minori regalie erano riguardate come attaccate al principe, le prime alla sua autorità suprema, le altre come domino del suo patrimonio. Le *vie pubbliche* erano adunque considerate come proprietà del principe [2]: senonchè la verità dell' idea si apriva il varco in mezzo a questo rozzo modo di concepire del diritto pubblico: non potea contendersi che la via pubblica in buona sostanza non fosse fatta per servire all' uso di tutti; laonde allora fu detto, che al pari del fiume pubblico, nelle

[1] Arnisaeus — *Majora* (regalia) *ossibus et personae imperatoris ita cohaerere dicuntur, ut ab illo separari, sine illius destructione, non possunt.*

De Jure Majest. Lib. 2. cap. I. n. 2.

Schultzen — *De regalib.* Cap. I; ed altri molti.

[2] *Coeperunt principes quaedam ex iis, ... quodam modo sibi appropriare sub nomine regalium, ... inter quae vias ..... idcirco viae non amplius tamquam sub sola principis protectione, sed tamquam quid illis reservatum, et de Principis* demanio *considerata sunt.*

Jos. de Rosa — *Praelud. feudal.* Lect. V. n. 40.

vie pubbliche doveano considerarsi tre cose: la *proprietà*, la *giurisdizione* e l' *uso*; e fu mantenuto che le due prime si appartenessero al principe, la terza a' cittadini [1]. Però dall' idea che la proprietà delle vie fosse del principe, si derivò per logica conseguenza, che nella concessione del feudo fossero comprese anche le vie pubbliche che a quello conducevano, come una dipendenza di esso, ancor quando attraversassero i campi altrui; e dall' altra idea, che il diritto del feudatario si estendesse senza eccezione sovra qualunque parte della terra del feudo, ne seguì che le vie le quali corrano pel feudo, ancor quando menassero da uno ad altro luogo pubblico, che è il principale carattere della via pubblica, si appartenessero al barone [2]. In Francia segnatamente, dove invalse il principio *non vi è terra senza signore*, i feudatarii si arrogarono senza più la proprietà delle vie pubbliche tutte, salvo le regie che appartenevano al re; e non solo di quelle che passavano pel feudo, ma anche di quelle de' borghi e città, sia se fossero stati preesistenti alla investitura del feudo, sia se surte dopo sul suolo di esso; e financo delle pubbliche piazze [3]: sicchè tutte le strade e le piaz-

[1] Rosenthal — *Tract. jur. feud.* Cap. 5. conclus. 20.

[2] Ecco come nettamente il giureconsulto scozzese Crag formola tale teorica—*Baronia autem nomen universitatis est sive jurisdictionis: itaque omnia quae ex universitate sunt secum trahit.... viae autem sunt quae ad feudum ducunt, licet in alieno solo sunt; earum jus et ipse concedens habuit, sic et in vassallum transferre potest.*

Jus feudale, p. 185. Londini 1655. Dicono lo stesso i feudisti francesi. V. Merlin — *Repert. Chemins publ.*

[3] Merlin — « Les seigneurs ont reçu du roi sans aucune re-« striction les grands fiefs, qu'ils possèdent: la *proprieté des che-*

ze de' comuni non erano proprietà pubblica loro, ma si appartenevano in proprietà a' baroni, tuttochè conducessero da luogo pubblico in altro, e servissero al passaggio pubblico [1]. Infine dacchè le vie pubbliche entravano nelle regalie minori, le quali aveansi per separabili dalla persona del principe, ed erano destinate ad arricchirne lo scrigno coi loro proventi, ne nacque che si credè lecito sì da' re che da'baroni, i quali godevano per concessione di parecchie regalie minori, e di frequente si arrogavano anche le maggiori, di poterne cavare il maggior profitto possibile; e da qui la moltitudine de' *pedaggi*, e de'*servaggi* e di altri diritti proibitivi, stabiliti sulle vie pubbliche, con danno grandissimo dell' universale; contro i quali lottò, nè sempre felicemente, la Chiesa, proscrivendoli in nome della ragione e del diritto pubblico fondati su' divini oracoli [2].

« *mins qui existaient alors n' a point été exceptée*: ainsi elle a « passé des mains du roi dans les leurs.

Répert. par. *Chem. publ.*

[1] Merlin — « L'auteur du *Code des seigneurs hauts-justiciers* « dit que le chemins de traverse, qui vout des villes à autres, des « bourgs, paroisses et villages en d'autres lieux, ainsi qne toute « voies et sentiers à pied et a cheval, appartiennent aux seigneurs « hauts-justiciers, dans la justice des quels ils sont situés, et « font partie de leurs domaines, comme an ayant eté demembrés « pour l' usage et le commerce, les besoins et l'utilité de leurs « habitants: il cite quelques autres auteurs.

Repert. par. *Chem. Publ.*

Egli riferisce ancora l' arresto del 29 aprile 1702 con queste parole: « Il en resulte la preuve, que les magistrats qui l' ont « rendu, ont regardé comme certaine la maxime, que *les rues*, *les* « *places publiques* d' un village, les endroits vagues et les *che-* « *mins* hors et aboutissant aux villages, appartiennent aux sei- « gneurs — *Ibid.*

Nella storia della Chiesa s' incontrano di frequente le con-

Appo noi le regalie furono intese in modo più ampio, e più vicino al diritto naturale. Senza entrare in una particolareggiata esposizione, la quale ci farebbe fuorviare dal nostro tema, basterà accennare talune considerazioni principali. Le idee del diritto romano, non mai spente del tutto in queste provincie, erano rinvigorite dalla influenza della vicina Roma, e dal diritto canonico: esse perciò penetrando nella nostra giurisprudenza, modificarono profondamente le idee del diritto feudale barbarico. Un libro famoso, che può dirsi il primo trattato compiuto di diritto pubblico del medio evo, cioè il *De Regimine Principis* di S. Tommaso, ebbe un' autorità incontestata presso i nostri giureconsulti [1]. Or S. Tommaso, in coerenza delle idee cristiane sull' Autorità, non la considera conferita al principe ad altro fine che pel bene del popolo, non mai come privilegio personale. E comunque egli non adoperi la espressione *Regalie*, dall' insieme del suo discorso è però

danne di consimili estorsioni. Alessandro III le fece condannare nel concilio da lui convocato in Roma. Si può vedere nella storia d' Innocenzo III dell' HURTER i magnanimi sforzi di questo gran papa per ottenere mercè le censure ecclesiastiche, unica arma di cui poteva usare, la libertà delle vie pubbliche, confiscata da baroni. Uopo è però distinguere il pedaggio che esigevasi per sopperire alle spese di mantenere e custodire le vie, e questo come pubblico tributo era lecito; da quello che si esigeva come diritto sul passaggio, ed era un provento fiscale o feudale, e questo era illecito.

[1] Percorrendo le opere de'principali nostri giuristi, massime di quelli che hanno scritto di diritto pubblico, si trova di frequente invocata l' autorità del *de Regimine*, e veggonsi svolti i loro ragionamenti sulle idee esposte in quel libro: MARINO DA CARAMANICO, ISERNIA, D'AFFLITTO, CAMERARIO, LUCA DI PENNA, MONTANO ed altri moltissimi non se ne dipartono quasi mai.

manifesto, che tanto quelle che poi furono dette maggiori, quanto le minori non si tribuiscono al principe, se non per usarne a giovamento della società civile: è a questo fine supremo, il bene del popolo, che esse sono ordinate [1]. Queste idee dominarono le menti de' giureconsulti nostrani: ed il nostro Montano, principale scrittore *de Regalibus*, definì le regalie, essere certi diritti principui dati al principe, perchè possa provvedere alla tutela ed al benessere dei popoli a lui soggetti [2]: questa definizione, affatto aliena da quella data dal Rosenthal (pag. 143), vale essa sola a mostrare la differenza radicale del nostro diritto pubblico dal germanico, che su per giù era quello dell' intera Europa. È facile intendere come questo modo di concepire le regalie era favorevolissimo al mantenere i diritti de' cittadini *(jura civitatis)* sulle pubbliche proprietà, che diciamo pertinenze del demanio pubblico; ed a limitare i diritti del principe sovra esse alla mera giurisdizione e tutela, esclusa qualunque mistione di dominio. In quanto alle vie pubbliche, che i giureconsulti posero tra le regalie minori, S. Tommaso avea scritto, che esse erano comuni a tutti per diritto di natura e delle genti; e che si addimandavano *regie* non per altra ragione, che per significare esserne il transito libero a tutti *ratione humanae societatis* [3]. Papa Ono-

[1] Vedi l'intero 2. libro del *De Regimine*, dove la materia è trattata fin ne' suoi particolari.

[2] *Singulis regibus in propriis regnis praescribenda sunt regalia, idest quaedam jura praecipua, quibus tueri et conservare possint populos sibi subditos.*

MONTANO — *De Regalib.* qu. pag. 8. col. 2.

[3] *Viae enim communes sunt omnibus quodam jure naturae et*

rio IV ne' suoi *capitoli*, proclamò in queste provincie la compiuta libertà delle vie, proscrivendone i diritti proibitivi [1]. Per tal modo presso noi invalse la dottrina, che i lidi del mare, i fiumi, le ripe, le vie pubbliche si appartenessero al principe *(regalie)* in quanto alla mera giurisdizione, non per dritto dominicale [2]: che al contrario i principi non poteano in essi permettere nulla che tornasse contrario al diritto universale [3]; e che ove ciò avessero fatto le loro or-

gentium: propter quod prohibentur a nemine occupari, nec ulla praescriptione, nec quocunque temporis cursu jus de eisdem posset alcui acquiri . . . . . Sic appellatur (via regia) quia debet esse libera cuilibet transeunti innoxio, jure humanae societatis.
De Regim. Lib. 2. cap. 12.

[1] Veggasi l'accurata scrittura del nostro Jacovetti—*Saggio stor. crit. sovra gli abol. passi del reg. di Nap.* cap. 5. Napol. 1792.

[2] Andrea d'Isernia — *Sunt ergo regalia litora* (la stessa dottrina viene da lui applicata a' fiumi, alle ripe, alle vie pubbliche) *quantum ad regis defensionem et protectionem. . . . non enim sunt in patrimonio principis, quia distant haec publica, ab illis quae sunt in Fisci vel Caesaris dominio.*

In usus feud. cap. *Quae sint regal.* p. 285 a tergo col. 1.

Montano — *De Regalib.* p. 52.

Francesco d'Andrea — *Quod viae non dicuntur esse principis, nisi solummodo quoad protectionem.*

Nella sua celebre allegazione: *Pro regio Fisco et Regno advers. pedagior. seu passuum exact.*

Rovito — Sup. pragm. VI. *Ne quid in loco publ.—Nam nemo illorum* (cioè de' *publica loca*) *dominium habet, nec etiam ipse princeps.*

Comment. in sing. regn. neopolit. pragm; p. 483. col. 2 in princ.

[3] Andrea d'Isernia — *In eis viis et litoribus princeps non debet concedere quae sunt contraria publico juri, ut supra dictum est.*

Ibid. p. 286, col. 1 in fin.

dinazioni non avean valore nè per divino nè per umano diritto [1]. Anzi in guisa aliena del tutto, dalle idee feudali prevalenti in quasi tutto Europa, fu mantenuto, che egli era solo per abuso, che i principi, considerandole come di loro dominio, vi aveano imposti pedaggi e tributi [2], i quali sulle vie pubbliche non poteano essere esatti come diritti sul passaggio, ma solo per giusta causa, cioè per mantenerne sicuro e custodito l'uso pubblico [3]. Egli è perciò chiaro, come, pel nostro diritto, la via pubblica non poteva essere soggetta ad infeudazione. Il principe nel concedere il feudo, non può dare all'investito quello che egli stesso non ha, cioè il dominio sulle vie pubbliche; ben gliene può concedere la giurisdizione, cioè la podestà d'invigilarle per mantenerne la sicurezza [4]; ma anche in questa concessione non può essere compreso il diritto di ripetere pedaggio; che è una regalia che egli non può separare dalla sua persona, perchè gli viene dal suo po-

[1] Andrea d'Isernia — *Quia sacris oraculis vel pragmaticis sanctionibus, adversus utilitatem urbis impartitis jure cassandis* *Op. cit. loc. cit.*

[2] Andrea d'Isernia — *Haec per consuetudines, vel potius abusum, principes et reges usurparunt, et habent sicut demania,* et ponunt *servagia et faciunt gabellas.*
Op. cit. p. 287. col. 1.

Ageta discute a lungo tale materia; e decide che il pedaggio non possa essere dovuto come dritto sul passaggio per sè stesso.
Annotat pro regio aerar. Pars. 2. pag. 204.

D'Andrea insegna che a stabilire un pedaggio due cose essenziali si richiedono: la volontà del principe non solo, ma ancora la giusta causa.

Vedi la lodata allegazione. ap. Ageta—*op. cit.* pag. 180 e seg.

[3] Capobianco — *De jure et offic. baron.* — Ad pragm. VI *De Baronib.* n. 40.

tere di governare. Nondimeno avveniva, che i baroni estorquessero nelle loro investiture consimili concessioni; allora la giurisprudenza vi riparò; i giureconsulti ed i tribunali dissero, che tali concessioni aveano a reputarsi fatte come de *stylo*, e quindi senza efficacia [1]; ed ancor quando fossero specialissimamente e *praescriptis verbis* concepute, non potessero valere, quando mancasse la giusta causa [2]. È memorabile nella storia della nostra giurisprudenza il nobile esempio di coraggio civile dato dalla *Camera della Sommaria*, nella occasione di avere Ferdinando I d'Aragona concesso al conte di Popoli la facoltà di esigere il pedaggio sulle vie pubbliche del feudo : quel supremo magistrato commosso a tanta violazione del pubblico diritto , rimostrò al re, che egli non avea potestà di ciò fare, non potendosi mai avere diritto a commettere una colpa ; invocando con una gravità , che si lascia indietro quella dell'Areopago e del Senato romano, la più alta sanzione morale a custodia del diritto violato [3]. Così un profondo senso di libertà civile, e–

[1] AgETA — *Quod verum est in hoc regno ut simplex concessio in investituris seu privilegiis, fieri solitae cum passagiis*, non communicet *hoc jus regale baronibus. Est enim clausula haec de stylo, quae* nihil *tribuit.*

Annot. pro reg. aer. pars 2. p. 168.

[2] Così tra gli altri il De Ponte , nostro insigne magistrato e pubblicista — *De potest. Proregis*. tit. 4.

[3] È importante riferire come narri il d'Andrea un tal fatto tanto glorioso della nostra magistratura: *Exposuit enim regi* (la Camera della Sommaria) *peculiari libello, istud ab eo sine justa causa, absque animae suo periculo, concedi non potuisse. Cum non dicamur posse, quod* sine peccato *non possumus*, Vedi la sua memorabile allegazione citata di sopra : ed è notevole, che egli

ducato dalle idee del diritto romano e del canonico, stabilì tra noi solidamente ab antico la dottrina, che la via pubblica sia una pubblica proprietà spettante alla *civitas*, degli usi della quale (*jura civitatis*), il principe stesso non potesse privare il cittadino [1]. Quale diritto di usare era appo noi, coerentemente a' principii del diritto romano, non già circoscritto al semplice transito, ma esteso a trarre della via pubblica quelle utilità che la natura sua consentiva: così i nostri giureconsulti, pigliando argomento dalla L. un. *D. De via publ.*, innanzi riferita, mantennero il diritto ne' mestieranti ad usare della via pubblica per le loro comodità, salvo sempre, s'intende, l'integrità del passaggio [2].

Vedemmo come in Roma a tutela de' diritti de' cittadini sulle vie pubbliche fu istituita la magistra-

usava un così libero linguaggio nella qualità di Avvocato Fiscale, per revindicare la libertà delle strade pubbliche ai cittadini del regno, manomessa da' baroni ed anche da parecchie università.

[1] *Neque supremus princeps posse viarum usum alicui sine causa interdicere.*

D' Andrea nella prefata allegazione.

Montano — *De Regalib.* p. 52.

[2] Scegliamo tra tante, l' autorevole testimonianza del reggente De Ponte—*Minime possint prohiberi vendentes, ne in suis apothecis teneant pergulas, seu quas vulgo dicunt tennas, quibus illi utuntur ut se tueantur a vento et pluviis . . . . artem mechanicam exercentes posse a suis apothecis ponere in publicum et in viam quae sunt illorum exercitiis, taliter quod non impediatur vehiculum ire.*

De potest. Proregis. Tom. 1. p. 52. n. 25.

Rovito vuole che tali usi non si esercitino senza la licenza del magistrato Portulano, e ciò per serbare la pubblica pace: ma non dubita punto, che essi sieno *veri diritti*, come *jura civitatis*.

Ad Pragm. VI. *Ne quid in loco publ.*

tura principale degli Edili Curuli, a somiglianza della quale vennero creati ne' municipii e nelle colonie gli edili municipali; del pari in queste provincie levossi una maestrato, quasi del tutto a quella conforme: tali furono i *portulani terrestri*, detti così per distinguerli da'*portulani marittimi*, i quali curavano de' porti e della riscossione de' dazii *(portoria)*. Questa magistratura era assai vetusta; e tuttochè non se ne faccia espressa menzione prima del tempo di Carlo V, nondimeno ella era di gran lunga più antica e ricevuta dall' uso [1]: la sua stessa origine oscura mostra abbastanza che fu un ordine uscito fuori del grembo del popolo, mercè gl' influssi delle idee romane, per provvedere a cosa di tanto momento, quali sono i diritti de' cittadini sulle pubbliche vie.

La sua giurisdizione era piena sulla materia sua propria, nella quale *dicebat jus* [2]; ed in gran parte simile per modo a quella degli edili, che i nostri giuristi non dubitano di ascrivergli le stesse attribuzioni conferite agli edili romani dalla L. un. *Dig.*

[1] Questo è quanto afferma GIUSEPPE DE ROSA, il quale l' istituzione del Portulano fa risalire sino a Federico 2° — *Prelud. feud. Lect. V. n. 41;* ed a lui fa tenore il BASTA — *Instit. jur. publ. neapol.* Pars. alt. *De jur. portul.* §. 967. Il giudizioso CIMAGLIA la rimena al tempo di Ferdinando 1° d'Aragona—*Consideraz. Su'magistr. municip.* pag. 75 e seg., da ultimo la prammatica del 9 gennaio 1790 che è la XI *Annon. urb. aedict.* la fa rimontare a' tempi de' romani, con che mostra connettere l' *edilità* con la *portulania*, quasi questa fosse continuazione di quella.

[2] BASTA — *Portulanum...... jus dicere, edicta proponere, mulctas infligere in negotiis ad portulaniam pertinentibus.*

Instit. jur. publ. neapol. Pars. alt. *tit. IX de Jur. portulan.* n. 970.

DE ROSA — *Praelud. feudal. Lect.* V n. 43 e seg.

De via publ. [1]. Esso era sotto la dipendenza della Regia Camera della Sommaria, magistrato supremo preposto all' amministrazione del regno, la quale con le istruzioni del 19 settembre 1611 [2] ne determinò nettamente la giurisdizione; e queste e moltissime altre utilissime disposizioni precedenti e posteriori, si possono leggere nelle nostre prammatiche, per le quali non pure si è venuto innanzi a quelle recentemente adottate presso i popoli meglio amministrati, ma parecchie ve ne sono che meriterebbero di essere richiamate in vigore [3]. Dopo ciò si può vedere con quanta verità l'A. (pag. 19) tutto innammorato della Francia, ma ignaro delle nostre istituzioni di pubblico diritto, affermi che noi nulla avevamo di cosiffatti istituti, quasichè la edilità, a noi legittimi

[1] Basta — *Op. cit.* ibid. n. 973.
Ageta — *Annotat. pro reg. aerar.* Pars. 2. p. 252 n. 21 — *De offic. Magis. Portulani.*
Rovito — *Ad pragm.* VI. *Ne quid in loco publ.*

[2] Riferito dal Cervellino — *Guida delle Università*. Tom. 1. p. 159.

[3] Vi ha una lunga serie di prammatiche in ordine a tale materia, a cominciare da quella di Ferdinando il Cattolico del 10 agosto 1487 a finire a quella di Ferdinando IV del 9 gennaio 1790. Le 110 prammatiche sotto il titolo: *De officio deputation. pro sanit. tuenda*, tra cui moltissime riguardano la portulania, attestano la somma diligenza con cui i diritti de' cittadini sulle vie e piazze pubbliche venivano tutelati, o come si fosse provveduto alla nettezza e salubrità delle medesime. Nè qui vogliamo omettere che in Francia eravi qualche cosa di simile nella istituzione del *Voyer de Paris*, anche assai antica: ma questa concerneva la sola città di Parigi, quandochè appo noi la magistratura della portulania era perfettamente organata in Napoli e nelle sue provincie, e fino in ciascun comune; cosicchè per l'antichità o per la organazione di tale istituto, non solo nulla avevamo ad invidiare alla Francia, ma le entravamo di non poco innanzi.

eredi delle idee civili di Roma , fosse stata per lo addietro ignota del tutto.

Rimane così tanto per le idee del diritto pubblico, che per lo svolgimento di esse nella storia, dimostrato, come i cittadini abbiano un diritto proprio *(jura civitatis)* ad usare della via pubblica , ed a trarne quelle possibili utilità che la sua natura comporta, nè più nè meno come posseggono diritti proprii sulle pubbliche proprietà *(demanii universali)*; che anzi l' ampiezza di tali diritti, ed il rispetto di che sono circondati riescono proprii segni di una civiltà adulta, e di popoli maturi ne' progressi delle idee giuridiche. La conseguenza ne è questa, che quelli fanno parte della personalità giuridica de' cittadini ed entrano nell' *universum jus* che la costituisce, poichè, come ottimamente dice Donello di sopralodato, il cittadino *sibi suoque jure* privatim *locis publicis uti potest;* in guisa che quando tali diritti gli vengano tolti o stremati egli ne riesce danneggiato. Gli oracoli della giurisprudenza romana lo insegnano: *damnum*, come innanzi notammo, vien detto a *minuendo patrimonio*, ed è in buona sostanza la perdita di un diritto di proprietà; e la L. 2. §. 11. *Dig. Ne quid in loco publ.* specchiatamente vuole abbia ragione di danno la perdita, che il cittadino soffre di un utile che traeva dalla pubblica proprietà , qualunque esso fosse [1]. Da ciò a rigore di logica si deriva, che quando l' opera pubblica venga a privare di luce una casa, o ne renda più disagevole l' accesso, inferisca un danno al suo proprietario, cioè una di-

[1] *Damnum autem pati videtur qui commodum amittit, quod ex publico consequebatur, quale quale sit.*

minuzione di patrimonio; e che quindi la pubblica amministrazione abbia il dovere di ristorarlo, sia compensandogli l'equivalente del danno, sia eseguendo le opere di riaccordo, e quelle che per conseguente sono rese necessarie.

Messa la mente a tali cose, sente quasi del prodigio come siensi potuto considerare tali diritti del cittadino *(jura civitatis)* come utili *sine jure*, de'quali egli goda per grazioso beneplacito dello Stato e del Comune; dandosi così di frego alla storia ed al diritto, e sforzandosi a ritirare la moderna adulta società a' placiti del diritto feudale barbarico; e questo, il che torna più singolare, per amore di progresso, e per vezzo di diritto *nuovissimo*, il quale per verità non è tale, se non nel senso in cui noi diremmo nuovissime scoverte gli scuoprimenti cotidiani della sepolta Pompei. Questo torto modo di vedere piglia radice da una molto fallace notizia della proprietà pubblica del comune; onde è che viene a riguardarsi la via pubblica, obliandone la natura e la finalità, quasi fosse una proprietà privata di lui, sulla quale i cittadini non vantano diritto nessuno, del pari che i privati non ne hanno su' fondi degli altri privati; e che perciò si abbiano a riputare come graziose concessioni, ed atti di mera tolleranza gli utili che i cittadini traggano della via pubblica, cosicchè il Comune ne li possa spogliare in parte od in tutto, senza obbligo d' indennità; e quindi sia che allarghi o restringa la strada, sia che ne sollevi o ne deprima il livello, non abbia a darsi alcun pensiero dei danni che rechi a ritta ed a manca, perchè, come si dice a chiare note, *nemo damnum facit qui suo jure utitur.*

Ecco l'errore. La proprietà pubblica in tanto è tale appunto in quanto è destinata all'uso pubblico; è questo il suo carattere giuridico: l'uso pubblico essendone il fine, costituisce perciò il diritto del cittadino a parteciparvi; nè il comune la possiede ad altro titolo: che se egli potesse escluderne i cittadini, allora la proprietà sarebbe sua a titolo privato: nè vi è chi possa sognare, che le vie e gli altri luoghi pubblici sieno di privato dominio del Comune. Insomma l'idea giuridica della proprietà pubblica costa di due elementi di diritto: l'uno, che non possa essere posseduta a titolo privato da alcuno; l'altro, che ogni cittadino abbia diritto ad usarne, s'intende come la sua natura permette: laonde una pubblica proprietà sulla quale il pubblico, cioè la cittadinanza, non abbia diritti di uso, è una schietta contraddizione. Forse pare a taluno che il difendere che il cittadino abbia diritto a tenere finestre, ovvero altre aperture sulla pubblica via, e ad accedervi commodamente, sia concedergli una servitù sulla pubblica proprietà. No: noi non diremo mai, come è piaciuto al Cotelle [1], che i privati possano acquistare servitù sul demanio comunale: questo è negare l'essenza del demanio: imperciocchè la servitù entra nella sfera del dritto privato, nè più esercitarsi che sopra il fondo del privato. Ma non perchè cosiffatti diritti non sieno servitù, non sono però meno diritti; sono *jura civitatis* di cui è provvisto ognuno, che gli vengono dalla sua qualità pubblica di cittadino, e pe' quali egli partecipa al diritto pubblico della *civitas*. Il nostro Napodano

[1] *Droit admin. appliq. aux trav. publ.* Tom. 3. pag. 182.

avea bene avvertito questo carattere del diritto del cittadino sulla via pubblica: *Non enim potest quis uti via publica jure suo* (cioè privato) scilicet *servitutis*; *quia tale jus utendi via publica est publicum et non suum*[1]: quindi il cittadino che vi passa, che vi tiene finestre, balconi, porta d'ingresso e simili non è già *jure privato servitutis*, ma *jure publico civitatis*, come spiega la L. 2. §. 1. Dig. *Ne quid in loco publ.;* non meno sacro ed inviolabile di quello, non meno produttore dell'obbligo di farne indenne il possessore, dove per cagione di pubblica utilità venga offeso.

Il principio invocato, che colui che usa del suo diritto non fa danno alcuno, è vero, ma non ha luogo nella quistione di cui si tratta. Esso vale quando colui che usa del suo diritto viene a privare un altro di una utilità alla quale costui non avesse avuto diritto, o che per mera tolleranza gli avesse concesso; il che avviene propriamente nel campo del giure privato. Ma nel caso in cui versiamo è tutt'altro discorso: sul pubblico demanio della strada esercita il suo diritto il Comune *jure pubblici dominii*, e vi esercita il suo diritto il cittadino *jure civitatis*: il primo, come dimostrammo, non può negare il secondo, l'uno e l'altro essendo eguali per essenza giuridica, tuttochè il primo possa prevalere sul secondo: il Comune adunque usa del suo diritto quando per pubblico vantaggio reca danno alla casa del privato; ma ha nel tempo stesso il dovere di rifarne il proprietario, il quale ha diritto a serbare integro il suo patrimonio; e quindi comunque il suo diritto

[1] *Ad Consuetud. neapolit. Proem.* col. 8.

deggia cedere innanzi a quello del Comune, ha però ragione di essere risarcito del danno inferitogli, che importa una privazione totale o parziale del suo *jus civitatis*.

Queste ragioni sono decisive: non pertanto vi ha taluni che la pensano diversamente, e stimano che il Comune abbia diritto di fare e disfare le strade urbane a suo talento, sia pure danneggiando come si voglia le case vicine, nè i proprietarii ne possano muovere querela, nè dimandare ristoro de' danni che soffrono. Questo maraviglioso diritto del Comune, che conduce difilatamente, come innanzi vedemmo, alla negazione completa del diritto di proprietà, si crede derivarlo dalla teoria delle servitù per utilità pubblica, i danni causati dalle quali si reputa che non deggiano mai essere rifatti; e mantiensi, che i proprietarii laterali vadano soggetti per servitù di utilità pubblica, all'obbligo di eseguire a proprie spese i riaccordi resi necessarii dalla mutazione del piano stradale. S'invoca a rincalzare questa opinione la L. 1. §. 3. D. *De via publ.* la quale pone la costruzione delle strade a carico de'proprietarii delle case laterali; dando potestà agl'inquilini di quelle, in caso di rifiuto de' proprietarii, di curarla essi, imputandone la spesa sulle mercedi dovute [1]. Però l'esempio tolto dalle leggi romane non approda: uopo è restituire al frammento allegato la sua genuina significazione.

[1] Ecco il testo della legge: *Construat autem vias publicas unusquisque secundum propriam domum, et aquaeductus purget qui sub dio sunt (idest coelo libero), et construat ita, ut non prohibeatur vehiculum transire. Quicunqne autem mercede habitant, si non construat dominus, ipsi construentes computent dispendium in mercedem.*

Toccammo innanzi della distinzione delle strade secondo il diritto romano. In quanto alle spese per la costruzione e rifazione di esse i romani adottarono diversi modi, a tenore della varia indole di quelle. Certo i mezzi per adempiervi doveano essere forniti da' cittadini, alla cui utilità le strade erano ordinate, come avverte il giureconsulto Ulpiano [1]; or quando una cosa pubblica vuolsi fare a spese comuni, il mezzo naturale per provvedervi è la tassa. Senonchè vuolsi avvertire, che l'idea della tassa, la quale è in sostanza la contribuzione di ciascun cittadino al mantenimento dello Stato, antica quanto è antica la società, ha avuto uopo di parecchi secoli e di una civiltà abbastanza matura, per pigliare la forma di una *certa* somma di danaro, pagata dai cittadini in proporzione delle loro facoltà, ed acquistare così un carattere di unità e di universalità meglio rispondente alla giustizia. Nel tempo di una società ancora non adulta, la contribuzione in danaro è stimata quasi come qualche cosa di servile, e non comportevole alla dignità del cittadino, che dee essere libero proprietario de' suoi poderi, ed immune da tasse. Così i romani ignorarono per lunga pezza l'imposta fondiaria: i fondi posseduti *optimo jure, jure quiritium* ne erano immuni; ed una delle prerogative più preziose del *jus italicum* era l'esenzione dalla stessa [2]. Nelle provincie, il cui suolo

[1] *Refectio enim idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque communem habet.*

L. 2. §. 22. Dig. *Ne quid in loco publ.*

[2] Come ottimamente ha provato il Savigny — *Hist. du droit rom.* Tom. 1. p. 63 e seg.

Serrigny — *Droit publ. et admin. rom.* Tom. 2. pag. 71 e seg.

era riputato essere in dominio del popolo romano [1], ed i cui abitanti erano riguardati come stretti ad una condizione quasi servile, dove più dove meno dura, essi erano soggetti a tasse [2]. I proprietarii *(possessores)* erano gravati dalla imposta prediale, i non proprietarii pagavano un balzello personale *(tributum)* [3], salvo gli abitanti delle città le quali avessero ottenuto il *jus italicum*, che recava con sè l'esenzione da ogni imposizione [4]. Ei non è che al tempo degl' imperatori, che questa veste un carattere più vicino alle idee odierne; quando la istituzione del *census*, dapprima ordinata a stabilire l'esercizio de' diritti politici, si trasformò in un semplice istituto di finanza per lo stabilimento della imposta immobiliare e mobiliare [5]. Nondimeno il concorso dei cittadini per sopperire al mantenimento dello Stato era indispensabile; e mercè l'imperio di quelle idee, la tassa non può presentarsi altrimenti che sotto forma di specialità, cioè come dovuta da una speciale classe di cittadini, più da vicino interessata alla determinata opera pubblica o pubblico servigio; e per lo più consiste nel concorrervi a proprie spese, o nel prestarvi opere manuali. Così, per quanto riguarda la materia che ci occupa, la storia mostra come ne' primi secoli di Roma la costruzione delle

[1] *In provinciali solo..... dominium populi romani est vel Caesaris.*
Gaii — *Inst. comm.* 2 n. 7.

[2] *Universam provinciae rationem fuisse, ut vectigalis esset.*
Sigonio — *De antiquo jur. provinc.* cap. 1.

[3] Savigny — *Hist. du droit. rom.* Tom. 1 p. 63.

[4] Savigny — *loc. cit.*

[5] Serriony — *op. cit.* Lib. 2. tit. 2. sect. 3.

vie pubbliche era a carico de' proprietarii de' fondi laterali, in proporzione della estensione delle terre attraversate dalle medesime, come si raccoglie da un frammento della legge delle XII tavole [1]. Dipoi si tenne un diverso sistema, rispondente alle svariate specie loro. Le vie militari erano munite a spese del pubblico [2], ed eseguite a cura d' intraprenditori *(redemptores)*, come oggi si costuma d' ordinario; e per mantenerle si esigeva una certa somma da'proprietarii de' campi a' fianchi [3]. Le vie vicinali erano costruite a cura de' magistrati de' borghi da quelle toccati (*vicomagistri*, *magistri pagorum*), i quali a tale uopo teneano questo sistema: obbli–

[1] Ever. Ottone — *De Tutel. viar. publ.* pag. 523.

[2] Il danaro impiegato a quest' uopo chiamavasi *aes manubiale*. Esso consisteva nel danaro ricavato dalle spoglie de' nemici ; in quello apportato dalle loro spedizioni da' consoli o dagl'imperatori trionfanti; nelle somme che offerivansi dalle provincie agl' imperatori *(aurum coronarium)*, ed in quelle ottenute da'doni de'privati cittadini.

Bergier — *Hist. des grands chem. Bruxelles 1728*—Tom. I. cap. 21 pag. 96 e seg.

Spesso volte s' impiegavano alle opere delle strade i soldati stanziati nelle Colonie e ne' Municipii ; e spesso ancora i condannati a' lavori forzati.

Ever. Ottone — *De Tut. viar. publ.* pag. 330 e 529. *De Aedilib. colon. et municip.* p. 325.

[3] Un importante passaggio di Siculo Flacco ci porge sovra tal punto i più precisi rinsegnamenti.

Sunt viae publicae regalesque, quae publice muniuntur, et auctorum nomina obtinent; nam et curatores accipiunt, et per redemptores muniuntur: in quarundam tutelam a possessoribus, (cioè i proprietarii de' fondi laterali) *per tempora summa certa exigitur.*

De condit. agror. p. 9. edit. Goesii.

gavano i proprietarii di costa a prestare la loro opera personale *(munera sordida)*, ovvero assegnavano a ciascuno di essi un certo tratto di strada, perchè fosse munito a sue spese [1]; e questo carico anticamente chiamavasi *exigere viam* [2], e da' giureconsulti veniva detto ancora *collatio viarum* [3]. Era adunque questa una vera tassa non personale, ma reale ed inerente a' fondi percorsi dalla via pubblica [4]; ed appariva sì chiaro il suo carattere d'imposizione prediale, che essa era dovuta dal possessore del fondo qualunque si fosse [5]; nè davasi luogo ad esenzione di sorta pel suo pagamento [6], anche per coloro che e–

1 *Vicinales autem viae de publicis quae divertuntur in agros, et saepe ad alteras publicas perveniunt, aliter muniuntur per pagos, id est per magistros pagorum, qui operas a possessoribus* (i proprietarii fiancheggianti) *ad eas tuendas exigere soliti sunt, aut, ut comperimus, unicuique possessori per singulos agros certa spatia assignantur, quae suis impensis tuentur. Etiam titulos finitis spatiis positos habent, qui indicent cujus agri, quis dominus, quod spatium tueatur.*

Siculi Flacci — *De condit. agror.* p. 9. edit. Goesii.

2 Ottone — *De Tut. viar. publ.* pag. 527.

3 L. 27. §. 3. D. *De Usufr. et quemad. quis ut.*

L. 13. §. 6. D. *De Act. emp. et ven.*

L. 2. §. 22. D. *Ne quid in loco publ.*

L. 6. Cod. *De pignor. et hypoth.*

4 *Viarum munitiones, praediorum collationes, non personae sed locorum munera sunt.*

L. 14. §. 2. Dig. *De Muner. et honor.*

5 Così il creditore pignoratizio possessore del fondo datogli in pegno, era obbligato a soddisfarla, imputandone il pagamento al debitore—L. 6. *Cod. de pignor. et hypot:* del pari l'usufruttuario— L. 27. §. 3. Dig. *De Usufructu.* Vedi Hennin nel suo dottissimo libro *Ad Bergierum De viis publ. et milit. romanor.* Apud Graevium — *Thesaur. antiquit. lat.* Tom. X. col. 663.

6 L. 11. Dig. *De Vacat. et excusat. mun.*

rano immuni da' pubblici pesi [1], nè per le chiese [2] nè per la stessa casa imperiale [3]. In tal guisa si provvedeva alla costruzione delle *viae rusticae*. In quanto alle *viae urbanae* il costruirle era a carico de' proprietarii costeggianti, secondo la lunghezza delle facciate delle loro case, come apertamente dice la Legge citata di sopra *Construat unusquisque*; e questa appunto era la tassa locale ed *in re*, imposta a'cittadini per provvedere alle vie pubbliche della città [4]. Un' altro capitale argomento a pro di questa dimostrazione è fornito dalla L. 1. Cod. *de Aquaeductu:* ivi a simiglianza di quello che era stabilito per le vie pubbliche, s'impone a' proprietarii de'fondi percorsi da pubblico acquidotto, l'obbligo di purgarlo e di mantenerlo, ed in compenso vengono esentati dalle tasse straordinarie: nulla v' ha di più chiaro: per veduta di giustizia, essendo costoro soggetti ad una tale tassa speciale, venivano fatti esenti da' tributi straordinarii. Ecco adunque restituita a questa legge la sua genuina significazione. Non si

[1] L. 12. Dig. *De Muner et honor.*

[2] L. 7. Cod. *De Sacros. eccles.*

[3] L. 4. Cod. *De Privil. dom. aug.*

[4] Crediamo pregio del lavoro riferire, in conferma del nostro discorso, l' autorità del Bergièr, tolta dalla dottissima sua opera dianzi citata.

« Je commencerai par les rues de la ville de Rome, en la « quelle la *forme de la contribution* pour le pavé estait telle, « que les propriétaires des maisons et édifices estaient tenus « d'*entretenir* a leurs dépenses, on faire de neuf le pavé de cha- « cune rue, selon la longueur et étendue de leurs maisons.... « Et quoique cette loi semble avoir été faite pour la ville de « Rome spécialement, elle estait néamnoins pratiquée ès grandes « ville de l' Empire ».

Hist. des grands chem. Liv. 1. ch. 22. p. 80.

tratta che di tassa speciale a carico de' proprietarii degli edificii laterali, per costruire e riparare le vie cittadine; nel che nulla vi ha di comune con l'idea di servitù per pubblica utilità.

Gli argomenti poi che lece cavare dal diritto e dalla storia romana sono specchiatamente favorevoli. La storia porge rimarchevoli testimonianze del supremo rispetto, che nello stato romano aveasi pel diritto di proprietà. Nota Svetonio, che Augusto, contro quello che avrebbe voluto, fece costruire il foro in misura più angusta, *non ausus extorquere possessoribus proximas domus* [1]: dalle quali espressioni è palese, che egli non ardì di far questo, perchè non poteva avere per suoi rinforzi alcuna legge, che obbligasse que' proprietarii a cedere le loro case, anche per cosa di tanto momento, quale era la costruzione del foro; onde il costringerli a ciò, contro loro voglia, pigliava l'odioso carattere di *estorsione*, di cui Augusto stimò prudente di non rendersi colpevole. E da Livio è narrato, che non si potè proseguire un acquidotto, perchè M. Licinio Crasso non volle assentire che traversasse un suo podere. L'espropriazione poi per cagione d'utilità pubblica, non si vede introdotta che assai tardi; e comunque tra' dotti si contenda del tempo preciso in cui si cominciò ad usarla, certamente questo non sale al di là dell'epoca imperiale [2], cioè quando l'antico e sovrano *jus quiritium* volgeva a decadenza; ed in quanto a servitù per causa di pubblica utilità, non se ne hanno notevoli esempii avanti Costan-

[1] Svetonio — Aug. 56.

[2] Serrigny — *Droit publ. et admnis. des rom.* Tom. II lib. 2. cap. 3.

tino, il quale per tutelare i pubblici acquidotti, proibì a' proprietarii rivieraschi di piantare alberi ad una distanza minore di quindici piedi dall' una e dall'altra sponda [1]. Un altro gravissimo esempio del sommo riguardo che aveasi alla proprietà privata, si raccoglie da quello che i romani intendeano per rifazione *(refictio)* della via pubblica, che limitavano alla mera restituzione di essa al pristino stato. Era permesso dalla legge a chiunque di rifare la via pubblica a proprie spese, ma gli era rigidamente interdetto di alterarne la forma ed in livello; qual cosa se egli avesse eseguita, reputavasi di averla resa deteriore, sia pure che nel fatto l'avesse migliorata, come nel caso l'avesse sparsa di ghiara, ovvero quel che è più, lastricata di selci. Davasi in tali casi balìa a ciascuno di distogliere dall' opera l' innovatore, anche a viva forza; ed al diritto di tutti soccorreva l' interdetto pretorio, il quale non si restringeva ad una semplice proibizione, ma lo condannava a rivalere del danno i proprietarii che se ne fossero querelati [2]. L' argomento che si vuol raccogliere in contrario da un

[1] L. 1. Cod. *De Aquaeductu*. Altri casi se ne trovano nella L. 4. *Cod. Theod. De oper. publ.* che volea cento piedi di distanza tra le case ed i pubblici granai, e nella L. 11 Cod. De *aedif. priv.* che stabiliva quella di quindici piedi da' pubblici edifizii.

[2] *Si quis in specie refictionis deteriorem viam facit, impune vim patietur: propter quod neque* latiorem, *neque* longiorem, *neque* altiorem, *neque* humiliorem *viam sub nomine refictionis, is qui interdicit potest facere, vel in viam terrenam* glaream in jicere, *aut* sternere viam lapide, *quae terrena sit, vel contra stratam terrenam facere.*

Interdictum hoc perpetuo dabitur et omnibus et in omnes, et habet condemnationem in id quod actori interest. L. 1 Dig. *De via publ. et itin. publ.* §. 2. e 3.

luogo di Tacito non giova. Narra questo scrittore, che Tiberio assistendo in senato, ove reggeasi giustizia, si presentò il senatore Pio Aurelio, dolendosi che nel rifarsi una strada ed un acquidotto, fossero state ruinate le sue case, e dimandava a' padri di essere ristorato del danno: resisteano i preposti alla finanza: Tiberio però gli pagò il valore delle case, vago, come era, di spendere danaro in cose onorate[1]. Se diritto, si dice, avea Pio Aurelio, perchè non si rivolse a' tribunali? e perchè gli avrebbero contraddetto i fiscali? Dunque, egli sapea di non aver diritto alcuno, ed ottenne il rimborso per mera liberalità di Tiberio. Eppure questo passaggio, ponderato come conviene, non solo non fornisce nulla di avverso, ma prova tutto l' opposto. Pria d' ogni altro è inesatto il credere, che da questo si deduca, che Pio Aurelio, posposte le vie giudiziarie, si fosse rivolto con ricorso al principe, per conseguire in via di grazia quella rifazione di danno, che per diritto non potea pretendere. Ciò apparrà manifesto, dove si volga lo sguardo alla storia. L' amministrare la giustizia *(jus dicere)* è certo uno de'più potenti mezzi per dominare. Di questo strumento si servirono per lunga pezza i patrizii per mantenere la loro suprema autorità nello stato romano; e fecero del rendere giustizia un segreto di stato, che tenacemente ser-

[1] Questo è il luogo di Tacito—*Pius Aurelius senator, questus mole publicae viae ductuque aquarum labefactas aedes suas, auxilium patrum invocabat. Resistentibus aerarii praetoribus, subvenit Caesar, pretiumque aedium Aurelio tribuit, erogandae per honesta pecuniae cupiens: quam virtutem diu retinuit, cum coeteras exueret.*

Annal. lib. 1. cap. 75.

barono il meglio che potettero; e quando per le sedizioni della plebe vennero obbligati a rendere *certo* con le leggi scritte l' *incertum jus*, di cui essi soli sapeano gli arcani, non potendo più custodire il diritto come segreto, trovarono modo indirettamente di mantenere presso di loro la potestà de' giudizii: consentirono a che il diritto incerto fosse cerziorato con le leggi delle XII tavole, ma custodirono come segreto la procedura; così il popolo era sempre obbligato a dipendere da loro per ottenere giustizia. Una grande conquista della libertà civile pe' romani consistette appunto allorchè Cn. Flavio divulgò le forme del procedimento civile. Quando Cesare venne ad immutare l'antico stato della repubblica in nome del diritto delle plebi, e guerreggiò l'aristocrazia dominante, ottimamente vide che per affezionarsi la plebe e diroccare il patriziato, non vi era mezzo più acconcio che arrogarsi l'amministrazione della giustizia, scalzando con un'azione lenta ma costante, l'autorità de'magistrati, quali erano ordinati dal diritto pubblico della repubblica; egli, come dice Tacito, incominciò *pian piano a salire e gli ufficii far del senato de'magistrati e delle leggi, niuno contrastante*[1]; ed attendeva con ogni cura al *jus dicere*[2]. Ottaviano, che gli seguette, per assolidare il suo potere e recarsi in grembo lo stato, non trovò via migliore. Il suo lungo studio fu precise quello di esautorare a poco a poco, ed anche di vantaggio, i magistrati, e ridurre a sè la suprema decisione degli affari ; la qual cosa stimava di tanta importanza, che per attendervi non perdonava nè alla sua grave età, nè alle sue infer-

[1] Tacito — *Annal.* lib. 1. cap. 2.

[2] Svetonio—*Jus laboriosissime ac severissime dixit.* I. Caes. 43.

mità[1]. Spesso reggeva giustizia da sè, spesso assistendo personalmente nel senato, e colla sua presenza lo menava a decidere secondo la sua volontà[2]. Questa via stessa tennero Tiberio, e gl' imperatori che lo seguirono. Di Tiberio dice Tacito, proprio nel luogo dove narra il caso di Pio Aurelio, che: *non gl' increscevα, oltre al senato, sedere ancora ne' giudizii da canto del tribunale per non cavare il pretore della sedia sua. Questa presenza cagionò di buoni ordini contro alle pratiche e favori de' potenti; ma nel racconciare la giustizia, si guastava la libertà*[3]; sentenza gravissima, la quale mostra come Tiberio quasi comandava la decisione degli affari, per modo che ne scapitava la libertà de' giudicanti, tuttochè ne guadagnasse la giustizia. Premesse queste osservazioni storiche, risulta chiaro dal luogo di Tacito, che Pio Aurelio, non per modo

[1] Ecco come ne parla SVETONIO—*Ipse jus dixit, et in noctem nonnunquam: si parum corpore valeret, lectica pro tribunali collocata, vel etiam domi cubans. Dixit autem jus non diligentia modo summa, sed et lenitate*. In August.

Il PUCHTA, il MAREZOL, il ZIMMERN ed altri scrittori recenti, si accordano su questo modo tenuto da Augusto per signoreggiare la repubblica; ma chi volesse una particolareggiata e profonda esposizione della nuova polizia introdotta da Augusto, può leggere con profitto nel nostro TOSCANO, il quale ha trattato la materia con una grande superiorità, consacrandovi quasi per intero il 1° Tomo della insigne sua opera *De Causis romani juris*, per siffatto modo da non riuscire secondo a nessuno, ed avendo dippiù il vanto della originalità.

[2] *Et sibi populi amorem alliciebat, et ad ea statuenda, praesentia sua Senatum inducebat, quae recenti imperio magis magisque adstruenda inservirent.*

TOSCANO — *De Caus. rom. jur*. Tom. I. p. 494.

[3] Traduzione del DAVANZATI.

di ricorso al principe, ma per la via giudiziaria dimandò il ristoro del danno patito. Difatti la contesa si vede trattata innanzi al senato, come espressamente dice lo storico. Pio Aurelio come *petitor, auxilium patrum invocabat*: lo stato convenuto, che tanto significa la parola *Erario*[1], era rappresentato da' rettori di questo, che contraddicevano. Tacito non dice quale fu la sentenza del senato, contento di mentovare la decisione di Tiberio, dalla quale il senato non si dipartiva; per la qual cosa dall' attento esame di quel luogo si raccoglie, che nel giudizio istituito da Pio Aurelio contro il dicastero della finanza della repubblica, il senato pronunziò in favore di lui, facendo tenore a quello che Tiberio volle. Nè l'impugnazione de' fiscali prova che Aurelio non avesse alcun diritto: chi assicura che essi aveano ragione? Tacito nè dice che costoro si fondassero sovra legge alcuna: nè veruno argomento si può trarre dalle parole di lui, che Tiberio ciò fece, *erogandae per honesta pecuniae cupiens:* per l'opposto, precisamente perchè Tiberio conobbe la giustizia della dimanda di Aurelio, l'accolse; tanto vale qui la parola *honesta*. Tiberio teneva a che esatta giustizia fosse resa al popolo; ed appunto per questo assisteva a'tribunali; ed è perciò che *dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur*, come Tacito stesso dice. Nè la cosa può intendersi altrimenti. Bisogna pure obbliare il carattere ad un tempo religioso e politico della proprietà romana; bisogna non rammentare, che la proprietà era il fondamento primitivo ed inalterato del sistema politico romano, d'onde la sacra aureola di cui la circonda-

[1] A tempo di Tiberio il *Fiscus* era dell' imperatore, l' *Aerarium* della repubblica, come avvertimmo a pag. 86 e 87.

vano le leggi, quasi come diritto sovrano ed assolutissimo, perchè possa cascare nel pensiero, che dominando tali idee giuriche e politiche, fosse stato lecito, sia pure allo stato, sia pure per ragione di pubblica utilità, di danneggiare le private possessioni, senza rimborsare il proprietario del danno. E che questo luogo non sia stato altrimenti inteso da' giureconsulti, ce ne porge esempio il Binkersohek, il quale se ne avvalse come pruova storica, per rincalzare la sua dimostrazione sul diritto che ha il proprietario dannificato dall'opera pubblica, ad essere rifatto del danno [1]. Far dunque ricorso al diritto romano per trarne argomento a pro della opinione contraria, ci sembra un fuor d'opera non solo, ma frantenderlo; anzi ci pare di potere legittimamente arguire, che per diritto romano non poteva punto trovar luogo la quistione de' riaccordi: documento non lieve ne è l'assoluto silenzio delle leggi non solo, ma degli storici romani, che si spiega con le idee giuridiche romane sul diritto di proprietà: dalle quali si può conchiudere questo, che qualsia danno inferito alla proprietà privata partoriva obbligo di risarcirne il proprietario, fosse stato autore del danno il privato o lo stato stesso [2].

[1] *Quaest. jur. publ.* Lib. 2. cap. XV.

[2] Un chiarissimo avvocato meritamente riverito, ed ornamento del nostro foro, nella sua allegazione in difesa del comune di Napoli per la causa contro taluni proprietarii danneggiati, in cui ha esposto con dottrina ed acume non comuni quanto si potea dire di meglio in sostegno della sua tesi, ha creduto che le leggi romane prevedessero il caso de' riaccordi. Non gli possiamo però consentire. Egli si sforza a provare, che gli edili romani segnavano precedentemente il livello delle strade, e che i citta-

Se guardiamo alle società civili novelle, surte sulle ruine del romano imperio, sia che l' idea della tassa pigli in sull' apparire la forma primordiale di prestazione in natura, ovvero di personali servigii, conservando per conseguente il carattere di località e di specialità; sia che le antiche idee romane fossero sopravvissute alla caduta dell' imperio, traforandosi nelle leggi barbariche, si vede dalla storia che lo stesso sistema di contribuzione per costruire e mantenere le vie pubbliche venne adottato, col porsi a carico de' proprietarii laterali la costruzione e rifazione delle strade non solo, ma de' ponti, ed anche talora delle rocche edificate a pubblica difesa, senza veruna eccezione di persone, neanco di quelle immuni da'tributi, come i baroni, le chiese ed i monasteri. Questo si legge ne' capitolari di Carlomagno, nelle leggi di Ludovico Pio e di Carlo il Calvo in Francia, ed in parecchie consuetudini francesi; in quelle de' Longobardi in Italia; in quelle di Etelbaldo e nelle consuetudini inglesi ; come del

dini vi fabbricavan dopo, con che si studia di schivare, interpretandola a modo suo, la L. 1. §. 2. *Dig. De via publ.*, che recisamente è contraria alla sua tesi. Ma egli trasporta le idee moderne sulla edilità, a' tempi di Roma. Nessuna legge o monumento storico lo autorizza a questo. Gli edili romani curavano solo dei diritti del cittadino sulla via pubblica già fatta: ma che queste si facessero sovra disegno ed ordinazione precedente degli edili, non risulta da verun luogo. E. Ottone, che ha trattato la materia della edilità romana, con somma profondità e dottrina nel suo libro *De Aedilib. colon. et munic.* non ne fa motto; eppure questo scrittore ha raccolto quanto è possibile di ritrovare ne' monumenti storici e giuridici di Roma, per illustrare il suo subbietto.

pari venne stabilito in Germania [1]. Nè appo noi la cosa andò diversamente, come si può vedere da un rescritto di Federico II. indirizzato al G. Giustiziere del regno, riferito dall'Hennin [2]. Quale sistema contiene una tassa bella e buona, che nulla ha di comune con l'idea di servitù di utilità pubblica, propria di una civiltà più matura, quando la nozione dello Stato acquista una forma più ampia e meglio determinata; idea che non comparve in Roma se non quando la maturità della civiltà imperiale già inchinava a vecchiezza, e che non si è delineata con precisione che assai recentemente tra le nazioni moderne. Egli è perciò che i *preziosi elementi*, che in sostegno del suo favorito concetto, l'A. dice di avere rinvenuto nelle antiche istituzioni di Francia, cioè l'ordinanza del Prevosto di Parigi del 20 settembre 1600, e l'editto di dicembre 1607, co' quali si astringono i proprietarii su' lati alla costruzione e rifazione de' selciati delle vie di Parigi, non forniscono alcun argomento che valga a mantenere la pretesa servitù per causa di utilità pubblica, esercitata sulle case di costa alle strade. Quell' obbligo è una vera tassa speciale e locale, tolta di peso dalla legge *Construat unusquisque*, come ne fa fede l' autorevolissima testimonianza del Bergier [3]. E presso noi altrettanto costuma-

[1] Ottone — *De Tut. viar. publ.* pag. 532 e seg.
In quanto alle consuetudini di parecchie provincie francesi vedi Gautier — *Traité de la construct. des chemins.* Paris 1778 p. 95.

[2] Nel volume delle sue annotazioni al Bergier apud Graevium — *Thes. antiq. latin.* Tom. X. col. 665.

[3] « Les rois de France ont même fait passer cette loi *(Con-*

vasi [1]. Però la maturità delle idee civili, che in queste provincie precorse a quella degli altri stati europei, fè sì che l'idea di tassa acquistasse tra noi quel carattere di unità e di universalità, più rispondente alla idea giuridica dello stato e del cittadino, in guisa che parecchie tasse speciali ed *in re* si vennero trasformando in tributi di certa somma di danaro, e lo stato o la città intraprese a sue spese l'esecuzione di opere e di pubblici servigii, ai quali erano obbligati per lo innanzi i cittadini. Di consimili gravezze speciali e locali, trasmutate in altre generali e pecuniarie, ovvero da queste assorbite, si trova un bell'esempio nel nostro diritto pubblico, rispetto alla custodia delle vie pubbliche per procacciarne la sicurezza. Anticamente aveano il carico della vigilanza delle vie pubbliche le università, o comuni che dir si vogliano, situate accosto a quelle, a quale uopo aveano uno speciale magistrato comunale, che chiamavasi *mastro giurato* [2]; ed erano

« *struat unusquisque)* dans leurs ordonnances, touchant la police « des villes pavées, non de faire de neuf, mais de réparer et en« tretenir le pavés deja faits, chacun sur la portée et étendue de « la maison.

Hist. des grands chem. Liv, 2. ch. 22.

E già puoi vedere un certo progresso in questo, che l'obbligo de' proprietarii è ridotto a differenza della legge romana, alla semplice manutenzione del selciato, non alla costruzione da nuovo della strada.

[1] Matteo d'Afflitto, lo attesta—*Et primo est sciendum, quod quilibet debet reficere viam publicam ante domum suam.*

De Jure Prothomiseos p. 249 col. 1. Neapoli 1717.

[2] Veggasi sulla indole di questa magistratura comunale e sulla sua giurisdizione, il Cimaglia nella sua accuratissima opera, *Considerazioni su' magistrati municipali* Napoli 1790 — pag. 67 e

tenuti a rimborsare coloro che nel passarvi fossero stati dirubati, quando l'autore del delitto fosse rimasto ignoto, (*damna clandestina*). Dipoi tornando una tale provvisione dannosa a' comuni, senza che molto avesse guadagnato la sicurezza delle vie, venne stabilito, che nei luoghi più sospetti di queste si fossero costruiti degli edificii (*tabernae*), dove stanziava un ufficiale regio, cui ubbidiva una squadra di militi, deputati a perlustrare la via; questo ufficiale esigeva da' viandanti una tassa speciale detta *del passo*, per mantenere la squadra. Infine riuscendo anche insufficiente quest' ordine, perchè que' regii ufficiali esattori del balzello non curavano per bene della sicurezza delle vie, fu provvisto, che questa tornando a vantaggio generale dei cittadini, avessero costoro pagato un tributo allo stato, il quale si tolse il carico di siffatto pubblico servigio, istituendo i *capitani di campagna*, con scolte a piedi ed a cavallo, le quali le percorressero, purgandole da' malfattori [1]. Così la tassa di prestazione di opera addossata a' comuni per tal servigio pubblico, si trasformò in altra locale e speciale pagata dai passeggieri, ed infine in quella generale verso lo stato, che vi provvide direttamente, come su cosa di pubblica amministrazione statuale [2].

seg. Di tale obbligo gravavano i comuni le due costituzioni di Federico II. *Super incisionibus* e *Si damna clandestina*.

[1] Questo tributo generale era di tre grani a fuoco per tutto il regno.

De Ponte — *De potest. proreg.* Tom. IV. §. 1. n. 59 e seg.

Montano — *De Regalib.* pag. 53, dove si può leggere la storia di cotal tassa. V. anche Cimaglia—*Considerazioni su' magistr. municip.* pag. 66 e seg.

[2] Non si obbietti, che i *passi* si continuarono a pagare nel re-

Così pure per la costruzione e rifazione delle vie urbane la tassa locale, speciale ed *in re*, cui dapprima soggiacevano i proprietarii laterali, a tenore della legge *Construat unusquisque*, venne a fondersi nelle imposizioni generali pagate da'cittadini all' amministrazione pubblica del Comune, il quale assunse il cómpito di provvedervi. Questa consuetudine s'introdusse presto tra noi. Essa parve a taluno tra' nostri giureconsulti, abusiva e contraria al diritto, perchè imbevuto delle idee del giure romano, non seppe scorgere il progresso civile che vi era riposto[1]. In tal modo per antico diritto pubblico del regno, confermato dalla prammatica 5. §. 15 *de Administrat. universit.*[2], la rifazione e costruzione delle vie cittadine era fatta a spese de'comuni, che v'im-

gno: ciò fu per abuso. La materia *de Jure passuum* è una delle più complicate del nostro diritto patrio: essa ha per sè una intera storia. Chi avesse vaghezza di saperne anche più addentro, può leggere con molto frutto il giudizioso e ricco lavoro del nostro giureconsulto Jacovetti — *Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi del regno di Napoli* — Napoli 1792.

[1] Questa censura fa il Reggente De Ponte — *Ita quod dum hodie omnia fiunt civitatis expensis, est contra juris civilatis* (cioè del diritto romano) *dispositionem, et hoc inter alios abusus civitatis.*

De Potest. Proreg. De abund. civit. tit. 2. §. VI. n. 23.

[2] Recammo innanzi la testimonianza di Matteo d'Afflitto, che attesta, come in conformità del diritto romano i proprietarii laterali erano anche appo noi obbligati alla rifazione delle vie. Questo giureconsulto fiorì tra la seconda metà del 1400 ed i principii del 1500: De Ponte nacque circa 20 anni dopo la morte di Matteo, e fiorì tra l' ultimo terzo del 1500 ed i principii del 1600; per la qual cosa può conchiudersi, che la novella consuetudine dovè introdursi poco dopo la morte del d'Afflitto, poichè il De Ponte ne parla come di cosa già invalsa da un pezzo.

piegavano le loro entrate ed il frutto de'balzelli comunali, considerandole come propria incumbenza del l'amministrazione comunale [1]. Ciò può parere una imperfezione civile, un rimanere indietro a petto delle istituzioni francesi; ma nella verità delle cose addita un sensibile progresso nella idea civile del Comune non solo, ma anche in quella delle tasse pubbliche, le quali si fanno più vicine alla loro idea ed alla giustizia, quando consumato il loro primitivo carattere di località e di specialità, acquistano quello di unità ed universalità, che più consuona alla giustizia, e meglio si confà all'idea più intellettuale e giuridica della personalità dello Stato e del Comune, e della personalità civile del cittadino; il quale non deve contribuire solo per quello che più da vicino lo tocca, ma anche per ciò che conferisce in generale al bene ed all' utile della intera comunanza civile, di cui è membro. Ognun può vedere quanto per tal modo se ne vantaggi l' idea dell' unità morale dello Stato e del Comune, che è principale e nobilissima come idea civile, ed è un'aspirazione gagliarda della maturità del nostro secolo. Parimente non vi è a dolersi, che tra noi non fosse la consuetudine di porre a carico dei proprietarii laterali la rifazione delle

[1] *Quod eo maximum procedit in nostra hac inclita civitate, cujus expensis viae ipsae reficiuntur et curantur.*

Jos. De Rosa—*Consultat.* 1. n. 4, Scrittore vissuto nel corso del 1600.

Quello che il De Rosa afferma di Napoli, il nostro egregio Basta lo ascrive, secondo il diritto del regno, ad obbligo di tutti i comuni: — *Ipsas vias reficere vel purgare cunctis licet, at nemini privatorum id curandi obligatio imponitur. Universitates vero onus id subire tenentur, illas reficiendo, purgando, aperiendo.*

Instit. jur. publ. neopol. Pars. Alt. Lib. 2 §. 1019.

strade; nè da ammirare fuori proposito le istituzioni francesi, quasi aspirando che come bella novità fossero tra noi introdotte, quando che per l' opposto esse appaiono come avanzo della imperfetta polizia del medio evo, la quale era stata già da gran tempo abolita tra noi. Ma tanto è: il malvezzo generale, comune per disgrazia a moltissimi, di tener dietro alle istituzioni francesi, da cui solo credesi si abbia ad attingere la sostanza del diritto, e ripeterne in tutto ogni civile progresso, ha generato la imperdonabile negligenza dello studio dei nostri istituti; e li rende ammiratori dei francesi siffattamente servili, che ne esaltano finanche, come miracoli di sapienza, i difetti.

E qui facciamo sosta, nè seguiremo più innanzi a mostrare come sieno non solo inutili, ma apertamente contrarii a fondamentali nozioni di diritto, gli argomenti per mantenere, che s' abbia a dire essere per servitù di utilità pubblica obbligati i proprietarii delle case che fiancheggiano le strade, ad eseguire a loro spese e senza compenso i riaccordi, resi necessarii dalla mutazione del livello di esse. Come possa darsi una servitù quando manca il fondo dominante ed il serviente, è per verità cosa non facile ad intendere, poichè la servitù ha luogo *quando praedium praedio servit:* come una servitù possa consistere *in faciendo*, è un' altro concetto che ricalcitra alla essenza stessa della servitù, quando, se merita fede il diritto romano, essa consiste o *in patiendo*, ovvero *in non faciendo* [1]; potranno forse simi-

[1] *Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis (veluti viridaria tollat, aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc, ut in suo pingat) sed ut aliquid patiatur, aut non faciat.*
L. 15. §. 1. Dig. *De Servitut.*

glianti concetti, vuoti di ragion giuridica, essere cascati in mente di qualche moderno scrittore francese, ma non è questa una buona ragione per accogliere consimili errori. Nè sarà permesso districarsi da queste strette col dire, che la servitù per utilità pubblica sia una specie a parte, o come dicesi *sui generis*, che esca fuori di queste regole; imperciocchè la logica insegna, che la specie non può ripugnare alla natura del genere. Che se alcuno vorrà spacciare come servitù un carico personale di fare qualche cosa per pubblica utilità, si risponda nettamente, che questa è una gravezza, non già una servitù: chi voglia noverare le servitù di pubblica utilità, che sieno realmente tali, troverà che esse consistono appunto nel tollerare e nel non fare, e che sono prestate dal fondo del privato alla pubblica proprietà, come le servitù militari, quella di marciapiedi e consimili. Ma in questa ed in molte altre cose che potrebbero dirsi sul proposito, ce ne rimettiamo alla eccellente scrittura del prof. Federico Persico, che con nerbo di buoni argomenti e con sanissime idee di pubblico e di privato diritto, servite da una logica impeccabile, ha dimostrato in modo da non lasciar nulla a desiderare, la confusione in cui è impigliato l'A., e gli errori che ne conseguitano.

Conchiudiamo: la strada pubblica essendo una proprietà pubblica destinata all'uso de' cittadini, questi hanno diritto *jure civitatis* ad usarne come di ogni altra pubblica proprietà del Comune (demanio comunale), ed a trarne quelle utilità che consente la natura stessa della strada, in guisa però che non impediscano il pubblico passaggio, nè

vicendevolmente si offendano ne' loro diritti. I proprietarii laterali perciò *jure proprio*, e non per graziosa tolleranza del Comune, vi ponno tenere finestre e balconi, per aver luce e godere della vista, ed aperture per accedervi; e questi utili conferendo al valore ed all' uso della loro proprietà, fanno parte integrante del loro patrimonio per modo, che l' esserne privati in tutto od in parte costituisce un danno de'loro singoli dominii, che la sola autorità pubblica ha diritto ad inferir loro, per alta cagione di pubblico bene, con obbligo però di ristorarli del detrimento sofferto.

CAPO VI.

RISPOSTA ALLA OBBIEZIONE, CHE SE IL DIRITTO DE' PROPRIETARII LATERALI SULLA VIA PUBBLICA È **Jus civitatis**, DEE MODIFICARSI SECONDO I MUTAMENTI CHE QUESTA RICEVE, E PUÒ CESSARE DEL TUTTO, QUANDO ESSA VENGA SOPPRESSA.

Si dirà: che la dimostrazione finora enucleata perviene solo a provare, che i cittadini per *jus civitatis* abbiano diritto ad usare della via pubblica, nei modi che le condizioni di questa comportino, ma che non siesi punto dimostro, che abbiano diritto *jure civitatis* a serbare precisamente quelle porte e quelle aperture nella identica forma e nell' identico sito in cui per avventura si trovassero. Insomma si dirà: gli argomenti sviluppati menano solo a questo: che fino a quando la strada per volontà del Comune rimane tale quale è, i proprietarii laterali possano tenere le sopraddette aperture; ma se poi il Comune di-

sponga che il livello stradale si muti, per guisa che sollevandosi le ostruisca in tutto od in parte; o deprimendosi, rimanga sospese in aria le porte d'ingresso, abbiano sempre i proprietarii nel primo caso, il diritto di aprire nuovi vani in luogo degli ostruiti, e nel secondo, di accomodarli per uscire sulla via pubblica, ma null' altro possano pretendere nè per danno nè per opere di riaccordi. Se il loro è *jus civitatis*, si può notare, esso ha luogo secondochè la *civitas* vuole; e si modifica a misura che per sua provvisione si muti lo stato della via. E si può inoltre aggiungere, che ciò sia tanto vero, che ove il Comune stimi opportuno di chiudere o di abolire una via pubblica; e fino di venderne il suolo ai privati, cose a cui è autorizzato dall' art. 18 della Legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, il suolo diventandone privato, sia del Comune sia del suo avente causa, sparisca del tutto il *jus civitatis* de' proprietarii, il quale avendo luogo sulla proprietà pubblica comunale (demanio), non ha più subbietto dove ferisca, ed *ociatur*, come direbbero i giureconsulti, quando il demanio si è trasformato in privata possessione. Or su questa non lece altrui ottenere alcun diritto che *jure servitutis*, il quale non potrebbe militare a favore de' proprietarii, perocchè non possono allegare nè prescrizione, nè titolo, che sono i soli modi di acquistare servitù. Non la prescrizione, poichè il demanio essendo imprescrittibile, il tempo a prescrivere comincia precisamente dal momento, in cui cessando di essere tale, sia divenuto patrimonio, non potendosi del passato tenere ragione nessuna: non il titolo, il quale mancherebbe del tutto. Dacchè si conchiude, che il Comune *utitur suo jure*

rialzando o abbassando quanto si voglia il livello della strada; e come non lede il diritto di nessuno, non è tenuto a rimborso di sorta.

Veggasi che noi presentiamo queste obbiezioni senza dissimularne alcun lato; e forse in modo più aperto e preciso che non siasi fatto da' sostenitori della irresponsabilità del Comune. Ebbene noi diciamo: che questi ragionamenti non hanno alcun fondamento giuridico, e che l'ipotesi che il Comune possa sopprimere una via pubblica, quando sienvi proprietarii di case laterali che abbiano finestre o porte d'ingresso, è impossibile, ed è come a dire che il cerchio possa divenire quadrato.

L'uomo libero in istato civile è subbietto giuridico dal nascere, il che importa che abbia la capacità dell'esercizio più pieno di tutti que' diritti che la legge naturale e la civile consentano, per la quale ei si diversifica dal servo, che non essendo subbietto giuridico, ne è privo. Tale capacità giuridica è una potenzialità di diritto, che tende a diventare attuosa, uscendo della sua generica comprensività, col determinarsi verso un obbietto particolare, per effetto della volontà del subbietto giuridico, che si muove sotto la norma della legge; ed una volta che si è recata ad atto, diviene diritto *attuale*, che la legge e la società deono rispettare. Così il mio diritto potenziale e generico di acquistare, diviene attuoso allorchè mi approprio la *res nullius*, ovvero fo acquisto di quella tale cosa per compra, o per successione, o per qualsia modo che la legge permette. Egli è per cosiffatta guisa che vi ha acquisizione di diritto. Nelle società civili di uomini liberi le quistioni de' diritti non possono versare che sul *diritto*

attuale, cioè già determinato verso una cosa particolare. Della capacità di diritto potenziale ed astratto non può mai muoversi contesa, essendo essa una caratteristica sostanziale e comune a tutti i cittadini. Laonde quando si discute talvolta dalla potenzialità stessa del diritto, pognamo della capacità giuridica, non è mai nel senso generale astratto, ma sempre in relazione a qualche obbietto particolare. Così a mo' di esempio, se sorga controversia se quel tale bambino sia ovvero no nato vitale, e quindi capace a succedere, la quistione è di sapere se egli sia stato capace a succedere a quella *tale* eredità; in altri termini se egli ebbe alla medesima il *diritto attuale*, e potette, morendo, trasmetterlo altrui: lo stesso a maggior ragione vale per le incapacità relative della donna maritata o del minore. La legge positiva ha per obbietto la potenzialità astratta del diritto: essa ne determina la comprensività, ed i modi generici di recarlo ad atto: ma nelle relazioni civili de' subbietti giuridici tra loro, la quistione non può cadere che sul diritto già concretato. Quelli che nomansi diritti *eventuali*, e diritti *condizionati*, sono anche essi già determinati e realizzati in quanto all' obbietto cui si riferiscono, e sotto questo aspetto riescono diritti attuali, salvo che l'esercizio ne rimane sospeso fino a quando si compia l'evento, o si verifichi la condizione. Se dunque si ammette la potenzialità del diritto, si dee consentire del pari che questo si effettui determinandosi; e quando è ciò avvenuto, conferisce al subbietto giuridico che lo esercita, l' uso precisamente della cosa verso cui si è determinato, ad esclusione di chicchessia, e nella forma in cui si trova. Nè corre il negozio altramente

sè il singolo ancora non abbia conseguito la cosa speciale che è l'oggetto del suo diritto, come può accadere pe' socii, o per gli eredi ancora indivisi: imperciocchè anche in tali casi vi ha pienissima determinazione in sè della quota che spetta a ciascuno de' socii o de' coeredi indivisi; rimane solo a particolareggiare quali speciali beni entreranno nella quota d'ognuno. Egli è per tal guisa che si forma il *patrimonio*, il quale consiste nell'insieme de' diritti *(universum jus)*, che il cittadino ha ragione di possedere ad esclusione di ogni altro.

Questo ragionamento si attaglia tanto al diritto privato, quanto al *jus civitatis*, che per pubblico diritto compete a' cittadini sulla pubblica proprietà (demanio). Ognuno nasce investito del *jus civitatis* in potenza, pel quale ha diritto ad usare del demanio comunale; e lo effettua esercitando sovra esso il particolare e speciale uso, secondo che la natura di quello comporta. Potrà quest' uso essere volta per volta momentaneamente esercitato, come quello di attingere l'acqua dal pubblico fonte; e potrà ancora essere stabile sovra una tale e tale altra parte del demanio pubblico, come p. e. il diritto di coltivare una porzione del fondo demaniale; e può finanche essere perpetuo, come accade per quei fondi demaniali di cui siasi fatta la divisione per quote tra'cittadini. Così sulla via pubblica il *jus civitatis* può attuarsi in modo meramente temporaneo, mercè il semplice passaggio; ed in modo stabile e perpetuo quando i proprietarii laterali innalzandovi edificii, vi aprano finestre, balconi, o porte d'ingresso. Quali *jura civitatis* vengono ad immedesimarsi col patrimonio di ogni singolo, per modo che al pari di que-

sto sono trasmessibili agli eredi; e difatti non si è mai dubitato che il *quotista demaniale*, cioè colui che ebbe assegnata una parte determinata del predio pubblico per coltivarlo a suo pro, lo trasmetta a' suoi eredi. Per la stessissima ragione il proprietario di una casa che fiancheggia la strada pubblica, ponendo in atto il suo *jus civitatis* con aprirvi porte e finestre, concreta in tal guisa il suo diritto potenziale e generico, acquistando diritto esclusivo a godere di quelle; il quale è incondizionato, ed entra nel suo patrimonio, incorporandosi al suo fondo, e lo trasmette al suo successore insieme con questo; cui dà un valore che egli ha diritto a serbare indeminuto contro chiunque, sia pure lo Stato o il Comune, i quali unicamente per ragione del dominio eminente glielo possono diminuire o togliere del tutto, come qualunque altro diritto di proprietà, ma mediante compenso del danno. Quando adunque nella quistione che discutiamo, si parla del *jus civitatis*, deesi intendere di quello già effettuato, il quale a simiglianza di ogni altro diritto attuale, è inviolabile, e fa parte del patrimonio; come egregiamente nota il Donello di sopra lodato, (pag. 138) cioè, che il cittadino *sibi suoque jure privatim locis publicis uti potest*. Dal che segue, che quando tale diritto gli venga tolto o stremato subisca un danno, che gli ha da essere risarcito. Notammo come il diritto romano tiene per danno qualunque diminuzione del patrimonio, e che la L. 2. §. 11. Dig. *Ne quid in loco publ.* vuole, che abbia ragione di danno la perdita che soffre il cittadino di un utile che egli traeva dalla pubblica proprietà, qualunque si fosse. È inutile l'almanaccare sul significato della parola *danno*,

essa non può averne altro: non si colpirà in fallo il diritto romano per inesattezza di linguaggio. Se adunque volesse mantenersi, che il *jus civitatis* di tenere finestre, balconi e porte sia solamente un diritto generico astratto, ma non determinato a quei tali vani che trovansi aperti nelle case che costeggiano la via pubblica, è manifesto che si consente a' cittadini il *jus civitatis* solo in potenza, ma loro si nega in atto, il che mena a negarglielo del tutto, riducendolo ad una mera facoltà di tolleranza, cioè ad utile *sine jure;* ed allora come il *jus civitatis* sarà più un *jus?* In conclusione questa parte della obbiezione cui si risponde, riesce alla completa negazione del *jus civitatis*, e di quello di proprietà, che di esso si giova.

In quanto poi all'argomento, che si vuol trarre dalla vendita che il Comune possa fare di una strada al privato, noi diciamo che questo non prova, perchè non siamo in tal caso. Noi ora discutiamo del diritto del cittadino sulla via pubblica, che rimanga tale, e non già del caso in cui questa cessando dall'essere pubblica proprietà del Comune (demanio comunale), diventi sua privata possessione (patrimonio). Non pertanto poichè questo argomento menerebbe a questo, che il Comune per semplice atto di suo privato arbitrio potesse risolvere in fumo il *jus civitatis* degli abitanti, stimiamo indispensabile dimostrare che ciò innanzi alla legge è impossibile; ed a quali condizioni possa talora avvenire che la strada, o altro demanio comunale, possa diventare privato patrimonio del Comune, senza però che siavi il menomo detrimento del *jus civitatis.* Per dare un certo rigore alla nostra dimostrazione,

uopo è toccare del Demanio in generale, e delle sue diverse specie, per indi raccoglierne quando e come sia possibile che un bene demaniale, cessando di essero tale, possa trasformarsi in patrimoniale dell'ente morale cui apparteneva; e di poi ne trarremo le conseguenze giuridiche che riflettono la via pubblica.

Ritorniamo alla idea fondamentale del Demanio, come la esponemmo innanzi, cioè che esso sia *proprietà pubblica destinata all' uso pubblico*. Per avere talvolta i giuristi ed i tribunali distolto l'occhio da questa idea capitale, dalla quale viene generata tutta la dottrina del Demanio, sono incorsi in partizioni erronee, in definizioni monche, e per conseguente in conclusioni pratiche pericolose; pecche di cui non sono immuni massimamente i francesi, nè se ne è salvato il Proudhon, che per comune consenso degli odierni, è il principale scrittore sulla materia. Non ci entra in pensiero di porgere una teoria completa sulla natura de' demanii, a quale uopo necessiterebbe ben altro che un semplice abbozzo; basterà pel nostro bisogno segnare alcune somme linee, per darne uno schizzo abbastanza esatto, per poi dedurne quelle conseguenze che conferiscono al nostro scopo. Posto adunque che il Demanio sia *pubblica proprietà destinata all' uso pubblico*, distinta sostanzialmente dal patrimonio, che è proprietà privata del singolo o dell' ente morale (Stato, Provincia, Comune), come tale considerato, egli è chiaro che la sua ragione di essere, la sua finalità, e per dir tutto in uno, la sua *idea*, sia riposta nell' uso pubblico: dalle svariate specie di questo uso, diverse sia per sè stesse, sia per le

persone che le esercitano, muovono le varie specie di Demanio, e le svariate conseguenze giuridiche che ne derivano. La dottrina del Demanio, quale si può oggidì ottenere, è il portato del lungo lavorio di molti secoli; imperciocchè può senza dubitazione affermarsi, che ella sia proceduta per secoli con movimento di formazione, d'onde la perplessità ed il difetto di chiarezza degli scrittori, ed il linguaggio sovente anche imperfetto delle leggi; cose che hanno generato una confusione, che ha reso la materia del Demanio assai difficile ad intendere in guisa da eliminare ogni dubbiezza: grazie a'progressi giuridici del secol nostro, essa ora può attingere una fisonomia più propria e meglio contornata.

Il Demanio può essere tale o da natura o da istituzione umana: ma sì nell'un caso che nell'altro, è sempre l'idea madre dell'uso pubblico quella che lo partorisce. Quando un popolo s'accasa sopra una regione, per virtù di quel dominio sulla natura, di cui è investito per partecipazione all'idea *Uomo*, egli è per natural diritto domino della terra che occupa; il titolo del suo dominio sta nell'atto creatore di Dio, che fece l'uomo tale perchè dominasse la natura materiale a lui sottoposta, ed ordinata allo svolgimento della sua razionale natura; laonde il suo diritto fluisce da divina origine, ed ha le sue radici nel cielo. Però l'uomo per isviluppare le sue potenze, ha d'uopo di appropriarsi talune cose ad esclusione di ogni altro, e di assoggettarle al suo perpetuo dominio; di certe altre ha mestieri per usarne a tempo ed in certe contingenze, l'uso delle quali perciò può comunicare anche con

altri. Quest' uso comune è l'*uso pubblico*. Così l'uomo ha bisogno di occupare stabilmente una piccola parte di territorio per coltivarlo e cavarne il sostentamento per sè e pe' suoi, e questa di godere esclusivamente da ogni altro; onde si vede dopo la occupazione generale di una regione per un popolo, sorgere i privati dominii. Tacito, nel descrivere la barbara Germania, che offeriva il vivente ritratto di un' epoca primitiva già distante gran tratto da Roma incivilita, ci attesta l'origine loro: *Agri pro numero cultorum ab universis per vicos occupantur, quos mox inter se secundum dignitatem partiuntur* [1]. Ma gli uomini stessi hanno d'uopo delle sponde del mare, del corso de'fiumi, delle ripe di laghi, sia per bisogni momentanei del vivere, sia per comunicare tra loro: queste cose perciò sono fatte per l'uso temporaneo degli uomini, che lo esercitano in date occasioni. Vi ha dunque nelle cose create una parte di esse destinate da natura ad essere usate da tutti: e questo è il *demanio per natura*. Badisi a non confondere questo demanio nè con le *res nullius*, che appartengono al primo occupante, nè con le *res communes* (*aer*, *aqua profluens, et mare)*, le quali come cose sommamente agli uomini necessarie, la Provvidenza ha ordinate per modo che l'appropriazione di una estensione di esse riesca impossibile, ma l'uso ne sia abbondevolmente aperto a ciascuno. Il *demanio naturale* è sempre qualche cosa di appropriabile, non dal singolo, ma dal popolo, come appunto i lidi del mare, il corso de' fiumi. Ma vi ha anche

[1] *De Morib. germ.* 26.

un' altro demanio che viene dalla *consuetudine;* questo comprende cose, le quali comunque per sè capaci di privata appropriazione, nondimeno sia perchè il semplice temporale uso di esse riuscisse bastevole, sia perchè superassero la capacità di appropriazione degli abitanti della regione, sono state per consuetudine, cioè per generale, tacito e diuturno consenso, rimaste di uso comune; tali sono le grandi foreste, i prati, le terre a pascolo e simili: la proprietà di queste appartiene senza fallo dal popolo, l'uso ne spetta a ciascun membro suo: nel che è visibile, che se tali cose sono state destinate all'uso comune, ciò non è dipeso solamente dall' umano arbitrio, ma dalla necessità dell' uso pubblico, consacrata dalla consuetudine. Finalmente vi ha un demanio derivante dalla *legge* , il quale abbraccia cose che comunque capaci di privata appropriazione, nondimeno ove si fosse effettuata, ne sarebbe scapitato il benessere dell' universale, ed allora per disposizione della Potestà Civile ne è stata quella interdetta, destinandosi invece all' uso pubblico. Tale è il suolo delle strade, messo fuori commercio appunto per darne l' uso a tutti; e vanno in questa categoria anche le cose già di privato dominio, ma espropriate per cagione di pubblica utilità a' loro possessori, per essere ordinate all' uso pubblico; e quelle create dallo Stato per ministrare i mezzi a conseguire certi fini razionali dell' umana natura, come quello del suo sviluppo artistico e scienziale, quali sono i musei, le biblioteche, e le università nazionali. Come è chiaro in queste specie di demanii nascenti dalla consuetudine e dalla legge, non è già il mero arbitrio umano, che procede a suo libito; pare che sia egli che le crei, ma

in fondo ei non fa che ubbidire alla legge generale della conservazione e dello sviluppo della società umana e de' suoi membri, che richiedono l'uso pubblico di quelle. Dato un sommario sguardo alle cose che possano entrare nel Demanio, vedremo ora l'ordine che è tra loro, in cui è riposta la gerarchia della pubblica proprietà, la quale risponde all'ordine di certi fini della società, ed a quello della sua organazione; per guisa che le diverse specie dell'uso pubblico, e la diversità delle persone che ne hanno l'esercizio, vengono a generare la gerarchia delle cose di Demanio.

Ritorniamo ancora alla idea centrale, che il Demanio altro non sia, che pubblica proprietà destinata all'uso pubblico. Ora un popolo quando piglia stanza in una regione, diviene, come dicemmo, domino della terra su cui alberga: e per tal modo, che egli la possiede ad esclusione di ogni altro popolo, ed ha diritto a difenderne il possesso *jure gentium* anche con le armi. Però intanto lo stato di un popolo è più perfetto in quanto ha più di unità nell'essere e nella vita sua, quale unità si concreta principalmente mercè la maggiore comunicazione tra loro de' singoli che lo compongono; ove sia impossibile la comunicazione di una parte colle altre del popolo, esso a corto andare, sia pure uno di origine, si divide in più popoli; e se la togli del tutto pe' singoli tra loro, avrai vivere selvaggio e non stato civile. Tutto quanto generalmente serve alla comunicazione de' singoli tra loro, entra nel Demanio pubblico, di cui l'uso è di tutti: tali sono le rive del mare e de' laghi, i fiumi navigabili o atti a trasporto, le vie *praetoriae o*

consulares ne' romani, *regie* secondo noi: la proprietà si aspetta all' intero popolo, l' uso *jure civitatis* ne appartiene a tutti. Del pari vi ha certi fini generali di civiltà, che per ottenersi richieggono mezzi che eccedono la potenza de' privati patrimonii; tali sono le arti e le scienze, le quali ad essere coltivate dimandano musei, biblioteche, e simili; lo Stato vi provvede col danaro del popolo: queste cose sono parimente proprietà pubblica, e l' uso ne è ascritto a ciascun cittadino. Questa generazione di demanii noi chiameremo *demanio pubblico* per eccellenza, poichè sovra esso ha diritto di uso *quisque de populo*. Però un popolo diffondendosi per una vasta regione, si dirama naturalmente in gruppi, de' quali ciascuno ferma la sua sede in certe particolari porzioni del territorio, circoscritte per l'ordinario da confini naturali, come monti, valli, fiumi, laghi, o foreste, che distinguono tra loro le parti di una stessa regione; e per quel nesso intimissimo che corre tra la terra e l'uomo che l'abita, ciascun gruppo stanziato sopra una porzione del territorio naturalmente distinta dalle altre, contrae per l'influenza fisica della terra e del clima, taluni abiti proprii del vivere e certi identici bisogni, i quali essendo comuni a tutti i suoi membri, generano i vincoli che li stringono tra loro, quasi fratelli di una stessa famiglia; relazioni e vincoli che gli sono speciali, e che lo differenziano da ogni altro gruppo o famiglia abitatrice di una parte diversa: per tal guisa ha nascimento la Provincia. La quale perciò non è un mero portato artificiale dell' arbitrio, come piace a moltissimi: ma una entità reale e vivente, come sono lo Stato e il Comune: essa

riposa sulla natura stessa dell' uomo, modificabile profondamente dalle condizioni del climá e di altri naturali accidenti delle contrade di uno stesso territorio ; così che ne risente per modo il carattere morale e fisico degli uomini, che si vede anche nei popoli più omogenei, come per esempio il francese, correre sì profonde differenze tra la fisonomia intellettuale e fisica degli abitanti delle sue provincie, che saresti tentato a crederli popoli diversi, se certe idee e sentimenti comuni non specchiassero l' identità del ceppo da cui si diramano [1]. Queste comuni relazioni fanno la società provinciale, la quale gode una vita propria di cui partecipano i suoi componenti, d' onde nasce il bisogno di usare in comune di certe cose necessarie allo sviluppo e perfezione di essa: tali sono a modo di esempio le strade che pongono in comunicazione i comuni della provincia tra loro, il palazzo di giustizia, quello dove risiede l' autorità centrale della provincia, gli ospedali, gli orfanotrofii e simili ; e di queste cose si compone il demanio provinciale, cioè proprietà pubbliche della provincia, l'uso delle quali appartiene a' suoi abitanti, ad esclusione di quelli di ogni altra.

[1] Se a queste cose si attendesse come vorrebbe ragione, non si stimerebbe facile il trattare le nazioni come una cera molle che puoi manipolare a vaghezza, e spartire e conformare come meglio ti piaccia. Strano ed artificiale concetto, il quale a tempo della rivoluzione francese, fè dividere innaturalmente la Francia in 86 dipartimenti, per lo più senza altro criterio che il numero delle miglia quadrate e di quello degli uomini che le abitavano, senza un rispetto al mondo per la natura e per la storia, e con violenza enorme della vita generale della nazione e delle membra sue, di che qualche scrittore odierno si è gravemente doluto.

Ma il gruppo accasato nel suolo provinciale si smembra anch' esso in più famiglie, ciascuna delle quali si stabilisce in un luogo speciale di quello; e così nasce il Comune. Gli abitanti del quale contraggono e per la vicinità e per la identità della loro sede, relazioni anche più intime che non quelle de' provinciali tra loro, le quali costituiscono la società comunale, che ha una vita propria di cui vivono i suoi membri. Questa richiede che essi abbiano l'uso comune di certe cose site nel territorio comunale, rimaste per consuetudine dedicate a tale uso, che sopperiscano alle prime necessità del vivere naturale, come i boschi, i pascoli, le fontane e simili; e di quelle che interessano il vivere civile, come le vie vicinali e le urbane, il palazzo comunale e così via. Di tali cose consta il demanio comunale, cioè le pubbliche proprietà del Comune, l' uso di cui viene esercitato da' soli suoi abitanti, ad esclusione di quelli degli altri comuni, ed anche della provincia stessa. Così il *jus civitatis* nella sua più ampia sfera abbraccia l' uso delle cose spettanti all' intero popolo, e si gerarchizza per la Provincia fino al Comune. Come è manifesto, la gerarchia del *jus civitatis* è riposta nell' ordine degli usi dalle diverse specie di pubbliche proprietà, i quali distinguonsi tra loro e per diversità di natura, e per quella delle persone che li esercitano. In generale si può dire, che essi si dispajano in questo, che la loro estensione stia in ragione inversa della intensità: più esteso e meno intenso è l' uso del demanio pubblico, e per contrario meno esteso e più intenso è quello del comunale. Su tutti questi demanii, pubblici provinciali e comunali, i cittadini hanno l'uso *uti singuli*,

non *uti universi*, secondo la capitale dottrina sugli *usi* propria del diritto napoletano [1]. È inutile il dire che tali usi sono rispondenti alla natura delle cose demaniali; e determinati dalla consuetudine; onde è palese che in un modo il cittadino usa della via comunale, in altra del bosco, in altra del palazzo pubblico e così via [2]. Ma ogni popolo come qua-

[1] Ma qui è da fare un' avvertenza. Le strade provinciali o comunali sono senza dubbio domanio della provincia o del comune, fatte a spese degli abitanti loro, ed in vista principalmente del commodo loro. Nondimeno servendo come mezzi di comunicazione, torna evidente che questa si esercita tanto se i naturali della provincia o del comune si rechino in altra provincia o comune, quanto se quelli di provincie o comuni diversi si conducano da loro; questa reciprocanza, insita nella natura stessa della comunicazione, fa sì che l'uso delle vie provinciali e comunali sia aperto a tutti, e non ristretto a'semplici abitatori della provincia e del comune, altrimenti le vie fallirebbero a questo scopo, che è la loro finalità. Ciò però non toglie che le vie comunali e provinciali non si deggiano confondere con le vie regie o consolari, che sono propriamente *demanio pubblico*, come vedemmo; esse se ne differenziano sostanzialmente sì per la proprietà, che ne appartiene esclusivamente alla provincia o al comune, sì per lo scopo che direttamente mira a servire la commodità degli abitanti dell' una o dell' altro, e solo per indiretto può giovare al commodo degli abitanti del territorio nazionale. Dicasi lo stesso de' palazzi pubblici, de' teatri e simili, il cui uso è accessibile anche agl'inquilini di altro provincie o comuni, quando essi entrino in qualche relazione con gli abitatori delle provincie e dei comuni cui quelle cose appartengono. Lo stesso accade pe' musei o per le biblioteche pubbliche, se sieno *demanio pubblico*, come è il nostro museo e la nostra biblioteca nazionale, l'uso di cui non è ristretto unicamente a' nazionali, ma vi si ammettono anche gli esterni, *ratione humanae societatis*, secondo la felice espressione di S. Tommaso.

[2] *Qualis vero usus civium esse debeat, ex cujusvis demanii*

lunque società umana, è composto a reggimento: il potere rettorio risiede presso lo Stato, il quale ne riassume la personalità civile, e *gerit personam reipublicae*, secondo la bella espressione del Vico, e nella cui salute è riposta quella di tutti. Lo Stato per adempire al fine del civile reggimento, ha d'uopo anch' esso di mezzi materiali a ciò necessarii; quindi si vede nella storia di tutti i popoli, in sul cominciare della società civile, essersi attribuita allo Stato una parte del territorio, per sopperire alle necessità che si tira dietro il suo rettorato. Toccammo nel precedente capitolo della proprietà pubblica dello Stato presso i romani, e del modo come dopo l'invasione de' barbari si costituì la pubblica proprietà statale, la quale comprese i beni che componevano la *dos coronae*, *dos regni*, destinati secondo le diverse polizie all' appannaggio del principe, ed anche ad altre bisogne del reggimento civile. Vedemmo che queste proprietà pigliarono per eccellenza il nome di *Demanio*, a simiglianza del quale si nomarono tali appo noi le pubbliche proprietà del Comune. Questi beni, la cui proprietà risiede presso la nazione, ma il cui uso è dedicato a' bisogni pubblici della società civile, formano quello che propriamente si dee chiamare *demanio dello Stato*. Il quale si vuole accuratamente distinguere dal *patrimonio dello Stato*, che comprende tanto i beni che egli può possedere come ogni altro cittadino a titolo di privato dominio, come sono quelli che altri gli potesse do-

natura, atque ex cujusvis loci consuetudine magis definiendum est.
MAFFEI — *Instit. jur. civ. neapol.* Lib. 3. cap. VII. §. 2
VALLETTA — *Delle leg. del reg. napolet.* Tom. 2. p. 61.

nare, o le successioni a' beni vacanti, o quelli che una volta gli poteano provenire dalle confische dei patrimonii privati per causa di perduellione o di eresia, o degli enti morali soppressi; i quali, come di sua libera proprietà, e di cui egli è particolare padrone non già *ut personam reipublicae gerens*, può alienare come meglio gli piaccia, a differenza dei demaniali che sono inalienabili. Distinzione importante, o non fatta, o mal fatta per l'ordinario dai francesi [1], forse perchè in Francia lo Stato non ebbe ne' tempi andati privato patrimonio, e i beni che gli

[1] Rolland de Villargues — Répert. par. *Domaine de l' État* confonde il *demanio pubblico* col *demanio dello Stato*. La stessa confusione fanno Demante n. 540 e Toullier. t. III. n. 30. Proudhon distingue l'uno dall' altro, ma permischia il *demanio dello Stato* col patrimonio, e per giunta anche co' tributi e co' *jura majestatis*. *Traité du dom. de propriété*. chap. XXVII. Hennequin fa una certa distinzione tra questo e quello, ma è lungi dall' essere esatto sulle idee giuridiche che ne scaturiscono. In generale i francesi hanno idee poco precise in questa materia, e come scorte malsicure, traggono in confusione ed in errori quelli che loro si affidano. Qual differenza tra loro ed il nostro Turboli, che prima di tutti ha data una teoria del Demanio netta, precisa, e conforme alla verità delle cose ed a' principii del diritto, disegnandone i caratteri, e distinguendolo accuratamente dal Fisco, dal Dominio Eminente, dall'Erario, dallo Regalie, dal Patrimonio sì del principe che dello Stato e de' comuni, confortando l'esposizione della dottrina con la più ricca a sugosa evoluzione storica! Eppure l'opera del giurista napoletano giace dimenticata, ed i più non sanno nemmeno che esista. Ciò si può condonare facilmente a' francesi, ma è cosa imperdonabile per noi, che ci volgiamo ad accattare una incompleta ed inesatta teoria da quelli, avendo tanto bene in casa nostra. Nè il Turboli solo, ma tutti i nostri giuristi, gl' istitutisti in particolare, hanno sulla materia idee chiare, e ben terminate e connesse tra sè.

scadevano a qualunque titolo, divenivano annessi al demanio, e chiamavansi demanio *riunito* o *incorporato*, come avverte Choppin[1].

Inoltre ogni nazione per provvedere alla propria sicurezza ha d' uopo di avere fortezze, arsenali, porti militari, fabbriche di armi, e simili: queste cose in realtà appartengono alla nazione, ma l' uso ne è tribuito allo Stato per natura loro, come *personam reipublicae gerens.* Esse sono di una natura diversa da quelle che formano la *dos coronae, dos regni:* la proprietà così delle une come delle altre risiede appo la nazione, ma la finalità e l' uso ne sono diversi, come ne è diversa l' origine; l' uso pubblico poi ne è riassunto nella persona dello Stato, come rappresentante la personalità civile della nazione. Difatti non può dubitarsi, che in caso di guerra è la nazione intera che usa delle fortezze, degli arsenali ed altro, ma tale uso lo esercita per mezzo dello Stato, che *ut personam reipublicam gerens*, provvede alle bisogne del guerreggiare. Queste pubbliche proprietà noi chiamiamo *demanio nazionale*, per distinguerlo dal *demanio dello Stato*, e dal *demanio pubblico.* Così presentando, ordinate tra loro le diverse specie di Demanio, vi ha un *demanio pubblico* la cui proprietà è dell' intero popolo, il cui uso pubblico si esercita da *quisque de populo:* un *demanio dello Stato*, che comprende i beni della *dos coronae*, pubblica proprietà nazionale, ma il cui uso pubblico è attuato dallo Stato per provvedere alle spese del reggimento, compreso il mantenimento del principe, e nel quale rientrano i beni della *li-*

[1] *De Dem. Franc.* Lib. 2.

sta civile; un *demanio nazionale*, pubblica proprietà del popolo destinata alla difesa nazionale, il cui uso pubblico è riassunto dalla persona pubblica dello Stato, cui è commessa la difesa nazionale; un *demanio provinciale*, pubblica proprietà della Provincia, ed il cui uso spetta a' provinciali; un *demanio comunale*, pubblica proprietà del Comune, del quale usano esclusivamente gli abitanti di esso[1]. Co-

[1] Potrebbe dimandarsi in quale specie di demanii vadano compresi i *feudali* o gli *ecclesiastici*? Ei vuolsi avvertire, che comunque questi demanii fossero per ordinario beni pubblici, distinti da quelli della *dos coronae*, (*demanium* per eccellenza) come notammo a pag. 90, e come osserva il nostro Rapolla — *Comment. de jur. reg. neapol.* Par. 2. lib. I. cap. 8. §. 1, nondimeno avvenne che i principi concessero talvolta in feudo a' baroni ed alle chiese anche beni compresi nella *dos coronae*: in tal caso i demanii feudali ed ecclesiastici faccan parte della *dos coronae*; ma nel caso più ovvio, che i beni dati in feudo fossero stati beni nazionali non compresi nella *dos coronae*, essi realmente sarebbero stati devoluti alla nazione, ma non come sue private possessioni, sibbene come proprietà pubbliche (*publicum patrimonium*) a disposiziono del principe, per essere destinate all'uso pubblico, mercè novelle riconcessioni in feudo; giacchè i beni feudali, secondo la idea primigenia del feudo, cioè lo *stipendium militiae*, erano per tal modo addetti all' uso pubblico; o per essere restituiti a'comuni infeudati. Difatti all'epoca dello scioglimento della feudalità, lo Stato non si attribuì nessuna parte de'feudi aboliti, ma essi vennero divisi tra' baroni ed i comuni: questi beni del pubblico patrimonio divennero in parte domanii comunali, in parte private possessioni degli ex-baroni: a' quali furono attribuiti più per equità che per diritto stretto, poichè volendosi stare al rigore de'principii, se i beni dati in feudo lo furono per cagione dello *stipendium militiae*, aboliti i feudi i beni dovean ritornare tutti là d' onde furono tolti, alla *dos coronae* se in origine a quella appartenenti, al *patrimonium publicum*, se tolti da questo; ma nessun diritto poteano *in apicibus juris* allegare gli ex-baroni per ottenerne una parte in proprietà.

me è chiaro in tutte queste varie specie di demanio vi è sempre il carattere di proprietà pubblica destinata all'uso pubblico, diverse sostanzialmente dal *patrimonio* dello Stato, della Provincia e del Comune. La distinzione che corre tra loro non è altramente generata che dalla diversità degli usi pubblici, la quale è rispondente a' fini svariati cui ciascuna di esse specie è ordinata, alle persone che li esercitano ed al modo dell'esercizio. Sul demanio *pubblico*, sul *provinciale* e sul *comunale* gli usi del cittadino *(jura civitatis)* sono esercitati da ciascuno *uti singulus*, come membro della società civile dello Stato, della provinciale e della comunale. Sul *demanio dello Stato (dos coronae)* l'uso pubblico è esercitato dallo Stato, *ut personam reipublicae gerens;* nondimeno anche su' demanii dello Stato può darsi che gli abitanti de' comuni sovra essi edificati, possano conseguire gli usi civici *uti singuli*, come ne è un esempio presso noi il demanio della Sila; imperciocchè allora le proprietà demaniali dello Stato soggiacciono alla regola generale, che i cittadini deggiano avere sulle terre demaniali dove hanno stanza, gli usi civici *ne vitam inertem ducant*, e li ottengono nel modo stesso che per lo addietro li aveano su' demanii *feudali ed ecclesiastici*, su' quali erano surti i comuni rispettivi: in tal caso i beni della *dos coronae* pigliano il carattere di demanio *universale*, a simiglianza di quelli del Comune [1]. Sul *demanio nazionale* per la

[1] Ma non per questo il demanio dello Stato si ha da confondere con quello del Comune; esso serba sempre il suo carattere, da cui gli effetti giuridici che ne conseguono, al pari che i demanii feudali ed ecclesiastici, tuttochè soggetti agli usi civici; e quindi tutto

natura stessa della sua destinazione l'uso pubblico è tribuito allo Stato, come riassumente nella sua amplissima personalità la civile de'cittadini [1]. Stabilita così la gerarchia dell'uso pubblico, cui corrisponde quello della pubblica proprietà (Demanio), ne viene di conseguenza che l'essenza del Demanio consistendo nell'uso pubblico, che è la sua finalità, le

quello che supera gli usi civici su' demanii dello Stato a lui si appartiene, come quello che avanzava a tali usi su' domanii feudali ed ecclesiastici spettava al barone od alla chiesa; come similmente tutto ciò che rimaneva da'demanii comunali, appartenevasi al Comune.

[1] Potrebbe a prima giunta sembrare, che l'uso pubblico dei cittadini riassunto dallo Stato, come pe' beni della *dos coronae*, e per quelli del *demanio nazionale*, fortezze, porti militari ecc. si possa confondere coll'uso *uti universi*, che i cittadini hanno del patrimonio dello Stato e de'comuni. No: vi ha differenza giuridica profonda: il patrimonio non si diversifica per altro dal demanio se non appunto per questo. I beni patrimoniali per la loro natura escludono affatto l'uso de' cittadini *uti singuli*: essi sono di libera proprietà dello Stato o del Comune, che ne dispensa lo rendite in cose di pubblica utilità, a suo talento, le quali possono riguardare l'utilità generale, senza relazione al diritto personale o particolare de' cittadini. Per esempio il Comune innalzerà un monumento ad un uomo celebre, provvederà alla illuminazione della città, e di queste cose i cittadini usano *uti universi* non *uti singuli*, perchè nessuno ha un particolare diritto al monumento, o al fanale che illumina la via pubblica. Per contrario de' beni della *dos coronae* appartenenti al popolo, i cittadini avrebbero potuto usare *uti singuli*, e spesse volte ne hanno usato, come nel caso in cui la *dos coronae* siasi venuta formando di pubbliche proprietà appartenenti una volta alle città (*universitates*), o di poi assegnate per appannaggio al principe: se i cittadini avessero serbato per loro tali usi, avrebbero dovuto poi concorrere *virilim* al mantenimento del principe ed alle spese di altre pubbliche bisogne; ora essi col cedere l'uso di tali beni al principe ed allo Stato, non hanno in fondo fatto altro che cedere l'esercizio de' loro diritti *uti singuli*, in guisa che lo Stato

cose di cui si compone non ponno mutare natura, e divenire private fino a quando l'uso pubblico, cui sono destinate, permane; egli è perciò che sono fuori commercio, e quindi non patiscono prescrizione, nè alienazione.

Ora è a vedere se e come possa darsi che cessi l'uso pubblico. Gli usi sul *demanio pubblico* avendo relazione alla vita generale del popolo, non possono

viene ad esercitarli egli solo in luogo loro, condensando nella sua personalità giuridica gli usi che ai cittadini spettavano *uti singuli* su quelle proprietà. Lo stesso accade per le fortezze, i porti militari ecc. Ne' primordii della società la pubblica difesa era incarico di tutti i cittadini: erano essi tutti che aveano il diritto e il dovere di difendere la patria, accorrendo su' baluardi per respingere il nemico: ogni cittadino era puro soldato; e quindi di queste pubbliche proprietà usavano *uti singuli*, pugnando pro *aris et focis*. Ma poi che la difesa pubblica se la tolse lo Stato, l'uso di tali pubbliche proprietà venne *rebus ipsis dictantibus* a raccogliersi nelle sue mani. Lo Stato quindi ha l'uso delle fortezze, degli arsenali, de'porti militari ecc. riassumendo in sè pel bene di tutti, l'uso che *uti singulus* ne avea per l'innanzi ciascuno cittadino. Per tal modo ad onta che lo Stato raccolse in sè l'uso dei beni della *dos coronae* e quello delle fortezze, do' porti, degli arsenali, questo adunamento non tolse loro la natura di demanii, cioè di pubbliche proprietà destinate all'uso pubblico; le quali si differenziano per idea di diritto dal patrimonio, che è privata proprietà dello Stato o del Comune, sull'uso della quale il singolo non può avere ragione alcuna come tale, limitandosi il suo diritto a questo, che le rendite ne sieno applicate a cose di utilità generale, cui tutti sono interessati. Sicchè sta sempre salda la dottrina civile de' nostri giuristi, che sul patrimonio i cittadini hanno diritto *uti universi*, e sul demanio *uti singuli*. Un demanio su cui i cittadini avessero diritto *uti universi*, è una schietta contraddizione ne' termini; il che si vedrà facilmente, quando si attenda al significato che le espressioni *uti singuli* ed *uti universi* hanno nel rigoroso tecnicismo del linguaggio giuridico.

mai venir meno. Per contrario può l'uso pubblico mancare sulle cose di *demanio nazionale* mercè un atto della Potestà Civile, cui è commessa la tutela della integrità dello Stato, la quale giudicando quelle fortezze e quegli arsenali ec. non essere più necessarii alla difesa della nazione, loro toglie la destinazione: ed allora essi entrano nel patrimonio privato dello Stato, e divengono quindi alienabili e prescrittibili. Però in quanto a' beni demaniali su cui i cittadini esercitano gli usi *uti singuli*, il negozio procede altramente. Di sopra avvertimmo, che la fondamentale dottrina giuridica de' *jura civitatis* move dalla considerazione, che gli usi che su questi godono i cittadini *uti singuli*, sono incondizionati ed imprescrittibili. Essi sono veri diritti che appartengono a ciascuno, e de' quali altri non può obbligarlo a spogliarsi: lo può solo lo Stato per ragione di pubblica utilità, ma allora deve renderne indenni i cittadini. Il Comune però non ha mai facoltà di privarneli senza il loro consenso; e perchè ciascuno ha un proprio diritto sovra essi beni, così rendesi necessario il consenso di ognuno, nè basta quella della maggioranza, se un solo dissenta: il suo rifiuto impedisce insuperabilmente che si muti la destinazione della cosa demaniale. Questa è la dottrina rigorosa del diritto, messa in luce evidente dal giure napoletano. I nostri giureconsulti ed il nostro foro mantennero, che su' beni comunali, sui quali i cittadini aveano l'uso *uti universi*, cioè quelli costituenti il patrimonio del Comune, la maggioranza loro (*major pars*) potesse statuire a suo senno; e questo era giusto, poichè nessuno avendovi un diritto personale e

speciale, spettava alla maggioranza lo stabilire quei temperamenti che fossero reputati più giovevoli all'insieme della cittadinanza. Non così pe'beni comunali, su' quali i cittadini aveano gli usi *uti singuli*, cioè le pubbliche proprietà demaniali; su queste ciascuno godeva un diritto proprio, e quindi a mutarne anche a tempo la destinazione, richiedevasi il consenso di tutti, nè la maggioranza de' cittadini poteva in nulla recar pregiudizio al diritto di uso (*jus civitatis*) proprio e singolare di ciascuno [1]. Questa dottrina così solidamente fondata sul *jus civitatis*, serbossi inalterata nel nostro diritto [2]. Fu perciò stabilito, che i pubblici pascoli non si potessero dare in fitto senza il consenso di tutti i cittadini [3]: nè fosse lecito al barone di costituir *difese* sul demanio feudale [4], nè al Comune stesso sul de-

[1] Scegliamo le testimonianze di due nostri celebri giureconsulti molto antichi, cioè ANTONINO CAPECE ed il DE FRANCHIS. Il CAPECE formolando tale dottrina giuridica, così nettamente si esprime: *Duae sunt regulae. Prima: quod in rebus et negociis Universitatis, quae sunt communia pluribus* ut universis, *valet id quod facit major pars. Secunda regula est: quod habentes rem communem* uti singuli, *non possunt super illa disponere, nisi omnes consentiant* — Decis 152. Ed il DE FRANCHIS — *Vera est regula, quod in his quae spectant ad singulos* ut universos, *major pars praejudicat minori. . . . In communi pluribus* ut singulis, *major pars non praejudicat minori, quia omnes sunt domini* jure singulari et proprio — *Decis* 97.

[2] BASTA—*Instit. jur. publ. neapol.* Pars. alt. tit. XII. §. 800.

[3] *In quae singulis* ut singulos *tangunt, omnium approbatio requiritur, ita quod nec per Universitatem locari haec* pascua *posse, omnibus civibus non consentientibus.*

CAPOBIANCO — *De jure et offic. Baron.* ad Pragm. VI *De Baron.* n. 4.

[4] Il vocabolo *difesa* viene ab antico dal francese *défendre*, proibire:

manio comunale, senza il consenso di ciascuno cittadino [1]; e neanco di mutare la loro destinazione, convertendo per esempio il bosco in terra coltivabile [2]; nè molto meno vendere alcun demanio comunale, sia pure per cause urgentissime [3]; e questo consenso dovea direttamente prestarsi da ogni singolo nel *parlamento* comunale, cioè nella generale assemblea di tutti i cittadini, non potendo valere il semplice con-

esso adoperavasi a significare quelle terre a pascolo, di cui volendosi usare, doveasi pagare una mercede, che chiamavasi *fida*.

[1] « Si noti che nè la Università nè i baroni possono far difese « ne' demanii, senza il consenso di ciascuno che vi ha diritto. » VALLETTA *Leg. del reg. Napol.* Tom. 2, p. 82.

Vedi la nota a pag. 108 con le testimonianze ivi riferite.

[2] *Adeoque nec vineas in pascua, vel nemora in satione traducere; socius enim re communi contra usum designatum, uti non potest socio invito.* — BASTA *Inst. jur. publ. neapol.* Pars. alt. Lib. 11. tit. 1. § 916; e se tale innovazione fosse avvenuta, anche per deliberazione del parlamento comunale, ma senza il consenso unanime di tutti, davasi al singolo la potestà di farla annullare. BASTA — *op. cit.* loc. cit. § 919.

[3] Il DE PONTE, tuttochè eccellente giureconsulto, non dimeno reputò che in caso di urgente necessità potesse la maggior parte de' cittadini, dissenziente taluno di essi, alienare i fondi demaniali del Comune: a lui parve che l'utilità pubblica dovesse provalere sulla privata: *Cum omnia consistant in necessitate urgenti et publico beneficio ejusdem Universitatis, qua existente, ut supra diximus, praefertur utilitas publica privatae; id quod expedit Universitati, est idem quod expedit civibus.—De potes. proreg.* Tit. X, § *De alienat. fier. solit.* Ma il grave scrittore declinò in questo dal rigore de'principii dalla buona scuola napoletana: egli par che consideri il *jus civitatis* come un diritto privato, ma qui giacea l'errore: il *jus civitatis* è di diritto pubblico, nè ha che fare col giure privato; onde ne fu ripreso dal CAPOBIANCO *op. cit. ad Pragm* XI, *de Baron.* n. 4.

senso degli amministratori dei comuni (*decurioni ed eletti*)[1], appunto perchè questi li rappresentavano nelle cose d'interesse generale, ma non aveano balìa su' *jura civitatis*, che a costoro spettavano *uti singuli*. Nel che non possiamo fare a meno di notare, come il nostro diritto pubblico comunale fosse poggiato sulla libertà più piena, ma armonica ed ordinata, e rispondente a' principii più certi e rigorosi della ragion pubblica. Ivi trovi il *suffragio universale* (che sembra pure una conquista tutta moderna), ma questo non può pel solo effetto del numero, sopprimere il diritto pubblico del singolo cittadino (*jus civitatis*). Non sarebbe male che in tanta profondità e bontà di principii si specchiassero i moderni, i quali fanno del numero l'assoluta ragione del diritto; e sotto colore di libertà consacrano la tirannia delle maggioranze, spesso peggiore di quella di un solo; ed i pubblicisti odierni, e gl' italiani in particolare, non si lascerebbero andare all'idea, che i consigli comunali abbiano la plenipotenza di far quello che loro talenti, e di manomettere finanche i *jura civitatis* de' loro concittadini, che i nostri giuristi ed

[1] *Nec decurionum, quibus data est facultas tractandi de rebus Universitatis, sufficeret consensus, nam in praejudicialibus nihil* sino generali consilio (parlamento), *sed solum parva negotia explicari possunt.*

Capobianco — *op. cit. ad Pragm. XI, de Baron. n. 5.*

« Consentir debbono i cittadini acciò non sieno contro loro vo-
« glia privati di quel diritto, che su'mentovati demanii loro com-
« pete. E debbono consentir tutti, perchè quel cho *tutti* tocca, da
« *tutti* deve essere approvato. Se dunque consentir debbono tutti
« i cittadini, non basta il consenso de'governanti, volgarmente detti
« *eletti*. Il consenso do' cittadini si esplora nel *parlamento*.

Ammirato — *Il puro gius priv. del reg.* Tom. 2 pag. 39.

il nostro foro credeano rispettabili ed intangibili non meno de' diritti del principe. Nè reputerebbesi, che tutto quanto concerne l'amministrazione comunale s'abbia a copiare dagli istituti d'altrove, quandochè ei può dirsi, senza dubitazione, che con le nuove leggi venute di Francia sul cominciare del secolo, i comuni, almeno quelli dell'ex-regno, fecero gettito e non guadagno di libertà [1].

Facendo applicazione delle cose dette di sopra al nostro tema, torna evidente che la via pubblica essendo un demanio comunale, cioè proprietà pubblica destinata all'uso pubblico de' cittadini *uti singuli*, essa non può finire di essere tale, se non quando l'uso pubblico manchi. Ma questa cessazione non può avvenire mercè un semplice atto degli amministratori del Comune, i quali un bel giorno dichiarassero che la tale via pubblica rimanga abolita, ed il suolo rientri nel patrimonio del comune. In tempi da noi molto remoti, a causa di notizia non ancora perfetta del Demanio, taluni giureconsulti anche valenti, ebbero una idea perplessa sulla natura delle vie pubbliche: altri le tennero in istima di patrimoniali del Comune; altri comunque consentissero che l'uso ne appartenesse a tutti, non furono però rigorosi nel dedurne quelle conseguenze di diritto, come era di do-

[1] È singolare che con tanti tesori da usufruttuare in casa nostra, vadano i nostri politicanti a caccia di buone istituzioni comunali peregrinando per tutta Europa. La dannosa e completa ignoranza della nostra storia e delle cose nostre, in coloro che vanno per la maggiore, e che pur si dicono e credono italiani, ha prodotto cattivi frutti e peggio ne produrrà con danno e disdoro della Patria; essi ci fanno stimare dagli stranieri come mezzo barbari, che dalla loro larghezza attendiamo un briciolo di civiltà.

vere; e quindi comechè fossero tutti d' accordo sulla inalienabilità del Demanio, inclinarono a credere che esse avessero potuto distrarsi dalle Università, come ogni altro bene patrimoniale, previo sempre l'assenso del principe, pigliando argomento dalla L. 3. Cod. *De Venden. reb. civit.* Questo dicono Luca di Penna, Matteo d' Afflitto ed altri [1]. Ma egli è palese dalle ragioni che adducono, che a ciò s' indussero per difetto di chiarezza d' idee sulla demanialità della via pubblica, in guisa che la confusero col patrimonio comunale. E dippiù uno de' nostri migliori scrittori in diritto feudale, Giuseppe de Rosa, giunse fino a mantenere, che il Comune avesse diritto di vendere la via pubblica, anche senza licenza del principe: il suo ragionamento in breve è questo: se il Comune è quello che può costituire la strada pubblica, egli la può anche disfare, senza altra venia di autorità superiore [2]. Ma come innanzi avvertimmo, la dottrina

[1] *Aut via de qua agitur est necessaria solum populo distrahenti, aut sibi et aliis. Primo casu venditio valet,* dummodo *fiat cum ea solemnitate, quae traditur* supra *de vend. reb. civit.*

Luca di Penna — *Comment. in tres poster. lib. Cod. Justin.* Lugduni 1597. p. 613. col. 1.

D' Afflitto — *De Jure prothomis.* p. 249. *Neap.* 1717.

Capobianco — *De Jur. et offic. Baron.* Ad pragm. VIII. *De Baronib.* — Sono della stessa sentenza Bartolo, Francesco Aretino, Alciati ed altri.

[2] *Etenim cum vias aperire, easque iterum claudere sit de iis rebus quae ad civitatis decorem et publicum civium usum pertinent, necessario dicendum est habere civitatem ipsam hanc potestatem, ut illas et construat et destruat, prout publico commodo vel alia ratione exigente, id convenire videbit,* sicut et ceteras *res ad rerum ipsius gubernationem pertinentes, moderatur. Consequitur ex hiis tertia propositio: nimirum posse civitatem viam publicam distrahere, et ad libitum alienare, etiam absque principis licentia* — Consultat. 1. Da questo modo di argomentare

del Demanio è stata per secoli in periodo di formazione, e di lunga pezza è stato mestieri perchè avesse potuto acquistare quella precisione giuridica che le compete, uscendo del vago ed indeterminato cui soggiaceva, come si può vedere dal perplesso discorrere degli scrittori, ed anche delle leggi. Ma poi che la maturità delle idee giuridiche fece meglio palese la vera natura del Demanio, queste opinioni vennero respinte. Esse muovono dal concetto che il Comune abbia la piena potestà di creare la via pubblica, il che non è; imperciocchè trattandosi di rendere pubblica una zona di terra, ponendola fuori commercio, ciò non può farsi che da quella autorità che ne ha il diritto, *quae jus publicandi habet.* La quale non può essere altra che la Suprema Potestà Civile, verun altro possedendo balìa di cangiare la natura di una cosa, e sottrarla alle sanzioni delle leggi civili, perocchè nessuno può alterare le leggi fondamentali dello Stato, tra cui principalissima è quella che regola il diritto privato. Solamente essa può fare istituzioni di pubblico diritto; e per ragion di pubblico bene, esimere dall' impero del diritto privato una cosa che vi è naturalmente soggetta. Il Comune possiede abilità solo a proporre che la strada si faccia: spetta al principe di dar licenza che sia resa pubblica la zona di terra, che dee servire a questo. E se il principe è quegli che destina il suolo all' uso pubblico, è evidente che il

e chiaro, che il de Rosa considerò la materia delle vie pubbliche come cosa di semplice amministrazione comunale, postergando la vera idea del Demanio e dell' uso civico; onde ne fu censurato da parecchi, tra cui magistralmente dal Rapolla—*Comment. de jur. regni neapolit.* Part. I. Lib. VI. cap. 2. §. 6.

Comune non ha potestà di abolirlo, senza farsi superiore al sommo imperante, cosa assurda. D'altra parte vedemmo, che l'esercitare l'uso pubblico, *jus civitatis*, è un vero diritto del cittadino: or chi è che potrà privarnelo? nessuno, neanche il principe: perchè quello è per sè medesimo inerente all'essere civile di lui: non nasce dalla buona grazia della Suprema Potestà Civile; ma le è coevo, tuttochè subordinato; subordinazione che non ha altra finalità, se non la pacifica conservazione del diritto stesso, sicchè si può regolarlo, ma non distruggerlo; e di sopra mostrammo, come la dottrina civile di queste provincie negasse al principe di far cosa sulla via pubblica che contraddicesse all' uso pubblico (*jus civitatis*), nè fosse potenziato di proibirlo al cittadino; onde si conchiude, che il costui diritto ad usare della via pubblica non può essere nè offeso nè distrutto, nonchè dal Comune, dal principe stesso. La cessazione dell' uso pubblico sul demanio non può avvenire altrimenti, se non per la rinunzia che ne facciano i cittadini nessuno escluso, poichè essendo lecito a ciascuno di rinunziare al suo diritto, quando tutti i cittadini rinuncino al loro *jus civitatis*, che a ciascuno appartiene *uti singulus*, sul tale fondo, ed assentano che questo entri nel patrimonio del Comune, allora solamente da demanio può diventare sua proprietà privata. Il semplice fatto del non uso, ancor quando per lunghissimo tempo, non basta a mutarne la natura: questo apertamente sanciva il diritto romano rispetto alla via pubblica[1], ed è consentito da' giurecon-

[1] *Viam publicam populus non utendo ammittere non potest.* L. 2. Dig. *De via publ. et itin. publ.*

sulti[1]. La ragione è palpabile: una volta che la proprietà è pubblica, essa è fuori commercio, e non può perciò rientrarvi per alcun verso, nè perdere il suo carattere per qualsia corso di tempo, essendo imprescrittibile[2]. Egli è mestieri del consenso di tutti i cittadini che vi hanno l'uso; basta il dissenso di un solo ad impedire che venga sottratta all' uso pubblico, imperocchè nessuno può esser astretto a perdere il suo *jus civitatis*, il quale appunto perchè diritto, deve essere da tutti rispettato; ed è perciò che il diritto romano, con quel rigore di principii che lo contrassegna, diceva, che sulla pubblica proprietà (*loca publica*) tanto avea l'uno diritto a fare, quanto l' altro a proibire. S' intende ancora che i cittadini non abbiano altra potestà che rinunciare al loro *jus civitatis*, ma è sempre indispensabile che intervenga l'autorità della Suprema Potestà Civile, perchè essa sola che ha il *jus publicandi*, essa sola ha facoltà di restituire al diritto privato, la cosa che ne era stata separata per destinazione all' uso pubbli-

[1] D'Afflitto — *De Jur. prothom.* Neapol. 1717. pag. 248. col. 2. in fin.

[2] Questa dottrina è consacrata dalla *L. 9 Cod. de Aquaed.— quod publicum fuit aliquando, minime fit privatum, sed ad communes usus occurrat; sacris oraculis vel pragmaticis sanctionibus adversus commoditatem urbis quibusdum impertitis, jure cassandis, nec longi temporis praescriptione ad circumscribenda* civitatis jura *profutura*. Non si può essere più esplicito: i *jura civitatis* non possono essere offesi nè per qualunque corso di tempo, nè per la stessa volontà dal principe. *Junge* L. 2. Cod. *De narib. excus.* e la L. 2. Cod. *De can. frum. urb. Romae*, le quali dichiarono, che contro il diritto pubblico e la pubblica utilità non deggiano valere le concessioni del principe, (*coeleste oraculum, divina pragmatica sanctio*).

co [1]. È dunque affatto ricalcitrante a principii più certi di ragion pubblica, che il Comune possa a suo talento chiudere una via e toglierla all'uso civico; nol puote neanche la Suprema Potestà Civile. Lo potrebbe solo per effetto del dominio eminente, pel quale dispone ancora della proprietà privata, onde destinare il suolo della strada ad altro oggetto di pubblica utilità; ma in tal caso si devono indennizzare i cittadini della perdita del loro *jus civitatis* sul pubblico demanio, ove questa cagioni danno ai loro privati dominii; nè può dubitarsi, che dove per siffatta ragione l'autorità civile disponesse l'occupazione di un pubblico demanio qualunque, corre lo stretto obbligo di rimborsare i cittadini della perdita del loro *jus civitatis* [2]. Nessuno argomento può pigliarsi dal dire, che il suolo della via pubblica comunale è proprietà del Comune: ciò è vero; ma è proprietà di diritto pubblico (demanio), non di privato giure (patrimonio): nè può concepirsi che si

[1] Ecco come brevemente riassume il nostro Rapolla, cordato scrittore di pubblica e di privata ragione, la dottrina che abbiamo esposta. — *Ubi noviter construi debet via, praesertim cum alieno damno; aut antiqua destruenda et in privatam redigenda...* tunc etenim *ratio exposcit, ut et princeps consulendus sit. Comment. de jur. regn. neapol.* Par. 1. lib. VI. cap. 2.

[2] Lo stesso Giuseppe de Rosa, che pur consente al Comune la facoltà di fare e disfare, chiudere e vendere le vie pubbliche, non dubita che in tali casi i proprietarii laterali abbiano diritto ad essere rifatti del danno. Così fu giudicato dal Collaterale nella causa tra il Monastero di S. Liguori e Fabio Cicinello — V. De Rosa — *Consult.* 1. n. 27. Questo scrittore, che pur si dilunga dalla buona scuola napoletana sulla natura della via pubblica, ne segue però la tradizione, in quanto considera il *jus civitatis* dell'uso che ne hanno i proprietarii laterali, come un diritto effettivo, di cui non possono venir privati, senza essere rifatti del danno.

possano espropriare i cittadini del *jus civitatis*, cioè dell'uso pubblico, per far rientrare il fondo demaniale nel patrimonio privato del Comune, quandochè è solo vero che si possano espropriare le proprietà ed i diritti privati, ed anche togliere al Comune la proprietà pubblica, ma unicamente in grazia della pubblica utilità.

Egli è vero che l' art. 18 della legge sulle opere pubbliche conferisce al consiglio comunale la facoltà di sopprimere strade comunali, e deliberare se debbasene vendere il suolo a' proprietarii laterali ovvero all' asta pubblica. Nondimeno da questo articolo non si può cavare, che i diritti di coloro che vi tengano aperture o porte d'ingresso, si disfacciano in nulla. Innanzi tratto vuolsi notare, che questo articolo, anche come sta, non investe punto il consiglio comunale della plenipotenza di sopprimere le strade e di venderne il suolo, senza riguardo a'diritti de'cittadini: per contrario vi hanno formalità salutari che ne infrenano l'arbitrio.

In primo luogo per l'art. 17 della legge stessa vi è l' obbligo di affiggere in pubblico e per un mese la deliberazione del Consiglio; poi deggiono gl'interessati essere interpellati con pubblico avviso a prenderne conoscenza ed a presentare in tal termine i loro reclami; e se ciò avvenga, o il consiglio stesso li accoglie, o se per la sua negativa s' accenda contesa, il giudizio ne viene deferito alla deputazione provinciale. Da ultimo tanto la deliberazione del consiglio, che quella della deputazione, deve essere omologata dal prefetto. Dunque si riconosce ne' privati il diritto di ricorrere contro la deliberazione del consiglio comunale, per mantenere il carattere di via pubblica a quella che si vuol sopprimere: il giudicarne ne è

tribuito alla deputazione provinciale; e, quel che più monta, vi è d'uopo della omologazione del prefetto. Or questo funzionario è appunto il delegato della Suprema Potestà Civile, il quale esercita per suo mandato l'altissima prerogativa, che le viene dal dominio eminente, di togliere alla strada il carattere di pubblicità, e di convertirne il suolo da demaniale in privato. Sicchè vengono salvati dalla detta legge in certo modo i principii di pubblica ragione, cioè che la conversione del suolo pubblico in privato non possa farsi, se non intesi tutti i cittadini, che si reputano interessati; e che la non possa accadere in altro modo, che per disposizione del principe, data fuori per mezzo dal suo delegato. E comunque non sia detto espressamente, che il dissenso di un solo basti ad impedirla; nondimeno neanco vien detto, che a' *jura civitatis* de' proprietarii laterali che vi tengano aperture e porte d'ingresso, si convenga andare a monte, in guisa che essi non abbiano più diritto a passarvi per accedere alle loro case, o possano essere obbligati a chiudere le aperture che vi tengano. Anzi è precisamente il rispetto di questi diritti che si può a buona ragione raccogliere dal silenzio della legge; sì perchè non si può da esso conchiudere, che siasi voluto dar balìa a' consigli comunali di manomettere i *jura civitatis*, che sono incondizionati ed assoluti; sì perchè è regola, che per le leggi le quali restringino i diritti dei privati, si ha da stare alla stretta significazione delle parole, e tutto quello che apertamente non è detto, non si può dedurre con interpetrazione, che i giuristi chiamano estensiva. Laonde è da tenere, che ove un solo cittadino abbia una finestra sulla via pubblica, ovvero se ne serva come

necessaria ad accedere al suo fondo, non sia possibile che quella cessi di essere tale, ed il suolo entri a far parte dei dominii privati del Comune.

Noi non pertanto a questa occasione non ci tratterremo dall'osservare, che questa legge abbia il difetto di omettere cose essenziali, col non dichiarare specchiatamente, che non sia lecito al Comune di privare i cittadini de' loro *jura civitatis*, tuttochè non si possa apporle altra intenzione; manca inoltre di precisione siffattamente, che a primo aspetto si presta alla erronea credenza che il Comune sia domino delle vie pubbliche, presso a poco come lo è il privato delle cose sue, per modo che possa disporne a suo libito; e reca sulla materia del Demanio quella confusione, che il costante lavorio delle idee giuridiche per lunga età era pervenuto a dissipare. D' altra parte pare ascrivere al principe un potere che non ha, perchè egli non è domino del demanio comunale; con che regredendosi dal cammino già fatto, si ritornerebbe all' antica polizia feudale dell' evo mezzano, che lo sforzo di tanti secoli ha non senza ostinate e terribili lotte intellettuali e civili, abolito, proclamando l' assolutezza de' *jura civitatis*, e sviluppando que' saldissimi e razionali principii di diritto pubblico, banditi dalla romana sapienza, che li ha trasmesso come preziosa eredità alle generazioni posteriori. Ma quello che è un vizio anche peggiore si è, che essa permette che il dominio eminente, il quale è uno de' più alti attributi della Sovranità, e che non può essere che direttamente esercitato solo da chi ne è investito, lo possa essere da un ufficiale suo delegato, cosa contro cui protestano gli scrittori di diritto pubblico di maggior

polso; e per tal modo l'Autorità Sovrana stessa viene a scapitarne. Del rimanente questa legge non è che lo specchio delle tendenze del secolo, nel quale si sente prepotentemente il bisogno di disaccentrare ciò, che le monarchie in generale hanno da tre secoli soverchiamente accentrato. Ma in questo negozio si vuole andare co' calzari del piombo, onde non si rompa nell' eccesso di scindere quello, che pe' principii fondamentali di diritto pubblico, non può subire divisione, cioè le supreme prerogative del principato. La Sovranità è unica, indivisibile ed incomunicabile, sotto qualsia forma di reggimento, sia pure la repubblicana, nel che convengono senza esitare i pubblicisti di qualunque scuola, che sieno degni del nome; i quali distinguendo i poteri che la Suprema Potestà Civile può delegare, e quelli che non possono essere esercitati che da lei sola, includono tra questi il dominio eminente, il cui l'esercizio non può essere delegato ad un ufficiale qualunque, senza ferire l'idea stessa della Sovranità.

E così rimane dimostrato che il *jus civitatis* de' cittadini ad usare in generale della via pubblica, e quello in particolare de' proprietarii laterali a tenervi porte e finestre, è assoluto per guisa, che questi hanno diritto a serbarle tali quali le posseggono; e che non sia lecito al Comune di privarneli col sopprimere la via pubblica e riunirne il suolo al patrimonio comunale. Questa dimostrazione diretta riceve la sua conferma da quella indiretta *ab absurdo*, la quale sovente è il mezzo più acconcio per porre a nudo l'errore. Concedendosi per poco che il comune di Napoli avesse abilità di annullare quelle vie che gli paresse, incorporandole al suo patrimonio, potrebbe

un bel giorno abolire la strada Toledo, venderne il suolo ad un privato, ed obbligare tutti i proprietarii di case in sui lati a murare le porte d'ingresso e le aperture che vi sono, con che quelle diverrebbero oscure ed inabitabili; e questo in nome del pubblico bene, per verità inconcepibile colla ruina di tanti cittadini. Nè vale rispondere che questa ipotesi è una esagerazione , la quale non può verificarsi a verun patto, poichè la prudenza de'rettori del Comune non la farà accadere. Ebbene, noi rispondiamo, sia pure che la costoro prudenza eviti tanta jattura , non per tanto la legge la permetterebbe: in tal caso la saggezza de' governati supererebbe quella dei governanti, ed il senno de' cittadini porrebbe un argine alle improntitudini della legge. Strano mostro ! il popolo retto vincerebbe in sapienza civile il suo reggitore , cui si converrebbe piuttosto l' essere ridotto in tutela , anzi che l' assumere di tutelare il popolo a lui soggetto. Così è manifesto come le obbiezioni cui si risponde non stanno salde; e versando sopra un caso legalmente impossibile, non solo non tolgono dramma al peso dei nostri argomenti, ma valgono a rinforzarli anche più.

Epilogo e Conclusione.

Giunti al termine del nostro discorso riputiamo utile cosa di stringerne brevemente insieme i principali momenti, onde al pari che in convesso specchio si scorge in poco spazio raccolta l' immagine delle cose che dentro vi feriscono, così possa il lettore in questo corto adunamento ritrovare l'insieme ordinato

degli argomenti da noi sviluppati, e rendersi ragione del metodo della nostra dimostrazione.

Come è aperto dal processo del nostro discorso, la quistione de' riaccordi, che in sulle prime si presenta in sembianze assai umili, in realtà tiene attaccamento con le principali e più ardue materie del diritto pubblico, riverberando forte eziandio sul diritto privato; laonde il naturale andare del discorso ci ha condotto a fare di molte escursioni in varii luoghi dell'uno e dell'altro. E sia pure che la evidenza della soluzione sia per sè massima, cosicchè ci si arriva di corto argomentando *ab absurdo*, nondimeno le accade quello che sovente interviene alle cose più chiare, che quando vuoi farne la dimostrazione a chi ne dubita, ti occorre un lungo e nutrito discorrere; e ti riesce più facile espugnare il dubbio sovra cose recondite e difficili, che convincere chi tentenna o impugna le cose più manifeste. L'esistenza del mondo esteriore, che è pure quanto ci è di più evidente, è stato l'argomento d'infiniti volumi scritti sia per negarla sia per affermarla.

La prima cosa a chiarire era la natura del diritto che il Comune può avere sulle proprietà private per espropriarle o danneggiarle in grazia della pubblica utilità, per poterne dedurre la conseguenza, che esso fosse tenuto, anche in caso di solo danno, a rimborsarne i proprietarii, e fare le opere di riaccordo. Questa disamina dimandò la ricerca della natura giuridica del Comune odierno, la quale non poteva assolversi senza toccare del carattere dello Stato, e della origine e del progresso della idea del Comune; il che si tirò dietro un certo sviluppo storico, dal quale risultasse da sè la differenza che corre tra l'an-

tico Municipio e l' odierno Comune; e a questa occasione toccammo per isbieco de' disordini pratici, che si derivano dal confonderli insieme. Fermata tale differenza, fu mostro come il diritto del Comune non pigli radice altronde che dal dominio eminente dello Stato, il quale se sovrasta, non distrugge punto i privati dominii; per modo che se lo Stato li tolga a' proprietarii o li danneggi, è obbligato a ristorarli della perdita, altra differenza non correndo tra l' uno e l' altro caso, che quella che passa tra un danno maggiore ed uno minore. Dacchè si conchiuse che il Comune, non potendo aver diritti più ampii dello Stato, è obbligato, nel caso che per mutamento del livello stradale si danneggino le case costeggianti la strada, di rifare i proprietarii del danno, e di eseguire le opere di riaccordo.

Ma perchè a taluno è avviso, che il patire danno su' proprii dominii per cagione di pubblica utilità sia un sacrificio, cui il cittadino deve per obbligo verso la comunanza civile soggiacere senza rimborso, fu mestieri provare che questo concetto era affatto incongruente. A qual fine necessitò l' entrare nell' esame della idea del sacrificio, per mostrare che ella sia una idea morale, che sta fuori e sopra la provincia del giure; e che a volergliela introdurre per forza, ne esca come irrecusabile conseguenza l' abolizione del diritto di proprietà, la quale si trae per mano la distruzione della libertà civile, e con essa la negazione di ogni giustizia. E per completare il discorso fu indispensabile dimostrare, che gli argomenti in contrario vengano fuori da falsa notizia del diritto di proprietà e delle sue relazioni colla società civile, quali sono a'giorni che corrono; re-

putandosi a torto che certi stabilimenti che ne regolano l' esercizio, sieno diminuzioni del diritto stesso, che lo Stato abbia inferite. Perciò occorse libare di volo del diritto di proprietà e della sua evoluzione storica, per chiarire che quelle che si tengono come restrizioni di essa, richieste dal progresso delle odierne condizioni della società civile, non sono in sostanza che progresso e dilatamento dello stesso diritto di proprietà; il quale anzichè patirne detrimento, si accosta meglio loro mercè alla perfezione della sua idea. Con ciò da queste sanzioni di legge si rimosse ogni capriccio di arbitrio ed ogni ombra di comunismo o di socialismo, vizii che inevitabilmente infettano la opinione opposta, perchè questa destituendo il diritto di proprietà di ogni assolutezza, lo farebbe dipendere dalla buona grazia dello Stato, che impune potrebbe spogliarne i cittadini.

E perchè le idee cennate di sopra spesso senza difficoltà si accettano rispetto alla proprietà privata, ma si negano in ordine alla proprietà pubblica, o demanio, di cui fan parte le strade pubbliche, i diritti de' cittadini sulla quale *(jus civitatis)* si tengono come qualcosa di vaporoso e d' indefinibile, e quasi spogli d' ogni carattere di giuridicità, si convenne trattare con qualche sviluppo ed in generale della indole loro. A quale uopo bisognò stabilire da prima la natura della proprietà pubblica; e perchè parte non ultima di questa furono i feudi, i quali presso di noi porsero ampia materia a' *jura civitatis*, accadde di cennare la origine del feudo e lo svolgimente della sua idea nella storia in relazione alla cittadinanza, onde cavarne l' assolu-

tezza de' diritti de' cittadini su' dominii feudali; il che porse occasione di far palese, come i *jura civitatis*, che si credono quasi nulla, sono per contrario il grande fondamento della società civile moderna, ed una delle conquiste principali della rivoluzione francese. Questo venne illustrato massimamente con la dottrina civile propria del diritto napolitano, il quale ne riconobbe prima e meglio di ogni altro la suprema importanza; d'onde il progresso civile proprio di queste provincie meridionali, che precorse quello delle altre nazioni europee, inclusa in Francia.

Fatta questa prima dimostrazione sulla natura e importanza de'*jura civitatis* sulla proprietà pubblica (demanio), indispensabile per mostrare di che indole e distesa fossero tali diritti in relazione alla via pubblica, si venne a trattare di questa seconda dimostrazione; la quale ci condusse naturalmente a considerare la via pubblica nella sua idea, e segnarne lo storico svolgimento; sicchè dopo accennato quale fosse nel diritto romano, si vide come la intese il medio evo, nel quale essa fè parte delle *regalie*. E perchè la dottrina delle regalie è la sostanza del diritto pubblico dal medio evo alla rivoluzione francese, notammo la differenza tra il diritto napoletano e quello di altre nazioni in ordine alla via pubblica, dimostrando come questa materia venne considerata in queste provincie in modo più conforme al diritto naturale ed a'*jura civitatis*; per arguirne come i cittadini abbiano sul demanio della via pubblica un diritto proprio *uti singuli*, il quale rispetto a' proprietarii laterali s'incorpora alla loro proprietà divenendo valore permutabile; e se ne conchiuse che l'abolizione totale di esso, o la semplice

diminuzione sua (danno), causate per fatto del Comune gli rechi con sè l' obbligo di ristorare il proprietario del valore perduto, e di fare le opere di riaccordo.

Ma perchè da taluno si potrebbe obbiettare, che questi diritti del cittadino (*jura civitatis*), sono sussistenti fino a quando dura la strada pubblica, ma svaniscano dove questa si abolisse per provvisione del Comune, ciocchè farebbe credere che i diritti de' proprietarii laterali possano cessare per semplice volontà del Comune, ci fu mestieri da un lato di dimostrare sotto altro aspetto l'assolutezza de' *jura civitatis*, per conchiuderne che l'obbiezione suddetta viene a negare necessariamente che essi possano essere mai diritti; dall' altro, che per effetto di questa assolutezza e sostanza giuridica, la cessazione della via pubblica non può accadere senza il consenso di tutti coloro che vi esercitano il *jus civitatis*; nè possa darsi sino a quando vi sia un solo proprietario laterale che ne abbia bisogno per utilità della sua casa. Quale dimostrazione non potea aver luogo senza esaminare, come fu fatto, la natura del Demanio, delle sue diverse specie, e de'correlativi diritti che vi hanno i cittadini, per dedurne come e per quali demanii possa avvenire che la loro destinazione all'uso pubblico cessi, ed entrino così nel privato patrimonio dell' Ente morale cui appartengono. E perchè da ultimo da taluno si ricorre a certe disposizioni della legge sulle opere pubbliche del 25 marzo 1865, si dimostrò come queste non si deono intendere in modo alieno da quelle idee civili, che nel corso del lavoro furono svolte, ad onta della sua incompiutezza e della inesattezza del suo linguaggio; il che ci fornì occasione

di farne una breve critica, e conchiudere così il nostro discorso.

Il quale se è riuscito lungo, vuolsene accagionare la materia, che non dimandava meno ad essere trattata con qualche ordine e rigore scientifico; ed affinchè quello fosse tornato abbastanza completo, per potere risolvere di qua e di là, come l'occasione si porse, parecchie difficoltà che poteano sorgere sul cammino. Il che non ci è sembrato superfluo, quando si vede esservi ancora taluni che la pensano in contrario, altri star sospesi tra l'una e l'altra sentenza, ed i tribunali avere ondeggiato in senso diverso, ed ultimamente essere stata la quistione vinta sì in omaggio de' buoni principii, ma a debole maggioranza. E tanto più ci è sembrato dover discutere con qualche pienezza la materia, in quanto che i sostenitori della tesi opposta non si accorgono della gravità della cosa, nè sospettano delle pericolose conseguenze pratiche che deriverebbero, se il negozio andasse come loro parrebbe, principalissima delle quali sarebbe quella dell'abolizione del diritto di proprietà, dappoichè tanto vale abolirlo, quanto porlo sopra una base vacillante e mutabile. Di fatti che valore vuolsi che s'abbia la proprietà urbana, se essa è provvisoria, e può essere ridotta al nulla mercè semplice provvisione di un consiglio comunale? E se è così qual sicurezza possono avere i cittadini della loro sussistenza e di quella delle loro famiglie, che pur di moltissime v'ha il cui patrimonio si compone di soli fondi urbani, se un bel giorno dovessero vederne sminuite le entrate, senza che questa diminuzione abbia ad avere un confine? giacchè, come dianzi fu visto, il sem-

plice inferimento del danno alle case laterali per mutato livello della pubblica via, può giungere fino a distruggerne del tutto il valore permutabile. E come potranno tali proprietarii, cui sul capo pende la spada di Damocle, trovare chi ne' loro bisogni li sovvenga di danaro? non è seria cauzione da offerire, una cosa che da un momento all'altro può perdere di valore, ed anche esserne privata del tutto; onde coloro che hanno la disgrazia di possedere delle case, possono riputarsi come una classe di *capite minuti*, anzi a dir meglio, di mezzi iloti, e messi quasi quasi al bando della società, che loro non salva l'avere, e neanche la vita, se il camparla dipende da quello. Senza dire che coloro che hanno danari, sarebbero distolti dall' impiegarli sia in fare nuovi edifizii, sia in ristorare gli antichi, correndo rischio di vedere un bel giorno dissolversi in vapore i loro capitali. Che se egli è pure una necessità l'abitare in qualche modo, le case si andrebbero restringendo al solo strettissimo necessario; e per fermo solamente agl' insensati potrebbe cadere in mente di profondere danari per costruire nobili e splendidi edifizii, che per tanta parte conferiscono alla bellezza e al decoro delle città: i savii e prudenti dovrebbero rimanere contenti ad edificare colla minore spesa possibile, non diremo case, ma abituri e capanne, per mettersi ad un tempo a coverto delle intemperie del cielo e delle unghie de' consigli comunali.

Come poi una misura così violenta, ingiusta e nemica alla vita civile possa darsi a credere come ispirata da amor di bene del Comune, ci par cosa inintelligibile. Non arriviamo a capire come il bene

del Comune possa consistere nella ruina attuale di parecchi suoi abitanti, e nella possibile di tutti i proprietarii di case, de' quali ciascuno ha sempre a temere per sè; e per arrota, con intralciamento generale degli atti del vivere civile e delle transazioni sociali; quando parrebbe invece, che il suo bene non possa risedere in altro che in quello di tutti e di ciascuno, imperciocchè in realtà esso non ha ragione di esistere, se non in quanto provveda e curi dell' utile universale e de' singoli. Questo considerare il Comune come qualche cosa di astratto, che è fine a sè stesso, e talmente alieno da' suoi abitanti, che il suo bene si trovi in un luogo diverso da quello di costoro, per guisa da riuscirgli financo nemico capitale, sicchè gli si possa applicare il famoso motto dell'Angioino: *Vita Caroli mors Corradini*, sarà un trovato peregrino ed ingegnoso, ma che non crediamo possa entrare in mente che abbia lume di ragione. Nondimeno questo modo di considerare il Comune è penetrato, per colpa unicamente degli amministratori, assai dentro nelle moltitudini; e vi ha generato il pensiero, che il *Municipio*, come oggi suol dirsi, sia una certa assemblea di dubbia natura, mista di politico e di amministrativo, la quale si compone di un certo numero di consiglieri, mandativi dal voto di scarsa parte di cittadini, con una giunta, ed un sindaco nominato dal governo; quale assemblea sia un' arena aperta alle gare ed a' pettegolezzi de' partiti politici, che in proporzioni maggiori pugnano tra loro nel parlamento; sicchè quello che dall' uno si propone, si rigetta dall' altro senza più, sol perchè di bandiera diversa: dove si fa ressa ad entrare a studio di ambizione, o per solletico di va-

nità, o per uccellare onori, o per procacciarsi credito ed aderenze nel proprio comune, ed anche per fini di privata utilità e peggio: dove infine molto si ciarla e poco si conclude, senza un pensiero al mondo del vero pubblico bene, del quale si ciancia solo per farsene una lustra menzognera per abbindolare gli amministrati, che poi in realtà si veggono oppressi da intollerabili balzelli, e sulle cui spalle si accumulano pubblici debiti, che hanno fin da adesso legate molte generazioni avvenire. Se per poco vuoi pigliarti la pena di andare scrutando che cosa in generale la gente senta del *Municipio*, troverai che i più non ne hanno altro concetto. È naturale che il *Municipio* inteso a tal modo, non possa eccitare nonchè l'amore o la riverenza, ma neanche la menoma simpatia di nessuno. I cittadini non si sentono vivere nella sua vita: per contrario esso è mezzo mezzo tenuto in conto di nemico di cui bisogna guardarsi, e contro il quale lece esercitare, potendolo, ogni sorta di rappresaglia. In tal guisa tutto quello che viene da lui non è accolto senza sospetto; e finanche il bene che fa è giudicato sinistramente, ed assoggettato a critiche amare ed anche ingiuste. Non vuolsi perciò stupire se alle elezioni comunali ci va poca gente: la maggior parte se ne astiene, perchè non trova ragione di prestare il suo concorso a cosa che intende esserle totalmente straniera, se pur non avversa. Si ha un bel gridare contro gli astinenti, e ricorrere alle più ritonde frasi rettoriche per farli uscire d'inerzia: le masse non si muovono per vacui fantasmi o per astratti schematismi; se esse realmente non sentono di vivere nella vita dell'amministrazione del Comune, è

un sogno lo sperare di ottenere il loro concorso. Non ti resistono, perchè non possono: ti subiscono, perchè è necessità: ma ti fanno il vuoto attorno, e se hai bisogno di loro, ti abbandonano alle sole tue forze. Ecco che cosa importa farsi del bene pubblico una specie di fantasma, sia pure brillante, ma senza sostanza; e tale è quello che ha suscitata la quistione de'riaccordi nel grembo del consiglio comunale di Napoli. Si dirà forse, che se si hanno da pagare le indennità ed eseguire i riaccordi, molte strade non potranno accomodarsi, nè molte opere pubbliche aver luogo? Sia pure: il primo bene pubblico, come il primo dovere degli amministratori, è quello di non rapire il suo a nessuno; vien dopo l'altro di promuovere quelle opere che si possono, a pubblico vantaggio: nessuno al mondo potrà dolersi di un' amministrazione, che serba pria di tutto la giustizia, e poi fa quello che può per l'utilità dell' universale.

Dunque non meno il privato che il pubblico bene è vitalmente interessato a che non prevalga l'opinione che abbiamo combattuta; la quale altri crede poter mantenere dal canto del diritto, ed altri innocentemente caldeggia per amore di pubblico bene, quando essa riesce alla più completa negazione del primo, e contiene in realtà la somma non meno del privato che del pubblico danno. Per verità non sappiamo come se ne sia potuto fare una quistione, quando vi è già una legge che vi provvede. L'art. 46 della Leg. del 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, è così preciso da espellere ogni dubbio. Eccone il testo:

« È dovuta una indennità a' proprietarii de'fondi,

« i quali nella esecuzione dell'opera di pubblica uti-
« lità, vengono gravati di servitù o *vengono a sof-*
« *frire un danno permanente, derivante dalla per-*
« *dita o dalla diminuzione di un diritto.*

« La privazione di un utile al quale il proprieta-
« rio non avesse diritto, non può essere tenuto a
« calcolo nel determinare le indennità.

« Le disposizioni di questo articolo non sono ap-
« plicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

Parrebbe dopo ciò che poco vi fosse a discutere: ma l'A. dello scritto che ha fornito l'occasione a questi studii, afferma che questo articolo bene interpretato dica precisamente il contrario, ciò che sembra a dir vero maraviglioso. Tutto il nerbo dell'argomento è tolto dal secondo membro dell' articolo, che dispone non doversi compensare quegli utili a' quali il proprietario non avesse diritto; e dicesi, che i riaccordi avendo riflesso appunto agli *utili sine jure* de' proprietarii laterali, questi non abbiano diritto a pretenderli, nè ad essere ristorati del danno. Ma se, come per tutto il corso di questa scrittura è stato sovrabbondantemente dimostrato, questi tali utili sono *jura civitatis*, e perciò diritti assoluti e certissimi, l'argomento casca da sè; senza di che sarebbero *jura sine jure*, che è la visibile, anzi tangibile contraddizione in cui l'A s' impiglia. L'egregio avvocato di questo comune nella causa contro i signori Monterosso e Montesantangelo, avvedutamente da par suo non diede in così strana contraddizione; ma dicendo in fondo lo stesso, ragionò impeccabilmente nel diritto, comunque il suo argomento non approdasse nel fatto. Egli invocò la dottrina che si ricava dalla L. 2. Dig. *De rivis*, la cui specie è que-

sta. Avea certo tale conceduto ad altri il diritto di scavare un acquidotto sul suo fondo: il quale rimasto per molti anni scoverto, porgevagli occasione di ottenerne il vantaggio di mandarvi ad abbeverare il gregge: indi il padrone dell' acquidotto trovò meglio di ricoprirlo, il che toglieva all' altro quella commodità: il giureconsulto Labeone avea opinato non potersi l' acquidotto covrire, ma Pomponio sentenziò in contrario, distinguendo l' utilità che viene dal diritto stabilito per patto, da quella che tale non è, e nasce da semplice occasione [1]. Chi può negare la sanità del giudizio recato da Pomponio? Questa dottrina si trova sotto altra forma ripetuta in quella, che gli atti meramente facoltativi e di tolleranza non possono mai costituire diritti, nè servire di base a prescrizione ovvero ad azioni possessoriali. Ma ne falla l' applicazione, poichè il tener finestre e porte e stillicidii sulla via pubblica sono *jura civitatis*, e quindi sono *commoda quae non ex occasione*, ma *ex jure contingunt;* e perciò se l' argomentare dell' illustre avvocato, cansa ogni contraddizione, ed è fondato in diritto, non giova al caso, essendogli inapplicabile.

Non si creda però che noi caschiamo nella esagerazione di taluni, i quali reputano che i riaccordi deggiono sempre andare unicamente a carico del

[1] Ecco il testo della legge:
Labeo non posse ait ex operto rivo terrenum fieri: quia commodum domino soli auferetur appellendi pecus, vel hauriendi aquam, quod sibi non placere Pomponius ait; quia id domino magis ex occasione, quam ex jure contigere, nisi ab initio in imponenda servitute id actum esset.

Comune , ed il danno inferito alle proprietà private deggia essere sempre rifatto a' proprietarii , ancor quando l' opera pubblica recasse vantaggio alle loro proprietà. Questo è evidentemente contro giustizia, imperciocchè se l' utile che torna alla proprietà sia eguale o maggiore del danno che le causa l'opera pubblica, ragione dimanda che vengano tra loro compensati in proporzione. Il proprietario per giustizia non dee subire danno , nel senso che la sua proprietà riesca diminuita di valore; ma se il Comune con una mano lo danneggia, e coll' altra lo vantaggia, ei nulla ha da pretendere, se il danno è pareggiato dall' utile ; anzi dee qualche cosa al Comune, se questo superi quello sensibilmente. Si direbbe a torto da' proprietarii, che le opere pubbliche si fanno per mera volontà del Comune, e che perciò esso può astenersene; e se gli piace di farle, dee sempre ristorare il danno che apporta, senza guardare a' vantaggi che l' opera pubblica può recare alle proprietà danneggiate. Imperciocchè se da un lato è vero che il fare opere pubbliche dipende dalla volontà del Comune, non è men vero che esso ha il dovere di darvi mano , potendolo , altrimenti mancherebbe al proprio cómpito, che essenzialmente consiste nel promuovere nel miglior modo che può, il benessere sociale confidato alle sue cure. Non ha maggior valore l' altro argomento, che *beneficia non dantur invitis;* perchè qui non si tratta di negozii tra privato e privato, che dipendono dalla semplice volontà dei paciscenti; la ragione che dispone l'opera pubblica, ha radice nel diritto pubblico di reggimento della società comunale , pel quale l' amministrazione comunale, deve fare, dove il possa, le opere pubbliche,

ed il cittadino deve ubbidire a questa necessità, nè altro ha da pretendere, se non di serbare intatto il valore del suo patrimonio.

Non gli è lecito però far guadagno a spese del pubblico danaro; se gliene viene dall'opera pubblica, che egli non può impedire, è giusto che compensi in certo modo il beneficio ricevuto, che in fondo aumenta il valore della sua proprietà. Nè può militare l'altra ragione, che i proprietarii danneggiati pagano le tasse, e perciò null'altro deggiono per l'utile che loro provvenga mercè l'opera pubblica, alla quale pagando i balzelli, hanno già contribuito. Ed invero tutti i cittadini pagano le tasse per le spese di amministrazione, de' pubblici servigi e per le opere pubbliche; ma in quanto a queste ultime, se in generale esse profittano a tutti, ma più specialmente ed in maggior proporzione a pochi, i quali ne diventano più ricchi, giustizia vuole che questo speciale vantaggio non sia ricavato a spese altrui; imperciocchè sarebbe della maggiore ingiustizia che i cittadini fossero obbligati a contribuire del loro, per far divenire più ricchi taluni di essi. La legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità ha già sancito il principio della compensazione dell'utile col danno, derivati entrambi dall'opera pubblica. A noi parrebbe in ordine alla quistione che ci occupa, che per serbare per quanto è possibile la giustizia, si deggia tener mente a diversi casi.

1° Se il Comune ristorando una strada rifaccia il necessario, come p. e. se costruisca il lastricato dove era terrapieno, o migliori quello già esistente, o abbellisca la strada facendovi in sui lati fontane, portici, giardini o consimili ornamenti, in tali casi

gli edifizii laterali per l'ordinario o non crescono di valore, ovvero l'aumento di questo è di poca importanza, e perciò non si dee tenerne ragione alcuna: il Comune deve in tali casi i riaccordi; e se danno vi è, ne dee pure la rifazione; e nulla può pretendere, imperciocchè anche il leggero aumento di valore si dee reputare un naturalo effetto della buona amministrazione, a cui esso è tenuto.

2° Ma l'opera pubblica può per sè stessa e senza il menomo danno del proprietario, produrre l'effetto di aumentare sensibilmente il valore permutabile, e creare per conseguente una rendita maggiore nelle case laterali; come per esempio se una viuzza oscura ed angusta venga slargata, e diventi una strada ampia e luminosa, che dia luce ed aria e salubrità maggiore agli edificî costeggianti, cose che conferiscono principalmente al valore delle proprietà urbane. Un esempio notevole sotto i nostri occhi è la recente strada del Duomo, per la quale le case conservate sulla sponda diritta sono cresciute grandemente di valore, senza subire il menomo danno. In tal caso dovrebbesi l'aumento della rendita ridurre a capitale, una metà del quale si godrebbe gratuitamente da' proprietarii, e l'altra metà si dovrebbe da loro al Comune, pagandogliela in dieci anni a rate eguali e senza interesse. Per tal modo la giustizia sarebbe conservata; la metà gratuita si riterrebbe da' proprietarii come natural conseguenza del vantaggio che reca a tutti l'opera pubblica, ed al quale essi *han diritto*, sia pure in modo più speciale, attesa la situazione de' loro fondi; l'altra metà da darsi al Comune, rappresenterebbe quella maggiore ricchezza, che essi *non hanno diritto* a conseguire col

danaro de' contribuenti; metà che dovrebbe aggiungersi al fondo assegnato per le opere pubbliche.

3° Se la costruzione o rifazione della via pubblica da un lato danneggi le case laterali, e dall' altro conferisca loro un maggior valore, allora si dovrà contrapporre il valore del danno a quello dell' utile, in questo modo: la rendita maggiore si eleverà a capitale, si dedurranno da questo le spese di riaccordo e l' importare de' danni; il supero verrà diviso tra il proprietario ed il Comune, come fu di sopra indicato [1].

Laonde in conclusione i riaccordi e l' indennizzo del danno sono sempre dovuti dal Comune, salvo a contrapporre l' utile al danno, ove ciò si verifichi, e far concorrere anche il proprietario, le cui rendite fossero aumentate per effetto dell' opera pubblica, nel modo detto di sopra, alle spese della medesima. Con ciò ci sembra di avere abbastanza considerata in sè stessa la quistione, la cui soluzione senza più nel senso contrario, ci è sembrata feconda di errori di diritto e di perniciosissime conseguenze pratiche, tanto pel Comune, che pe' cittadini. Se siamo riusciti impari al cómpito tolto, vogliano gl' indulgenti lettori tenerci conto della buona intenzione.

[1] Nel 1861 venne discusso nel consiglio comunale di Napoli questa importante materia. Si sentì il bisogno di farne oggetto di un regolamento, il quale venne scritto dal consigliere comunale cav. Giovanni Cenni, e presentato in istampa al consiglio dalla commissione delle opere pubbliche. Esso è così conforme alla giustizia, che noi stimiamo utile di ripubblicarlo in fine del volume. La cosa poi abortì, per quel fato, che negli odierni consigli comunali non infrequentemente fa andare a voto le migliori proposte.

APPENDICI

I.

Sulla importanza e sul merito delle allegazioni degli avvocati napoletani, massime nel secolo XVIII.

Onde non si reputi esagerato quello che a pagina 113 dicemmo, sul merito delle allegazioni degli avvocati napoletani, ci è paruto opportuno dirne qualche cosa, anche perchè essendo questa una materia generalmente poco nota, non tornerà forse nè superfluo, nè disaggradevole rinfrescarne la memoria.

Il Savigny osservò, nel suo ragionamento sull'*Insegnamento del diritto in Italia,* che il nostro foro anche ne' tempi passati, non offeriva scrittori in diritto di tal valore, che potessero compararsi con quelli di altrove; ma notò che in nessun luogo di Europa le cause che si agitavano nel foro occupassero cosiffattamente gli animi del pubblico come in Napoli, in guisa da divenire popolari, e che l'uni-

versale ne seguisse con tanto interesse le vicende [1]. L'osservazione dell'illustre tedesco era giudiziosa e vera in molta parte. La generale riputazione di Napoli e de' Napoletani in ordine al diritto, si fonda in gran parte sul foro, forse più che non negli scrittori e trattatisti di diritto: certamente noi non possiamo gloriarci di un Cujacio, di un Donello, di un Giacomo Gotofredo, di un Brissonio, di un Ubero, di un Noodt, di un Fabro, di un Averani. Nondimeno non ci mancano giuristi eccellenti, e giudicati come massimi tra quelli del tempo loro, quali sono Roffredo beneventano, Bartolomeo Camerario, Matteo d'Afflitto; e taluni che acquistarono una grandissima autorità sì ne' loro tempi che ne' posteriori, come Andrea d'Isernia e Luca di Penna; scrittori originali e profondi, che dischiusero vie nuove alla scienza, il primo introducendo largamente il diritto naturale nel giure feudale, temperandone la rigidità, ed aprendo il cammino a'giuristi posteriori, pel quale questi poteron giungere a far trionfare il diritto civile; e l'altro, che slacciandosi dalle pastoie delle scuole, insegnò a spiegare realmente i testi del diritto, cosa che i suoi coevi, Bartolo compreso, non avean saputo fare [2]. Possediamo inoltre

[1] « Non vi ha città, in cui si prenda un interesse sì gene-
« rale per gli affari di diritto: un importanto negozio addiviene
« ben tosto obbietto delle conversazioni animate delle società, ed
« havvi ancora delle donne che s' interessano della conoscenza
« di esso. Il medesimo fu di Napoli, per quanto ci è noto, an-
« che ne' tempi remoti.

Discorso sull' insegnamento del diritto in Italia — Fo uso della traduzione del Turchiarulo — Napoli 1832 — Parte IV.

[2] SAVIGNY — *Hist. du droit rom.* Tom. 4. p. 231 e seg.

taluni capiscuola in ragion civile, che furono luce e scorta degli altri. Tale è Alessandro d'Alessandro, fiorito tra il XV ed il XVI secolo, che trattò delle cose di diritto a modo di Aulo Gellio, e che fu il primo ad illustrarle con una erudizione filologica maravigliosa, condita da un gusto squisito, ed ornata di uno stile modellato su'classici dell' antichità; egli dischiuse la via all'Alciato, percorsa poi così luminosamente dal Cujacio, dall'Ottomanno, dal Duareno e da que'tanti illustri giureconsulti francesi del XVI secolo. La novità e la originalità del metodo del d'Alessandro, la profonda sua erudizione e buon giudizio tirarono a sè talmente l' attenzione de' giureconsulti di Europa, che Tiraqueau, uno de' principali giureconsulti francesi, non isdegnò di spendere il suo valore intorno all'opera del giureconsulto napoletano, dichiarandola con abbondantissimi comenti; e più tardi ne comparve in Olanda una magnifica edizione colle note dello stesso Tiraqueau, e di altri lodatissimi giureconsulti, cioè Mercier, Kohler e Gotofredo Dionigi, congegnata nel modo stesso che le celebri edizioni olandesi de' classici *cum notis variorum*. Il Savigny inclina a credere, che i giuristi posteriori, che si sono travagliati sulla L. delle XII tavole, avrebbero fatto bene a tener conto degli studii del d' Alessandro su questo argomento [1]. Altro nostro caposcuola è il Gravina, primo tra coloro che hanno derivato il diritto dalla filosofia, seguendone al tempo stesso lo svolgimento nella storia. Egli è scrittore originalissimo in questo, che niuno prima di lui avea pensato di trattare il sistema generale del diritto romano con la storia

[1] *Hist. du droit. rom.* Tom. IV. p. 257

romana. Quella che ora i tedeschi chiamano *storia interna* del diritto, è stata un' idea concepita ed incarnata dal Gravina sono quasi 170 anni; ed il *De ortu et progressu juris* è un trattato servito di modello a' giuristi posteriori, nè facilmente da costoro superato, meno dal lato della evoluzione storica, che per l' intellettualità del concepimento giuridico, che è l'altro e forse maggiore suo merito. Il trattare il diritto ponendolo in relazione con la metafisica e la teologia, è uno specchiato suo pregio, nel quale senza dubbio fu superato dal Vico, ma dal Vico solo, il quale scrisse dopo di lui, e di cui egli fu quasi il prenunzio. Tra il *De ortu et progressu juris* ed il *De uno universo juris principio* corrono attinenze tutt' altro che accidentali; e nelle mirabili orazioni latine del calabrese, avverti gli splendori antelucani, che presagiscono il prossimo apparire del divino napoletano. Il quale recando al culmine la metafisica del diritto, da cui trasse i principii vitali della storia e le norme supreme per descriverne il corso, diede la più inconcussa base alla scienza del giure, e condusse alla maggiore altezza e precisione quel metodo rigoroso e fecondo, onde il diritto viene nel tempo stesso considerato nella sua idea e nel suo storico progredire. Le opere di lui avidamente lette, come che non se ne penetrasse tutto il profondo, ebbero in realtà sullo sviluppo delle discipline giuridiche una influenza assai più forte di quello che comunemente non si crede [1].

[1] Il Savigny, ammiratore del Vico, noma il Gravina scrittore *leggiero e poco profondo*. Questo giudizio così reciso, e pur contrario alla grande riputazione del Gravina, chiamato ad insegnare

Al Gravina ed al Vico si dee adunque il vero metodo di trattare il diritto, che disposa la filosofia

diritto nella università stessa di Roma, che non difettò mai di professori insigni, merita che ci fermiamo un tantino. Il Savigny, che scriveva in tempo del massimo fiorire della scuola storica, o quando il metodo storico era divenuto volgare, e la suppellettile erudita grandemente cresciuta, non guardò al tempo in cui scrisse il Gravina, e però facilmente fu condotto a non tribuirgli pregio pel trovato. D'altra parte egli era imbevuto del succhio della scuola storica, il cui principale concetto sta nel negare ogni assolutezza al diritto, considerato come idea sussistente al di sopra dello spazio e del tempo; concetto che riesce essenzialmente materialista e fenomenale, perchè non consente al diritto altro valore che quello della sua manifestazione nella storia, la quale si muove per intimo impulso di fatale necessità. Da questo punto di vista l'intelletto metafisico del Gravina non poteva gradirgli; ed egli non trovando nelle opere di costui quell'apparato lussureggiante di erudizione storica, e quella critica che va col microscopio scrutando i menomi minuzzoli, cose che sono merito principale all'occhio de' giuristi della scuola storica, sdrucciolò senza attendervi sulla sostanza metafisica del Gravina, come su cosa di poco momento, e perciò lo considerò come superficiale e leggero. Ma si dirà: il Savigny mostrasi ammiratore del Vico: si, perchè questi è come il sole, che i ciechi soltanto non veggono: ed inoltre la sua straordinaria cognizione filologica e la novità e l'ardire delle pruove che arreca, sono pregi che attraggono l'ammirazione de' tedeschi, rimasti per lo più peregrini al fondo delle sue dottrine. Per fermo quale infinito abbisso intellettuale non separa la dottrina della *Teologia civile* del Vico dal sistema del Savigny? se questo illustre uomo avesse gustato il midollo del *De uno univ. jur. princ.* e della *Scienza Nuova*, non per ammirarli come una macchina o congegno logico più ampio e nuovo, ma per nudrirsene come pura e reale verità, avrebbe dovuto ripudiare il suo modo generale di sentire del diritto, di cui quelle opere sono la più netta confutazione. Non deesi perciò stupire se il Savigny, che lodò grandemente Roffredo beneventano, Luca di Penna, Alessandro d'Alessandro, non faccia conto nessuno del Gravina. Del resto con-

alla storia. Più d'uno ha osservato che il Montesquieu rapì ad entrambi molte idee senza citarli [1]; senza dire de' plagii, che massime al secondo hanno fatto i tedeschi. Un altro nostro merito particolare è quel ricco ed egregio gruppo di scrittori di istituzioni in ogni ramo del diritto: torna davvero maraviglioso, come essi abbiano potuto così felicemente congiungere tanta precisione e profondità d'idee e tanta abbondanza di pruove storiche ad una singolare brevità. E per non citarne che taluni, le istituzioni di diritto feudale del Guarani, quelle di diritto patrio del Maffei e del Fimiani, quelle di diritto pubblico del Basta, di diritto romano del Cavallaro, e le epitomi di diritto canonico del Selvaggi, del Fimiani, e dello stesso Cavallaro, sono modelli perfetti di tal genere utilissimo di scritture;

simili giudizii dati da uomini gravi, se riescono maravigliosi, non sono però rari. Il Panciroli tratta come uomo di poca levatura quel Matteo d'Afflitto, che Francesco d'Andrea teneva pel maggiore tra i giureconsulti napoletani prima e dopo di lui. Il Balbo giudicò Giordano Bruno essere un qualunque filosofante senza più, che però dà nello strano e trasmoda! un uomo dottissimo disse Papirio Stazio entrare molto innanzi a Virgilio; ed altri protese dimostrare Cicerone non essere oratore. Mac-Aulay dichiara decisamente Dante inferiore a Milton, precisamente nel concepimento del soprannaturale nell'arte! Genovesi chiamò il Vico creatore di romanzi filosofici! Ennio Quirino Visconti disse il Marini vincere di gran lunga il sommo Scipione Maffei; ed ultimamente il Mommsen, superando fuormisura tutti questi perversi giudizii, con gran sussiego negò agl'Italiani il pregio dell'arte, massime quello della poesia!!! L'uman genere sa poi quale stima abbia a fare di cosiffatte sentenze; e la storia le registra tra le aberrazioni de' valentuomini.

[1] Vedi Ricquier nella sua prefazione alla traduzione da lui fatta in francese dell'opera del Gravina.

segnatamente le istituzioni canoniche del Cavallaro, a giudizio de'canonisti, non sono state in profondità superate mai più. Le quali istituzioni hanno quest'altro merito di non essere l' una copia delle altre, andazzo oggidì comunissimo, massime a'francesi, e del quale non sono esenti i tedeschi; ma hanno tutte la loro ragione di essere, senza che i loro autori non le avrebbero compilate, giacchè è proprio degl' ingegni napoletani di non fare dello scrivere un fine a sè stesso. Chi ne ha esperienza può vedere se quello che diciamo è vero: per esempio tuttochè il manuale del Guarani di diritto feudale sia il più perfetto, non pertanto non puoi fare a meno di leggere dopo quello il trattato del Fimiani; e tuttochè il Maffei abbia egregiamente scritto nel diritto patrio, molte altre cose apprenderai dal Rapolla e dal Valletta, comunque anteriori: lo stesso può dirsi degli altri. Per tal modo oltre di parecchi gravissimi giuristi dell'evo mezzano, ci appartengono i tre principali giureconsulti che dischiusero la via l' uno alla scuola filologica, gli altri due alle scuole filosofica e storica, sia pure che il Vico non si deggia considerare unicamente come giurista, perchè egli è tale e molto dippiù ancora, ed una schiera di valenti epitomisti e professori. Insomma la nostra giurisprudenza è così congegnata: pochi supremi maestri dotati di singolare originalità e ricchezza d' idee, che determinano i varii movimenti ne' quali se ne sviluppa la vita; cui tien dietro un gran numero di giureconsulti che hanno tradotte nella pratica le idee di quei sommi: sicchè la folta schiera dei nostri giuristi ti appare quasi una bene ordinata falange, la quale

milita nel foro sotto il vessillo de' suoi duci, ed in cui sono scompartite dignità ed ufficii, come a corpo bene organato si conviene. Egli è appunto per l'opera di costoro che Napoli acquistò la grande riputazione in cui salì in fatto di giurisprudenza.

L'ingegno napoletano è naturato in tal modo, che nell'atto da un lato riesce sovranamente valoroso nella speculazione, dall'altro ha una decisa tendenza a tradurre nella pratica del vivere quelle idee, che speculando ha ritrovato essere vere. Questa felice mistura lo differenzia ad un tempo dall'ingegno francese, dal tedesco e dall'inglese. Ha il francese questo di comune col napoletano e con l'inglese, che tutti tre inclinano fortemente alla pratica, nel che risentono degli antichi influssi latini, a' quali l'inglese anche, benchè più debolmente, partecipa: ma il francese si differenzia dal napoletano in questo, che la sua natura sentimentale e vivacissima lo rende nonchè corrivo, precipitoso al praticare i sentimenti che gli si affacciano e lo dominano pel momento, cosicchè a costa di molte cose buone egli ne opera di molte ree, e si trova spesso nel caso di disfare qualche cosa per soverchia precipitanza messa in atto. L'inglese è più composto e grave: ma il suo mobile quasi assoluto è un sodo e squisito senso comune, il quale essendo il sentimento spontaneo e poco riflesso della verità, gli è una scorta sicura per contenerlo ne' limiti di un prudente e costante operare; onde egli è, e sarà sempre, per questo suo comportarsi nella vita civile, un modello ammirabile. Pel napoletano la sua tendenza all'agibile è retta dalla nozione che gli porge il maturo riflettere della mente: è la scienza

quella che lo indirizza nella pratica: egli perciò si salva dalla improvvida avventatezza francese, figliuola impetuosa del sentimento, ma a lui non bastano le mere intuizioni porte dal semplice senso comune, se esse non sieno solidamente dimostrate dalla scienza. Il tedesco ha comune col napoletano la tendenza allo speculare, ma se ne diversifica in questo, che dove quegli si rimane contento alla nuda speculazione, poco curante dell' operare, ed anche in questa aberra di sovente in astrazioni subbiettive ed irrealizzabili, il napoletano per contrario vuole trasferire nella vita la teoria ministratagli dalla speculazione. In tal modo sposando alla sua rara attitudine di nudrirsi della verità reale ed obbiettiva, la inclinazione alla vita pratica, si difende dall' eccesso dell' astratteggiare tedesco, di cui sovente è tentato di ridere, e cansa il furioso procedere dei francesi. Tutta la nostra storia intellettuale, politica e civile ne sta testimone. E poichè è naturale che di pochi e massimi uomini abbisogni la speculazione, ma per contrario necessitano molti per recare ad effetto le idee speculate, così avviene che la schiera de' nostri giureconsulti indirizzati alla pratica del foro, sopravvanzi di molto in numero i giuristi, ne' quali il lato speculativo prevale. Ecco la ragione perchè presso noi, come avvertì il Savigny, le cause agitate nel foro commoveano gli animi dell' universale; ecco il perchè del sommo rispetto con cui si accoglievano le decisioni de' tribunali. Non era solo quistione di sapere chi de' due litiganti riportasse vittoria, ma sì di vedere, se qualche nuova idea di diritto fosse riuscita ad essere ricevuta nella pratica, ed entratavi, quali conseguenze par-

torisse nella vita civile. Trattavasi quindi di un progressivo svolgimento della vita civile della nazione, che veniva guadagnando terreno mercè le lotte forensi. Vi ha cause presso di noi che sono rimaste consegnate alla storia, perchè segnano dei momenti importanti nella vita del nostro diritto. Questa breve nota non ci consente di discorrerne : si può a cagione di esempio citare la famosa lite agitata nel XV secolo tra la figlia del principe di Avellino, sopravvissuta a' proprii fratelli, ed il suo zio paterno; ivi fu quistione di una grande conquista del diritto civile sul feudale , essendo essa stata ammessa a succedere ne' feudi paterni ai suoi fratelli premorti, escludendosi il zio, il quale per regola del diritto feudale avrebbe dovuto esserle preferito. Strumento principalissimo di questo svolgimento progressivo della nostra vita civile fu sempre tra noi l' ordine degli Avvocati: da qui il loro straordinario credito, e l' incomparabile stima in cui erano tenuti. Non senza buona ragione il Savigny chiamò Napoli, *la città degli avvocati*. Essi veramente erano i *savii* del popolo , essi aveano in mano le fortune delle famiglie , e la somma dei pubblici e privati negozii; essi erano in realtà coloro che reggevano ed avviavano la vita civile della nazione. Da loro, salvo qualche rarissima eccezione, uscivano i magistrati de' nostri tanti e diversi tribunali , e quivi confermavano con l' autorità di giudicanti , quei principii pei quali aveano combattuto nella palestra forense. Quelle gravi sentenze erano ricevute con rispetto da tutta Europa ; ed è noto a tutti il detto: *Auctoritas Sacri Regii Consilii neapolitani terret me*, che si ascrive ad un grave giureconsulto.

La giurisprudenza napoletana, che come dicemmo, seguì costantemente le idee speculative della scienza secondo i tempi, nel suo primo periodo, che può comprendersi tra le leggi normanne e le prammatiche spagnuole, cioè dal secolo duodecimo alla fine del decimosesto, è governata principalmente dalla scienza teologica. Leggi Marino da Caramanico, l' Isernia', Luca di Penna e gli altri giureconsulti di quell' epoca fino a Matteo d' Afflitto, e puoi vedere come il diritto sia studiato al lume della teologia: vi ha per conseguente nella giurisprudenza una forte infusione di morale nel diritto; e l'equità prevale sulla ragione del diritto stretto. Le idee dominanti sono quelle del diritto romano, ma passate a traverso del diritto canonico. Intanto nel corso del secolo decimoquinto veniva su generalmente lo studio della erudizione, che andava rapidamente crescendo e diffondendosi: con ardore irresistibile si studiava ne' classici di Grecia e di Roma; s' investigavano le origini di quelle lingue, e con esse per conseguente si attendeva a disseppellire e mettere in luce le antichità elleniche e le latine; studii che metteano profonde radici in Napoli, fomentati dal regale patrocinio di Alfonso I.° d'Aragona, buon latinista ed erudito anch' egli. Nel mentre adunque durava ancora il primo indirizzo della giurisprudenza napoletana, sorgea Alessandro d' Alessandro, il quale è lo scrittore che in ordine alla giurisprudenza, risponde al movimento delle lettere e delle idee del tempo. Quest' uomo di ricca e recondita erudizione, la indirizzò alla giurisprudenza, e ad interpretare il diritto meno con le idee teologiche, che co' criterii portigli dalla filologia; egli

è il primo ad interpretare Roma con Roma stessa, quando i giuristi precedenti e tutta la scuola de' glossatori aveano interpretato Roma colla Chiesa cattolica; onde se recarono nel giure quella larghezza ed umanità maggiore che loro fornivano le idee cristiane, potettero riuscire eccellenti maestri *in jure condendo*, ma doveano di necessità essere cattivi interpreti *juris conditi*, come Grozio notò. L'Alessandro ha perciò il sommo merito di avere indirizzato le menti sulla buona via della interpretazione del diritto romano. Lo studio della erudizione condusse per naturale cammino a quello della storia: però la greca e la romana erano solo quelle che generalmente attiravano a sè gli animi; ma la storia delle leggi e de' monumenti barbarici non avea ancora a se chiamate le menti. Qui apparisce la importanza di Marino Freccia, il quale se da un lato rispose al movimento del secolo verso la storia, lo fece progredire in ordine al diritto, col produrlo allo studio delle antichità barbariche. Egli pel primo vide che le leggi de' goti, de' longobardi, de' franchi, delle quali tanta parte era entrata nel diritto del tempo, non si poteano altramente intendere che ricorrendo alla storia di que' popoli e de' loro istituti; e con questo avviamento aprì alla giurisprudenza un campo nuovo e rispondente alla natura. Fa non poca meraviglia come al Savigny sfuggì questa nostra gloria. Egli era evidente che a volere interpretare le leggi barbariche ed il diritto feudale dell'evo mezzano, pigliando i criterii dal diritto romano e dal canonico, come avean fatto Andrea da Barletta, Marino da Caramarino, l'Isernia, Luca di Penna, il d'Afflitto, era un

grave anacronismo, che conduceva quegli scrittori a presentarne la fisonomia sotto un falso aspetto, sia pure che ne avessero temperata la durezza, ed ingentilitane la ruvidità. Il suo libro *De Suffeudis* e l'altro *De Liquidatione instrumentorum* sono i primi e nobili esempii, che egli porse nella nuova via da lui dischiusa alla giurisprudenza. La scuola che assai più tardi si dimandò *storica*, mette capo a Marino Freccia, come a colui che prima ne porse l' idea, facendo servire l'evoluzione storica alla interpretazione del diritto [1].

Come può agevolmente intendersi, il nuovo cammino additato dal Freccia non venne subito universalmente abbracciato: continuava ancora nella pratica del foro il movimento impresso alla giurisprudenza dalla età precedente. Intanto il metodo filologico dell' Alessandro guadagnava terreno: l'Alciato se ne impossessava, e gli dava un grande impulso; le idee del napoletano e del lombardo valicavano le Alpi, e trovavano grandi fautori in Francia, dove l' opera di quei due sommi fu proseguita dal Cujacio e dalla sua scuola, che presto pigliava lo scettro. La pratica del foro però, come dicemmo, proseguiva a calcare la via antica, meno per proprio vigore, che per un residuo dell' impulso già ricevuto. È facile vedere come questo moto andasse rimettendo di vita, e questo sminuire di vitalità si annunziava colla corruzione della giurisprudenza;

1 Recentemente Federigo Bluhm chiamò il Freccia *magnum inter neapolitanos jureconsultos et historicos lumen*, nella sua prefazione alla magnifica edizione delle leggi longobarde ultimamente ripubblicate per cura del Pertz ne' *Monumenta Germaniae historica* Hannoverae 1868 Tom. I. p. XXVII.

così avviene in ogni ramo dell'umana attività allo esaurirsi d'ogni periodo storico, in quei momenti perplessi, in cui l'antica idea tramontando, manda una luce pallida e fioca, e la novella che sorge, non ancora irradia la pienezza de' suoi splendori.

Tale era lo stato della nostra giurisprudenza quando surse Francesco d'Andrea. Dire quanto la giurisprudenza nostrana deggia a quest'uomo straordinario, dimestico ad ogni genere di studii, e non meno felice cultore delle lettere amene, che versato nella giurisprudenza, nella storia, e nel diritto privato nel pubblico e nel politico, e che riempì della sua fama nonchè l'Italia, l'Europa, non è consentito dalla brevità di questo schizzo. Basta dire che egli reassunse le idee nuove che pullulavano nel secolo, e queste applicando alla giurisprndenza, che dispogliò della rozza sua scorza, le diede con gli scritti e con l'esempio, la spinta più vigorosa nella via del progresso. Lo studio della erudizione e quello della storia erano più che mai caldi presso noi. Si ricercavano con infaticabile ardore le origini non pure delle città, ma anche delle singole famiglie illustri: le antiche cronache, i vecchi diplomi erano avidamente studiati. Questo vezzo pigliò una importanza, forse aliena dalle intenzione di parecchi di coloro che vi si travagliarono, e questa fu lo studio delle sorgenti storiche del medio evo, e delle antichità giuridiche delle legislazioni de' barbari. Il d'Andrea vide ottimamente, che l'applicazione della filologia alla giurisprudenza, escogitata dal d'Alessandro, proseguita felicemente dall'Alciato, e dispiegata in tutto la sua ampiezza dal Cujacio, se conferiva in modo egregio alla cognizione del diritto, non bastava in tutto se non si

fosse aggiunta la storia. Quello che i naturalisti del tempo cominciavano a fare nelle scienze, cioè la ricerca delle origini, e della evoluzione de' germi nella natura, il d'Andrea adoperò nella giurisprudenza. Con questo egli veniva a darle solida base, ed a fornirle il vero criterio nella interpetrazione delle leggi. Così nel mentre da un lato riassumeva il metodo della scuola erudita, venuta su massimamente per opera di quei tre grandi, lo appaiava al metodo della evoluzione storica, proseguendo il movimento iniziato dal Freccia. Egli è perciò che a torto da parecchi si circoscrive il merito del d'Andrea all'avere fomentato nella nostra giurisprudenza il fare della cujaciana; egli è questo senza dubbio un merito, la cui mercè, per altro, ci si rendeva migliorato ed ampliato quel sistema, che avea preso tra noi le prime mosse; ma il suo principal pregio sta nell'avere introdotto nel foro il gusto della scuola storica, continuando l'opera incominciata dal Freccia.

Questo nuovo metodo, che si giovava de'due precedenti, fu da lui fatto valere nella pratica; e la sua influenza nel foro fu massima, nella vita del quale egli segna un momento principale. Come monumenti del sapere di quest'uomo insigne non ci rimangono trattati di diritto, ma sibbene talune allegazioni e disputazioni di vario argomento, tra cui celebrata sopra modo fu quella che egli scrisse sulla quistione, se i fratelli poteano succedere al fratello, con cui non erano congiunti dal lato paterno e materno, ma da un solo, nel feudo a costui provenuto da quel lato in cui non erano congiunti. L'antica scuola, a capo della quale stava l'Isernia, avea deciso per l'affermativa, interpretando secondo il suo consueto

il diritto feudale con le regole del diritto romano e del canonico, e l'equità era prevalsa sul diritto puro. D'Andrea, richiamando le cose a' principii del diritto feudale, mantenne la negativa. Trattavasi d'interpretare la costituzione di Federico II *De successione nobilium*. Può da chiunque vedersi la novità e l'abbondanza della dimostrazione, e l'armonica ricchezza della sua testura. La storia del medio evo, rispetto alle origini del diritto feudale comune e del nostrano, per quanto se ne sapeva al tempo suo, venne dal d'Andrea trattata con uno sviluppo maraviglioso: tutto fu da lui passato a rassegna, i fatti storici, le leggi, le opinioni delle diverse scuole di giureconsulti, adoperando una critica storica sicura, che procede logicamente fino alla fine. Questa disputazione servì di tipo e di modello a' lavori forensi posteriori, onde occupa nella storia del nostro diritto un posto principalissimo. Del pari può vedersi come si maneggiò in un' altra famosa allegazione, che egli scrisse in difesa dell'intero regno e del fisco, per revindicare al popolo la libertà delle vie pubbliche, sulle quali i baroni ed anche taluni comuni, aveano usurpato il diritto di esigere in certi luoghi di quelle un tributo, che addimandavasi del *passo*. [1] Questo modo nuovo, ricco, pieno di vita, nel quale senti che la storia ti palpita sotto le dita, riusciva ad un tempo interessante, gradevole e convincente: non erano i semplici argomenti esco-

[1] Questa allegazione si trova nell' AGETA — *Annotat. pro reg. aerar.* Tom. 2 pag. 180 e seg.; essa è intitolata — *Jura pro regio Fisco et Regno adversus pedagiorum seu* passuum *exactiones quae exercentur a nonnullis baronibus et universitatibus ejusdem Regni.*

gitati dal pensiero, non la sola erudizione filologica, ma la stessa umana natura nel suo corso nel tempo, che si facea concorrere alla dimostrazione della quistione giuridica. Il terreno era già apparecchiato, e però venne fruttuosamente ricevuto nel foro. Seguì al d'Andrea il Gravina, di cui uno de'massimi meriti, come notammo, fu quello di conjugare i principii della filosofia con lo svolgimento storico nella trattazione del diritto. Questi principalmente influì nello studio della giurisprudenza, il d'Andrea nella pratica del foro. Da quel tempo in poi sursero i nostri maggiori giuristi, i quali uscendo della schiera dei forensi volgari, che proseguivano malamente nella antica maniera, che aveano tirato a grande corruzione, non tennero altro metodo nello scrivere le allegazioni che lo storico, illuminato però dalla ragione filosofica del diritto. È inutile il dire quanto questo metodo richiedesse di ricchezza e di profondità di cognizioni: un avvocato di quel tempo non poteva salire in alto grado nel foro, non solo senza essere entrato molto addentro nel diritto romano, nel feudale, nel barbarico e nel canonico, ma gli occorreva una profonda notizia della storia civile e politica, e della ecclesiastica, nè potea scarseggiare nella diplomatica; e le contese frequenti con Roma obbligavano gli avvocati a forti studii non pure nella storia ecclesiastica, ma nella materia della ecclesiastica disciplina, e fino nelle dottrine teologiche, dommatiche e morali, e nelle opere de' Padri; e quanto fossero valenti in sì svariate ed importanti provincie, lo attestano le scritture moltissime che di loro ci rimangono. Tutte queste vaste e svariate cognizioni essi adoperavano in servigio delle cause

raccomandate al loro patrocinio; ed è per tal guisa che le allegazioni che dettavano, alle quali consacravano lunghi studii e molto tempo, riuscivano lavori assai rilevanti per la storia civile e politica del regno; e di frequente includeano egregie trattazioni di diritto, che maneggiate a quel modo, tornavano in realtà dissertazioni e monografie assai pregevoli. Quelle scritture accoglievansi nel foro con grande riverenza, quasi monumenti di giurisprudenza; e come oggi si citerebbe un libro che esprofesso trattasse di alcuna speciale materia di diritto, così allora si citavano certe celebri allegazioni, che aveano svolto un punto particolare del giure. La loro importanza era tale, che parecchie ne furono ristampate, parecchie ne furon riprodotte anche fuori regno, e taluna tradotta in altre lingue e pubblicata in altri paesi d' Europa [1]. Ne cenneremo qualcuna delle più notabili, perchè i lettori che non conoscono tali lavori, possano formarsene un certo concetto, comunque succinto.

Il monastero de' Certosini di S. Stefano al Bosco in Calabria, divenuto uno de'più potenti baroni del regno, arrogavasi il possesso e l'esercizio di diritti feudali sovra cinque villaggi: producevano i monaci in favor loro concessioni fatte da' normanni e da altri principi napoletani: il fisco contrastava questa pretensione. Tale causa così momentosa, agitata per molti anni nel foro, venne nelle mani di Francesco Vargas Macciucca, già avvocato primario, dipoi

[1] Così per esempio talune allegazioni del Franchi vennero ristampate in Napoli, talune altre del Mattei si ripubblicarono in Siena, e parecchie di altri avvocati vennero raccolte e divulgate in Venezia in circa venti volumi.

salito alla suprema magistratura della Camera Reale di S. Chiara, al quale fu commesso dal fisco di combattere le ragioni del monastero [1]. La prima quistione che presentavasi, era appunto quella di sapere, se i documenti prodotti dal monastero fossero genuini ovvero apocrifi. Il Vargas mantenne che fossero supposti; ed ecco come si governò. Era tra quelli una concessione, che diceasi fatta da Ruggiero 1° a S. Stefano, fondatore dell'ordine Certosino: il Vargas, per trattare la cosa dalle origini, incominciando dall'esordire colla storia del Santo e del suo ordine, e del suo stabilimento in queste provincie, entrò nella storia della conquista normanna, per concluderne che l'epoca del documento non combaciava co'dati storici del tempo; nella quale ricerca gli fu d'uopo fare di molte escursioni nella storia del medio evo, tanto della Francia che dell'Italia e della Chiesa, e nelle origini del diritto feudale e del canonico. Molti monumenti di antichità barbariche, i cronisti, la diplomatica, furono messi a contribuzione, per modo che gli argomenti attinti a tante diverse fonti, servissero ad illustrarsi a vicenda, e fossero condotti a convergere tutti insieme alla dimostrazione dell'apocrifità del documento. Con questo stesso metodo vennero criticati gli altri diplomi esibiti dal monastero, come dati fuora da Federico II. e da're Angioini. In tal maniera questa scrittura di oltre 500 pagine, nel mentre sviluppa una ricchissima e convincente difesa, riesce un lavoro storico e giuridico di molto momento, tanto per

[1] L'allegazione del VARGAS ha per titolo: *Esame delle vantate carte e diplomi de' RR. PP. della Certosa di S. Stefano del Bosco in Calabria*. Napoli 1765.

la storia ed il diritto in generale, quanto, più segnatamente, per la storia e pel diritto del regno; onde non è a maravigliare se tante volte fosse stato citato con riverenza da molti scrittori, e singolarmente dal nostro Carlo Pecchia, che molto se ne avvalse nella eminente sua *Storia civile e politica del Regno.*

Tanto lavoro era degno di una risposta di egual polso; ed il Vargas ritrovò emuli degni di lui nel Romano, nel Franchi, e sopra tutti nel Tromby, monaco di quel monastero, che ne assunse la difesa. Costui non era stato avvocato, ma nondimeno come la causa si agitava nel campo della storia, della diplomatica e delle origini del diritto feudale, richiedevasi un uomo che fosse stato non meno perito storico, che dotto giureconsulto, e consumato nella diplomatica per venire al paragone col Vargos. L'allegazione del Tromby, che occupa un volume in foglio di 627 pagine, è riputata per un lavoro di straordinario merto [1]. Noi non esporremo per filo e per segno il sistema che egli tenne, cosa che ci condurrebbe in lungo discorso. Solo per darne un saggio, ne noteremo un punto principale. Uno de' maggiori argomenti sviluppati dal Vargas era questo: che facendosi il calcolo degli anni segnati nelle indizioni delle carte della Certosa, essi non corrispondevano a quelli dell' era volgare, dalla qualcosa egli conchiudeva, che l'autore di quelle carte rimaneva convinto d'ignoranza, e questa smascherava l'impostura. Il Tromby assunse, che l'argo-

[1] Essa ha per titolo: *Risposta di un anonimo certosino.* Napoli 1766.

mento del Vargas non provava nulla, perchè consimili incorrispondenze teneano al modo di computare del tempo. Per ciò dimostrare egli scrive un capitolo sulle origini della indizione, e sul modo con cui fu usata, che è quasi un trattato di cronologia, di cui possono avvalersi con frutto coloro che si travagliano sulla difficile parte della diplomatica, che ha per oggetto di verificare le date de' diplomi antichi. Compiuti gli argomenti per provare la genuinità de' documenti in contesa, il Tromby passa ad esaminarne il contenuto. Quindi entra a discorrere sull' insieme de' diritti feudali conceduti da Ruggiero alla Certosa; e qui segue una profonda discussione sulla indole de' feudi normanni, e su quello che per l' ordinario concedeasi con essi; e poichè un diploma attribuiva tra l'altro al monastero il *Bancum justitiae*, egli fa una grave disquisizione sul significato e la portata di questa espressione, illustrandola copiosamente colla storia e col diritto feudale. In tal guisa, tra l'altro, ei dimostrava che le carte presentate dal monastero erano vere, e che questo avesse potestà di esercitare que' diritti feudali su' cinque villaggi, che il fisco gli contendeva. Così l'allegazione del Tromby torna un lavoro importante per la storia, per la critica diplomatica, e per certi punti reconditi del diritto feudale e pubblico.

Taluni di Puglia aveano comprato dallo stato il diritto di esigere il dazio sul sale. Dopo molti anni il fisco volle revindicarlo per sè, e chiamò in giudizio coloro; i quali raccomandarono la loro causa a Carlo Franchi, uno de' maggiori avvocati del nostro foro. Non si contrastavano i fatti; ma il fisco manteneva, che lo smercio del sale essendo una *regalia*

non potevasi alienare, e perciò dovea rintegrarsi allo stato. Tutta la difesa del Franchi dovea per l'opposto avere lo scopo di mostrare, che l'alienazione fatta dallo stato era legittima, avendo esso potestà di farla [1]. A questo scopo il Franchi entra a piene vele nella materia delle *regalie*, che in sè racchiudeva gran parte del diritto pubblico del medio evo. Che cosa sia la regalia, quali le sue partizioni e le cose in esse comprese; come se ne trovi il primo incunabolo nella repubblica romana, come andò crescendo sotto l'impero; questo caduto, come si andò svolgendo ne' diversi stati di Europa, sesecondochè fossero *usufruttuarii o patrimoniali*, giusta la dottrina dell'indole de' principati messa su dal Grozio; come fu intesa nel regno; quale evoluzione ebbe sotto le diverse razze de'nostri re fino a'suoi giorni, venne sviluppato dal Franchi nell'allegazione, che egli scrisse. E tutto questo per conchiudere, che il sale essendo una *regalia minore*, poteva esser ceduta altrui; e che se questa alienazione non era compatibile ne' regni *usufruttuarii*, potea però aver luogo ne' regni *patrimoniali*, come egli mantiene essere stato il nostro. Così egli per tutta l'allegazione si spazia nel campo del diritto pubblico e dalla sua storia; e dopo di avere apparecchiati tanti argomenti, con una serie ben connessa di ragionamenti li fa nell'ultimo capitolo di una scrittura di poco meno che 600 pagine, cospirare alla dimostrazione, che l'alienazione fatta a'suoi clienti era legittima, e che lo stato non avesse diritto a

[1] Questa allegazione è intitolata: *Memoria in nome de' consegnatarii dell'arrendamento de' sali di Puglia.*

rivocarla. In cosiffatta guisa l'allegazione del Franchi, condotta con giudizioso magistero, divenne un pregevole trattato di diritto pubblico e della sua storia, sì in Europa che nel regno; e destò tanto l'interesse de' dotti, che venne riprodotta per le stampe, anche ad istanza di giuristi stranieri [1].

Nè meno degna di considerazione è l'allegazione che egli dettò in difesa della città di Napoli, in una gravissima contesa con la città di Aversa. Pretendea questa di obbligare i napoletani, che possedeano beni nell'agro aversano, a pagare la *bonatenenza*, cioè una specie di tributo prediale, che doveano al comune gli abitanti di comuni diversi, che possedessero terre nel suo territorio; e dimandava ancora lo scioglimento della promiscuità, che aveva con Napoli. La quistione stava in ciò: eranvi due specie di promiscuità: l' una che potea correre tra due o più comuni, i quali nel mentre possedeano ciascuno il suo particolare territorio, teneano poi in comune qualche pascolo, o bosco, o altro demanio, del quale promiscuamente usavano; l'altra, detta propriamente di *filiazione*, la quale avea luogo quando una città sorgeva sul territorio dell' altra. In tal caso riputavasi che il territorio necessario al vivere degli abitanti della nuova città, le fosse stato fornito dall' altra, ma solo per goderne, rimanendone la proprietà nelle mani di questa. Tale promiscuità si teneva per indissolubile; ed a buon diritto, perocchè per darsi luogo a scioglimento di promiscuità, richiedesi che vi sieno due o più che abbiano diritti

1 Giustiniani — *Mem. stor. degli scritt. legali del regno di Napoli* Tom. 2. p. 59.

di proprietà sovra cosa comune; ma dove uno de' due non abbia diritto di dominio, ma solo di uso, il rigore del giure non consente, che egli possa avere in proprio una parte della cosa medesima. Il Franchi, avvocato di Napoli, per combattere la città di Aversa non aveva altra via che dimostrare, essere quest'ultima surta sull' antico territorio napoletano, per conchiuderne che la promiscuità tra Napoli ed Aversa fosse stata di filiazione; e da ultimo, che l' agro aversano, essendo stato fornito da Napoli solo in quanto all' uso, i napoletani che vi possedeano beni, doveano reputarsi come possidenti nel territorio napoletano, e perciò non obbligati a pagare la bonatenenza ad Aversa. Questa città, come tutti sanno, fu edificata da' primi normanni; quindi l' esame della quistione della distesa del territorio napoletano dovea farsi rimontando fino alle prime notizie storiche, per seguirne le vicende nell' epoca oscura e perplessa de' primi secoli del medio evo, fino alla fondazione di Aversa; e conveniasi ancora toccare delle origini di questa, e del modo come fu provveduta di territorio. È agevole vedere, che la quistione così considerata, doveva abbracciare l' antica storia di Napoli e del suo territorio fin dal tempo più antico, che risale a molti anni prima della fondazione di Roma: seguirne il processo storico quando divenne sua confederata, e poi eretta in ducato greco; e continuarlo nelle sue posteriori vicende, per potersi coll' ajuto de' monumenti storici, pigliando anche argomento dagli ordini che la reggevano, determinare l' estensione del suo territorio. Questa bisogna dovea condurre il Franchi a ricerche faticose e difficili al sommo, sì nella storia che

nella erudizione , tanto nel periodo greco che nel romano , ed in quello anche più incerto e confuso del medio evo. Il grande avvocato bastò a tutto. Le tre allegazioni che egli successivamente compose, di cui l' una si connette con l' altra , sono un lavoro importante, che interessa ad un tempo la storia antica e la moderna , massime rispetto a Napoli ed all' antica Campania, dipoi Terra di Lavoro; e vi trovi molte utili ricerche sul diritto comunale del tempo [1]. Così quelle scritture, anche cessata l' opportunità per cui vennero fatte, rimangono ancora al dì d'oggi utilissime a consultare, ove occorresse di studiare nelle antichità storiche e giuridiche dell' epoca grecoromana e del medio evo, in ordine a Napoli ed al suo territorio. L' erudizione dispiegata dal Franchi fu tanta e di sì buona lega, che il dottissimo Martorelli credè potersene avvalere , come di autorevole testimonianza, in un luogo della insigne sua opera, dove di antichità napoletane discorre [2].

[1] Esse vanno sotto questi nomi :

La 1. *Su l' origine sito e territorio di Napoli, in occasione della controversia promossa ultimamente dalla città di Aversa* etc.

La 2. *Dissertazione istorico-legale sull' antichità , sito ed ampiezza della nostra Liburia ducale*, *ossia dell' agro e territorio di Napoli in tutte le varie epoche de' suoi tempi, in rispetto a quanto si è scritto in nome e parte della città di Aversa e dei suoi casali* etc.

La 3. *Breve ristretto di ragioni per la fedelissima città di Napoli contro la città di Aversa.*

[2] Martorelli — *De regia theca calamaria* T. II. pag. 518. Chi crederebbe che sotto questo umilissimo titolo si nasconda un'opera di straordinaria dottrina, e preziosissima per le antichità giuridiche e civili di Napoli nell'epoca greca , specialmente intorno alle famose *Fratrie* atticonapoletane ?

Nello stesso modo si maneggiò il Franchi in altra notissima sua allegazione, nella lite accesa tra la città dell'Aquila e molti paesi del contado aquilano (*casali*), volendo questi obbligarne i cittadini al pagamento della bonatenenza [1]. Ivi presentavasi ancora la quistione di definire il territorio dell'Aquila, fondata come si sa da Federico II. La natura stessa della causa versava sul campo della storia, il quale venne percorso felicemente dal Franchi, avvocato di quella città. La sua allegazione, che è un discreto volume in 4°, contiene la storia più accurata delle origini e progresso della città dell' Aquila e di tutto il suo contado; punto di storia assai importante per le nostre provincie, nelle quali l' Aquila tiene un luogo particolare pel singolare modo con cui si venne formando; e pel suo reggimento comunale, il quale ne facea una specie di repubblica o di stato a parte, distinto affatto dalle condizioni civili e politiche delle altre città del regno. Questo largo svolgimento storico egli prudentemente fè servire alla difesa della sua causa; e la sua scrittura è rimasta come un ottimo lavoro rispetto alla storia del regno, e dell' Aquila in particolare.

Non possiamo chiudere questo cenno senza dire alcuna cosa di una delle più rilevanti allegazioni uscite dalla penna degli avvocati napoletani, cioè quella pubblicata da Francesco Pecchenada, avvocato d'incomparabile dottrina, massime nel diritto canonico e nella storia ecclesiastica, in difesa del collegio degli Eddomadarii della cattedrale di Napoli, contro la col-

[1] Questa scrittura ha per titolo: *Difesa per la fedelissima Città dell'Aquila.* Napoli 1752.

legiata della Chiesa di S. Giovanni Maggiore [1]. La lite era surta così: il collegio degli Eddomadarii accompagnava un morto, che doveasi seppellire nella chiesa di S. Giovanni Maggiore, e stava per entrarvi con la croce inalberata, quando un prete addetto al servigio di quella chiesa, avventatosi a colui che portava la croce, la tolse dall'asta, adducendo che il collegio degli Eddomadarii non poteva entrare in essa chiesa colla croce in alto, privilegio conceduto solo al capitolo cattedrale della città. Questo fatto diè luogo ad un gravissimo giudizio tra i due collegii, sostenendo gli Eddomadarii sè avere tutte le qualità di capitolo cattedrale di Napoli, e doverne per conseguente avere gli onori: contraddiceva il collegio di S. Giovanni Maggiore. Come è manifesto, questa contesa era tutt' altro che un mero pettegolezzo pretino: gli Eddomadarii difendeano in essa la vita stessa e la personalità ecclesiastica del loro istituto; ed il fondamento della loro difesa era riposto nella dimostrazione della loro qualità di capitolo cattedrale. A quest' uopo il sommo avvocato si mise a trattare delle prime origini della chiesa napoletana; e nell'esame di un punto oscurissimo, dove pochi monumenti soccorrevano, recò tanta lucidità, da trarne fuori senza stento la dimostrazione della sua tesi. Egli provò, come la chiesa napoletana nelle sue prime origini ebbe due cattedre e due riti, il greco cioè ed il latino; che il collegio degli Eddomadarii fosse stato il capitolo

[1] *Memoria in difesa delle prerogative dell'insigne Collegio dei sacri ministri della cattedrale chiesa napoletana chiamati* Eddomadarii — Napoli 1772.

della cattedrale greca, e perciò avesse conservato il suo carattere storico di capitolo cattedrale. E perchè il costui avversario pretendea, che la croce di cui usava, era un semplice distintivo proprio, ma non la croce della cattedrale napoletana, l'illustre avvocato dimostrò il contrario, percorrendo francamente il campo delle antichità ecclesiastiche, con tale una dottrina, quale avrebbe potuto averla il più dotto canonista, versato nel diritto, non meno che nella storia e nell' archeologia ecclesiastica. E vuolsi notare che il Peccheneda ebbe in questa sua scritturazione a combattere una importante dissertazione, molti anni prima dettata dal dottissimo canonico Mazzocchi, che avea cercato di provare l' unità della chiesa napoletana, misurandosi con tanto avversarie in modo da non riuscire inferiore al paragone. Cronache e storie ecclesiastiche e profane, canoni di concilii, critica profonda di documenti, esame di cose liturgiche e disciplinari, interpretazioni di leggi, tutto fu discusso e sviluppato in modo ammirabile e pieno nell' interesse della causa. In sostanza l' allegazione del Peccheneda è un monumento di sapienza giuridica, e rimane come un prezioso trattato, che dichiara un punto recondito di storia ecclesiastica, ed è il principale a consultare sulle origini della nostra chiesa.

Questo cenno succinto basti per dare un'idea sommaria della importanza delle allegazioni degli avvocati napoletani, massime nel corso del 1700. Non parleremo di quelle scritte dal Giannone, dal Cafaro, da Damiano Romano, dal Giordano, dallo Scassa, dal Tontoli; nè di quelle dell' esimio Ignazio Ottavio Vitagliani, delle quali il maggior lume

de' nostri storici civili, Carlo Pecchia, lasciò scritto, che avrebbero dovuto raccogliersi e ristamparsi, per decoro della patria e per utilità della giurisprudenza; passeremo anche sotto silenzio quelle di Basilio Palmieri, avvocato di molto grido, delle quali fu detto, che poteano considerarsi come altrettanti e ben formati trattati di diritto civile ed ecclesiastico[1]; e trasanderemo del pari quelle di Saverio Mattei, tra cui vi ha quella in difesa delle chiese greche di Sicilia, che ristampata molte volte anche fuori regno, venne voltata in più lingue, e pubblicata tra l' altro, in tedesco a Brünn[2].

Insomma cotali allegazioni, cessata anche la ragione prossima per cui erano state composte, cioè le contese forensi, rimanevano come patrimonio del foro accumulato da secoli, dove si andava di continuo ad attingere sì per lo studio del diritto, che per la condotta de' civili negozii. Egli è perciò che la letteratura giuridica napoletana è enorme, e tale da spaventare chi ci voglia mettere le mani; e nondimeno senza sobbarcarsi a così grave fatica, non se ne può tessere a dovere la storia [3]. Quello che

[1] GIUSTINIANI — *Memorie storiche degli scrittori leg. del reg. di Napoli*. Tom. 3, pag. 151.

[2] GIUSTINIANI — *Memorie storiche*. Tom. 2 pag. 251.

[3] Qui non possiamo non rendere un tributo di debite lodi alla carità cittadina dell' egregio avvocato Eugenio Raffaelli, il quale non ha perdonato nè a spesa, nè a fatiche, per fare una ricca collezione di tali scritture, che supera i mille volumi. Il servigio reso dall' ottimo cittadino è di una importanza, che a' dì di oggi in cui gli studii legali stanno in decadenza, non è calcolata quanto si dovrebbe; ma in tempi più propizii, come li speriamo, sarà per rendere utili frutti alla scienza del diritto ed alla nostra storia civile, e conferirà alla gloria della patria.

i giuristi tedeschi hanno fatto con le dissertazioni giuridiche e le monografie, i nostrani lo faceano con le allegazioni, nelle quali moveano dalla teoria, ma per giungere ad una conclusione pratica, non rimanendosene, come quelli, a mere astrazioni. In tal guisa il diritto, che pe' tedeschi resta rinchiuso nelle scuole e nelle accademie, pe' napoletani abbracciava e compenetrava la vita civile. Presso quelli le lucubrazioni giuridiche hanno aspetto di meri sviluppi di pensiero astratto; presso di noi esse servivano al progresso della vita stessa del popolo. I napoletani, e questo è storia, non fecero dello scrivere in diritto un fine per sè stesso: questo è stato di pochissimi: in generale essi non hanno scritto per scrivere, nè per ingannare l'ozio, ovvero per trastullarsi dottamente, ma sì per indirizzare a buon fine la vita pratica; per modo che dove non abbiano avuto questa mira, hanno per l'ordinario taciuto. Sono molti gli esempi tra noi di giureconsulti, che godettero fama di eccellentissimi, e che non pubblicarono una sola pagina in diritto; come uno assai notevole è quello del Capasso, lodato a cielo da tutti i suoi coevi come principe nella scienza del diritto, e di cui nulla è uscito in luce, a testimonio del suo profondo sapere come giurista. E qui ritorna in campo con più di chiarezza la ragione, del perchè appo noi sieno pochi i trattatisti di diritto, ma moltissimi e valentissimi i giuristi che hanno scritto ad occasione della pratica; e si risolve il problema messo dal Savigny, al quale egli non diede soluzione, ma di cui intravide la gravità [1]. Tanta

[1] Ecco le parole del SAVIGNY — « Rimane sempre inconcepi-

dottrina necessaria all'esercizio luminoso della professione di avvocato, produsse un altro effetto, che gli uomini ingegnosi che vi si dedicavano, erano facilmente tratti, per quel nesso che lega le scienze tra loro, ad entrare da più parti nel campo dello scibile, ed a farvi guadagni copiosi, per modo che quanto ha di meglio prodotto in opere d'ingegno questa terra non meno feconda di buoni studii, che fertilissima in naturali ricchezze, in buona parte si dee al foro ed agli avvocati napoletani. Uscirono dall'avvocheria i principali nostri storici civili, come Marino Freccia, Antonio Turboli, i due Grimaldi Ginesio e Gregorio, Marcantonio Sorgente, e i due massimi Giannone e Pecchia; ed anche taluni buoni storici, come Carlo Calà, De Pietri e Summonte. Vi ebbe chi salì in grande riputazione nell'antiquaria e nelle lettere latine e greche, come Giuseppe Aurelio di Gennaro, Nicola Capasso, Emmanuele Campolongo, Matteo Egizio, ed il dottissimo Carcani, cui tanto deve l'Accademia Ercolanese, i quali ottennero la stima de' dotti maggiori di Europa, con cui mantennero letteraria corrispondenza.[1] Non vi mancarono egregi cultori di

« bile come mai un popolo sì ingegnoso, e tra un numero sì grande « di giuristi, non sieno sòrti almeno alcuni individui che si distin« guessero come scrittori o professori, e partecipassero o avanzas« sero in tal modo le glorie delle altre città. Una ragione molto « più profonda dee riporsi in qualche qualità dello spirito nazionale, « che potrà essere chiarita solamente dopo un più lungo meditare. »
Discorso sull' insegn. del diritto in Italia.

[1] La perizia nella più riposta parte della favella latina era tale nel Campolongo, che egli potè comporre un poema latino nella lingua antichissima de' *carmi saliari*, e che egli stesso trasportò nel latino più recente; cosa che parve ai dotti un prodigio della più recondita erudizione nel latino idioma.

lingue e di antichità orientali, come l'Aulisio e Saverio Mattei. Furono valenti nelle lettere italiane l'Amenta, i cui lavori filologici sono di non mediocre importanza; Alessandro Riccardi, che tanto si travagliò per porre in onore lo studio della lingua tra' nostri; e quell'Angelio, cui dee l'Italia la più bella e robusta traduzione di Plauto. In filosofia del diritto s'illustrarono Damiano Romano, Emmanuele e Saverio Duni, l'Origlia, il Grisolia, Francesco Saverio Grimaldi, Antonio Rossi, Mario Pagano; nè furono spregevoli economisti il Pecori, il Diodati, Filippo Briganti, e Michele Jorio, cui si deve una storia del commercio, ed il progetto del codice di Commercio marittimo, fatto per ordine di Ferdinando IV, quando di codici commerciali non si avea sentore in Europa. E pure avvocati furono Carlo Jorio, Costantino Grimaldi, il Riccardi, il Frezza, il Fortunato, il Rogadeo, Filippo Villani, il Della Marra, pregevoli scrittori di diritto pubblico. Furono del pari avvocati i nostri migliori penalisti, come Tommaso Saverio Caravita, l'Alfani, il Mattei, il Marciano, il De Rosa, Tommaso Briganti, Mario Pagano, Giuseppe Raffaelli, il Niccolini. Diede l'avvocheria un geografo politico tutt'altro che volgare, quale fu Giuseppe Maria Galanti; un pregevole storico della letteratura nel Gimma; e fino un naturalista valentissimo come Filippo Cavolini, cui si debbono non poche scoperte sulla generazione dei pesci; e il Vico stesso non esordì altrimenti che nel foro, tuttochè poi lo abbandonasse. E talora con quella stessa dottrina con cui patrocinavano i privati litigi, i nostri avvocati difesero le cause dei re, come Francesco d'Andrea, che dettò un'alle-

gazione per Carlo II° di Spagna intorno alla successione del ducato di Brabante, che Luigi XIV pretendea doversi deferire a sua moglie, sorella di primo letto di quel re [1]; e Serafino Biscardi [2], Amato Danio [3] e Antonio Castagnola [4], le cui scritture sulla grande quistione della successione di Spagna dopo la morte di Carlo II, e che andarono attorno in Europa, mostrano quale fosse stato il valore de' nostri avvocati sul terreno della politica: la scrittura del Biscardi fu giudicata superiore a quella che lo Struvio avea lavorata a pro dell'imperatore [5]. Nè si conviene passare sotto silenzio quella illustre schiera, che difese così vigorosamente l' indipendenza del regno contro le pretensioni feudali della corte di Roma, e che si onora de' nomi di Marcello Marciano, di Nicola Caravita, di Michele Vecchioni, di Antonio Turboli, del Brusoni, del Conforti, di Marcello Eufebio Scotti, e di altri autori di opere di molta dottrina, che ebbero per effetto di far desistere la curia romana dall'impresa, patrocinata con

[1] Il Capone, giudice competentissimo, scrisse di questa dissertazione così: « Chi non l'ha letta non conosce la gloria del « foro di Napoli; e chi l' ha letta resta dubbioso se in essa pre- « valga la varietà della dottrina sempre opportuna, specialmente « la perizia nelle storie tenebrose del medio evo, alla elevatezza « de' principii, a cui riporta costantemente la materia. »

Discorso sulla stor. delle leg. patrie. Tom. 1, pag. 315.

[2] *Epistola pro Augusto Hispaniarum Monarcha Philippo V.* Neapoli 1703, di pag. 158.

[3] *Discorso delle ragioni della S. C. R. M. di Filippo V alla successione della Monarchia di Spagna.* Napoli 1703, di pag. 166.

[4] *Filippo V Monarca legittimo delle Spagne.* Napoli 1704, di pag. 330.

[5] Capone — Op. cit. tom. 1. p. 316.

assai sapere dal cardinal Borgia [1], guadagnando per tal modo la grande causa che aveano impresa a difendere. Non si vuole perciò stupire, se dagli avvocati napoletani uscirono in ogni tempo uomini eccellenti in cose di stato, come tra gli altri Michele Ricci, che potè salire a presidente del parlamento di Parigi sotto Luigi XII; e quel Giovanni da Capistrano, che dal foro passato allo stato ecclesiastico, trattò de' maggiori negozii della Chiesa e della cristianità, difendendole fin sui campi di battaglia da duce vittorioso, e che fu sublimato all' onore degli altari da papa Alessandro VIII; il De Franchis, il cui busto fu collocato nell' Escuriale, e Gaetano Argento, a' cui sapienti consigli frequentemente ricorse l' imperatore Carlo VI; ed in tempi a noi più vicini, Stefano Patrizj, il Fraggianni, il Dragonetti, Carlo de Marco, Giuseppe Zurlo, il conte Ricciardi, il de Thomasis. Che se di parecchi che abbiamo nomati sono ignorati pure i nomi finanche a nostri, certamente non è loro la colpa. Della loro vasta dottrina porgono numerose testimonianze la ricche biblioteche, per le quali spendevano danari e cure considerevoli [2]. Essi talora convertivano

[1] La dotta opera che scrisse il Borgia a pro delle pretensioni della corte di Roma, è intitolata: *Breve istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle Due Sicilie*; essa fu il bersaglio di numerose e pregevolissime scritture de' nostri pubblicisti.

[2] Talune acquistarono riputazione anche fuori Italia, come quella di Marino Freccia, celebre pe' numerosi manoscritti; e quella di Giuseppe Valletta che facea l'ammirazione del Redi e del Mabillon, e le altre del marchese Tontoli, del Gazzerro, del Sarnelli, del Patrizj, del Vargas e di altri molti. È veramente incredibile come il Courier abbia potuto scrivere, che in Napoli non vi erano biblioteche private, quando forse in nessun luogo ve ne sono state tante e così ricche. Questo prova in che conto si abbiano a tenere certe sentenze, anche di uomini pregevolissimi.

le loro case in accademie, alternando così gli studii severi con quelli delle lettere amene; e non pochi diedero esempio di virtù non comuni e sopratutto di coraggio civile, sia professando apertamente con la voce e con gli scritti quei principii liberali, che poi torbidamente si diffusero in Europa per mano della rivoluzione francese; sia opponendosi nelle lotte forensi alle intemperanze dei grandi; e sino (cosa incredibile in vero) alla prepotenza de' vicerè [1], ed agli abusi de' prelati, potentissimi anche essi, massime difendendo la causa dell' intero popolo contro l' inquisizione di Spagna e di Roma [2]; senza però farla da rivoluzionarii in nessun modo. Il sommo credito, di cui godevano presso l' intero popolo da' più grandi a' più infimi, di cui erano i difensori, i tutori, i consiglieri, li locava in

[1] Come ne diò, tra gli altri, esempio memorabile SCIPIONE ROVITO, che rischiò la vita e patì la galera per l'ardimento eroico con cui difese una causa innanzi al Collaterale preseduto dal vicerè conte di Benavente, che si era lasciato corrompere dalla parte avversaria, e del quale mise a nudo il delitto nell' aula stessa di quel collegio. Cessato il viceregnato di costui, il ROVITO fu tolto a' ceppi, ed onorato delle più alte cariche di magistratura.

[2] Tra' monumenti della nostra storia civile vi ha la celebre allegazione, che NICOLA CARAVITA, per incarico degli Eletti del comune di Napoli, scrisse in difesa della Città e del Regno nel 1709 intitolata, *Ragioni a pro della fedelissima Città e Regno di Napoli contro il procedimento straordinario nelle cause del Santo Ufficio*; e l' altra di non minor momento, che l' avvocato conte VINCENZO GALDI divulgò in confutazione di quattro brevi del papa Pio VI, per mantenere le prerogative del re di Napoli in nominare il giudice ecclesiastico di appello nelle cause di scioglimento di matrimonii, ad occasione della famosa causa di dissoluzione di matrimonio tra il duca di Maddaloni e M.ª Giuseppina de Cardenas, de' conti di Acerra. Entrambe queste importanti scritture sono di somma rarità.

in alto per modo, che alla magistratura, ordine in quel tempo di suprema altezza, quando vi erano chiamati, aggiungevano piuttosto onore, anzichè da quella non ne ricevessero. Così il foro divenne presto il cuore della nazione, ed il focolare de' suoi civili progressi [1]. Il popolo, nel senso più esteso, vivea della sua vita, e concorreva con tutte le proprie forze a mantenerne il lustro e il decoro, come se fossero suoi stessi [2]. Cosicchè a voler presentare la storia dello stato napoletano sotto il suo vero aspetto, si conviene principalmente guardarla dal lato del foro. Egli è per questo difetto che gli storici italiani e stranieri, che l' hanno trattata, ne porgono un'idea aliena dalla realità. Noi reputiamo la storia di Napoli essere difficilissima, perchè quando hai descritte le guerre, le paci, l'avvicendarsi delle famiglie regnanti, ed anche le lotte de' partiti politici, cose che formano

[1] Il WINSPEARE, parlando del foro Napoletano del secolo XVIII, nota il fatto. « Il foro di Napoli ha nutrito nel XVIII secolo ingegni felici, ed offre oggi una coltura che non è certamente seconda a quella delle altre capitali d' Europa. Le opinioni cangiate di questo ceto hanno sollecitato le salutari operazioni del re sulla feudalità, ed hanno renduto alla nazione quello che altra volta i loro maggiori le aveano tolto» — *Storia degli abusi feudali*. Nota 122 — Altrove lo stesso scrittore avverte la suprema influenza del foro nel corso della storia civile del regno, comunque i suoi giudizii non si possano sempre accettare senza molte riserve.

[2] Quando Carlo Pecchia si accinse a scrivere l' eccellente sua *Storia politica e civile*, tutta Napoli concorse a fornire di libri il grande ma povero scrittore, che ne ebbe bisogno di una enorme quantità. Per fino i Terres, rinomati tipografi e negozianti di libri, misero i loro a sua disposizione. Non sappiamo se l' esempio di questi librai, umili cittadini, ma caldi di amore di patria, abbia mai trovato, o sarà per trovare imitatori!

pel consueto la sostanza della storia degli altri popoli, non per anco puoi dire di aver toccato il fondo di quella del nostro popolo; la quale, come la corrente sottomarina del Gulph-Stream, che prosegue maestosamente il suo corso senza lasciarsi turbare dalle tempeste che agitano la faccia dell' oceano, si dispiega in tutta l' essenziale sua ampiezza, al di sotto delle terribili catastrofi politiche, che ne mossero solo la superficie. Fin la rivolta contro l'inquisizione, e quella di Masaniello, certo fatti principalissimi della storia napoletana, non hanno altrove radici che nella naturale attitudine alle idee giuridiche, e nella educazione del popolo per opera del foro: chi non attende al fondamento giuridico di que' due famosi moti, non potrà mai nulla intendere della essenza e della finalità loro, e giudicare degli effetti che produssero. Senza di che ti può accadere come al Leo, che dopo di avere con ogni dottrina e diligenza scritta la storia d' Italia, ti lascia al buio sulla essenza sua, in guisa che invano vai trovando l' Italia nella *Storia degli Stati italiani* del dotto tedesco. Questo punto di vista ti porge unicamente il modo per comporre insieme cose in apparenza contrarie anzi inconciliabili, e che intanto la storia indubitatamente certifica, cioè i mutamenti frequentissimi e violenti di fortuna, col composto e pacifico progredire della vita civile della nazione; la più grande soluzione di continuo nella buccia esteriore della sua storia, e la non interrotta continuità del suo progresso intellettuale e civile; e potrai darti ragione del perchè i napoletani sieno stati avuti da moltissimi come inquieti, turbolenti ed avidi di novità, e da altri come tenerissimi

della tradizione, pacati, e tenaci delle consuetudini [1]. Nobilissimi esempii nel trattare in tal modo la storia di Napoli, ne hanno già dato il Giannone ed il Pecchia, l' opera del quale rimasta a meno della metà, ha lasciato un vuoto che non si può lamentare abbastanza.

Se tali erano gli avvocati, naturalmente si domanderà di qual polso doveano essere i magistrati, che aveano a sentenziare sopra lavori di tanto nerbo. La storia ci mostra che la valentia de' giudici era rispondente a quella degli avvocati. E così volea ragione che fosse, sì perchè la sproporzione tra quelli e questi sarebbe stata cosa innaturale, e ripugnante alle leggi della storia; sì perchè quasi tutti i magistrati da qualche rara eccezione in fuori, uscivano dall'avvocheria; non esistendo appo noi quel disordine che era in Francia, pel quale gli ufficii di magistratura essendo venali, poteva un bel giorno un ignorante denaroso occupare il posto di presidente di un parlamento: vizio gravissimo, i cui tristi effetti furono eloquentemente messi in rilievo da Pellegrino Rossi [2]. I nostri più illustri magistrati, di cui la storia ha registrato i nomi, come Francesco Merlino, Gennaro e Francesco d'Andrea, Gaetano Argento, il Caravita, il Patrizj, il Porcinari, il Galanti, il Dragonetti, il Fraggianni, il Demarco, il Simonetta ed altri, erano stati luminari del foro, e perciò riuscivano magistrati degni di quegli avvocati. Onde era natural cosa che dessero fuori

[1] *Degli antichi costumi retinentissima*, scrisse di Napoli Pietro Lasena, insigne erudito del XVII secolo, e peritissimo nelle antichità e nella storia napoletana — *Dell' antico ginnas. napolet.* p. 139.

[2] *Cours d' économ. politiq.* Tom. 1.

quelle sentenze, che domandavano il rispetto di Europa; e quelle consultazioni sopra cose di stato, e sopra punti di giurisprudenza, trattate a modo stesso delle allegazioni degli avvocati, loro richieste quando dal governo, e quando spontaneamente scritte da essi, le quali sono rimaste come monumenti di sapienza civile, e di scienza del diritto e della storia. Citeremo tra tante, a cagion d'onore, la consultazione di Serafino Biscardi, con la quale in sostegno del regio fisco, dimostrò che le chiese ed i monasteri, pe' feudi da loro posseduti erano soggetti agli oneri feudali, ed a pagare il *quindennio*. Per opportuna intelligenza deesi sapere, che il successore feudale quando era chiamato a succedere nel feudo, doveva pagare al principe il *relevio*, sì per la petizione della investitura, sì pel nuovo possesso in cui entrava, sì pel giuramento di fedeltà; ma poichè le chiese feudatarie non poteano morire, così venne stabilito che ogni quindici anni dovessero pagare il *quindennio*, che rispondeva al *relevio*. Le chiese ed i monasteri si ricusavano a soddisfarlo, trincerandosi nelle immunità ecclesiastiche. Il Biscardi pubblicò una scrittura, nella quale i diritti del principato su' feudi, gli obblighi del feudatario, il come le chiese ed i monasteri avessero a reputarsi persone laiche rispetto ai feudi, la distinzione della Chiesa dallo Stato ed i campi diversi delle loro giurisdizioni, la storia di consimili concessioni feudali nel regno, e finalmente le opinioni de' giureconsulti ed i casi de' giudicati, vengono discussi con una grande superiorità di dottrina e di dialettica, per modo che quel responso riesce di tanto momento, che può dirsi un trattato assolutissimo sulla materia, per testimonianza dello

35

stesso Carlo Pecchia [1]. Altro esempio degno di nota è la consultazione del Dragonetti sopra una quistione surta in Sicilia e deferita alla risoluzione del re, intorno al diritto pieno di testare de' feudi, che i baroni siciliani si arrogavano generalmente, interpretando a loro modo il capitolo *Volentes* di Federico II aragonese, e confortandosi con la opinione de' feudisti siciliani. Con ciò venivano ad impedirne la devoluzione al fisco, in caso di estinzione della linea feudale. Il discorso del Dragonetti corre sotto il titolo di *Origine de' feudi;* ed in fondo è un ragguardevole trattato di diritto e di storia feudale, che fece l' ammirazione de' giureconsulti del tempo. Una consultazione del Simonetta sulla quistione, se per esigere il *donativo* dal Braccio Ecclesiastico di Sicilia, fosse stato mestieri di una bolla del papa, come pretendea il clero di Sicilia, con cui l' insigne magistrato mostrò l' insussistenza della costui pretensione, sembrò cosa di tanta importanza al Pecchia, e lo è in effetti, che la inserì per intero nel 3° volume della sua storia, parendogli di non avere a far meglio per illustrare quel punto del nostro diritto pubblico. Nè si vuol tralasciare di cennare le due famose consultazioni del Patrizj, con la prima delle quali dimostrò, che le stipulazioni ed esazioni delle doti monastiche sentivano di simoniaco ed erano contrarie al diritto pubblico e privato; e con la seconda provò l' incapacità de' religiosi a fare acquisti, per la natura del loro istituto. Queste scritture

[1] *Juris responsum pro regio Fisco, quo probatur Manus Mortuas ob Feuda ab ipsis possessa ad servitia et quindenniorum solutionem teneri* — Napoli 1697.

fecero tanta impressione nell' universale, che determinarono la pubblicazione del famoso dispaccio del 9 settembre 1769, con cui vennero interdetti nuovi acquisti agli ecclesiastici [1]. Tralasceremo di mentovare quelle del Vargas, dell'Argento, e di altri molti, tra cui meritano principal luogo quelle in materia giurisdizionale del Fraggianni, una sola delle quali pervenuta in Francia, fu ricevuta con sommo plauso dal parlamento di Parigi [2]. Così l' ordine della magistratura congiunto con quello dell' avvocheria, l'uno degno dell' altro, formarono, quasi membra distinte di un corpo solo, l' insieme di quel glorioso foro, cui tanto deve il progresso civile dell' Europa in generale, ed in ispecie quello del popolo napoletano. Gli uomini che in esso si segnalarono non erano da meno di qualunque più dotto giureconsulto d' oltralpe; e se non scrissero esprofesso trattati di diritto, che assai raramente, ciò fu appunto perchè il gran sapere di cui erano dotati veniva da essi indirizzato alla pratica, ad occasione della quale e con le allegazioni e con le consultazioni, mostrarono di che erano capaci. E perchè tutto fosse completo, l'insegnamento del diritto in tutti i suoi rami era esercitato da professori egregi, in gran parte avvocati anche essi o magistrati, che pubblicarono, come notammo, un grande numero d' istituzioni, nelle quali non sai se sia da lodare più la chia-

[1] Esse hanno per titoli, la 1ª — *De recta dotium monasticarum ratione ineunda consultatio*; la 2ª — *De renunciationibus monialium et ammortizatione bonorum consultatio altera.* Il dotto e pio vescovo di Potenza Andrea Serrao le ripubblicò nel 1766, arricchendole di copiose ed eleganti annotazioni.

[2] Vedi l'elogio del Fraggianni scritto dal P. Gherardo degli Angeli.

rezza delle idee, che la pienezza dello sviluppo storico, sposato ad una mirabile brevità, pregio che perloppiù si desidera più spesso che non si consegua. Che anzi è da osservare, che per quanto sieno diffuse ed abbondanti le allegazioni, nelle quali i loro autori si studiano di persuadere, e perciò non si risparmiano dallo squadrare il soggetto da tutti i punti di vista possibili; ed anche abbondanti, ma alquanto più sobrie e brevi, le consultazioni, gli scrittori delle quali doveano solo esporre la propria convinzione, senza bisogno di raccogliere tutti gli argomenti da ogni parte per persuadere, a modo degli avvocati; per tanto sono concisi e sugosi gli epitomisti, i quali si prefiggono semplicemente d' insegnare, bastando loro che disegnino sostanzialmente le idee, e le inquadrino con precisione nella storia; il che fanno così maestrevolmente, da porgerti in poco spazio una notizia chiara e sostanziosa della dottrina e del suo storico sviluppó. E questo vogliamo conchiudere, che quella scuola storica, della quale i tedeschi menano un vanto sì esclusivo, da farne quasi un monopolio, era nata presso noi da gran tempo come portato spontaneo, e vi fioriva universalmente assai prima che non tra loro. Con questa differenza però, che dove la scuola tedesca è viziata nella sua idea sostanziale dal concetto di necessità fatale, che annulla l' arbitrio, ed a rigore di logica stermina il diritto stesso, poichè non volendo riconoscere altro che la sua manifestazione o fenomenalità storica, lo spoglia di ogni assolutezza, senza di cui il diritto non resta che un vano nome; la nostra scuola storica per contrario, illuminata dalla metafisica del diritto, da cui piglia le mosse, riesce

monda di ogni macchia di fatalismo, nè mai scambia il fenomeno per la sostanza; in guisa che essa in verità raccoglie in sè la filosofia e la storia, la cui improvvida separazione ha generato le così dette scuole filosofica e storica, le quali per tanto innaturale divorzio sono cadute l'una nel più sbardellato capriccio delle teorie, e l'altra nel più cieco e rigido fatalismo.

Tale è stato il foro napoletano. Oggi però le sue condizioni sono mutate: esso trovasi in processo di decadimento dall'epoca de' francesi in poi. Come si andarono man mano estinguendo quegli illustri avvocati avanzo dell'antico foro, e che aveano bevuto alle buone fonti della nostra giurisprudenza, quali furono il Raffaelli, il Niccolini, il Borrelli, il Winspeare, Poerio Giuseppe, il Capone, il Parrilli, il Cassini, il Lauria, F. Carrillo, Francesco Avellino, non erano surrogati in proporzione da altri. La facile e leggera andatura degli scrittori francesi venne sostituita alla grave e profonda nostra scienza nazionale: si diventò facili e brillanti dai migliori, ma a scapito della sostanza: quelli di minor levatura imbarbarirono affatto; ed a poco andare si smarrì quasi del tutto il gusto della giurisprudenza, e la maschia eloquenza degli antichi cesse il luogo alla *chicane* de' francesi. Questo mal' abito è andato imperversando e diffondendosi sempre più di dì in dì, tantochè oggi si dee pure confessare con rincrescimento, che se molti vi ha nel foro i quali sono pregevoli e per acume, e per facilità d' ingegno e prontezza di eloquio, doti che per altro più o meno sono tanto comuni a' napoletani, quanto il valor militare a' francesi, il numero di coloro però i quali sieno degni dell' an-

tica rinomanza del foro, se forse supera quello delle Grazie, resta certamente indietro a quello delle Muse. Ed in rispondenza è andato di mano in mano declinando l'ordine de' magistrati, che brillò l'ultima volta di vivo splendore per opera del conte Ricciardi, e diede ancora sinceri ma più pallidi bagliori, quando il dotto e virtuoso Parisio resse il ministero di giustizia; ma di poi si è venuto ecclissando di grado in grado [1]. La politica entrata nel santuario della giustizia vi recò, come fa sempre, il guasto e lo scompiglio; e sono oltre venti anni che questo tristo vezzo è ito sempre più ingagliardendo, con quale edificazione del pubblico, e con quanto frutto per la giustizia e pel benessere sociale, non è chi nol sappia. Ma oltre di questa ragione, sia pure gravissima, la sua decadenza ha comune l'origine con quella dell'avvocheria. Non vogliamo dire con ciò che anche di presente non vi sieno di buoni e valenti magistrati; ma in quanto ad esservene degni di stare accanto agli antichi, la proporzione è, a dir molto, la stessa che per gli

[1] Ricordiamo taluni nomi de' più insigni magistrati dell'una e dell'altra epoca, come il Cianciulli, il Winspeare, il Parrilli, il Caravita, il Mancone, il Savarese, il Criteni, il Saponara, il Del Giudice, il Letizia, il Niccolini, il Raffaelli, il Lauria, il Poerio Giuseppe, l'Acclavio, il de Marinis, il Tavassi, il Cacace, l'Agresti, il Troya, il Martucci, i due Roberti padre e figlio: uomini dotti, e taluni dottissimi, incorruttibili, diligentissimi nell'amministrare la giustizia; senza parlare di altri moltissimi, alquanto minori di scienza, ma non dissimili per amor di giustizia e per integrità. E se furono taluni che disonorarono la toga, giacchè sempre vi ha loglio misto al buon grano, si vogliono considerare come deplorevoli eccezioni, ma l'ordine della magistratura nel suo insieme comandava il rispetto e l'ammirazione.

avvocati. E del pari può dirsi il medesimo de' professori di diritto, salvo che tra costoro da un pezzo la messe è anche più scarsa. Queste cose diciamo a malincuore, ma per obbligo di verità, che ci vieta di adulare i nostri concittadini. I quali non vorremmo che facilmente si consolassero, considerando che il foro napoletano, anche come è, maggioreggi e prevalga sugli altri d' Italia, in guisa che i nostri avvocati senza temere di paragone, entrino di molto innanzi a quelli delle altre provincie italiane; perchè ci sembra che un pigmeo non possa lodarsi di vantaggiosa statura, se comparandosi a'lilliputti, si trovi più alto di loro. E sia sugo di questo discorso la conclusione, che se oggi si vuol fare nulla di fruttuoso nello studio e nell' insegnamento del diritto, e restituire al popolo napoletano il nobile vanto di essere principe in quella provincia, ad onore di Napoli non solo, ma della gran patria italiana, (giacchè il pregio del foro napoletano non è, nè può essere che ad onore e gloria d' Italia), vanto assai diminuito poi che un' abbietta ed indotta servilità verso i francesi glielo ha stremato, non vi sia altra via che ripigliare le nostre grandi tradizioni giuridiche. Questo non vuol significare, che si hanno da ricalcare pedantescamente le orme degli illustri nostri antichi, e fare di loro, direi quasi, la seconda edizione: la prima basta e ne avanza; ma accettandone l' intonazione ed il modo di fare, proseguire animosamente in quella via, che è propria dell'ingegno napoletano. Alla cui temperie è ripugnante del pari sì la leggerezza del sentimentalismo antiscientifico de' francesi, che dissolvendosi in una casistica senza regola, fa svanire sin l' ombra della

scienza; che il difetto d'idealità de'tedeschi, il quale dà luogo a quell'astratteggiare subbiettivo, che pone gli schemi in luogo delle idee, e discorrendo per minuzie e frastagli eruditi riesce spesso noioso, pesante, e non sempre perspicuo; difetti di cui non sono immuni anche opere di molto momento, come può avvertire chi abbia letto, per dire de'sommi, il Niebhur, il Mommsen, ed il Savigny stesso. La scienza che non si rimane se non compenetri la pratica, la pratica che non procede altrimenti che al lume de' principii solidamente stabiliti dalla scienza, è il campo proprio dell'ingegno napolitano, in cui per tanti secoli è riuscito originale e profondo; e pel quale si è maneggiato per modo, che in mezzo a vicende spaventose e frequentissime turbazioni, potè edificare uno stato, che per saviezza e libertà d'istituzioni e per perfezione di macchina governativa, non avea nulla ad invidiare, non che agli altri stati d'Europa, alla Francia stessa.

II.

De' diversi giudizii recati sopra Napoli e su' Napoletani, e delle cagioni loro.

Alla pag. 131 noi dicemmo, che in grazia della setta gallizzante, oggi tenera maggiormente del tedesco, devota allo straniero sempre, ed aborrente da ogni senso d'italianità, tuttochè faccia scialacquo di vuotaggini rettoriche per esaltare l' Italia, siasi sparso a piene mani il dispregio ed il vitupero sopra Napoli ed i Napoletani. Dicemmo pure, che altra volta non fu così. Questa proposizione merita qualche chiarimento.

Nessun paese è stato al pari del Napoletano soggetto a giudizii più contrarii tra loro, e nel tempo stesso più taglienti ed assoluti. Chi lo ha sollevato alle stelle, e chi cacciato nelle gemonie; altri ne è rimasto colpito dalla più alta ammirazione, ed altri l'ha trattato col più sdegnoso dispregio; taluno lo ha dipinto come focolare di scienza e di civiltà, e talun altro lo ha considerato come immerso nella barbarie. Or come comporre insieme sentenze così ripugnanti? L'indagarne le ragioni e svolgerle in tutta l' ampiezza loro, fornirebbe ricchissima materia ad opera di grande lena e di non piccola mole. Ma senza impelagarci in un mare, le cui sponde stanno tra loro a perdita di vista, ci fermeremo a qualche semplice considerazione. Certamente il caso è straordinario: e se nessun paese è stato fatto bersaglio di accuse più stemperate, ed in pari tempo segno di lodi maggiori, è giuocoforza dire, che la cosa

sia per sè stessa ardua e momentosa. Per fermo nè Polonia, nè Ungheria, nè Svezia, nè altre nazioni meno importanti trassero a sè tanto, ed in modo sì diverso, l'attenzione di tanta gente: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna ebbero lodatori e detrattori, ma non si è giunto dall'una parte e dall'altra a tanta altezza di lodi, o a tanto eccesso di vituperii. Questo fato Napoli lo ha avuto comune con l'Italia tutta, ma in modo eminente sovra le altre sue provincie. Napoli, a dir corto, ha subìto la sorte comune a tutte le maggiori umane grandezze, impugnate e difese acerrimamente del pari. E per fermo dove è smisurata grandezza, ivi si dà pure contrarietà di giudizii, perchè quella riuscendo apprensibile a pochi ed inaccessa ai più, sorge di necessità la discordia tra' giudicanti; dove che quando si tratta di grandezze mezzane per l'ordinario cascan tutti d'accordo, perchè tutti le intendono, sia pure in modo più o meno adeguato. Il Cattolicismo stesso, Roma antica e la moderna, e l'Italia intera, Cesare, Gregorio VII, Innocenzo III, Dante, Galileo, il Bruno, il Vico, Napoleone hanno sperimentato nelle menti degli uomini le vicende più strane. In quanto tocca a Napoli noi crediamo tre esserne le cagioni principali: l'indole del popolo; la qualità de' visitatori o di coloro che se ne sono occupati; la piega delle idee in epoche diverse. Toccheremo a volo di ciascuna.

La qualità sostanziale e prominente del popolo napoletano è la sovrana attitudine alla contemplazione della verità, quale rifulge nella sua schietta realità all'intelletto; attitudine, a fecondare e sviluppare la quale hanno giovato in modo incredibile le

formidabili e frequenti catastrofe politiche e civili, da cui è stato quasi di continuo travagliato. I colpi di tutte fortune hanno fatto a Napoli quello che le traversie sogliono agli uomini di grande animo: ne hanno acuita la mente, purificato l'occhio intellettuale, reso il giudizio pacato, ma solido e maturo, e rinforzata la volontà a grandi cose; non già però a quelle che sono indirizzate a procacciare commodi e diletti alla vita materiale, che oggi per corrotto senso di ogni vera grandezza, unicamente si tengono per grandi; ma sì a quelle che sono rivolte alla scoperta del vero, ed alla perfezione dei civili istituti, che è il campo proprio dell'attività dell'ingegno napoletano. Così l'uomo di mare si erudisce tra le tempeste, ed il soldato tra le battaglie attinge la perizia dell'arte militare. Di quella sua massima attitudine alla contemplazione del vero fa testimonianza irrecusabile la storia, la quale mostra Napoli stare a capo di tutti i principali momenti della evoluzione del pensiero. Certo la storia del pensiero moderno si condensa in tre sommi momenti: l'uno dell'autorità prevalente alla ragione: l'altro della ragione avversante l'autorità: il terzo dell'autorità e della ragione accordantisi insieme. A questo triplice movimento del pensiero si veggono presedere, a tacere di altri minori, tre napoletani, cioè S. Tommaso, Giordano Bruno, Giambattista Vico: la *Somma Teologica*, la *Causa principio ed uno* con l'*Universo infinito e mondi*, la *Scienza Nuova* sono i tre massimi portati dell'umano ingegno nella scienza filosofica, e racchiudono in loro quei tre supremi momenti dell'umano pensiero; il primo già esaurito nel medio evo, il secondo consumato

dall' Hegel e dalle sue scuole, il terzo iniziato dal Vico e che appena può dirsi incominciato; cosicchè al momento in cui siamo, Napoli siede ancora al timone della scienza speculativa, dalla quale tutte le altre scienze ricevono l'impulso e la legge del loro movimento. È inutile fermarci più lungamente sovra questo argomento; a dirne molto ci vorrebbe un volume, e poco non giova: esso

È tanto che non basta a dicer poco.

Che se taluno, cui questo potrà parere maraviglioso, l'impugnasse, dicendo non aver Napoli dato dopo il Vico, altri filosofi di gran polso, sarà molto facile rispondergli, che gli uomini veramente grandissimi non vengon su che a preconizzare una intera epoca di svolgimento intellettuale; nè altri ne appariscono, se non dopo che il movimento iniziato da quelli non sia dispiegato e condotto alle ultime conseguenze. Se fosse altramente i grandi uomini non avrebbero funzioni proprie e proprio fine; nè sarebbero concepibili, nè avrebbero ragione di essere molti intelletti veramente sovrani, che popolassero il mondo nel tempo stesso. Se il nuovo campo aperto dal Vico ha ancora da essere sfruttato, a quale uopo si richiedono molti ingegni di non mediocre grandezza, un altro Vico sarebbe un fuor d'opera; e la Provvidenza nulla di soverchio crea nel mondo, così in quello della natura come in quello della intelligenza.

Questa rara facoltà alla visione del reale, che suol sempre accompagnarsi con l'atto del passeggiar liberamente nel campo del vero, produce nel popolo napoletano gli stessi effetti che negl'individui, che ne sono dotati, di cui principalissimi sono questi:

non inchinarsi se non innanzi a vere e straordinarie grandezze, e quindi l'essere poco disposti a lodare molto gli altri e sè medesimi; tendere irresistibilmente a smascherare e deridere ogni grandezza posticcia; molto confidare nella Provvidenza, pochissimo nell'arbitrio degli uomini; considerare le cose universe secondo il valore che hanno in *rei veritate*, cioè nella unità dell'ordine in cui sono disposte, e quindi non far lo scambio tra loro, col concedere alle meno rilevanti quella importanza che loro dà il volgo, il quale la nega alle maggiori; e da ultimo una certa noncuranza delle forme esteriori, e poco ardore di desiderio verso certe utilità, cui corre dietro con tanta ansia il volgare, che altro non apprende. Socrate si burlerà della sapienza dei sofisti: Niccolò di Cusa o Galileo non magnificheranno troppo la propria e l'altrui sapienza: Vico e Dante non crederanno gran fatto alla onnipotenza dell'umano arbitrio: Leonardo non sarebbe andato in visibilio per la macchina da cucire o pel velocifero, nè Cujacio innanzi al migliore regolamento di polizia urbana. Questi effetti naturalmente prodotti dalla intellettualità della natura, avvalorati dalle traversie dell'avversa fortuna, hanno di buon'ora conformata la fisonomia morale del popolo napoletano, che su per giù è la stessa da molti secoli. Essa è principalmente religiosa, perchè le verità della religione nell'atto che sono l'apice della metafisica, sublimano e riscaldano, purificandoli, gli affetti del cuore: ricchissima di fantasia, la quale non sta, come altri pensa, nel pascersi di chimere e di sogni, ma è la qualità che indivisibilmente si congiunge alla più vigorosa intellettualità, perchè

e la facoltà della sintesi, e della creazione sì nelle arti come nelle scienze: confidentissima nella Provvidenza e per conseguente scettica all'arrabattarsi dell'umano arbitrio: raramente ammiratrice degli altri poco o nulla di sè medesima, e perciò parca lodatrice altrui, e mediocremente sensibile alle lodi proprie: acuta e critica in sommo grado; il *perchè* continuo che sta in bocca de' napoletani, è l'arma irresistibile con cui presto vanno al fondo, criticano e sfatano gli umani artificii, spogliandoli delle apparenze per quanto vuoi splendide e seduttrici: tenace delle consuetudini: assai tollerante degli abiti e delle idee altrui, ma in pari tempo risolutissima a governarsi e pensare a modo suo: aborrente da spirito di setta e di municipalismo: poco curante delle forme e tenera molto della sostanza: passionabile ed entusiastica fino a'più grandi sacrificii, se le baleni d'innanzi qualsia cosa nobile ed alta. Gli scrittori nostrani, che al pari degli altri sogliono specchiare al vivo la stoffa della propria nazione, rispondono perfettamente a questa indole. Li trovi elevati, sodi, robusti, vivaci, ragionatori e critici in grado eminente, favellanti *ore rotundo*, conditi di sale attico, e per lo più stracurati nella forma: il Campanella, il Bruno, il Vico, il Pecchia, il Giannone che vanno tra i nostri maggiori, ne porgono esempio principale, per tacere di altri; gli scrittori eleganti, che pur parecchi ne trovi, fanno eccezione, non regola: in generale i nostri hanno dettato assai meglio in latino che in volgare. Ma dunque, mi si dirà, tu fai del napoletano un popolo di filosofi e di una indole impeccabile. A parte le esagerazioni: Napoli non è certo una vasta Accademia o una immensa Stoa, il che solo a dire sa-

rebbe ridicolo: ma come i toscani posseggono tutti, uomini e donne, ed anche i meno svegli tra loro, un certo senso artistico più o meno sottile, senza che per questo sieno tutti Michelangioli, Arnolfi o Leonardi; così pure avviene dei napoletani, i quali partecipano tutti ad un certo abito intellettuale, che è propria dote della loro natura; e come su' labbri delle ciane fiorentine e de'villici di Valdarno incontra rinvenire eleganze di dire, che loro ruberebbero il Machiavelli e Galileo, così pure accade, e questo è stato notato non da uno o da due, ma da molti, trovare in bocca fin de' nostri *lazzaroni*, considerazioni e pensieri e motti arguti, che tradiscono l' intellettualità della natura del popolo in cui comunicano, e che fanno maravigliare anche i più addottrinati. In quanto poi alle pecche, piacesse al cielo che non fossero: i napoletani hanno precisamente quelle che rispondono ai pregi di cui sono insigniti. La religione tira talvolta a superstizione; la confidenza in Dio e la miscredenza all' arbitrio degenerano talora in inerzia; l' ironia in mordacità, ma quasi sempre senza veleno; ed il riso burlevole qualche fiata eccede, senza però che trascorra a deridere mai la virtù ed il bene; la caldezza del cuore e la prontezza della mente li fanno impromettitori alcune volte di quello che poi non possono mantenere; la fina critica li rende in certi casi discutitori soverchi; lo sguardo avvezzo alle grandi cose, spesso gli fa non curanti anche delle bontà mezzane; e la poca ammirazione di sè medesimi li conduce a sparlare ingiustamente delle cose e degli uomini loro. Questo è forse il loro difetto principale, in cui cascano anche non di rado i nostri scrittori; e

puoi trovare da moltissimi, precise nel passato secolo, descritto il loro paese quasi come ignorante e barbaro, e questo in tempo in cui esso per l'opposto non fu mai sì ricco di uomini più eccellenti in ogni ramo di sapere; e criticare amaramente le loro leggi e le loro istituzioni, le quali in realtà erano le migliori di Europa. Questo difetto ha fatto sì che i forestieri, i quali non potevano avere una vera e profonda contezza delle cose nostre, hanno preso que'giudizii alla lettera e sono stati tratti in inganno. Per contrario i francesi col lodarsi l'un l'altro, e levare a cielo fin l'infinito numero delle loro mediocrità, sono pervenuti a farsi credere i dittatori della scienza e della civiltà; ed i prussiani, che li vincono in boria nazionale, imitandone il costume sono riusciti allo stesso. Da ultimo l'amore prevalente della sostanza ha causato in loro spesso un biasimevole dispregio delle forme sì nelle opere di scienza, che nelle abitudini del vivere, dando l'appicagnolo a farli riputare per barbari ed incivili. Ma si vogliono accettare gli uomini come sono; e questi difetti senza ambagi da noi confessati, in fondo non derivano che dalla superiorità della intellettuale loro natura. Ogni nazione ha i suoi pregi e i suoi difetti: ma certo la levigata leggerezza francese, il tardigrado e pesante appiombo tedesco, la rigida durezza dell'inglese, la pigra testardaggine spagnuola, se sono difetti che rispondono a qualità egregie, non arguiscono punto una stoffa intellettuale superiore.

Egli è naturale, che dotata d'indole cosiffatta, Napoli sia comparsa sotto aspetti diversissimi a'visitatori suoi ed a coloro che l'hanno guardata da lontano. Napoli è stata ab antico ed in tutti i tempi

frequentata de un numero prodigioso di forestieri di ogni lega e d'ogni sangue. Il grosso di costoro è, come dovunque, schiettissimo volgo, ricchi o poveri, patrizii o plebei poco monta: un piccolo numero se ne sequestra alquanto: pochissimi hanno attitudine, penetrando oltre la buccia, di toccare il midollo: rarissimi conoscono, i più ignorano affatto, la storia e la vita de' popoli che visitano; sono poi parecchi coloro che ci vanno in busca di fortuna. Or quel volgo, che non può levarsi più in su delle materiali apparenze, non sa giudicare della civiltà di un popolo con altro criterio. Oggi generalmente si tiene che il più avanzato di tutti in civiltà sia il popolo francese: ma se dimandassi a' più, perchè l'abbiano in questa stima, troverai, che posposte le buone ragioni, che pur molte ve ne sono per dirlo civilissimo, i motivi li tolgono dallo splendore delle botteghe, dalla eleganza de' teatri, dalla civetteria delle donne, dalle salse e dagl'intingoli dei cucinieri, e fino dagli allettamenti poco onesti di Mabille: i migliori piglieranno argomento anche da' buoni ordini di polizia urbana che ivi sono. Come è chiaro, questo è scambiare la scorza col midollo, e gli amminicoli pel principale, onde riesce il più perverso modo di giudicare. A gente di tal risma piovuta tra noi, il difetto di certi sussidii di raffinata sensualità, i *lazzaroni* in camicia, la mediocre nettezza delle strade, gli abiti del vivere alla buona della nostra plebe, sono paruti evidenti segni di poca civiltà, anzi di barbarie: e la facile contentatura de'nostrani, la noncuranza di certe forme, la semplicità del conversare e delle usanze, l'ironia del discorrere, il non vantarsi troppo, e la nessuna solennità di sussiego sono apparsi come

caratteri di dappocaggine e di grossolana stupidità, quando avrebbero dovuto essere segni tangibili del contrario; e senza andare più oltre, detto fatto hanno pronunciato su Napoli, come oggi è di moda a dire, il loro *verdetto*, che si compendia in questo vieto motto, che essa fosse un paradiso abitato da demonii[1]. Le ire poi crescevano in loro, sovratutto ne' francesi e negl' inglesi, che più degli altri ripongono la civiltà ne' commodi del vivere e nella estrinseca pulitezza delle usanze, e che più di tutti ci hanno astiato, quando, volendola fare da maestri in civiltà, vedeano tornare a voto i loro sforzi per farsi stimare più civili di noi, pagati unicamente con ironici sogghigni, o con burlevole ammirazione: ne hanno conchiuso: il popolo napoletano non solo è barbaro, ma resiste, deridendola, alla civiltà. Tornati a casa si sono dati a sfogare con gli scritti il dispetto dei disillusi, ed il malanimo de' derisi; e ce ne è cascata addosso una fitta grandine (chi può contarli?), qual più qual meno maligno. Essi

[1] Questo motto è antico; il Briezio, cosmografo francese del XVII secolo, riferisce come comune in bocca degli altri italiani: *proverbium, regnum Neapolitanum paradisum esse, sed incolas daemones*. Egli però sente tutt'altramente de' napoletani. Il principe Beloselsky, ministro di Russia a Dresda, per contrario, che avea dimorato per un pezzo tra noi, e molto studiava nelle cose italiane, in una sua lettera al Voltaire, datata da Napoli il 7 marzo 1782, in cui gli parla molto di Napoli, così scrive: « Ceux qui ont dit que c'est le paradis terrestre habité « par des démons, ont dit une plaisanterie également dépourvue « de sel et de philosophie. Le peuple napolitain est aussi bon « que le sol qu'il a le bonheur d'habiter. » V. Torcia — *Breve difesa della nostra nazione*. Napoli 1783, n. 38. Ecco un esempio de' giudizii ripugnanti tra loro emessi sul conto di Napoli.

spiando e notando con somma diligenza, ed anche esagerando fin le minuzie delle cose da riprendere' che in un gran popolo sono sempre; e sminuendo o tacendo affatto delle lodevoli, sono giunti financo a gremirli delle calunnie più insulse e ridicole: chi crederebbe che altri abbia scritto esservi in Napoli il mestiere di castrare i fanciulli; e che su parecchie botteghe leggeasi la scritta: *Qui si castrano ragazzi?* che le nostre donne sono così superbe, che non avendo domestici che le accompagnino in pubblico, fanno vestire di livrea i loro mariti? [1] In

[1] Non vogliamo defraudare il lettore di un saggio almeno dei giudizii recati sul nostro conto. Il sig. Roland de la Plantière, dopo di averci ben bene conciati, sciorinando una miriade di castronerie, p. e. che i nostri banchi eran surti per occasione della malafede e dell'indole nostra cavillosa etc. così sentenzia: « Questa « nazione sì molle, sì vile, sì ignorante, sì ottusa in tutte le parti « delle scienze, dello arti, delle lettere, della polizia » (vedasi che il giudizio è completo e senza complimenti) « è intanto la « prima del mondo in produrre i grandi maestri di musica; ed « ella fassi ammirare più in altri paesi, che nel suo ». (Torcia op. cit. p.59.) Vedi acume di giudizio! come una nazione cosiffatta possa riuscire principe nella più sublime ed intellettuale delle arti, è tal cosa che può coagulare solo in un cervello pari a quello del sentenzioso francese: nè si creda che costui fosse un dappoco, almeno se si dee prestar fede a' suoi titoli di avvocato al parlamento e socio di molte accademie. Ma ecco che il Conte di Oxenstirn, il quale ci onorò di sue visite sullo scorcio del passato secolo, ci vitupera in senso contrario. Ei dice, che noi siamo il popolo più cattivo e sottile; ed in prova allega che quando Spagna possedea Napoli, era volgare detto: « che il Re cattolico regnava per « la dolcezza in Sicilia, in Milano per l'autorità, ma in Napoli « per la finezza »; e dipoi: « che noi siamo una nazione fine e « viziosa, e quindi difficile a governare, e che perciò Spagna fu « obbligata ad usare con lei i più grandi riguardi; e che i vicerè « spagnuoli, che altrove si faceano lecito ogni cosa, furono costretti

quanto a que' visitatori che sono qui venuti a cercare fortuna a furie d' imposture, questa propriamente non era aria per loro: il popolo presto li fiuta e li deride: parecchi pel passato, ed anche a' dì correnti hanno voluto tentare la prova, ma sono rimasti colle trombe nel sacco. Qui si è avvezzi a pesare gli uomini, e discuterne i meriti senza cerimonie: idoli non se ne adorano, qualunque si fossero; e molti uomini riputatissimi altrove, sono stati ridotti qui alla vera loro misura. Napoli ha sempre onorato e riverito gli stranieri illustri e dabbene: e per la sua assoluta assenza di boria municipale, ha consentito loro volentieri i più alti seggi, anche nelle magistrature, accettando con somma gratitudine il bene che le hanno fatto, riverendoli in vita e lodandoli dopo morti: ne sono lucidi esempii il fiorentino Francesco Acciajuoli [1], il romagnolo Pontano [2], lo spagnuolo Carleval [3], il pisano Tanucci [4], il ro-

« co' Napoletani ad andare *piano piano* (*sic*); e che perciò solea dirsi: che il vicerè di Napoli mangiava, quello di Sicilia « rosicchiava, o quello di Milano divorava ». Lasciamo al lettore la cura di accordare tra loro, se gli pare, l'avvocato ed accademico francese col conte e politico svedese; l' uno e l'altro de' quali, massime il secondo, sono così innocenti che non si accorgono del grande onore che ci fanno, credendo di biasimarci. Pare nulla allo svedese l'avere questo popolo fatto piegare l'intollerabile orgoglio castigliano: l'avere temperata la rapacità de' suoi vicerè; ed obbligato solo egli la temuta ed altera monarchia di Spagna a trattarlo non come un branco di pecore, come solea fare con altri popoli, ma sì come uomini con cui non è da scherzare?

[1] Gran Siniscalco del regno sotto Giovanna I.

[2] Ministro di Ferdinando aragonese.

[3] Consigliere del S. R. Consiglio.

[4] Ministro di Carlo III e di Ferdinando IV.

mano Tozzoli [1], il Beato Paolo di Arezzo ed altri molti; ma in quanto agl' impostori li ha smascherati e messi in fuga, e se non ha potuto, a causa della altrui violenza liberarsene, li ha almeno inesorabilmente derisi. Or come questi sfogheranno il loro rancore, e scuseranno la loro stizza diversamente, che chiamando Napoli barbara ed incivile? Ecco come ci hanno giudicati i viaggiatori poco capaci o bindoli. Non è perciò a maravigliare se i costoro scritti diffusi in Europa, abbiano tratto moltissimi, ed anche uomini pregevoli, in inganno: difatti come credere, per chi non li sapeva, quale fosse l' indole o il segreto motivo di quei romanzatori o libellisti? D' onde è nato che tra molti, che non hanno conosciuto Napoli, se non per loro, siasi ingenerata la più torta opinione di noi e delle cose nostre. Ma bene altramente ne hanno pensato non pochi gravi uomini, i quali hanno viaggiato non per avere occasione di spendere o di sollazzarsi, ma sì per erudirsi intorno agli uomini ed alle cose, e contemplare con gli occhi e giudicare da sè di quello, che era loro noto solo per fama. Tra tanta inutile e fastidiosa plebe di visitanti, a Napoli è toccato in sorte averne non rari, i quali dimorativi a lungo, hanno potuto, mercè il fino loro criterio, giudicare cordatamente di noi, e rilevare quelle grandezze che rimangono incomprensibili alla turba. E non pure la bellezza incomparabile della terra e del cielo, la ricchezza incredibile de' prodotti, la magnificenza ed il regale splendore della vasta metropoli colpivano di ammirazione i loro sguardi; ma il foro, i maestrati,

[1] Presidente del S. R. Consiglio.

i commerci, le armi, gl' istituti di carità, i sodalizii di scienza e di beneficenza, li empivano di maraviglia e ne accendevano l'amore, che in taluni giunge all' entusiasmo ; onde facean segno delle loro più aperte lodi precisamente l'indole degli abitanti, disconosciuta o calunniata dagli altri. Taluno chiamò Napoli massima tra le città italiane, altri la prepose ad ogni altra città di Europa, Parigi inclusa, altri la porse a modello di civile sapienza agli altri popoli, altri l' additò come sacrario della scienza; *nobile, dotta, valorosa in arme e pia* sono gli attributi consueti di cui la onorano; e non rifiniscono dall' esaltare la prudenza civile dei magistrati, il valore militare de' soldati, l' acume, la naturale attitudine alle cose grandi, la frugalità del vivere, e nelle occasioni la splendidezza, e la grande carità degli abitatori, la sapienza e la modestia de' professori di scienze e di arti. Riferiremo più giù taluni di questi giudizii, i quali sono tanto più importanti, in quanto che profferiti da uomini gravi e dotti, e talora alto locati, che aveano visitato le principali città non solo d' Italia, ma di Europa. Che se voci così autorevoli non sortirono di vincere all' intutto le false credenze del volgare, è facile rendersene ragione: sì perchè poche, sì perchè gli scritti gravi non gustano a molti, sì perchè il frastuono del garrire di tanta gente empì di tanto rumore le orecchie, che difese vi penetrassero le voci di quei savii, sì perchè alla fine il male si crede più presto che non il bene. Ma se, come dimanda ragione, i giudizii si vogliono pesare e non contare, e realmente in fin de' conti intorno agli uomini ed alle cose restano i giudizii de' sapienti, e non le lodi e i vitupe-

rii delle moltitudini ignoranti, Napoli può francamente dire, che giustizia le è stata fatta; e può tenersi compensata a dismisura delle ingiuste accuse, e della molestia dei vani susurri degli altri.

Ma quello che più ha conferito al dispregio ed all' oblio de' napoletani, e che in realtà torna a maggiore loro lode, è stata l'ultima piega che hanno preso le idee in Europa, la quale incominciata nel secolo XVII, è venuta di continuo crescendo nel corso del XVIII, ed ha spiegato il suo massimo elaterio nel secolo che corre. Di sopra avvertimmo, come il secondo principale momento della vita del pensiero è quello in cui la ragione ponsi come avversaria della fede, nè vuole altra autorità consentire che non sia essa stessa. Questo movimento fu misurato in tutta la sua distesa dalla mente sovrana del Bruno; e prima che altri vi avesse pur messo il piede, egli ne attinse il termine, recandolo dirittamente all'ultima conclusione, cioè alla immedesimazione de' contrarii. Ma il Bruno arrivò troppo presto: le menti di Europa a tenergli dietro impiegarono dugento e più anni; ed in sì lungo cammino dimenticarono il grande nolano, per ricordarsi solo de' successori suoi da meno di lui, che pure avea dischiusa la via a tutti non solo, ma financo additato loro il termine del viaggio: primo ad accorgersene fu lo Schelling, e gliene si dee non piccola lode. Questo nuovo periodo, che corre sotto il nome di *filosofia moderna*, si riassume nello studio del subbietto avulso dal suo obbietto, e che tenta di ricostituirlo, traendolo dalle viscere del subbietto stesso; moto intellettuale che per necessità dovea partorire il il panteismo subbiettivo del Fichte, e da ultimo il

panteismo dello Schelling e dell' Hegel, che consiste nella fusione del subbietto e dell'obbietto, giungendo così alla immedesimazione de' contrarii, termine in cui si compie. Così dove il Bruno pervenne, valorosamente volando per virtù di felicissimo intuito del pensiero, servito da una logica audace e rigorosa, le migliori menti di Europa non giunsero che camminando a passi lenti, dopo un lungo, minutissimo e non di rado fastidioso studio del subbietto, e attraverso di mille avvolgimenti. Del guadagno parziale che questo andamento del pensiero abbia recato alle discipline speculative, non è qui il luogo di discorrere.

La nuova scuola fu capitanata, come è trito, dal Cartesio: la filosofia cessò di attendere alla metafisica, e declinò da' problemi più ardui e capitali dello scibile, per versarsi unicamente nello studio delle cose naturali, l'uomo incluso; cioè si converse in fisica, non illustrata però dalla luce intellettuale delle idee, e che pigliava per solo criterio l'esperienza del senso, esterno od interno che fosse. Questa filosofia spoglia d' intellettualità, essenzialmente sensista, e la cui miglior parte riducesi ad un mero logicizzare più o meno intricato e rigoroso, non potea confarsi al genio ricco d'idealità de' napoletani; i quali connaturati alla contemplazione della verità reale ed obbiettiva, ricusavano di adattarsi ad un abito di speculare, forse alto per altri, ma per essi troppo basso, come ripugna alla natura dell' aquila il rasentare, a modo de' minori uccelli, la terra. Era da poco surto il cartesianismo e cominciava appena a fiorire, quando un gran fatto avveniva in Napoli, avvertito da pochissimi, e tra-

scurato affatto da tutti gli storici della filosofia moderna, anche da' tedeschi. In un angolo de'meno nobili di Napoli era nato un figlio ad un umile libraio, e questi era il Vico. Quest'uomo straordinario, fatto dalla Provvidenza ad essere la luce del mondo, fiutò l'ambiente del secolo, pesò il catesianismo, ne penetrò l'intimo midollo, ne misurò il corso prima assai che fosse compiuto, come un buon botanico, che guardando appena un seme, sicuramente indicherà qual pianta sarà per nascere, e quali saranno le forme che assumerà nel processo del suo svolgimento ed i frutti che se ne corranno. Egli in pari tempo raccogliendo tutto quel che di bene inchiudevasi nel movimento autonomico della ragione, sequestrandolo dalle malefiche esagerazioni, gittava le fondamenta del terzo momento della evoluzione del pensiero, componendone la libertà con l'ossequio all'autorità; ed amicando i diritti legittimi della ragione più spiegata co'dommi eterni ed inconcussi della Fede, s'internava nella intima struttura dell'albero della scienza, di cui disegnava la reale enciclopedia; la quale ei riconduceva alla unità più reale e più pura, e nel tempo stesso più feconda, che abbraccia e dispone nel proprio luogo tutte le scienze, dispensando a ciascuna il succhio vitale onde viva, aumenti e fruttifichi in armonico accordo con le altre, del quale tutte si giovino a vicenda. Preconizzava egli così la concordia ordinata della civiltà, nel senso più largo, con la religione, che è pure il grande desiderato del fiore degl'ingegni odierni, e la più forte ed alta aspirazione del secolo. Ecco l'uomo che altri (per buona fortuna non napoletano) dalla cattedra non si peritò di chiamare *mediocre*

metafisico; onde l' uditorio stupito ebbe a dubitare della sanità di mente dal professore illustre. Accanto al Vico, camminando sulle sue tracce, si schierarono due altre menti poderose, Paolo Mattia Doria e Tommaso Rossi, quegli combattendo il cartesianismo nel cartesiano Spinelli, e difendendo la ideale metafisica degli antichi; questi, cominciando dal riconnettere la Religione con la scienza, che il domma fondamentale del cartesianismo separa, impugnava il Locke e lo Spinoza, da cui muovono i due grandi fiumi che mettono capo alla sorgente cartesiana; e poi intorno a loro raccoglievansi altri minori. In tal guisa in Napoli vennesi formando un piccolo, ma invitto nucleo, che ardì solo tener testa all' impeto irrompente del cartesianismo, che avea già invaso gran parte delle menti europee e si apparecchiava a conquiudere il resto, per regnare, come altravolta Aristotile, unico tiranno del pensiero, dovunque meno che in Napoli, dove spuntò le sue armi. Così Napoli altravolta chiuse le porte sul petto ad Annibale; e poi messe una diga al furore de' Longobardi. Da quello che è detto è chiaro, che Napoli ripudiò il cartesianismo non perchè nol conobbe, ma perchè conosciutolo, lo consumò. Anzi quello avea tentato di farvi una punta. L'amore delle novità, il favore crescente, il plauso universale d' Europa aveano adescato taluni tra noi: Francesco d' Andrea, Aurelio di Gennaro, Tommaso Cornelio, Francesco Maria Spinelli, Nicolò Cirillo, Leonardo di Capua, uomini tutt'altro che volgari, per dire solo de' più notevoli, prestarono le orecchie alle idee correnti; si giunse finanche a stabilire una società scientifica detta degl' *Investiganti*, per diffondere la filosofia

cartesiana [1]: ma non gittarano salde radici. L'opposizione primaticcia e vigorosa del Vico lavorando un terreno adattato, produsse i suoi frutti: il Doria stesso, e Francesco Serao, uno de' più grandi medici che abbiamo avuto, e grandemente riverito in Europa, i quali aveano da principio abbracciato focosamente le nuove dottrine, dipoi le ripudiarono; e merita speciale attenzione il libretto del Doria, intitolato *Discorsi Filosofico-Critici*, dove espone le ragioni per cui da cartesiano che era ritornò al puro latte della platonica filosofia; e ohe riesce una delle critiche più intellettuali e profonde del cartesianismo. È poi degnissimo di attenzione, che quella che non attecchì punto nè poco fu la matematica cartesiana: Napoli ebbe allora matematici di gran polso, i quali ricusando le nuove dottrine, si tennero saldi alla idealità della matematica greca, come i pensatori alla filosofia platonica. Questo punto recondito verrà tra non molto messo in chiara luce da un eletto ingegno, che vi ha speso attorno lunghi anni di studio. A corto andare adunque quella pianta esotica imbozzacchì: l'accademia degl' *Investiganti* sfiorì, e poi si spense; e di quella leggera effervescenza di idee importate da fuori non rimase vestigio, meritevole di considerazione.

Intanto il torrente delle idee cartesiane dilagava l' Europa, ed assumendo gli aspetti più disparati, tirava nel suo vortice proteiforme tutte le provincie dello scibile, dove mescolati insieme brulicavano innumerevoli sistemi di scienze intellettuali, civili, fisiche e filologiche rissanti tra loro, e spesso con sè

[1] GIANNONE — *Storia Civile* L. XL. cap. 5.

stessi, con sopravvento or degli uni or degli altri, finchè la scuola tedesca mercè grandissimi sforzi, non riuscì a dare per un momento a sì diversi elementi una certa unità meramente logica, che durò fino all' Hegel Egli è palpabile che durante questo periodo, il quale non è che lo sviluppo del secondo momento del pensiero scientifico, in cui generalmente non si volle accettar nulla in ogni ramo del sapere che non fosse improntato di cartesianismo, Napoli che sola lo combattè, e si teneva salda alla tradizione platonica purificata e rinforzata dal cattolicismo, dovea vestire figura di un membro scisso, ed essere riguardata come retrograda, o almeno come stazionaria. Essa intanto non falliva al suo compito; ed in tutta la seconda metà del passato secolo, a misura che il moto cartesiano cresceva, non se ne stette dall' impugnare bravamente la filosofia predominante, cioè il sensismo francese. Che anzi quando la scuola nata dalla Enciclopedia, rompendo apertamente con ogni tradizione, reputava inutile non solo, ma dispregiava la storia, in Napoli felicemente sorgeva la scuola storica giuridica, come notammo nell'appendice precedente; e da Napoli levossi l'ultima protesta scientifica contro il sensismo trionfante, per bocca dell'illustre Genovesi, cui fecero eco da varie parti d' Europa le menti che dissentavano da quello. Ed è pure da osservare, come fin coloro i quali tra noi fecero buon viso alle novità francesi in fatto di politiche dottrine, ne temperarono le più assurde e perniciose conseguenze, nè si potettero risolvere ad abbracciarne lo schietto ateismo; ma salvarono la dignità dell' uomo, mantenendo l' immortalità dell' anima: la base della società, riferendola a di-

vina origine: il credito dell'autorità, che non fecero unicamente dipendere dalla volontà del popolo: nè divorziarono la Provvidenza dal corso delle cose umane; fedeli in questo alle buone tradizioni della scuola napoletana, da cui si erano per altri rispetti dilungati: tali furono il Filangieri, il Briganti, Mario Pagano ed altri. Così Napoli venne considerata come retrograda e fuori del movimento intellettuale d' Europa, appunto perchè avea consumato da tempo le nuove idee, e sola serbava nel suo seno la sacra luce, che dovrà rischiarare il corso futuro del pensiero, inaugurato principalmente dal Vico e da Tommaso Rossi. Avrebbe invece dovuto dirsi che essa era in progresso ed antiveniva al futuro. Ma tanto è: in certi momenti critici della umanità i vocaboli smettono la reale loro significazione, e pigliano nella generalità un significato convenzionale, a tenore delle idee correnti, ma alieno dalla realità; così il progresso effettivo venne battezzato per stasi o regresso. Nondimeno sarebbe errore il credere, che Napoli fosse rimasta così chiusa in sè stessa, che nulla del suo valore fosse trapelato di fuori. Ne fa fede il gran numero di scienziati napoletani che insegnarono nelle università di Roma, di Bologna, di Padova, ed in altre città d'Italia non solo, ma in Francia. Anzi questo è di molto momento ad avvertire, che nel mentre i nostri erano di frequente chiamati ad insegnare altrove, rarissimi esterni insegnarono a Napoli, sicchè noi dispensammo altrui, non ricevemmo in dono la scienza [1]. La luce del Gravina

(1) Il Denina, e con lui il Botta appongono il prosperare degli studii più in Lombardia, che in Piemonte, a che l'imperatore

e del Vico, illustrò se non dal centro, almeno con gli estremi lembi i giuristi ed i filologi di Europa, ed in modo assai più forte di quello che non si crede comunalmente; ed oggi che l' inventario del sapere si va facendo con coscienza maggiore, non più si dubita che parecchie delle migliori idee del Montesquieu, che è l'archimandrita delle odierne discipline civili, non sieno tolte di peso dall' uno e dall' altro; e precise gl' influssi del Vico su' giuristi e filologi tedeschi, sono visibili senza bisogno di occhiali. Si può dire lo stesso del Filangieri e del Pagano rispetto a' penalisti; e del Serra, del Broggia, del Genovesi, del Palmieri, del Galiani in ordine alla economia pubblica, massime per la teoria della moneta e del libero scambio, la quale qui nacque per prima e fu difesa e propalata in Europa, quando Francia e Inghilterra erano sommerse nel sistema del protezionismo [1]. L' opera del nostro Michele Jorio, il *Codice Nautico*, fu dall' Azuni copiata in gran parte alla lettera, senza neanco citarlo [2]; ed il Giannone,

Carlo VI chiamò professori napoletani ad insegnare a Milano, cosa che non riuscì al re di Piemonte. Ecco il luogo del Botta: « L' Imperatore Carlo VI consigliato dal principe Eugenio, « protesse e promosse nella sua Lombardia le buone arti e le « scienze, più ancora che il re Vittorio non potè fare in Piemon- « te; egli avea più mezzi di tirare a Milano i Napoletani allora « suoi sudditi, che non avesse il re Vittorio per tirarne a Tori- « no ». *Storia d' Italia* L. XXXVIII.

[1] Il Pecchio nella sua pregevole *Storia dell' economia pubblica in Italia* p. 223, racconta con un grande compiacimento, come trovandosi in Inghilterra ascoltò nelle sessioni del parlamento degli anni 1824, 25 e 26 i deputati Huskisson e Robinson combattere le tariffe protezioniste in nome del libero scambio, adoperando gli argomenti medesimi del Filangieri.

[2] Domenico Alberto Azuni, pisano, pubblicò nel 1795 la sua

la cui storia fu ricevuta con entusiasmo da tutta Europa, tradotta presto in inglese, in francese in tedesco, in latino, servì di modello a lavori consimili, di cui egli il primo diede l'esempio. Senza parlare di molte opere dei nostri giurecon-

opera *Principii del diritto marittimo di Europa*, che riscosse gli applausi universali di tutta Europa. Egli ne fu ricompensato da Pisa sua patria coll' essere stato dichiarato nobile pisano e creato senatore; e sotto il primo impero fu nominato presidente della Corte di Genova e membro del Corpo Legislativo in Francia. Ebbene chi crederebbe che la sua opera non sia in grandissima parte, che una copia letterale di quella del Jorio, precisamente in certi punti reconditi e nuovi di storia e di diritto marittimo, come p. e. l'avere revindicato a Pisa l'onore degl' istituti del *Consolato del mare*, compilazione celeberrima che per comune consenso di Europa fu osservata come codice marittimo? Chi ne volesse le pruove, risparmiandosi la pena di confrontare l'opera del Jorio con quella dell'Azuni, può leggere la dissertazione del nostro avvocato Bartolomeo Paoano sotto forma di *Lettera al sig. D. Ignazio Ferrante, consigliere del Supremo Magistrato di Commercio* — Napoli 1797 in 4°, che mise a nudo l'enorme plagio del Pisano. Ciò fu anche notato dal Pardessus nella sua opera *Us et coutumes de la mer* — Paris 1847 — Parlando dell'opera dell'Azuni ei dice: « Tout ce que dans les titres transcrits ci-dessus « se réfère aux objets traités par Jorio, est une copie *littérale et « textuelle* de cet écrivain. Azuni ne l'a pas cité — Tom. I p. « 15 — Azuni qui a *littéralement traduit Jorio* dans son Droit « Maritime de l'Europe — Azuni qui l'a toujours *copié* — *op. cit.* p. 145 — Ecco il destino degli uomini e delle opere loro. Il lavoro dell'Azuni è notissimo in Europa; il suo nome è annoverato tra quelli degli eccellenti pubblicisti. La storia letteraria che è piena de' plagii degli autori, non registra forse altro esempio di uno così generale ed impudente, se ne eccettui quelli fatti a Galileo: però i plagiarii di questo grand' uomo vennero presto smascherati e svergognati; ma al Jorio non toccò questa fortuna. Il suo nome è sepolto nell'oblio, e per l'opposto è celebre quello di colui che impunemente lo svaligiò.

sulti stampate e ristampate in Italia, in Francia ed in Germania. Tutti quei signori forestieri, pure usando a rimbellirsi de' trovati di tanti sommi napoletani, senza una cerimonia al mondo, non si degnarono neppure di citarli; ma se dal corpo delle opere loro tu fossi vago di estrarre le parti che a quelli si appartengono, vi farai dentro di gran fori; e se li vorrai costringere a rendere a' legittimi padroni la mal tolta moneta, il loro scrigno letterario ne riuscirà di molto impoverito.

Intanto veniva innanzi la Rivoluzione francese, che rotti gli argini, irrompeva in Europa, e con essa si diffondevano il buono ed il reo delle sue idee, avvalorati dal prestigio delle armi e tutelati da esse. I vecchi ordini già sdruciti, al primo impeto rovinavano: una certa aura fresca di novità lusingava gli animi; e ben presto quelle idee, già vagheggiate in silenzio da molti, divennero di moda universale. L'antico, buono o cattivo che fosse stato, venne guerreggiato, o almeno messo in non cale. Tra noi la catastrofe del 99 spense quasi tutto quanto vi era di più nobile, che tenesse alle tradizioni napoletane: dopo il corto ritorno dei Borboni, col rinsediarsi de'francesi, le idee novelle si diffusero con maggior gagliardia; e può dirsi che un sipario fitto e pesante si abbassò sul nostro passato, e lo nascose del tutto. I pochi valenti sopravvissuti alle stragi andavano a mano a mano mancando. La nuova scuola tenne il campo: la quale lungi dall'insegnare altrui, come gran parte delle buone novità francesi era merce nostrana, che ci si rendeva raffazzonata, come nel corso di questi *Studii* si è toccato, bandirono, sia per malafede sia per ignoranza, che tutto fosse

grazioso dono di Francia, ed essi i dispensatori. Così preoccuparono le menti, le quali affascinate da loro, nulla vollero gradire che non fosse colorato alla francese: filosofia, giurisprudenza, lettere ed arti non si vollero ripetere che da Francia; e con esse si bevea a lunghi sorsi l'ateismo, il dispregio della sapienza de' padri, l'odio violento, e perciò spesso ingiusto, contro il nostro passato. La grande anima dell' Alfieri avea fortemente protestato indarno, battendo la scuola di quel falso liberalismo, il quale anzichè liberare l'Italia, la costringeva al peggior servaggio, cioè l'intellettuale e il morale. Si esaltarono forse di soverchio le sue tragedie, che fomentavano certi sensi di libertà piuttosto greca o romana, che cristiana, i quali si trovavano d'accordo con gli enciclopedisti e i loro fautori; ma il *Misogallo* si tenne per celia, buona a rallegrare le brigate: quasi nessuno volle vedervi l'impronta seria e profonda dell' ingegno italico, che sferzava la pericolosa leggerezza degl' influssi stranieri, e considerarlo come un poema nazionale di grande virtù. Questo tristo fato ci fu comune con tutta Italia è vero; ma tornò più esiziale a noi, che avevamo più a perdervi. Si cominciò come fanciulli a balbettare il linguaggio della filosofia e del diritto francese, cui le lingue napoletane non erano nate: sembrammo fanciulli e scolari, e lo divenimmo in effetti; e come no, se i maestri stavano in Francia? *non est discipulus supra magistrum.* Nell' Italia superiore avveniva altrettanto: il Gioia, il Costa, il Romagnosi stettero strettamente a' panni del sensismo francese, ripudiando ogni senso d' italianità nello speculare, tanto che li crederesti francesi che scrivono nel nostro

volgare. Volle il venerando Galluppi uscire di schiera, e tentò di restituire la scienza all' antico realismo napoletano, ma volendo navigare contro corrente si accostò, però non riuscì ad afferrare la sponda; ed il suo nobile ingegno reputò aver fatto assai, migliorando in alcuna parte il sentimentalismo della scuola scozzese, che allora era in molta riputazione in Francia, dove per altro già il Cousin avea incominciato ad innestare i placiti della recente filosofia germanica. Cosicchè questi potè dire con grande solennità, per dimostrare l'inferiorità nostra: che *il presente d'Italia fosse il passato di Francia.* Detto memorabile, che attestò un miracolo di cui l' Italia, e Napoli in particolare, ebbe obbligazione alla setta gallizzante. Se Napoli nel passato secolo potè essere considerata come avulsa dal movimento intellettuale di Europa, serbando però una propria ed originale fisonomia intellettuale e civile, dai principii del secolo in poi perdè con quella ogni importanza; e tratta a camminare a ritroso della sua natura, poco di considerevole produsse in filosofia ed in giure, che erano pure i nostri antichi e principalissimi vanti. Così il popolo napoletano apparve come l'*uomo ligio* del francese, strettogli da ignobile vassallaggio. Tutto questo innaturale processo non era, a dir vero, che un artificio di quella setta che avea pigliato il sopravvento, la quale si studiava, per mantenersi in riputazione, di soffocare ogni tendenza, che pur menava naturalmente i napoletani a riamicarsi colla sapienza de' padri loro; di cui è prova manifesta, che non mancarono taluni valenti, i quali per vie svariate fecero rivivere la gravità e la dottrina della scuola napoletana, come il

Capone, il Niccolini, il Jannelli: basterà per tacere di molti altri, ricordare il solo Carlo Troya, il quale negli ultimi tempi è stato il più degno rappresentante della dottrina e del senno civile del popolo napoletano; ed a lui principalmente si dee, se il nome napoletano fu pronunziato anche una volta con riverenza in Europa, quando dall'avversa setta era stato gittato nel fango. E di fatti in qual conto poteva tenerci l'Europa, quanto essa setta si arrogava di essere la nostra vera rappresentante e ci dipingeva co' suoi colori? essa adusata a coprire la sua mediocrità nella scienza, col nome di novità; e mantellare la corruttela de' suoi dommi civili col nome di progresso, immascherandosi con un gesuitismo liberale, non meno perverso del gesuitismo religioso al servigio dell'assolutismo.

E questo poco basti come un semplice cenno, ad additare le ragioni della contrarietà de' giudizii recati sovra Napoli ed i napoletani da taluni secoli in qua; le quali se si volessero sviluppare adeguatamente, richiederebbero, ripetiamolo, un lavoro arduo, ampio e profondo, tanto per isvolgere il lato negativo, cioè il discredito di cui siamo stati fatti segno, quanto il positivo, cioè i meriti pe' quali ci vennero fatte tante lodi. Il movimento intellettuale del popolo napoletano, precipuamente dal 1500 a tutto il 1700, a non voler considerare che quella parte che abbraccia la filosofia, il diritto e l'economia pubblica, lasciando da canto quello nelle provincie della matematica, delle scienze naturali, della storia e delle lettere, massime delle latine e dell' antiquaria, che è pure di non lieve momento, riesce così vasto da sgomentare fino i più arditi; e questo ha fatto

arretrare anche molti valenti, che tentarono a mettervi le mani. Chi può davvero confidare tanto in sè stesso, che imprenda a sporre condegnamente, e seguendone l'intimo nesso, le dottrine di tanti uomini sommi, come l'Aquinate, il Telesio, il Campanella, il Vanini, il Bruno, il Tasso, il Doria, il Rossi, il Vico, l'Isernia, Luca di Penna, l'Alessandro, il Freccia, il Gravina, il Giannone, il Serra, il Broggia, il Genovesi, per non dire che de'principali. Tutti grandi, ancorchè inegualmente, e a cui fa tenore un numero tragrande di scrittori, minori a petto di quelli, ma che da sè soli basterebbero ad onorare qualunque più culta nazione: come Damiano Romano, Ottavio Sammarco, il Marta, i due Duni, il Mazzocchi, il Cavallaro, il Montano, il d'Aste, Marcello Scotti, il Briganti, il Longano, il Galiani, il Palmieri, l'Aulisio, il Biscardi, l'Argento, il Di Gennaro, Mario Pagano, il Conforti, il Mattei, il Toscano, i due Grimaldi, e tanti altri; e quella plejade di egregi publicisti, che con scritture dotte e robuste combattè per la libertà del regno contro le pretensioni della corte romana [1]. Ciascuno di tanti scrittori ha i suoi meriti singolari, ed ha contribuito al progresso della scienza, e del movimento intellettuale speculativo e civile. Dovrebbe accompagnarsi inoltre questo movimento d'idee con lo svolgimento delle istituzioni civili, che fecero del popolo napoletano il meglio provvisto di ordini civili, anche tenendo ragione de' loro difetti.

[1] I soli scrittori in giure sono nientemeno che circa seicento, giusta il catalogo del Giustiniani, che neanco è completo. Vedi *Memorie storiche degli scrittori legali* 3 vol. in 4 Napoli 1788. Se di qnesti molti si possono tralasciare, molti meritano di essere studiati. Tale è il lavoro che si dimanda!

E dopo ciò chi crederebbe, che oggi vi sia gente tanto ignorante, che stima noi essere poverissimi, quando per contrario siamo dotati di tale sovrabbondante ricchezza, che a volerne regalare altrui la metà, quello che ci resta basta ancora e soverchia? La cosa tiene invero del prodigio, se non fosse miracolosa del pari l'ignoranza altrui; la quale ha sempre questo carattere, di arrogarsi il giudizio di quello che non sa, e dispregiare quello che non intende. Confessiamo però che quando i vituperii ci vengono d'oltremonte, la cosa può scusarsi, perchè difficilmente una nazione straniera conosce a fondo le cose di un'altra; ma quello che torna inesplicabile egli è quando ci piovono addosso dagli altri italiani. Guadagna forse l'Italia col discredito che ingiustamente spargete sopra una delle sue più nobili provincie, che ha tanto conferito alla gloria della patria italiana? e date forse prova di amore alla madre comune, vituperandone al suo cospetto una delle figliuole più inclite? rafforzate forse l'unità, se con le arroganti ed insensate villanie eccitate il giusto risentimento ed alienate gli animi de' napoletani? e non si sarebbe forse tentato a credere, che un certo malvezzo di vanità di primeggiare ad ogni costo, si studii di abbassare altrui, per sollevare sè medesimo? Vano artificio, che non vale a mutare la realtà delle cose, e che torna unicamente a vergogna di chi lo adopera. In quanto poi a quei napoletani (che pur ve ne ha taluno, con unico esempio surto solo negli ultimi anni), i quali sotto colore di essere nemici del municipalismo, ma in fondo per uccellare i favori e le grazie di chi governa, arridono alle contumelie altrui, a dir molto in poco, essi arieggiano

que' figliuoli, i quali ascoltando pubblicamente svergognare la loro madre, se ne congratulino con gli accusatori e li ringrazino, e seco medesimi se ne compiacciano, facendosi, strano a dire, titolo di considerazione il disonore materno, scusando siffatta infamia per amore di verità; come se non fosse colpa turpissima pel figlio il permettere che altri oltraggi in sua presenza la propria madre, quando anche si dica il vero, e di consentire alle accuse. Vero è che in fondo essi potrebbero dire, che la maternità della patria è una astrazione, un *flatus vocis* , cui crede il vulgo sciocco, non i *sapienti pratici* , i quali ne parlano per mero galateo politico, perchè così si ha da dire, ma non sono poi sì gonzi da pigliarla sul serio; seguendo in questo molti, che pur decantando l'Italia, non credono ad altra Italia, che a quella che loro fa procacciare di buoni danari per gavazzare, e qualche ciondolo per appagare la loro femminile vanità di distinguersi dal volgare.

Resta per conchiudere, questa ultima osservazione. L' unità logica, cui la scuola germanica ridusse la scienza, non essendo fondata sovra natura reale di cose, ma unicamente sovra logico congegno, non poteva lungamente durare. Difatti dopo l' Hegel si è dissoluta; ed il multiplo delle opinioni, piucchè mai anarchico, disordinato e gonfio di orgoglio, romorosamente si agita, come mare in tempesta, a' piedi del trono dove sua mercè si è insediato lo scetticismo più assoluto, con quali frutti per la società umana, non è chi nol veda; la quale per universale consenso, non è stata giammai così intensamente travagliata da mali sì diversi e minaccevoli, quanto a' giorni che corrono , e che parreb-

bero doverla sterminare , se a tanto potesse valere lo scetticismo. Esso però non è che forza apparente che nasconde l'interna debolezza , anzi propriamente è il nulla che mentisce le sembianze dell'essere; ed acconciamente può assimigliarsi al biblico colosso dal piè di creta, sul quale percotendo un picciol sasso, lo rovesciò; sassolino però che non può essere lanciato se non pel valore

Di quella Fede che vince ogni errore,

e solamente per mano della Chiesa Cattolica, unica e legittima sua ministra; ed il tempo non pare lontano. Ma poi che quello sarà abbattuto, si converrà procedere a riordinare questo mondo confuso di opinioni sì disparate e ricalcitranti , dove molto bene si trova permischiato a molto male. Dell' uno e dell' altro dovrà farsi la cerna , componendo insieme i beni, il male sequestrandone; introducendo l' armonia dove ora è la discordia, e riducendo all' unità la scienza e con essa la civiltà , che non può starne senza; unità assai più ampia , ubertosa e magnifica , e quale il mondo per l' addietro non mai possedè, alla cui ombra l' umanità si rinfranchi di tanti travagli, ed attenda a progredire ne' suoi alti destini. E questo è appunto quel terzo supremo momento del cammino dell' umanità, di cui toccammo innanzi, iniziato e disegnato già a grandi tratti dal Vico, e di cui egli ha già dischiuso la porta. È chiaro che il cartesianismo, che come ultimo e logico prodotto ha generato lo scetticismo e la confusione nella scienza e nella civiltà, ha compito il suo corso; nè può essere architetto d' ordine chi lo ha distrutto , nè strumento di questa ricomposizione le nazioni, che sono state all'opposto strumento della dissoluzione;

e quel bene che in lui si trova, egli è altri che dee raccoglierlo e farlo fruttare. Sarà allora per natura di cose che Napoli, madre di tanto figlio, ripiglierà nella coscienza di tutti quel glorioso primato, che realmente mai non perdè, nelle scienze speculative e civili; ed è pur naturale che il futuro movimento del pensiero non deggia avere in altra parte che qui il suo foco e il suo centro, nè altra nazione che l'italiana per istrumento; come già previde il sommo Gioberti, quando certamente non per cieca simpatia, nè per preconcetto giudizio, scrisse quelle memorande parole nel *Primato*, che richiamiamo all'attenzione degl' italiani, e de' napoletani in particolare, affinchè questi non lasciandosi sopraffare da certi momenti d'infelicità e d'ingiusto abbandono, con quella superiorità di natura, di cui la Provvidenza volle gratificarli, guardino a che sono chiamati, e vi mettano tutto l'animo e l'ingegno; e colgano di questa passeggera ingiustizia propria e nobile vendetta, travagliandosi a gloria della Religione di Cristo, a salute ed onore d'Italia, e ad utilità dell' universale.

Ecco ora le diverse testimonianze degli scrittori che accennammo a pag. 294. Abbiamo elette le principali, tra quelle di cui abbiamo notizia. Siamo stati molto sobrii nello scegliere i brani che si confanno al nostro proposito; ciò per amore di brevità, comunque non sarebbe stato punto superfluo inserirne altri molti, per mostrare quale e quanta era l'am-

mirazione, che destava in loro l'insieme della città e della sua vita. Ci siamo attenuti a' soli scrittori non napoletani, perchè non sospetti in alcun modo, omettendo quello che in lode della loro patria hanno detto il Tasso, il Sannazzaro, Giordano Bruno, il Giannone ed altri moltissimi gravi uomini, che apertamente si sono recati a gloria grande l'essere napoletani.

Per maggior comodo de' lettori abbiamo aggiunto la traduzione in italiano de' brani scritti in latino.

Filippo Ferrari di Alessandria, riputato geografo del XVI secolo, nel suo *Lexicon geographicum*— Mediolani 1627, così parla di Napoli:

Neapolis regni neapolitani caput, ac totius Italiae clarissima, *civium multitudine ac nobilitate facile omnes superans.*

Napoli capitale del regno napoletano, *chiarissima* tra tutte le città d'Italia, a tutte facilmente superiore pel numero per la nobiltà de' cittadini.

Lo stesso nell' *Epitome Geograph.* —Ticini 1595, pag. 130.

Neapolis, quae et Parthenope, Campaniae littoribus, totius Italiae clarissima, maxima *et* elegantissima.

Napoli, detta anche Partenope, posta sul littorale della Campània, *chiarissima, massima* ed *elegantissima* sopra tutte le città d'Italia.

Filippo Cluverio, nella sua celebre *Introductio in novam geographiam*– Amstelodami 1691.

Neapolis regni caput, nulli clarissimarum urbium, neque aedificiorum magnificentia, neque palatiorum superbia, neque civium opulentia cedit (p. 296).

Napoli capitale del regno, non cede a nessuna delle più illustri città nè per la magnificenza degli edificii, nè per la grandiosità de' palagi, nè per la ricchezza de' cittadini.

E l'Hekelio, uno dei suoi annotatori, aggiunge:

Etiam hoc regnum ingeniorum praestantia *et corporum robore adeo est felix et beatum, ut nulli alteri regioni cedat* (op. cit. pag. 300).

Ancora questo regno per l'*eccellenza degli ingegni* e per la robustezza dei corpi è tanto felice e beato, che non la cede a verun'altra regione.

Filippo Briezio di Abbeville nella sua opera *Parallela geograph. Ital. vet. et novae* — Parisiis 1649, nota questo de' napoletani:

Generosi sunt omnes et fortes, atque luculentam Hispanorum regi navant operam in omnibus bellis. Frugales sunt neapolitani et parci; sed cum res exigit, splendidi supra vires atque fortunas... Coetera quae de iis circumferuntur, satyrae potius videntur, quam morum observationes (pag. 937).

Tutti sono generosi e forti, e gloriosamente si comportano in tutte le guerre in servigio del re di Spagna. Sono i napoletani frugali e parchi, ma, quando si dee, splendidi anche oltre il potere e l'avere... Le altre cose che di loro si vanno dicendo attorno, voglionsi tenere piuttosto per satire, che quali osservazioni di costumi.

Francesco Schott, giureconsulto olandese, che visitò sul cadere del XVI secolo le principali città d'Italia, descrivendole da uomo dotto e capace nel suo pregevolissimo *Itinerar. nobilior. Italiae region.* — Vicentiae 1601, ragiona di Napoli con grande ammirazione sì dal lato materiale che dal morale; dopo aver dipinto con entusiastico linguaggio le bellezze della sua terra e del suo cielo, così si esprime:

Sed Neapolim inde revertamur; urbem nunc quidem temporis civium et incolarum nobilitate, non minus quam structurae sumptibus, atque aedificio-

Ma ritorniamo a parlare di Napoli; città nel tempo presente famosa per la nobiltà e magnificenza de' cittadini e degl' inquilini, non meno che per la ricchezza

rum omnis generis splendore, celebrem.

Regni alumni fuerunt litterarum peritia vere illustrissimi Archita, Euritus, Alcmeon, Zeno, Leucippus, Parmenides, Timaeus, Euritus, Lucilius, Pacuvius, Horatius, Ovidius, Statius, Juvenalis, Sallustius, Cicero, S. Thomas, praeter moderniores. Silentio involvam summos pontifices, imperatores, reges, belli martes, et summam praelatorum, principum, et heroum myriadem; ne dicam Sanctos et Sanctas, qui Dei vultum perpetuo contemplantur (pag. 228).

della costruzione e per lo splendore di ogni genere di edificii.

Furono regnicoli uomini veramente illustrissimi in ogni ragion di lettere, come Archita, Eurito, Alcmeone, Zenone, Leucippo, Parmenide, Timeo, Ennio, Lucilio, Pacuvio, Orazio, Ovidio Stazio, Giovenale, Sallustio, Cicerone, S. Tommaso, oltre i più recenti. Passerò sotto silenzio i sommi pontefici, gl' imperatori, i re, i capitani, e la illustre miriade de' prelati, de' principi, degli eroi; per tacere dei Santi e delle Sante, che in eterno contemplano il volto di Dio.

Zanobi Acciajuoli fiorentino, monaco domenicano di molte lettere, fece lunga dimora in Napoli; e scrisse nel 1515 *Oratio in laudem civitatis Neapolitanae*, che leggesi nel tomo V della raccolta dei cronisti stampata in Napoli dal Perger: ne togliamo alcuni brani. Egli chiama Napoli: *Italiae reginam, caputque nobilissimum* (pag. 70). Ed ancora: *Italiae reginam, nobilitatis sedem, cunctis auctam dotibus et illustrem* (pag. 81). Così poi discorre dei suoi pregi intellettuali:

Ex quo factum est, ut ex magna philosophorum oratorumque frequentia, qui semper fere Neapoli floruerunt, non una tantum Parthenope, sed multae pariter Syrenes cantus ut olim, suavissimos vobis dederint. Est profecto certis in regionibus in-

Dal che è avvenuto, che per la grande frequenza di filosofi e di oratori, che quasi sempre fiorirono in Napoli, non la unica e sola Partenope, ma molte sirene insieme vi abbian fatto ascoltare, come una volta, dolcissimi canti. *È per fermo in talune re-*

dita quaedam vis, ut inde ingeniorum lumina clarius enitescant (pag. 69).

gioni riposta una certa virtù, la quale fa sì che i lumi degl' ingegni con più di chiarezza risplendano.

Indi ragiona della sua importanza politica:

Sicut enim qui, calculis in tabella dispositis, ex adverso colludunt, calculorum regi maxime insidiantur, eoque ad deditionem concluso, tunc demum se vicisse cognoscunt; ita qui res italicas afflicturi erant, in Alphonsum regem, cunctis opibus undique munitissimum, ferebantur. Qui postquam pro sua bonitate ac sapientia Deo atque oraculis concedendum putavit, tum denique illi res Italiae suum ad arbitrium inflexerunt; ut ex hujus capitis vel aegritudine vel salute, reliqua Italiae membra pendere penitus videantur (pag. 71).

Siccome nel giuoco degli scacchi gli avversarii principalmente tendono insidie al re, perocchè allora conoscono di avere vinto, quando lo abbiano costretto alla resa; così coloro che erano per travagliare l'Italia, faceano impeto nel re Alfonso, munitissimo d' ogni lato di tutti i sussidii. Il quale poichè per sua saggezza e bontà riputò dover cedere al volere di Dio, allora finalmente quelli piegarono a voglia loro le cose italiane; onde apparisse come dalla salute o dalla infermità di questo capo, dipendano affatto le altre membra d' Italia.

Dipoi nota l'armonica corrispondenza tra l'ingegno del popolo napoletano colla bellezza e splendore della città da lui abitata.

Cum itaque talis civitas neapolitanae urbis, sive malis anima ipsa, sit, tantis ingenii gloriaeque luminibus illustrata, merito etiam tale corpus quod incoleret, quodque imbueret, nacta est; ita paulatim muris, cothonibus, templis, arcibusque excultum, ut artis ac naturae

Essendo adunque tale la cittadinanza di Napoli, o se vuoi meglio, l' anima sua stessa, illustrata da tanti splendori d'ingegno e di gloria, meritamente ebbesi un corpo rispondente, che fosse da lei abitato e ripieno; il quale così a poco a poco venuto ornando di mura, di porti, di tem-

mutuo quodam foedere, ad eximium robur pulchritudinemque excreverit (p. 72).

pii e di fortezze, per certa alleanza di arte e di natura, crebbe in esimia robustezza e bellezza.

Favella in seguito delle opere di misericordia e di religione de' napoletani, e soggiunge:

Quae, si ut oportet veros Dei adoratores, non ad humanae laudis aucupium, sed in spiritu et veritate ad interiorem Dei cultum charitatemque hominum, dona persolvitis; nullius etiam laudis captatores, illa in terris praemia referetis, ut populorum omnium linguis tantae pietatis officia, non sine summis laudibus, inclarescant (pag. 80).

Quali larghezze se voi fate, come si conviene a' veraci adoratori di Dio, non per cattivare umane lodi, ma sì in ispirito e verità, a cagione dell'interior culto di Dio, e della carità verso gli uomini; pure, comunque non siate uccellatori di lode nessuna, ne coglięte in terra per premio, che quelle opere di tanta pietà per le lingue di tutti i popoli con somme lodi rilucano.

Uberto Foglietta, principalissimo storico e pubblicista genovese, che abitò lungamente Napoli, scrisse in sul cadere del 1500 un opuscolo *De laudibus urbis Neapolis*, che si trova inserito nell' *Italia illustris* di Andrea Schott; esso vorrebbesi riferire per intero, ma questo non si potendo, saremo contenti di registrarne alcuni passaggi. Dopo di avere ampiamente descritto Napoli, ammirandone lo splendore e la ricchezza, la somma felicità del cielo e l' ubertà del suolo, gl' istituti civili, la frequenza del popolo, fa questo nobilissimo ritratto de'suoi abitatori:

Verum non tam est in multitudine, quam in genere hominum commendata. Natura enim acutissimi *sunt*, ingenioque praestantes *et* ad omnes magnas res

Ma per verità essa non va lodata tanto per la moltitudine, quanto pel genere degli abitanti. Imperciocchè essi sono per natura ***acutissimi***, ***eccellenti***

apti, *linguaque ita prompti, ut eloquentia naturae beneficio, regionis propria esse videatur; plurimique omni aetate in urbe ac toto regno, omni doctrinarum laude, omnique litterarum gloria fuerunt. Aptique in primis militiae sunt, quod ingens sit et in corporibus et in animis vigor; manuque strenui sunt, et animo audaces, contumeliarumque et injuriarum minime patientes, suique ipsimet acerrimi vindices, quique pro dignitate tuenda nullum recusent discrimen* (col. 772).

d' ingegno, disposti a tutte le cose grandi, e così spediti di lingua, che l'eloquenza per dono di natura, par propria di quella regione; e moltissimi furono in ogni tempo sì nella città che in tutto il regno, ornati di ogni lode di dottrina, e di ogni gloria di lettere. E primamente riescono atti alla milizia, poichè grandissimo è il vigore degli animi e de' corpi; sono valorosi di mano, ed audaci di animo, per nulla sofferenti di contumelie e d'ingiurie, vindici acerrimi di sè stessi, i quali per difendere la propria dignità non si ricusano a nessun pericolo.

Quam igitur urbem cum Neapoli conferemus? *quam cum illa in pari laude ponemus? quae civitas ad illius gloriam aspirabit? atque adeo quae non illi plurimum de dignitate concedat?* (col. 774).

Qual città adunque *porremo a petto di Napoli?* quale faremo entrare con essa in parità di lodi? quale città potrà aspirare alla sua gloria? e quale anzi non le cederà di molto in dignità?

E sentenzia così:

Ego sic statuo, urbem Neapolim, si vel illam universam spectemus, vel singulas partes quibus urbes commendari solent, animo et cogitatione circumspiciamus, illarumque monumenta perpendamus, eam esse quae coeteris omnibus Europae urbibus, quarum excellens sit praestantia, immensa ac prope infinita laude sit anteponenda (col. 765).

Io questo mantengo, che la città di Napoli, o che la riguardiamo nel suo insieme, o che con l'animo e con la mente la consideriamo attentamente nelle singole parti, per cui sogliónsi lodare le città, e diligentemente esaminiamo i monumenti di quelle, sia tale che *si abbia con immensa e quasi infinita lode da anteporre* a tutte le altre più nobili città di Europa.

Luigi Contarini, veneziano, che tenne lunga dimora in Napoli, scrisse un dialogo *Sulla nobiltà della Città di Napoli*, in cui tratta a lungo dello splendore della città, delle qualità de' suoi abitanti, e segnatamente del loro valore militare.

Senza dubbio ve ne sono stati, e ve ne sono tali, che possono essere agguagliati a qualunque altro soldato d' Italia; e se io volessi far menzione di tutti non darei così presto fine al ragionamento nostro. Voi avete a sapere, che generalmente per natura i napoletani esercitano le armi, ed in modo tale che fino i legisti hanno dato opera a quelle; e non è molto che Scipione di Somma, dottore eccellente e cavaliere onorato, fu per il suo valore creato consigliere della guerra, talchè e per la virtù e per le armi egli vive e vivrà in eterno.

Ed indi in tal modo si esprime:

Questa nobilissima città di Napoli, mercè i suoi buoni reggimenti e protezione de' suoi gloriosi padroni, ora si trova in grandissima esaltazione di tanti nobili uomini, di edificii e di ricchezza da essere *uguagliata* veramente ad ogni altra città di Europa.

Stanislao Rescius (Resch) ambasciadore del re di Polonia presso le corti di Firenze e di Roma, dove pare che abitualmente dimorasse, uomo di singolare dottrina, che venne a visitar Napoli sul cadere del 1500, dove stette quasi un anno. Si ha di lui tra le altre opere un libro di *Epistole* abbastanza raro, scritte a molti illustri personaggi, che trattano per lo più di cose politiche. Tiene proposito di Napoli in tre lunghe lettere, l'una a Stanislao Socolow, l'altra ad un letterato polacco, la terza al vescovo Bzerznichi, nelle quali trovi una copiosa ed esattissima descrizione della città, de'

suoi monumenti, de' suoi istituti civili e religiosi ' e molte osservazioni sulla indole degli abitanti.

Nell' epistola 45.ª al Socolow, dopo narrato il viaggio che dee farsi per chi da Roma viene a Napoli, seguito da una vivace ed entusiastica dipintura de' dintorni di Napoli e del golfo, prosegue:

Sed haec minora mittamus.

Si domo pes effertur, si templum, si forum, si curia petitur in Heroes incurris..... Achilles omnes dixeris generosissimorum equorum nobilissimos agitatores. Animis acres, vultu graves, oculis hilares, manu strenuos, lingua promptos, habitu cultuque corporis dictatores; humanitate praeterea, omnique urbanitate et civilitate ita perpolitos, ut ipsae eos delicatae Gratiae genuisse, ipsae in molli sinu molles educasse Charites videantur. Narro tibi, si nunc quoque liceret Deos ex hominibus *facere*, ex hac essent urbe petendi (pag. 424.)

Ma tralasciamo queste cose di minor momento.

Quando esci di casa, se vai in chiesa, o in piazza, o ne' tribunali, dovunque ti volgi ti avvieni in Eroi...... diresti essere tanti Achilli quei nobilissimi agitatori di generosissimi cavalli. Perspicaci di animo, gravi nell' aspetto, di occhi allegri, valorosi di mano, pronti di lingua, maestri nell' educazione e nella cultura del corpo; e di vantaggio per tal modo vestiti di umanità, e di ogni urbano e civile costume, che sembrano generati dalle stesse delicate Grazie, e nel dolce loro grembo educati. Questo ti dico, *che se fosse ora lecito fare Dei dagli uomini, essi non avrebbero a cercarsi che da questa città.*

E dopo di aver mostrata la somma abbondanza de' viveri, loda la temperanza de' napoletani:

In hac tamen rerum abundantia mirum est, quam bene moratos ventres gerant istius coeli populi... Edunt ut vivant non vivunt ut edant.

Nondimeno in tanta copia di ogni cosa, è mirabile quanto temperati nel cielo sieno le classi di questo popolo.... Mangiano per vivere non vivono per mangiare.

Nell'epistola 49, al vescovo Bzerznichi, che gli chiedeva notizia degl' istituti di beneficenza di Napoli, così risponde:

Multa te ais audivisse de pietatis operibus, quae in egenos, vel in sola sancta domo B. Virginis Annuntiatae, Neapoli exercentur. Narro tibi, plura non audivisti, quae vix mihi quisquam ut crederem persuasisset, nisi his ipsis, qui manum scribentem dirigunt, illa quae dicemus omnia, oculis usurpassem. (pag. 444).

Mi dici di aver molte cose udito delle opere di pietà, che si esercitano in Napoli verso i poveri, anche a dir solo della santa casa dell' Annunziata. Questo ti dico, che di molte non hai udito, le quali nessuno mi avrebbe potuto indurre a credere, se con questi stessi occhi, che dirigono la mano che ti scrive, non avessi veduto tutte quelle che ti narrerò.

Segue una lunga e particolareggiata descrizione degl' istituti di carità; e dipoi soggiunge, come apice della gloria de' napoletani sia la loro intemerata fede religiosa:

Et quod, ut finem faciam, in omnium arce laudum ponendum statuo, omnemque nostram excedit praedicationem, quodque solum, ut puto, civitatem hanc pacatam, opulentam, florentem et obsequentem legitimae potestatis efficit, nulli in ea orthodoxae fidei hostes, nulli romani pontificis Christi vicarii, perduelles: nullae in Divos contumeliae, nullae in sacramenta blasphemiae; nulli prorsus vel videntur vel audiuntur Lutherani, Calviniani, Ochiniani, Stancariani, nec his similia

E per finirla, affermo, che ciò che si ha da porre in cima di ogni lode, e supera ogni nostro elogio, e che unicamente io reputo che renda questa città tranquilla, doviziosa, fiorente, ed ossequente alla legittima potestà, egli è che non vi sono nemici della vera fede ortodossa, nè felloni al romano pontefice vicario di Cristo; non si odono imprecazioni contro i Santi, nè bestemmie contro i sacramenti: nè vi si veggono o vi si ascoltano Luterani, Calvinisti, Ochiniani, Stancariani, nè altri nomi di consi-

teterrimorum Pelopidarum Deo et Ecclesiae rebellium nomina; sed omnes sunt, et eodem nomine vocantur, christiani, Deum patrum suorum uno eodemque ritu colentes (pag. 466).

mili infesti Pelopidi ribelli a Dio ed alla Chiesa; ma sono tutti cristiani e con questo unico nome si chiamano, adorando il Dio dei loro padri con un solo e medesimo rito.

E termina in tal guisa:

Iterum atque iterum tibi dico, et magna voce dico: Civitatem Neapolitanam optimis ad imitandum exemplis abundare: quod mihi credas, Deoque des gloriam, velim (pag. 469).

E di nuovo tel dico e tel ripeto ad alta voce: *la città di Napoli abbonda di ottimi esempii da imitare,* su che voglio che tu mi creda, e ne glorifichi Dio.

Giulio Cesare Scaligero nelle sue *Urbes*, che sono tanti epigrammi in cui vengono designati i caratteri delle principali città, esalta per modo Napoli da superare le lodi che egli fa delle altre, come si può scorgere da quello che segue. Deesi notare che questo scrittore fiorì nel XVI secolo, quando Napoli ancora non avea acquistato le grandi glorie che conseguì ne' secoli posteriori, onde egli si ferma al pregio delle armi, che veramente era grande per Napoli in quel tempo; e così si può intendere l'ultimo distico, che egli le pone in bocca.

Parthenope varii statuit discrimina mundi,
Quae tria diverso tempore saecla dedit,
Aurea Pythagoras communis commoda vitae,
Et docuit Sophiae Grecia Magna procos
Altera succedens studiorum mollior aetas,
Admisit Musas debiliore sono.
Tertia vulnifera quaesivit praemia ferri:
Atque equitum potuit sola tenere decus.
Sic ex privata et serva, regina superum.
Roma, quod es fueram quae modo sum, quod eras.

Partenope prescrisse i caratteri al vario svolgimento dell'umana specie, come quella che segnò tre epoche in diverso tempo. Prima fu quella che Pitagora insegnò gli aurei precetti del comun vivere; e la Magna Grecia ammaestrò i principali tra filosofi. Altra età seguendo di piùi geniali studi, coltivò le muse

con alquanto minor grido. Nella terza cercò il pregio della spada, e sola potè mantenere il decoro della cavalleria. O Roma, quel che tu sei, io fui già (*cioè valente nelle scienze e nelle lettere*); ed ora sono quello, che tu già fosti (*cioè valorosa in armi*).

Mabillon, che visitò Napoli con la diligenza di un uomo di lettere par suo, nel suo *Iter italic. litterarium* — Parisiis 1667–, dopo di avere descritto la città ed i suoi monumenti, e ragionato di Francesco d'Andrea, del Valletta, del Marciano, del Celano e di altri dotti napoletani, che gli fecero festevole accoglienza, conchiude così :

Paucis, Neapolis superasset Romam, si Roma Neapolis loco stetisset (pag. 104).

In poche parole, Napoli avrebbe superato Roma, se Roma fosse stata nel luogo di Napoli.

Muratori —Quest' uomo di così smisurata dottrina in ogni genere di scienze e di lettere, nell'esprimere la sua molta ammirazione per gli scritti del nostro Giuseppe Aurelio di Gennaro, principalmente per la sua *Respublica Jurisconsultorum*, ricevuta con sommo plauso da' dotti e dalle accademie di Europa, come se simili opere fossero portati proprii dalle menti napoletane, dice :

Equidem neapolitana ingenia maximi semper feci, *a* natura videlicet ad grandia nata; *et quibus froeno potius, quam calcaribus sit opus.* (*De Januario — Feriae autumn.* Neap. 1752 pag. 286).

Tenni sempre in massima stima gl' ingegni napoletani, *nati per natura a grandi cose*, ed ai quali fa d'uopo di freno, piuttosto che di sprone.

Giuseppe Pecchio milanese, notissimo scrittore della *Storia dell'economia pubblica in Italia* – Lugano 1829, pronuncia sopra Napoli questo giudizio assennato, tuttochè incompleto:

Il regno di Napoli, che nella letteratura e nelle belle arti non ha contribuito alla gloria d'Italia, quanto alcune altre parti della penisola, per una specie di compenso è stato il *primo ed il più fecondo in opere di filosofia*, e di *una filosofia ardita ed originale*. Qual ne siasi la cagione, o il cielo, o gli eventi, o la situazione di questa regione, segregata oggidì dalle altre ove le scienze sono coltivate, fatto si è che essa ha prodotto sempre delle menti forti, indipendenti e originali. Il settentrione dell'Italia vanta molti filosofi tra' suoi scrittori; ma per la vicinanza della Francia sembra che abbiano seguito quella scuola straniera...... Questo stesso regno adunque, che ebbe la gloria di dar natale a tanti illustri filosofi, ebbe pure la fortuna di produrre il fondatore della scienza economica. Questi è Antonio Serra (pag. 57).

Enrico Leo — Nella introduzione della sua *Storia degli stati italiani*, dove acconciamente delinea i caratteri delle varie famiglie italiane, intorno a Napoli dice quanto segue:

In nessuna altra parte di Europa quanto in questa, la ragione fu più sovente sottoposta al talento ed alla forza materiale. Nè si creda però che deboli, barbari ed ottusi di mente sieno gli abitanti del paese; che anzi *nessuna terra è più ricca di uomini di vivo e pronto ingegno, e di spiriti intraprendenti e d'ardire di questa*, dove vivono una vita piena di poesia, sensibilissimi alle maraviglie di quel cielo e appassionati del patrio suolo.

Tom. 1. p. 17 — Traduzione di Loewe e di Alberi — Firenze 1840.

Vincenzo Gioberti — Nessuna delle testimonianze de' pregevoli uomini di sopra allegati, così onorevoli per Napoli, raggiunge però quella che ne diede quest'uomo sommo, ch'è la maggior gloria moderna

d'Italia, da compararsi unicamente al Manzoni. Egli così profondamente versato nella storia politica, intellettuale e civile d'Italia e delle singole sue famiglie, a ciascuna delle quali fa la debita parte di lodi nell'immortale suo libro del *Primato*, che dovrebbe essere tenuto a mente da ogni italiano degno di tanta patria, reca su Napoli ed i napoletani un giudizio pieno, imparziale e profondo, che può accettarsi quasi *ad verbum* salvo qualche leggera emenda, e qualche aggiunzione proprio nel luogo dove egli parla de'nostri meriti civili. Converrebbe trascriverlo per intero, ma basterà notarne alcuni principali brani.

Il reame di Napoli colla Sicilia fu la seconda stanza della famiglia ellenica, la *prima patria* della sapienza greca, il seggio propizio de' concetti, degl' istituti e de' monumenti dorici, e probabilmente una delle prime culle della civiltà pelasgica, onde come dagli antichi venne onorato col nome di *Magna Grecia*, così può dirsi per molti rispetti ancora oggi *la Grecia dell' Italia*. Ivi infatti nell'indole e nell'ingegno degli abitanti risplende il genio ellenico, ma meno sobrio e temperato, più vivace e mobile, tendente al superlativo ed acceso dagli ardori del mezzogiorno..... I napoletani sono l'opposto de'piemontesi, e peccano per eccesso, come questi per difetto: negli uni l'immaginazione, l'ardire, l'impeto, la mobilità, il lusso del pensiero, dell'affetto e dello stile soverchiano e traboccano, negli altri sovente mancano e scarseggiano... Questa *soverchia ricchezza* di spiriti nuoce al buon gusto nelle lettere e nelle arti, come quello che è riposto nella giusta misura, e pregiudica del pari al buon giudizio nelle scienze, e alla costanza, alla moderazione, a' durevoli trionfi nelle cose civili. Tuttavia s' ingannerebbe a gran partito chi disdicesse agli abitatori del Regno una *attitudine o felicità di natura* eziandio in queste parti, poichè è *invidiabile il difetto che nasce dall' abbondanza*, ed è tale che per mettervi rimedio si dee solo moderarlo. E senza parlare dei pittori e poeti e prosatori illustri e notissimi, antichi e moderni, di cui l' Italia meri-

dionale si gloria, Napoli non è ella il seggio privilegiato, e sto per dire, la metropoli della musica? Non uscirono dal suo seno quei due Orfei dell'armonia moderni, il Cimarosa e il Paisiello? E chi oserà negare che possa toccare il sommo dell'eccellenza anche in ogni altro gentile e nobile diletto, chi tanto vale nella più potente e sublime delle arti? E come i napoletani *sovrastanno nell'arte principe*, così essi *signoreggiano nella regina delle umane scienze;* poichè le più illustri e profonde e pellegrine scuole di sapienza, che ne' tempi *antichi* e *moderni* educassero l'ingegno italiano alla speculazione, e alle più eccelse regioni l'innalzassero, fiorirono nell'Italia australe; e chi volesse solamente nominare i savi, che ivi nacquero e filosofarono, non solo speculando, ma alla contemplazione e al discorso lo studio de' fatti e il lume della esperienza aggiungendo, da Zaleuco e Caronda sino al Jannelli e al Galluppi, avrebbe da tessere un lungo catalogo. La scuola pitagorica, onde uscì l'eleatica, non fu per ampiezza, ricchezza e profondità la più illustre della Grecia per ragione di merito, come fu la prima per ragione di tempo? Quanti nomi si trovano paragonabili a quelli di Pitagora, di Archita, di Filolao, di Parmenide, di Zenone, di Empedocle? E se quelli di Clinia, di Eurito, di Liside, e degli altri Pitagorici italiani non sono conti che a pochi eruditi, il torto è solo del tempo, che c' involò quasi ogni notizia delle loro opere. Nel medio evo quella gran testa geometrica di Tommaso fu fecondata nascendo dal sole napoletano; e quando gli studii classici rinacquero, il triumvirato del Telesio, del Bruno e del Campanella, senza parlare di altri meno famosi, mostrò che la filosofia antica potea rigermogliare spontanea e pellegrina nel suolo che l'avea prodotta. I Pitagorici operatori di sapienza, non meno che maestri di scienza, provano che quella remota parte d' Italia non fu nelle cose civili a verun'altra inferiore; ivi sorsero i legislatori doriesi, ivi fiorirono molte repubbliche fortissime e armatissime, e Sannio fece lunga resistenza a'Romani; ivi Spartaco protestò colle armi contro la dottrina paganica del servaggio e della inegualità delle stirpi; ivi *cominciò il nome d' Italia* e la lega formidabile che ne prese il nome; ivi *spuntò la civiltà moderna* della penisola; ivi *nacque* colle sue prime repubbliche la nuova navigazione trafficante, le cui più antiche leggi vennero rogate nel medesimo paese. Da' Vespri Siciliani a Masaniello, e alle ultime guerre delle Calabrie, le più terribili rivolte degl'italiani contro il do-

minio straniero, succedettero in quelle torride regioni, dove pare che gl' impeti e i tumulti crudeli degli uomini gareggino co'fuochi sotterranei e coi tremiti rovinosi della terra e del mare. Che se in quella seguenza di forti e dolorose vicende corsero spesso fatti biasimevoli e talvolta detestabili, degna in tutti d'ammirazione è la rubesta energia dell'animo (che bene avviata è fonte di eroiche imprese), in molti l'intenzione e la virtù E bastano a chiarire che in tali popoli non manca il valor guerriero, benchè i francesi dicano il contrario; i quali dovrebbero ricordarsi, che dove giuoca il valor naturale dell'individuo, e non l'arte (che è quasi il tutto nelle guerre moderne), i napoletani non la cedono agli abitatori di qualsivoglia paese.

. . . .

Grandi sono le speranze collocate dalla comune patria nel fervido ingegno de' popoli austrini dalla penisola, quando alla vena naturale che è in loro *ricchissima*, si aggiungeranno i sussidii dell'arte...... Di quali prodigii non sarebbe capace l'estrema Italia, quando ivi alla natura *oltrapossente* l'arte umana si pareggiasse?.. Ma chi è più degno di seguire le tracce veramente italiane di quel grande *(il Vico)*, che i suoi provinciali, ne'quali l'imitazione straniera è tanto meno scusabile quanto più *doviziosa* si mostra la vena natia? E se vogliono esempii coetanei, forse ne mancano? Chi ha più libero ingegno del Galluppi, del Truya, del Jannelli, per tacere di altri valorosi, onde il mio esilio bilustre, e la solitudine in cui vivo sepolto mi lasciano appena conoscere i numi? i quali mi fanno sperare, che la salute d'Italia le *possa quando che sia venire in gran parte dalla Giarretta, del Sebeto, dal Volturno, e dal Garigliano, d'onde già uscì anticamente.* (Tom. 2, pag. 428 e seg. - Bruxelles 1843).

Queste gravi, imparziali e giudiziosissime testimonianze di uomini tanto rispettabili valgono certamente mille volte le false, o arrischiate, o leggere, o malevole dicerie di chiunque altro.

III.

Sul concorso de' privati nelle opere pubbliche comunali.

Nella nota a p. 234 cennammo la discussione, che ebbe luogo nel 1861 nel consiglio comunale di Napoli, sul progetto di regolamento pel concorso dei privati nelle opere pubbliche municipali. Ecco il regolamento scritto dal consigliere comunale Giovanni Cenni, e presentato in nome della commissione comunale delle opere pubbliche, preceduto da una memorietta dettata dallo stesso, come esposizione de' motivi. Ognuno può vedere l' esattezza delle idee amministrative che vi sono, e la giustizia delle disposizioni.

La legislazione sarda come la francese riconoscono amendue il principio, di non potersi con giustizia far dono gratuito ai proprietarii del maggior valore che loro derivi per le rispettive proprietà, per effetto necessario della esecuzione di pubblici lavori: ma le due legislazioni diversificano nella misura.

La legge sarda tien conto, come la francese, del migliorato pe'soli danneggiati, ciò che non è giusto; ed esclude dalla compensazione il valore del suolo. La legge francese non fa queste distinzioni, che per vero non si attagliano alla ragione, perchè riconosciuto il principio, non può dimezzarsene l'applicazione.

Noi abbiamo anche una norma pei compensi, dichiarata per l' opera del corso M.ª Teresa, ora Vittorio Emmanuele, che alla legge sarda si avvicina, la qual norma ha il doppio vizio di restringere l'applicazione del principio di giustizia, come fa la legge sarda, e e di renderlo applicabile ad una sola e determinata opera, senza tener conto della identità della specie in tutte le altre.

A noi è sembrato più logico dedurre la norma da tenere dalla natura stessa delle cose, nè farla dipendere soltanto dalla accidentalità de' danni; e però abbiamo considerato che in ogni opera di pubblica utilità fa d'uopo, e per tutti, distinguere il benefizio comu-

ne alla universalità de' cittadini, e quello che a taluno di essi specialmente vien fatto; e quindi dichiarare gratuito il primo, oneroso il secondo senza arrestarsi alla speciosa obbiezione forense, ***beneficia non dantur invitis***; perchè quella massima può ben valere nelle materie del diritto privato, ma non nelle altre di diritto pubblico, che costituisce la base delle civili comunanze, nelle quali taluni beneficii non possono ricusarsi, quasicchè il benessere universale potesse dipendere dal beneplacito di un individuo.

Il diritto di proprietà, dichiarato inviolabile nelle società civili, va sottoposto a notevoli modificazioni per la difesa comune, per le servitù militari, per gli obblighi per lo incanalamento de'condotti luridi, pel beneficio della illuminazione notturna, per lo spazzamento, ed altro, che sono bensì beneficii, ma necessarii ed obbligatorii. Quindi crediamo che il Consiglio, ritenendo il principio del concorso necessario dei proprietarii nelle opere di pubblica utilità, voglia occuparsi del progetto di regolamento, senza di che inutilizzerebbe la discussione.

Progetto di regolamento per determinare il concorso de' privati nelle opere che il Municipio di Napoli esegue per pubblica utilità.

Art. 1. — Quando il Municipio di Napoli intraprende un'opera qualunque, in esito della quale le proprietà private circostanti, sieno o pur no dalla medesima danneggiate, conseguano un aumento di valore e perciò di rendita, nella loro integrità o nella parte non espropriata per causa dell'opera stessa, i proprietarii saranno tenuti a concorrervi nella misura del vantaggio conseguito; dovendosi in tal caso distinguere l' utilità, essenzialmente gratuita, che l'opera arreca all'universale, da quella individuale che ad essi proprietarii deriva per effetto dell'opera medesima, contraponendosi al rifacimento de' danni, loro per avventura recati, fino a debita concorrenza.

Art. 2. — La parte di utilità gratuita sarà ritenuta per la metà dell' incremento di rendita del predio: l'altra metà soltanto sarà rimborsabile al Municipio, da capitalizzarsi secondo i prezzi, che alle proprietà consimili sogliono assegnarsi nella medesima contrada; e fatta anche deduzione da questa seconda metà dell'aumento della

42

imposta prediale di cui la proprietà migliorata essere potrebbe passibile, cioè del quinto della rendita.

Art. 3, — Per non rendere onerosa ai proprietarii la rivalsa del capitale attribuito al Comune, rimane stabilito, che la medesima sarà operata per mezzo di una corrisposta annuale per decimi e senza interesse, sull'aumento di rendita riportato dalla proprietà; di che sarà dato il carico al cassiere comunale, o al percettore della contribuzione diretta, il quale ne passerà agl' interessati il correlativo avvertimento, vistato dal sindaco, dall' assessore e dal cancelliere, nei termini dell' art. 109 della legge per lo rilascio dei mandati.

Art. 4. — L'aumento di valuta delle proprietà inappellabilmente definito da due periti, l'uno da destinarsi dal Municipio, l'altro dall' interessato o interessati, ai quali, in caso di divergenza, ne sarà aggiunto un terzo dalla giunta provinciale; la quale avrà benanche la facoltà di destinare d'ufficio nell' interesse de' privati, il perito, che costoro mancassero di nominare fra gli otto giorni dall'intima amministrativamente ricevuta dell' ordinanza del sindaco, o dell' eletto della sezione, e di denunziare tal nomina all' uffizio della cancelleria comunale, o delle sezioni in cui le proprietà sono site.

Art. 5. — Qualora il Municipio imprenderà la costruzione di alcuna nuova strada in terreni liberi da caseggiati, sieno o pur no coltivati, una zona laterale della profondità di palmi 60, *maximum*, sarà considerata come suolo edificatorio; e come tale, e colle regole prestabilite, sarà proceduto alla definizione del capitale della rivalsa a pro del Municipio medesimo, avuto riguardo al maggior valore acquistato dal suolo suddetto, ed in ragione del 10 per 100 sul primitivo valore da determinarsi da' periti, come sopra, nel caso in cui potesse mancare il dato della imposta fondiaria, cui debbesi precipuamente stare.

Art. 6. — Per questa specie di retribuzione i pagamenti saranno fatti benanche a rate annuali per decimi, e diverranno esigibili soltanto dopo che la costruzione del nuovo fabbricato sarà giunto al primo piano.

Art. 7. — Quante volte i proprietarii delle zone dichiarate suoli edificatorii, e però passibili della retribuzione prestabilita, non curassero, fra tre anni dall'apertura della nuova strada, d' intraprendere le edificazioni correlative, e portarle al primo piano, o dichiarassero formalmente di non volerle eseguire, sarà lecito al Comu-

ne, in vista di tale dichiarazione, o pel solo elasso del termine, da assodarsi mercè verbale dell' *Eletto*, di espropriare per suo conto le dette zone e gli edifizii incompleti, e concederli a chi ne faccia domanda colle regole dell'amministrazione pubblica, cioè con subaste; ed in tali casi il Municipio pagherà ai proprietarii espropriati prontamente il prezzo delle fabbriche colle norme medesime valutate, e quello del suolo ai proprietarii interessati, aggiungendo a quello del suolo il decimo sull' antico valore.

Art. 8. — Il prodotto delle retribuzioni private, de' suoli e delle fabbriche incomplete che saranno espropriate, sarà esclusivamente aggiunto al fondo delle opere pubbliche, per accrescerne la forza, e negli esercizi nei quali gl'incassi saranno per avverarsi.

Napoli Agosto 1861

La Commissione delle opere pubbliche
e dello stato discusso

Fedele De Siervo
Agostino della Rocca
Federico Persico
Giovanni Cenni

Dipoi lo stesso consigliere Cenni per ravvivare la cosa, presentò ancora al Consiglio un'altra istanza, che crediamo utile di aggiungere:

Sono già parecchi anni da che la impulsione data alle opere comunali di pubblica utilità, e specialmente le nuove strade, o l'ampliazione di esse, fece sentire il bisogno, e più che il bisogno la giustizia, di farvi concorrere i privati, le cui circostanti proprietà venissero a riceverne un incremento di rendita, e perciò di valore; e ciò in una misura, ed in modo che conciliato avessero la verità del dritto colla equità.

Le proposizioni analoghe furono fatte al consiglio degli edili, ma nè in quel consesso, nè nell' antico decurionato ebbero buon esito, sia per la novità della misura fra noi, sia per la prevalenza dell' aforisma forense, *beneficia non dantur invitis*.

Cessato il vecchio ordine di cose, ed inaugurati felicemente i nuovi consigli municipali, la commissione del bilancio, alla occasione del prestito da contrarsi, riprodusse l'idea che il Municipio potesse a buon dritto crearsi un nuovo cespite di rendita, mercè il concorso dei privati alla spesa delle opere pubbliche; ed il consiglio, aderendo alla proposizione, ordinava la stampa del progetto correlativo che ebbe luogo in agosto 1864.

Iniziata la discussione di tal progetto, non poche furono le divergenze, e molte altre circostanze pure sopravvennero, per le quali la cosa rimase aggiornata; se non che un passo notevole fu fatto sulle valide ragioni allegate dall' onorevole nostro collega cavaliere Ruggiero di Ruggiero, per le quali fu fermato il principio di giustizia del concorso privato, essendo che il tempo aveva a poco a poco dileguate le prime esitazioni.

Ora trattasi di ritornare una volta su tale importantissima pendenza, e darle immediato termine, affinchè il Municipio, che ha tanto intrapreso, e tanto ha da fare in materia di opere di pubblica utilità, possa trarne il pro che per giustizia gli compete; laonde sarebbe il caso di occuparsene a preferenza, massimamente per rafforzare i cespiti di rendita comunale la quale non basta, e basterà anche meno, qualora la proposta di legge su i dazii di consumo, già votata dalla camera, ricevesse favorevole accoglienza nel senato, e la sovrana sanzione. Nè per me sarebbe ragione da esitare la considerazione che altri rattiene, di dovere, cioè, la materia del concorso essere definita con una legge, poichè penso potersi dal Municipio, e nel suo solo interesse, determinare l'occorrente con un regolamento locale, munito delle debite sanzioni nei sensi della legge amministrativa in vigore; ma un nuovo incidente sopravviene, che merita di esser preso dal consiglio in debito esame.

Nel N.° 288 dell' *Avvenire*, sotto la data d'Italia, è riportata una notizia tolta dal giornale la *Discussione*, con cui si pretende sapere, di essere il presidente del consiglio dei ministri intenzionato di appagare un desiderio, ed un bisogno vivamente sentito in Napoli ed in altre due o tre più cospicue città d' Italia, di presentare una legge in materia; e me felice, se i miei sforzi di più anni, ed in diverse sedi, potessero avere in parte anche menoma contribuito a questa determinazione, che è stata sempre nelle mie intime convinzioni; se non che la notizia data dalla *Discussione* non comprenderebbe che una parte soltanto del mio concettto,

cioè l' appropriazione delle zone, ma non già il concorso dei proprietarii ripuarii, comunque non danneggiati, che dall' opera ritraessero vantaggio.

Allo stato quindi sarà d' uopo che il consiglio deliberi, se convenga meglio effettuare il solo voto con cui insista presso il ministero per la correlativa proposta di legge, e che dessa abbracci amendue i casi, cioè dell' appropriazione delle zone, e del concorso de' privati; o che in vece si passi alla discussione del progetto di regolamento, per quindi provocarne la sanzione: nella quale ultima circostanza potremo occuparcene senz' altro differimento.

Napoli 20 Novembre 1863

Il Consigliere Municipale
GIOVANNI CENNI

Ad onta di tanto lodevole zelo per parte del sig. Cenni la cosa abortì; e nondimeno una tale lacuna dovrebbe ricolmarsi nell' interesse dell' amministrazione comunale. La legge sulle opere pubbliche del 1865 è lungi dall' essere completa per questa parte.

SOMMARIO

del sistema civile del mondo moderno —Importanza e finalità della Lega Lombarda —Parallelo del Municipio romano col Comune cristiano — Loro caratteri differenziali — Confusi a torto da molti scrittori moderni — Ma non da varii giuristi napoletani — Sfera di azione del Comune — Esso non può avere, come l'antico Municipio, piena balìa nel maneggio della cosa pubblica — L'imporre tasse , il danneggiare o l' espropriare le proprietà private per causa di pubblica utilità escono fuori del suo potere , perchè si derivano dal potere politico — La facoltà a ciò non gliela può comunicare che lo Stato — Dell' uomo e del suo diritto di proprietà — Dottrina del Vico — Della umana sociabilità e de' suoi portati civili — Della Potestà Civile — Del Dominio Eminente— In che modo esso supera, ma non abolisce i privati dominii — Per esso lo Stato può danneggiare ed espropriare le proprietà private per causa di pubblico bene — Però come conservatore del diritto, deve indennizzare i proprietarii — Assurda distinzione tra *danno* ed *espropriazione* —Identità della giuridica natura loro— Se lo Stato ha il dovere di rimborsare ne' suddetti casi i privati, lo ha pure il Comune , che non può vantare diritti maggiori dello Stato (pag. 6).

CAPO II.

Del sacrifizio come dottrina civile, da cui nasce la negazione del diritto di proprietà.

Errore nel porre il *sacrificio* come fondamento de' doveri del cittadino verso la società civile — Dell' idea del sacrificio — Include la negazione assoluta del diritto — È idea principale della società morale (Chiesa), non della civile (Stato) — La base di questa è il diritto — Del *suum*—Nel paganesimo, in cui vi è permistione di Chiesa e Stato, il cittadino non ha diritti proprii rispetto a quest' ultimo — Nel mondo cristiano, la Chiesa essendo distinta dallo Stato, i cittadini hanno diritti proprii, di cui esso non può esigere il sacrifizio — Quelli che per abuso nomansi sacrifizii de' diritti del cittadino, in realtà non sono che il suo dovere — L'idea del sacrificio, a volerla introdurre nello Stato moderno, riesce negazione del progresso — Essa nega la proprietà e la libertà civile — Mena al panteismo politico de'comunisti —

Vana distinzione di sacrifizii *maggiori* e *minori*, quelli rimborsabili, questi no — Essa non causa quelle conseguenze — Essa non ha altro criterio che la possibilità dello Stato di pagare o no i danni che arreca — Si rincalza la dimostrazione, che questa distinzione nega dal fondo il diritto di proprietà — Giunge a rigore di logica al *Falanstero* del Fourier (pag. 48).

CAPO III.

Della proprietà e delle sue condizioni rispetto alla società civile.

Errore nel credere che le modificazioni che riveste la proprietà a' giorni d'oggi, sieno sacrifizii del diritto di proprietà — Il cittadino non sacrifica il suo diritto allo Stato — Per contrario è nello Stato che egli ne ritrova la tutela — Le modificazioni suddette nascono dallo svolgimento del diritto di proprietà — Del diritto di proprietà nella sua idea — Errore volgare nel porre l'individuo come il *prima* giuridico, e lo Stato come il *poi* — Ciò importa che l'individuo sia creatore dello Stato — Questo errore piglia le mosse dalla Riforma — È formolato in tutto il suo rigore dal Rousseau — Errore fondamentale su cui riposa il *Contratto sociale* — La società non è creazione dell'uomo — Il diritto di proprietà individuale dee armonizzarsi col diritto della società — Non può consistere nella sfrenata licenza dell'*uti et abuti* — Dottrina capitale del Vico — Il diritto di proprietà del singolo nell'armonizzarsi sempre più col diritto della società pare che ne scapiti, ma in verità cresce in realità — Esempio tolto dallo svolgimento dell'idea giuridica della famiglia — Svolgimento storico del diritto di proprietà — L'*uti et abuti* della proprietà per diritto romano, è difetto e non perfezione del diritto di proprietà — Le modificazioni della proprietà odierna sono progresso ed elaterio, non diminuzione dell'idea giuridica della proprietà — De' diritti de' proprietarii di fondi urbani in tenere finestre ed aperture sulla via pubblica — Il dirli utili *sine jure* è lo stesso che negare il diritto di proprietà, togliendone la sostanza che sta nel *jus utendi fruendi* (pag. 62).

CAPO IV.

Della dottrina della proprietà pubblica; e della importanza de'jura civitatis, massime nel diritto e nella giurisprudenza napoletana.

L'errore sopradetto nasce da una fallace notizia della proprietà pubblica, tra cui vanno le strade — De'*jura civitatis* — Si esamina in questo capitolo la dottrina della proprietà pubblica in generale, e si rimanda al seguente la trattazione speciale di quella della via pubblica — Doppia specie di beni pertinenti allo Stato ed al Comune — L'una ha relazione al diritto privato (*patrimonio*), l'altra al diritto pubblico (*demanio*) — Meriti del diritto napoletano nello stabilire la dottrina della proprietà pubblica — Cenno della storia della proprietà pubblica, e de' diritti che vi hanno i cittadini (*jura civitatis*) — Epoca romana—L'*Aerarium* della repubblica — Il *Fiscus* imperiale — Sua differenza dal *Patrimonium* dell'imperatore — Epoca barbarica—Il *Demanium* — Sua etimologia — Sua distinzione dall'*Alodium* regio — Definizione del Demanio — Necessità di toccare della ragione de' feudi, essendo questi principal parte della proprietà pubblica, che ha attaccamento co'*jura civitatis* — Sistema feudale rigidissimo in Francia — Della massima: *Non vi ha terra senza signore*—Essa fece sparire l'allodio, e la proprietà del Comune—Non così tra noi — Goti e Longobardi in queste provincie — Sistema feudale importatovi da'Francia, ma modificato a profitto de'*jura civitatis* — La massima summentovata non valse nel napoletano — Da ciò lo stabilimento di una monarchia civile e la conservazione degli allodii — Genesi della idea del demanio comunale — Perchè tra noi furonvi *demanii feudali e demanii comunali* — Il demanio comunale è proprio del regno napoletano — Distinzione tra il demanio del Comune ed il suo patrimonio — Teoria fondamentale del nostro giure su' diritti de' cittadini *uti singuli* ed *uti universi* — I diritti di costoro *uti singuli* sul demanio sono derivati direttamente da' principii del diritto naturale — Essi tra noi sono assoluti ed incondizionati come quelli del Principe — Superiorità delle idee civili dello stato napoletano su quelle di tutti gli altri stati europei—Trasformazione profonda che le idee del diritto naturale

fecero subire al sistema feudale in queste provincie—In ordine alla *successione*—De' feudi *misti* e del progresso civile che li produsse—In ordine alla *investitura*—Il principe non poteva concedere i feudi che rispettando i *jura civitatis* — Dottrina napoletana degli *usi civici* — Essa fa salire la condizione de' vassalli fino a renderli condomini de' baroni — Come la giurisprudenza napoletana modificò le concessioni de'feudi contrarie a' *jura civitatis* — Della prammatica 1ª *De Salario* e delle *14ª* e *16ª* *De Baronibus*— Esse sono quasi la *Magna Charta* de' *jura civitatis* — Superiorità del sistema civile napoletano sul francese — Tristissima condizione de' comuni feudali francesi—Che cosa fossero i *biens communeaux* — I *jura civitatis* secondo il sistema francese, non sono che concessioni precarie o onerose fatte da' baroni — Nel napoletano sono diritti perpetui ed assoluti inerenti a' cittadini — Rigidità feudale della giurisprudenza francese — Necessità civile della rivoluzione francese — Le idee feudali radicate in Francia fanno muovere lentamente la rivoluzione stessa a riconoscere i *jura civitatis*—Leggi del 13 aprile 1791, del 10 agosto 1792 e del 10 giugno 1793 — Giurisprudenza della rivoluzione francese — Parallelo del sistema francese col napoletano — Perchè tra noi non vi fu la *dichiarazione de' diritti dell'uomo* — Conclusione di questo capitolo, cioè che i *jura civitatis*, che altri dice utili *sine jure*, sono parte rilevantissima della odierna amministrazione civile (pag. 82).

CAPO V.

Della natura della via pubblica, e de' diritti che vi hanno i cittadini.

Nozione della via pubblica — Sua etimologia — Essa è pubblica proprietà (demanio), sulla quale i cittadini hanno diritti *uti singuli*, cioè *jura civitatis* — Storia della idea della via pubblica — Del diritto romano e de' *jura civitatis* secondo questo — Degl'interdetti pretorii che vi si riferiscono — Della via pubblica secondo le idee del medio evo — Idea imperiale dell'evo mezzano —Della costituzione *Quae sint regalia* — Dottrina delle *regalie* secondo il diritto pubblico germanico del medio evo — Esse sono pertinenze del principe —Definizione delle *regalie* secondo Rosenthal — Regalie *maggiori* e *minori* — La via pubblica inclusa tra le mi-

nori—Dottrina delle *regalie* secondo il diritto napoletano — Essa si avvicina alla impersonalità del potere — Dottrina di S. Tommaso nel *De Regimine* — Questa resse in fondo tra noi la dottrina delle regalie — Secondo il diritto napoletano la via pubblica non è proprietà del principe, ma del popolo, il quale vi esercita i *jura civitatis* — Perciò non poteva darsi in feudo, a differenza di quello che facevasi altrove — Mirabile fatto della nostra *Camera della Sommaria* — Della magistratura romana degli *Edili*, e di quella napoletana de'*Portulani terrestri* — I diritti del cittadino sulla via pubblica in tenervi porte e finestre e simili sono veramente diritti assoluti — Errore nel credere il contrario — Il principio *qui utitur suo jure neminem laedit* invocato a torto da' mantenitori della tesi opposta — La legge romana *Construat unusquisque* malamente intesa da loro — Sua genuina significazione — Essa non è che una legge di tassa speciale e locale, che non riguarda punto i *jura civitatis* — Mal si ricorre al diritto romano per impugnarli — Di un passaggio di Svetonio — Si restituisce il significato di un luogo di Tacito franteso dagli oppositori — Esso prova precisamente il contrario di quello che si pretende — L'idea di tassa speciale e locale della L. *Construat unusquisque* è comune alle leggi del medio evo sulla materia della via pubblica — Ed anche alle antichissime leggi napoletane — Di poi tra noi questa tassa si trasformò in tassa generale e in danaro — Esempio tolto dalla storia del nostro diritto del *Passo* — Rinvio alla scrittura del Persico intorno alle servitù di pubblica utilità — Si conchiude che i *jura civitatis* sulla via pubblica, tra cui quelli di tenervi porte e finestre, sono assoluti — S'immedesimano col patrimonio de' privati — E deggiono essere rimborsati in caso di danno o di espropriazione per pubblica utilità (pag. 134),

CAPO VI.

Risposta alla obbiezione: che se il diritto de' proprietarii laterali sulla via pubblica è jus civitatis, dee modificarsi secondo i mutamenti che questa riceve, e può cessare del tutto, quando essa venga soppressa.

Si dimostra che tale obbiezione riesce alla negazione del *jus civitatis*, perchè lo riduce ad una potenzialità destituta di atto — E pone capo nuovamente alla negazione del diritto — Si risponde all'argomento che si prende dalla L. del 25 giugno 1865 che permette al Comune di vendere la via pubblica — Si ritorna all'idea fondamentale del Demanio — La finalità di questo è riposta nell' uso pubblico — Del Demanio per natura, e di quello per istituzione civile — Delle diverse specie di Demanio — Si espone una partizione delle specie del Demanio più completa e più conforme alla natura delle cose, fondata sulla diversità degli *usi* e delle persone che li esercitano — Del Demanio *pubblico* — Del Demanio *dello Stato* (dos coronae)—Del Demanio *nazionale*—Del Demanio *provinciale* — Del Demanio *comunale* — Quali demanii possano cessare di essere tali e come—Si espone la dottrina liberalissima del diritto napoletano su questo punto rilevante di diritto pubblico — Si mostra come a sottrarre una cosa dal Demanio comunale e torla all' uso pubblico, si richieda il consenso di *tutti* i cittadini — Solo in tal modo la strada pubblica può cessare di essere tale, e non per mera disposizione del consiglio comunale — La legge citata non è contraria a siffatto fondamentale principio di diritto pubblico — Però il suo linguaggio è imperfetto — Critica di essa legge — Si conchiude, che il diritto de' proprietarii laterali a tenere aperture sulla via pubblica è assoluto, e dee essere rimborsato in caso di danno per pubblica utilità (pag. 181).

EPILOGO E CONCLUSIONE

Si mostra per sommi capi l' insieme degli argomenti svilnppati nell'opera — Si nota l'errore di molti, che il bene pubblico possa essere in antitesi col privato — Se ne additano le perverse consegnenze — Dell' art. 46 della L. del 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità — Si prova come sia invocata a torto la L. 2. Dig. *de rivis* — Del quando l' opera pnbblica vantaggi le proprietà private — Si propone come e quando il proprietario vantaggiato dee concorrere alla spesa dell'opera pubblica, e si chiude il discorso (pag. 218).

APPENDICI

I.

Sulla importanza e sul merito delle allegazioni degli avvocati napoletani, massime nel secolo XVIII.

Osservazione del Savigny sulla coltura del diritto in Napoli— Di taluni capiscuola di diritto napoletani—Di Alessandro d' Alessandro — Del Gravina — Del Vico — De' nostri scrittori d' istituzioni di diritto — Come avvenne che per opera del Foro principalmente Napoli acqnistò grande riputazione nel diritto — Dell'ingegno napoletano e della sna differenza dal francese, dall' inglese, dal tedesco — Ragione per cui tra noi fnrono pochi, ma originali, gli scrittori teoretici di diritto, e moltissimi gli scrittoridi giurisprudenza pratica — De' diversi momenti della giurisprudenza napoletana — Del teologico o speculativo — Del filologico — Dello storico — Meriti di Marino Freccia — Di Francesco d' Andrea che congiunse tali tre motodi — Cenno di talnne sue scritture forensi — Influenza decisiva che egli obbe nell' indirizzo della giurisprudenza nnpoletana — Della varia e profonda dottrina che nel corso del secolo XVIII si richiedea per formare nn grande avvocato — Importanza delle loro allegazioni — Se ne

cennano talune — Del Vargas Macciucca — Del Tromby — Del Franchi — Del Pecchenedi — Si dichiara una osservazione del Savigny — De' meriti del Foro napoletano nella storia letteraria di queste provincie — Della somma importanza degli avvocati napoletani nel corso della vita civile dello stato napoletano — Difficoltà di scrivere bene la storia del regno di Napoli — Essa non può trattarsi a dovere senza tener conto del Foro — Come l'ordine della magistratura per gravità e per dottrina rispondesse a quello degli avvocati — Dello *consultazioni* de' magistrati napoletani — Si tocca del Biscardi, del Dragonetti, del Patrizj, del Fraggianni — Come all' uno ed all' altro corrispondesse la classe de' professori di diritto — La vera *scuola storica*, purgata d' ogni macchia di fatalismo, è creazione de' giuristi napoletani — Decadenza odierna del Foro napoletano, della magistratura e de' professori — Conclusione (pag. 235).

II.

De' diversi giudizii recati sopra Napoli e su' napoletani; e delle cagioni loro.

Si pone il fatto della contrarietà tra loro di tali giudizii — Se ne assegnano tre cagioni: l'indole del popolo; la qualità de' visitatori o di coloro che se ne sono occupati; la piega delle idee in diverse epoche — Dell' attitudine alla speculazione del popolo napoletano — De' tre momenti principali nello svolgimento del pensiero nel mondo moderno, capitanati da S. Tommaso, da Giordano Bruno, dal Vico — Degli effetti che l'abito speculativo produce nell' indole del popolo napoletano — Se ne toccano i principali — De' difetti che accompagnano tale indole — Come questa abbia fatto considerare Napoli sotto diversi aspetti — Delle varie specie de' visitatori del regno napolitano — Delle ragioni per le quali una certa genia di visitatori ha malmenato e calunniato Napoli — Delle ragioni per cui un' altra specie l' ha sommamente lodata — Della ultima piega delle idee in Europa, in cui si racchiude l' evoluzione del secondo momento della storia del pensiero — Come questo momento fu consumato da Giordano Bruno — Del Cartesio e del cartesianismo — Del Vico — Del

come egli aprì il terzo momento della evoluzione del pensiero — Della sapientissima guerra fatta in Napoli al cartesianismo, principalmente per opera del Vico, di T. Rossi e del Doria — Si fa un tentativo per introdurlo, ma non riesce — Napoli ripudiò il cartesianismo non perchè non lo conobbe, ma perchè conosciutolo, lo consnmò — Ecco la ragione per cui venne considerata come fuori del movimento intellettnale di Europa, che è cartesiano — Non pertanto Napoli non dee credersi così segregata che non abbia esercitato al di fuori di essa una sensibile influenza — Se ne accennano diversi esempii—La setta de' gallizzanti ha contribuito potentemente a screditare Napoli — Essa ha rotto le nostre tradizioni intellettuali e civili — Ci ha resi servi dello straniero— Ci ha causato l'oblio e l' ignoranza del nostro passato — L' ignoranza dell' universale intorno a Napoli è la causa prossima delle ingiuste accuse che le si fanno — Queste, sensabili pe' forestieri, sono imperdonabili per gl' italiani — Della futura ricomposizione, che dee seguire all' anarchia intellettuale di Europa ai giorni d'oggi — Delle future e forse non lontane sorti di Napoli — Del pronostico del Gioberti — Testimonianze di scrittori a favore di Napoli — Del Ferrari — Del Cluverio — Dell'Hckelio — Del Briezio— dello Schott — Dell'Acciaiuoli — Del Foglietta — Del Contarini — del Rescius — Del Mabillon — Del Muratori — Del Pecchio — Del Leo — Del Gioberti (pag. 28).

III.

Del concorso de' privati nelle opere pubbliche comunali

Relazione del consigliere comunale Giovanni Cenni fatta al consiglio comnnale in agosto 1861 — Progetto dell' analogo regolamento — Altra istanza dal Cenni indirizzata al consiglio stesso nel 1863 — (pag. 328).

INDICE

DE' PRINCIPALI AUTORI CITATI NELL' OPERA

Ad onta delle cure adoperate, sono sfuggite parecchie mende: diamo le correzioni delle principali; a qualche altra supplirà il buon giudizio del lettore.

	ERRORI	CORREZIONI
Pag.	10 il sua impero	il suo impero
»	17 *immago*	*imago*
»	30 Mai poi la storia	Ma poi la storia
»	32 memorable	memorabile
»	36 certe principati	certi principati
»	38 di cui si copre	di cui si coprono
»	52 liberamennte	liberamente
»	54 Laonde per potersi dunque	Laonde per potersi
»	54 orbità	orbita
»	58 che Stato	che lo Stato
»	60 *nuonissima*	*nuovissima*
»	71 restrizione	modificazione
»	83 giuri	giuri-
»	83 si poca cosa	sì poca cosa
»	90 significò	significò
»	100 che preparono	che prepararono
»	100 ferrigero rigore	ferrigno rigore
»	104 Posta il principio	Posto il principio
»	114 n. 1. *L'Ancien regime de la Révolution*	*L'Ancien regime et la Révolution*
»	122 n. 1. *de la Révol*	*et la Révol.*
»	104 n. *In qua questione*	*In qua quaestione*
»	149 diritti principui	diritti precipui
»	160 n.° *Quicunqne*	*Quicumque*
»	165 n. 4. *néamnoins*	*néammoins*
»	187 questo argomento	tale argomento
»	208 n. 1. dello cose	delle cose
»	234 n. 1. venne discusso	venne discussa
»	245 alla fine del decimosesto	alla fine del decimoquinto
»	248 alla giurisprudenza	alla giurisprudenza
	dalle intenzione	dalla intenzione
	displegata in tutto	displegata in tutta
»	254 straordinario merto	straordinario merito
»	344 (pag. 28)	(pag. 281)
»	342 in f. un grande avvocato	i grandi avvocati